

Mezzogiorno feudale

Feudi e nobiltà da Carlo di Borbone al Decennio francese

Anna Maria Rao

Federico II University Press



fedOA Press





Università degli Studi di Napoli Federico II
Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche

Anna Maria Rao

Mezzogiorno feudale

Feudi e nobiltà da Carlo di Borbone al Decennio francese

Federico II University Press



fedOA Press

Mezzogiorno feudale : Feudi e nobiltà da Carlo di Borbone al Decennio francese / Anna Maria Rao. – Napoli : FedOAPress, 2022. – 270 p. ; 24 cm. – (Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche ; 35).

Accesso alla versione elettronica: <http://www.fedoabooks.unina.it>

ISBN: 978-88-6887-144-4

DOI: 10.6093/978-88-6887-144-4

ISSN: 2532-4608

In copertina: Jean-Baptiste Racine, d'après Jan Both, *Vue des environs de Naples*, Rijksmuseum, Amsterdam.

Comitato scientifico

Francesco Aceto (Università degli Studi di Napoli Federico II), Francesco Barbagallo (Università degli Studi di Napoli Federico II), Giovanna Cigliano (Università degli Studi di Napoli Federico II), Roberto Delle Donne (Università degli Studi di Napoli Federico II), Werner Eck (Universität zu Köln), Carlo Gasparri (Università degli Studi di Napoli Federico II), Fernando Marías (Universidad Autónoma de Madrid), Mark Mazower (Columbia University, New York), Marco Meriggi (Università degli Studi di Napoli Federico II), Giovanni Montroni (Università degli Studi di Napoli Federico II), Valerio Petrarca (Università degli Studi di Napoli Federico II), Anna Maria Rao (Università degli Studi di Napoli Federico II), André Vauchez (Université de Paris X-Nanterre), Giovanni Vitolo (Università degli Studi di Napoli Federico II)

© 2022 FedOAPress - Federico II University Press

Università degli Studi di Napoli Federico II
Centro di Ateneo per le Biblioteche “Roberto Pettorino”
Piazza Bellini 59-60
80138 Napoli, Italy
<http://www.fedoapress.unina.it/>
Published in Italy
Prima edizione: settembre 2022

Gli E-Book di FedOAPress sono pubblicati con licenza
Creative Commons Attribution 4.0 International

Indice

Premessa	7
<i>1. Morte e resurrezione della feudalità: un problema storiografico</i>	11
1.1. Mostro o fantasma	11
1.2. Capitalismi signorili	20
1.3. La feudalità meridionale nel Settecento: redditi e debiti	34
<i>2. Feudo e politica: una ripresa nobiliare?</i>	51
2.1. Il problema della giurisdizione baronale	51
2.2. Corte e milizie	59
2.3. La tutela della famiglia	67
<i>3. Nobiltà e apparati amministrativi nella costruzione della monarchia “nazionale”</i>	73
3.1. Quali cariche per la nobiltà?	73
3.2. Da nobiltà feudale a nobiltà di servizio: verso una ridefinizione della nobiltà	83
<i>4. Antiche storie e autentiche scritture: provare la nobiltà</i>	93
4.1. Il feudo, la spada, la toga	93
4.2. La febbre documentaria	105
4.3. Nascere nel feudo	121
<i>5. Tanucci e la questione feudale</i>	129
5.1. Il feudo tra abusi e funzioni	129
5.2. Tanucci e il “magnatismo”	136
5.3. La via “naturale” all’abolizione della feudalità	150
5.4. Fra amministrazione e proprietà: la questione feudale negli anni Settanta	160
5.5. Riformismo giuridico e riformismo economico	170

6. <i>La legge feudale del 1799</i>	179
6.1. I cittadini rispondono	179
6.2. Il governo discute	192
Appendice. Memoria di Gregorio Mattei al Governo provvisorio sulla legge feudale	200
7. <i>L'eversione</i>	205
7.1. Le ricerche sul Decennio francese	205
7.2. Alcuni attori: Nicola Vivenzio, Giuseppe Zurlo, Davide Winspeare	219
7.3. L'abolizione della feudalità	231
7.4. Le conseguenze nelle province: la Capitanata	245
Indice dei nomi	259

Premessa

Una circostanza imprevista, legata a esigenze didattiche, mi ha indotta a riprendere uno dei tanti progetti editoriali rimasti per anni e anni in attesa di una qualche spinta che li sottraesse all'oblio. Quello che ora ha preso infine forma, e che qui presento, riguarda la questione feudale, tema quasi indissolubilmente legato alla storia del Mezzogiorno italiano.

Me n'ero occupata nel volume dedicato al dibattito antifeudale e ai rapporti fra ambienti riformatori illuministici e ambienti amministrativi negli ultimi decenni del XVIII secolo, quando il rientro nel demanio regio, per diritto di devoluzione, di feudi rimasti privi di successori fu colto come opportunità per porre fine alla riproduzione di una concezione ibrida del possesso della terra, a sua volta legata a una gestione privatistica della giurisdizione e degli uffici¹. In quella occasione, ciò che fra molte altre cose avevo cercato di mettere in rilievo erano i rapporti di scambio tra amministrazione e ambienti culturali, scrittori di filosofia, di storia, di economia, e magistrature, vedere come i progetti esposti in scritture teoriche, a stampa o manoscritte, venissero recepiti, accolti, eventualmente realizzati – in tutto o in parte – dai membri delle istituzioni borboniche e come accoglienza e resistenze condizionassero a loro volta forme e contenuti degli scritti riformatori. Avevo anche seguito il filo delle allegazioni forensi – una delle principali produzioni dell'editoria napoletana – non solo come strumento e al tempo stesso manifestazione della procedura giudiziaria, ma anche come, a loro volta, forme di scrittura volte non solo a parlare alle parti, alle controparti e ai giudici, ma anche ai membri del governo da un lato, dall'altro a un pubblico più ampio di lettori.

Da allora più volte sono stata invitata a riprendere questi argomenti, in occasione di convegni, seminari, incontri di studio, volumi miscelanei sulla storia

¹ A. M. Rao, *L'amaro della feudalità». La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700*, Napoli, Guida, 1984, seconda ed. riveduta Napoli, Luciano, 1997.

di Napoli. Alcuni profili di scrittori meridionali per il *Dizionario biografico degli italiani*, da Saverio e Gregorio Mattei a Troiano Odazi, da Vincenzo Russo a Gabriele Pepe, sono stati un'altra delle vie che quasi inevitabilmente portava al dibattito e alla legislazione antif feudali tra Sette e Ottocento, oggetto della riflessione e degli interventi di tanti scrittori, tutti, direttamente o indirettamente, tributari delle grandi battaglie riformatrici avviate da Antonio Genovesi e proseguite dai suoi allievi, come Giacinto Dragonetti, Giuseppe Maria Galanti, lo stesso Odazi, fino a Gaetano Filangieri e ai patrioti del 1799.

Sulla questione feudale sono appunto tornata in riferimento alla breve ma densissima congiuntura politica del 1799, quando il Governo provvisorio fece appello ai cittadini perché presentassero le loro riflessioni e proposte sull'argomento, e il Comitato legislativo a lungo discusse su come contemperare l'abolizione dei diritti feudali con il rispetto dei diritti di proprietà delle terre acquistate dai baroni: problema giuridico e al tempo stesso sociale, economico, culturale che soprattutto Mario Pagano pose al centro dell'attenzione; e che solo di recente – sorprendentemente – è stato ripreso in maniera approfondita per la Francia². Anche sul dibattito relativo alle leggi eversive del 1806 e alla loro applicazione durante il Decennio francese ho avuto occasione di tornare più volte, prima e dopo le numerose iniziative svoltesi in occasione del bicentenario del 1806-1815. Vi sono tornata, ancora, nel ricostruire le vicende biografiche di altre figure chiave del mondo politico e amministrativo napoletano tra Sette e Ottocento, come quelle dei fratelli Vivenzio, Giuseppe Zurlo, Antonio e Davide Winspeare.

Un "Mezzogiorno feudale" è quello che si impone all'attenzione in queste pagine: nella piena consapevolezza – anzi rivendicazione – alimentata da tanti altri studi e ricerche, che non tutto feudale fu il Regno di Napoli nell'età moderna, considerando non solo la vita sociale e istituzionale della capitale ma l'intero tessuto urbano delle province e la vita economica, sociale, culturale delle comunità. Complessità, differenze, trasformazioni: le Sicilie furono tutt'altro che immerse in un immobile mare feudale. Eppure, nonostante tanto tempo sia passato da quando alcune delle pagine qui riproposte apparvero per la prima volta, nel frattempo feudi e feudalità non sono certo scomparsi dalla storiografia sul Mezzogiorno italiano, tutt'altro: si sono anzi confermati come temi costanti

² R. Blaugarb, *The Great Demarcation: the French Revolution and the Invention of Modern Property*, Oxford, Oxford University Press, 2016, trad. fr. *L'Invention de la propriété privée. Une autre histoire de la Révolution*, Paris, Champ Vallon 2019.

e ineludibili della storia meridionale, frequentati attraverso studi di province, di famiglie, di singoli feudatari, dei rapporti con la Chiesa. Una continuità che non può non confortarmi nell'idea che i contributi che qui si presentano, riconnessi in una sequenza unitaria e in una veste editoriale più facilmente accessibile, possano conservare una loro utilità e continuare a contribuire a ricerche future.

Nota bibliografica

Sono qui riprodotti e rifiuti, integralmente o parzialmente, i seguenti contributi, con lievi modifiche (per lo più stilistiche) e rari aggiornamenti (in particolare in quelli più risalenti): *Nel Settecento napoletano: la questione feudale*, in *Cultura, intellettuali e circolazione delle idee nel '700*, a cura di Renato Pasta, Fondazione Feltrinelli, Quaderni/38, Milano, FrancoAngeli, 1990, pp. 51-106 (parzialmente ripubblicato col titolo *Morte e resurrezione della feudalità: un problema storiografico*, in *Dimenticare Croce? Studi e orientamenti di storia del Mezzogiorno*, a cura di Aurelio Musi, Napoli, ESI, 1991, pp. 113-136); *La questione feudale nell'età tanucciana*, in *Bernardo Tanucci. La Corte il paese 1730-1780*, Atti del Convegno (Catania 10-12 ottobre 1985), «Archivio storico per la Sicilia orientale», LXXXIV, 1988, Catania 1991, pp. 77-162; *Antiche storie e autentiche scritture. Prove di nobiltà a Napoli nel Settecento*, in *Signori, patrizi, cavalieri*, a cura di Maria Antonietta Visceglia, Roma-Bari, Laterza, 1992, pp. 279-308; «Questo è momento di travaglio, e non di riposo». *Gregorio Mattei, Vincenzo Russo e la legge feudale del 1799*, in *Territori, poteri, rappresentazioni nell'Italia di età moderna. Studi in onore di Angelo Massafrà*, a cura di Biagio Salvemini e Angelantonio Spagnoletti, Bari, Edipuglia, 2012, pp. 193-212; *Considerazioni conclusive: le nuove ricerche sul Decennio*, in *All'ombra di Murat. Studi e ricerche sul Decennio francese*, a cura di Saverio Russo, Bari, Edipuglia, 2007, pp. 211-224; *L'eversione della feudalità*, in *Atti del 12° Convegno nazionale Preistoria, protostoria e storia della Daunia*, San Severo 14-16 dicembre 1990, Tavola rotonda "Il Decennio francese in Capitanata" (1806-1815), coordinata da Raffaele Colapietra, a cura di Giuseppe Clemente, San Severo, Gerni editore, 1991, II, pp. 1-14. Nell'ultimo capitolo si è in parte tenuto conto anche dei contributi seguenti, inediti in italiano: *La abolición del régimen feudal en el reino de Nápoles*, in Michael Broers, Agustín Guimerá, Peter Hicks (dirs.), *El imperio napoleónico y la nueva cultura política europea*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2011, pp. 75-87, ed. ing. *The feudal question in the Kingdom of Naples*, in *The Napoleonic Empire and the New European Political Culture*, ed. by Michael Broers, Peter Hicks and Agustín Guimerá, New York, Palgrave Macmillan, 2012, pp. 227-240; *The feudal question, judicial systems and the Enlightenment*, in *Naples in the Eighteenth Century, The Birth and Death of a Nation State*, edited by Girolamo Imbruglia, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 95-117. Ho tenuto infine presenti le voci *Vivenzio Giovanni*, *Vivenzio Nicola Maria*, *Vivenzio Pietro*, *Winspeare Antonio*, *Winspeare Davide*, *Zurlo Giuseppe*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. 100, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2020, pp. 60-64, 64-68, 68-71, 247-249, 249-255, 847-852.

Si fa uso delle seguenti abbreviazioni: AMAEP = Archives du Ministère des Affaires Étrangères, Paris; ASNa = Archivio di Stato, Napoli; «ASPN» = «Archivio storico per le province napoletane»; «ASSO» = «Archivio storico per la Sicilia orientale»; ASVe = Archivio di Stato, Venezia; DBI = *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani; SNSP = Società napoletana di storia patria.

1. Morte e resurrezione della feudalità: un problema storiografico

1.1. *Mostro o fantasma*

Notava Davide Winspeare nella sua *Storia degli abusi feudali* che nel corso del Settecento i provvedimenti e le decisioni del governo borbonico in materia feudale erano stati tanti, ma così tanti erano stati anche i loro limiti e le resistenze incontrate, «che la feudalità sembrò alternativamente caduta e vicina a risorgere»¹. L'osservazione di uno dei personaggi più significativi della storia napoletana alla svolta del primo Ottocento, autore di un'opera che resta punto di riferimento fondamentale, appare pienamente valida anche in relazione allo stato degli studi. Nella storiografia, infatti, come nella legislazione tardo-settecentesca, la feudalità meridionale è più volte morta e risorta, con le conseguenze paradossali efficacemente evidenziate da Maurice Aymard:

Mentre ci si compiace a descriverla in declino già dal XVI secolo, se non prima, al limite delle sue risorse finanziarie, spogliata di qualsiasi autorità politica, numericamente ridotta da una politica familiare malthusiana, la feudalità appare ancora, verso il 1750-1800, l'ostacolo principale alle trasformazioni economiche e sociali preconizzate dalla quasi totalità dei pensatori e degli scrittori che mai senza dubbio furono più vicini al potere [...] Si assiste così a un duplice paradosso. Questa classe, indebolita e condannata, riesce a bloccare durevolmente ogni progetto di riforma, si rifiuta, salvo qualche eccezione, al necessario sacrificio degli 'abusi'. Sicché, quando finalmente giunge l'ora di queste riforme, esse non provocano le trasformazioni attese, e, all'inizio del XIX secolo, la feudalità meridionale, sul continente, come in Sicilia, sembra sopravvivere a se stessa².

¹ D. Winspeare, *Storia degli abusi feudali*, 2a ed., Napoli, Gabriele Regina, 1883 (1a ed. 1811), p. 37.

² M. Aymard, *Amministrazione feudale e trasformazioni strutturali tra '500 e '700*, in *Illuminismo e società meridionale*, Atti del Convegno, Catania 10-12 maggio 1973, «ASSO», LXXVI, 1975, pp. 17-18.

Nella storiografia giuridica tra fine Ottocento e primi Novecento, la storia della feudalità meridionale era una storia di oppressione e di abusi, ma anche di lenta e costante erosione interna, dovuta ai processi di privatizzazione e commercializzazione dei feudi promossi fin dal XVI secolo dal vecchio e dal nuovo baronaggio e sostenuti a livello giuridico dalle argomentazioni dei feudisti. Questa tesi si collegava – era il caso, in particolare, di Enrico Cenni – a una più generale considerazione della storia del Mezzogiorno come un continuo e pacifico sviluppo dalla monarchia normanno-sveva in poi e alla esaltazione del ruolo dei giuristi come baluardo «de' suoi civili progressi» contro la Chiesa e contro i feudi³. Grazie a loro, e grazie ai primi sovrani del Regno, le terre feudali si considerarono sempre come «proprietà nazionale», così come il demanio regio e i demani comunali; l'interpretazione romanistica del diritto di successione feudale scosse una pietra angolare del sistema; la dottrina dei «jura civitatis», cioè dei «diritti dei cittadini raccolti in comune», costituì un'affermazione *ante litteram* della dichiarazione francese dei diritti dell'uomo, risparmiando al Mezzogiorno una rivoluzione che in Francia, invece, fu resa inevitabile dal carattere di «assoluto dominatore de' beni e delle persone» assunto dal sistema feudale: «Così la scuola feudista napoletana si levava a maestra in Europa di equità civile, e battendo incessantemente il feudo, ne apparecchiava lo sterminio, che è il supremo risultamento della rivoluzione francese dello scorso secolo»⁴.

Analogia ispirazione, pur con diversa accentuazione del peso della feudalità in età spagnola, si ritrovava in Nicola Santamaria, secondo il quale la tradizione ininterrotta del municipio romano aveva assicurato all'Italia meridionale un valido antemurale all'elemento feudale, evitando al paese conflitti e rivolte confrontabili per ampiezza e violenza a quelli che avevano dilaniato la Francia e la Germania; i mutamenti in senso privatistico del diritto di successione avevano corrosato nella sua stessa ragion d'essere il sistema feudale⁵.

³ E. Cenni, *Studi di diritto pubblico ad occasione della contesa tra il comune di Napoli ed i proprietari danneggiati per rifazione delle vie pubbliche*, Napoli, Stab. tip. dei f.lli De Angelis, 1870, p. 270.

⁴ Ivi, p. 104, nota 3; più in generale, pp. 91-122.

⁵ N. Santamaria, *I feudi, il diritto feudale e la loro storia nell'Italia meridionale*, Napoli, R. Marghieri di Gius., 1881, pp. 13-17, 226-227. Considerazioni analoghe in N. Teti, *Il regime feudale e la sua abolizione*, 2a ed., Napoli, R. Marghieri, 1890; A. Perrella, *L'eversione della feudalità. Dottrine che vi prelusero, storia, legislazione e giurisprudenza*, Campobasso, Ed. tip. De Gaglia & Nebbia, 1909; R. Trifone, *Feudi e demani. Eversione della feudalità nelle provincie napoletane. Dottrine, storia, legislazione e giurisprudenza*, Milano, Società Editrice Libreria, 1909; M.

Erano tesi radicate nel contesto politico e culturale del tempo, che vedeva la storiografia meridionale profondamente impegnata nella più generale riflessione sul Risorgimento italiano e sui suoi rapporti con la rivoluzione francese, sul problema non solo storiografico di una rivoluzione che continuava ad apparire una minacciosa realtà; e al tempo stesso nella ricerca dei caratteri peculiari e dell'identità storica del Mezzogiorno all'interno del nuovo Stato unitario. Ma l'idea di un progressivo svuotamento del "sistema feudale" meridionale ebbe larga fortuna, pur fra alterne vicende, anche in contesti e in momenti diversi. La tesi della trasformazione in allodio, nonostante critiche e riserve sulle più generali implicazioni dell'interpretazione storico-giuridica, fu accolta anche da Benedetto Croce, per il quale privatizzazione e commercializzazione avevano di fatto comportato per i baroni meridionali una «conversione in semplice classe di proprietari terrieri, decorati di pomposi e vani titoli»⁶.

L'osservazione riguardava in particolare il XVIII secolo, quando quel processo ebbe pieno compimento, come non senza contraddizioni sosteneva anche la storiografia di impostazione risorgimentale di Schipa e di Simioni. Il primo avendo «sfronato [...] di molti allori la fama» di Carlo di Borbone, il secondo rivalutando l'azione riformatrice di Ferdinando IV, solo nel distacco dalla Spagna indicavano la possibilità di sviluppi sociali autonomi per il Regno⁷. Il ruolo della nobiltà nel suo complesso ne risultava da un lato inesistente – per Schipa già prima dell'avvento di Carlo di Borbone essa non aveva più alcuna importanza politica –, dall'altro si rivelava decisivo nell'impedire qualsiasi riforma: Schipa stesso affermava che alla fine del regno di Carlo i baroni avevano ancora tutto il loro potere⁸ e Simioni attribuiva alle loro resistenze il fallimento dei tentativi

Palumbo, *I comuni meridionali prima e dopo le leggi eversive della feudalità: feudi, università, comuni, demani*, Montecorvino Rovella, Stab. Tip. L'Unione, 1910; F. Lauria, *Demani e feudi nell'Italia meridionale*, Napoli, Tipografia degli Artigianelli, 1923.

⁶ B. Croce, *Storia del Regno di Napoli*, Bari, Laterza, 1966 (1a ed. 1925), p. 113. Sulla sua polemica con la visione «economico-giuridica, ossia sociale dell'Italia meridionale» del Cenni e la sua esaltazione della monarchia normanno-sveva e degli «uomini del foro» (ivi, pp. 1-36), cfr. G. Galasso, *Considerazioni intorno alla storia del Mezzogiorno d'Italia*, in Id., *Mezzogiorno medievale e moderno*, Torino, Einaudi, 1965, pp. 42-59. Su Cenni cfr. la voce di F. Tessitore in DBI, vol. XXIII, 1979, pp. 547-551.

⁷ Così N. Rodolico, *Il popolo agli inizi del Risorgimento nell'Italia meridionale 1798-1801*, Firenze, Le Monnier, 1926, p. 29.

⁸ M. Schipa, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo Borbone*, 2a ed., Milano, Società editrice Dante Alighieri, 1923, vol. II, pp. 180 e 185-186. Sui motivi della sua «impostazione aprioristi-

di riforma sotto Ferdinando IV⁹. In polemica con Schipa, Mario Vinciguerra riteneva che il regno di Carlo avesse invece esercitato una grande «influenza morale», grazie alla quale «la nobiltà si avvicinava alla Corte e s'ingentiliva»¹⁰. Per Niccolò Rodolico era la nuova borghesia agraria – la vera protagonista della società settecentesca – a «rapacizzarsi», assumendo un ruolo ancor più oppressivo e frenante della vecchia feudalità e della vecchia nobiltà cittadina, entrambe ormai esaurite¹¹. La sua analisi si intrecciava a un «impeto moralistico» di condanna non solo del baronaggio, ma anche e soprattutto della borghesia meridionale, che non sarebbe del tutto scomparso dagli studi¹²: un analogo «impeto» avrebbe animato i giudizi di Gabriele De Rosa sull'assalto ai beni della Chiesa da parte di «una borghesia avida, tesaurizzatrice, senza effettive capacità imprenditoriali», «aggressiva e usuraria»¹³.

Ben altra vitalità e capacità non solo di sopravvivenza ma di rinnovamento interno e di riproposizione continua di un proprio ruolo, almeno sul terreno sociale se non su quello politico, la feudalità meridionale rivelò poi nella storiografia

camente negativa, se non ostile nei riguardi del Borbone», E. Pontieri, *Ricordo di Michelangelo Schipa nel primo centenario della nascita* (1954), in Id., *Divagazioni storiche e storiografiche*, serie prima, Napoli, Libreria scientifica editrice, 1960, pp. 375-377. Sul «carattere nazionale educativo» che Schipa assegnava al proprio lavoro storiografico e la critica crociana alla sua valutazione negativa del riformismo borbonico, G. Galasso, *Tanucci: immagine e prospettive storiografiche*, in *Bernardo Tanucci statista letterato giurista*, Atti del Convegno internazionale di studi per il secondo centenario 1783-1983, Napoli, Jovene, 1986, vol. I, pp. 14-17. Più in generale, G. Cacciatore, *Profilo di Michelangelo Schipa*, in *Fra storia e storiografia. Scritti in onore di Pasquale Villani*, a cura di P. Macry – A. Massafra, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 187-203.

⁹ A. Simioni, *Le origini del risorgimento politico dell'Italia meridionale*, Messina-Roma, G. Principato, 1925, vol. I, p. 254.

¹⁰ M. Vinciguerra, *La Reggenza borbonica nella minore età di Ferdinando IV*, in «ASPEN», n.s., I, 1915, IV, p. 577.

¹¹ Rodolico, *Il popolo agli inizi del Risorgimento*, pp. XVI, 4-8.

¹² Così G. Quazza, *Dal 1600 al 1748*, in *La storiografia italiana negli ultimi vent'anni*, Milano, Marzorati, 1970, p. 557 e in Id., *La decadenza italiana nella storia europea. Saggi sul Sei-Settecento*, Torino, Einaudi, 1971, pp. 64-65, a proposito di G. Masi, *Le origini della borghesia lucana*, Bari, Università degli studi, 1953.

¹³ G. De Rosa, *Storia e visite pastorali nel Settecento italiano* (già in «Rassegna di politica e di storia», n. 167, 1968) e *Il Cilento nel Seicento e Settecento secondo le relazioni dei vescovi Capuataquensi*, entrambi in G. De Rosa – A. Cestaro, *Feudalità, clero e popolo nel sud attraverso le visite pastorali del '700*, Napoli, Libreria scientifica editrice, 1969, pp. 81 e 196. Sul «moralismo storiografico», riferito ad altri obiettivi polemici, dallo «sfruttamento spagnolo» agli apparati amministrativi, importante R. Ajello, *Storia degli apparati e storiografia idealistica, Presentazione*, in S. Zotta, G. Francesco De Ponte. *Il giurista politico*, Napoli, Jovene, 1987, pp. XX-XXVII.

1. Morte e resurrezione della feudalità: un problema storiografico

del dopoguerra¹⁴, in particolare negli studi di Rosario Villari, Giuseppe Galasso, Pasquale Villani, Giuseppe Giarrizzo¹⁵. Villani, ritornando nel 1980 sul clima storiografico del decennio 1945-1955, ricordava le «motivazioni civili e politiche» e l'impegno meridionalistico che avevano ispirato gli studi sulla terra, sulla «distribuzione e i rapporti di proprietà, la formazione della borghesia», sul ruolo dei contadini; e il progressivo spostarsi dell'attenzione «dal problema della borghesia a quello del baronaggio e della chiesa», «dalla distribuzione della proprietà e dalle lotte per il possesso della terra [...] all'organizzazione della produzione, alla gestione delle aziende, ai prezzi ed ai salari fino ai più recenti ambiziosi tentativi di ricostruire il meccanismo, il funzionamento del sistema di produzione feudale e dei suoi mutamenti»¹⁶.

¹⁴ Si vedano le rassegne di P. Villani, *Economia e classi sociali nel Regno di Napoli (1734-1860)*, in «Società», XI, 1955, pp. 665-695, poi col titolo *Risultati della recente storiografia e problemi della storia del regno di Napoli (1734-1860)* in Id., *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, Bari, Laterza, 1962, pp. 1-83; Id., *La società italiana nei secoli XVI e XVII. Studi recenti e orientamenti storiografici*, in *Ricerche storiche ed economiche in memoria di Corrado Barbagallo*, a cura di L. De Rosa, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1970, vol. I, pp. 253-292 e Id., *Dal 1748 al 1815*, in *La storiografia italiana*, pp. 585-622; M. Berengo, *Il Cinquecento*, ivi, pp. 483-518; G. Quazza, *Dal 1600 al 1748*, ivi, pp. 519-584. Sui motivi ispiratori degli studi sulla feudalità degli anni Sessanta, cfr. A. Massafra, *Una stagione degli studi sulla feudalità nel Regno di Napoli*, in *Fra storia e storiografia*, pp. 103-129 e, a proposito di nobiltà non solo feudali, M.A. Visceglia, *La nobiltà napoletana nella prima età moderna. Studi recenti e prospettive di ricerca*, in Ead., *Identità sociali. La nobiltà napoletana nella prima età moderna*, Milano, Unicopli, 1998, pp. 9-58.

¹⁵ Sull'importanza della questione feudale nei loro studi, cfr. A.M. Rao, *Pasquale Villani storico moderno*, in «Società e storia», n. 271, 2021, pp. 144-163; Ead., «Il Villari», un famoso manuale. *Le origini (1964-1971)*, in *Rosario Villari: storiografia e politica nel secondo dopoguerra*, a cura di L. Rapone, Roma, Carocci, 2022, pp. 103-136; Ead., *Lumi, Europa, Mezzogiorno: il Settecento di Giarrizzo*, in «Studi storici», 59, 3, 2018, pp. 569-610; Ead., *Una storia politica: Giarrizzo, Venturi e i riformatori del Settecento*, in *Convegno in memoria di Giuseppe Giarrizzo* (Roma, 17-18 gennaio 2019), Accademia Nazionale dei Lincei, Atti dei convegni lincei 332, Roma, Bardi edizioni, 2020, pp. 141-181.

¹⁶ P. Villani, *Un ventennio di ricerche: dai rapporti di proprietà all'analisi delle aziende e dei cicli produttivi* (già in «Quaderni storici», XV, 1980), in *Problemi di storia delle campagne meridionali nell'età moderna e contemporanea*, a cura di A. Massafra, Bari, Dedalo, 1981, pp. 3-8. Sul permanere di tematiche «più tradizionali», ma rivisitate contro «ogni visione della storia come blocco immobile», nella forma della «civiltà contadina» da un lato e dall'altro di «categorie generalizzanti come arretratezza, sottosviluppo, dipendenza», cfr. B. Salvemini, *Note sul concetto di ottocento meridionale*, in «Società e storia», VII, 1984, p. 917 e sgg. (poi in Id., *L'innovazione precaria. Spazi, mercati e società nel Mezzogiorno tra Sette e Ottocento*, Roma, Donzelli, 1995, pp. 3-32).

Crisi e resistenza della feudalità o, più in generale, dell'aristocrazia, «defeudalizzazioni» e «rifeudalizzazioni» rimasero a lungo termini di polarizzazione del dibattito su tutta l'età moderna, caratterizzata ora da precoci borghesie, ora da lunghi feudalesimi o da tenaci persistenze aristocratiche¹⁷. Morti e resurrezioni della feudalità meridionale assumevano un ritmo ancor più serrato per il Settecento, anche per le contraddittorie testimonianze dei contemporanei cui fare di volta in volta appello. Da un lato, le affermazioni di Giovanni Pallante nella prima metà del secolo e di Giuseppe Palmieri alla sua fine, frequentemente citate per la loro emblematicità, confermavano una piena «allodializzazione» del feudo, accessibile ormai a chiunque avesse denaro¹⁸, che riduceva la feudalità a puro «fantasma»¹⁹. Dall'altro lato, si registrava una polemica sempre più violenta contro il «mostro feudale»²⁰, denunciato come principale antagonista di qualsiasi cambiamento.

¹⁷ Fra le tendenze più estreme a sottolineare la persistenza, anziché la crisi, di «lunghe aristocrazie» se non di «lunghi feudalesimi», si ricorda A. J. Mayer, *The Persistence of the Old Regime. Europe to the Great War*, New York, Pantheon Books, 1981, trad. it. *Il potere dell'Ancien régime fino alla prima guerra mondiale*, Roma-Bari, Laterza, 1982. In proposito, R. Romanelli, *Arno Mayer e la persistenza dell'antico regime*, in «Quaderni storici», XVII, 1982, pp. 1095-1102; S. J. Woolf – A. Caracciolo – C. Fohlen – I. Cervelli, *L'ombra dell'Ancien régime*, in «Passato e presente», n. 4, 1983, pp. 11-33; G. Delille, *Premessa agli studi sulle Aristocrazie europee dell'Ottocento*, in «Quaderni storici», XXI, 1986, pp. 347-359.

¹⁸ Nella *Memoria per la riforma del Regno* scritta fra il 1735 e il 1737, Pallante, allora impiegato in uffici provinciali, osservava: «i feudi hanno mutato natura e sono fatti, come burgensatici, *res mancipi*, tolgono alcune formalità e la restrizione di succedere». E ancora: «Oggi però i feudi par che abbiano mutata natura, tante sono le mutazioni che il tempo ci ha apportato [...] Chi ha danaro compra feudi, ed è barone» (sul passo richiamava l'attenzione R. Ajello, *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone. «La fondazione ed il tempo eroico» della dinastia*, in *Storia di Napoli*, vol. IV, Napoli, Società editrice Storia di Napoli, 1976, p. 515); G. Pallante, *Memoria per la riforma del Regno «Stanfone» (1735-1737)*, a cura di I. Ascione, Napoli, Alfredo Guida, 1996, pp. 218 e 263-264.

¹⁹ G. Palmieri, *Pensieri economici relativi al Regno di Napoli*, in Napoli, per Vincenzo Flauto, a spese di Michele Stasi, 1789, cit. da A. Massafra, *Un problème ouvert à la recherche: la «crise» du baronnage napolitain à la fin du XVIII^e siècle*, in *L'abolition de la féodalité dans le monde occidental*, Toulouse 12-16 novembre 1968, Paris, Éd. du CNRS, 1971, vol. I, p. 249. Cfr. anche G. Tocci, *Terra e riforme nel Mezzogiorno moderno*, Bologna, Pàtron, 1971, p. 89.

²⁰ Cfr., in riferimento a G. M. Galanti, *Elogio storico del signor abate Antonio Genovesi pubblico professore di civil economia nella Università di Napoli*, Napoli, 1772, G. Galasso, *L'ultimo feudalesimo meridionale nell'analisi di Giuseppe Maria Galanti*, in «Rivista storica italiana», XCV, 1983, pp. 262-281, ora in Id., *La filosofia in soccorso de' governi. La cultura napoletana del Settecento*, Napoli, Guida, 1989, pp. 485-506; P. Villani, *Il dibattito sulla feudalità nel Regno di Napoli dal Genovesi al Canosa*, in *Saggi e ricerche sul Settecento*, Napoli, Istituto italiano per gli studi storici, 1968, pp. 252-331.

1. Morte e resurrezione della feudalità: un problema storiografico

In nome di analoghe oscillazioni e contraddizioni, larga parte della storiografia francese ha letto in chiave prevalentemente «mitica» la polemica antifeudale, considerandola priva di riscontri oggettivi e ispirata sostanzialmente da un abuso di linguaggio, un'illusione di cui furono vittima gli uomini del Settecento, da Boulainvilliers a Montesquieu, da Voltaire al più modesto agente municipale, fino agli uomini della rivoluzione. Questa illusione li spinse a considerare feudalità ciò che altro non era che il suo «prolungamento», cioè la signoria rurale, con i suoi caratteri di confusione di ricchezza terriera e di autorità, frammentazione dei poteri pubblici, riscossione di diritti sui contadini, e più in generale quei fenomeni di smembramento del potere pubblico e di disgregazione dello Stato che costituivano «l'aspetto politico del sistema signorile»²¹. La «féodalité» di Boulainvilliers (1727) di Boncerf (1776) e di Merlin de Douai (1789), secondo questa linea interpretativa, non aveva alcun riscontro oggettivo: l'uso del termine era un puro strumento polemico, in Boulainvilliers per sostanziare lo statuto nobiliare e assegnare un fondamento storico e ideologico a rivendicazioni liberali che secondo Furet erano già le stesse di Mably²²; in Merlin de Douai per rivendicare e fondare il passaggio da una società all'altra e attribuire, al tempo stesso, alla «classe signorile» il nuovo statuto di «classe proprietaria»²³. Il dibattito sulla

²¹ R. Boutruche, *Signoria e feudalesimo. Ordinamento curtense e clientele vassallatiche*, Bologna, Il Mulino, 1971 (ed. or. Paris, Aubier, 1970), pp. 29-37, che riprende e radicalizza, con una più netta distinzione tra signoria e feudalesimo, M. Bloch, *La société féodale*, Paris, Albin Michel, 1968 (1a ed. 1939), pp. 603-619. Una vivace analisi in A. Guerreau, *Le féodalisme. Un horizon théorique*, Paris, Le Sycomore, 1980. Sempre efficace la messa a punto di P. Villani, *Signoria rurale, feudalità, capitalismo nelle campagne*, in «Quaderni storici», VII, 1972, pp. 5-26.

²² F. Furet, *Le catéchisme révolutionnaire*, in «Annales E. S. C.», 26, 1971, ampliato in Id., *Penser la Révolution française*, Paris, Gallimard, 1978 (trad. it. *Critica della Rivoluzione francese*, Roma-Bari, Laterza, 1980), pp. 127-135; F. Furet – M. Ozouf, *Deux légitimités historiques de la société française du XVIII^e siècle: Mably et Boulainvilliers*, in «Annales E. S. C.», 34, 1979, pp. 438-450. Per una diversa lettura della polemica antifeudale da Boncerf a Merlin de Douai, cfr. A. Soboul, *La révolution française et la féodalité: le prélèvement féodal*, in *Sur le féodalisme*, Paris, Éditions sociales, 1971, pp. 73-85, trad. it. di M. Leonardi in Id., *Feudalesimo e stato rivoluzionario. I problemi della rivoluzione francese*, Napoli, Guida, 1973, pp. 81-109. Sulla «mostruosità» del governo feudale in Mably, L. Guerci, *Note sulla storiografia di Mably. Il problema dei Franchi nelle Observations sur l'histoire de France*, in *Saggi e ricerche sul Settecento*, pp. 453-512, in part. p. 498.

²³ R. Robin, *Fief et seigneurie dans le droit et l'idéologie à la fin du XVIII^e siècle*, in «Annales historiques de la Révolution française», n. 206, 1971, pp. 554-591. Sulla polemica antifeudale nel Settecento francese più ampi e concreti riferimenti in J. Q. C. Mackrell, *The Attack on 'Feudalism' in Eighteenth-Century France*, London, Routledge and Kegan Paul, Toronto, University of Toronto

feudalità moderna, del resto, si è spesso impantanato sul terreno scivoloso e poco fruttuoso della discussione terminologica, sul quale la storiografia francese si è attardata in relazione ad alcuni punti di svolta o di crisi particolarmente esposti a contrapposizioni interpretative dalle forti valenze ideologiche e/o metodologiche: dalla crisi e dalle rivolte contadine del Seicento alla rivoluzione francese²⁴. Non sono mancate più equilibrate indagini volte a individuare «en quoi consiste ce régime féodal ou seigneurial de la façon la plus concrète possible, c'est-à-dire quelles sont les fonctions du seigneur et surtout ce que représente le prélèvement seigneurial»²⁵. Ancora di recente il dibattito e la legislazione antifeudali in Francia, dall'Illuminismo alla rivoluzione all'età napoleonica, sono stati oggetto di analisi che illustrano con grande concretezza i contenuti e le trasformazioni della signoria rurale²⁶.

Gli studi si sono sempre più orientati a risolvere le oscillazioni tra precoci borghesie e lunghi feudalesimi seguendo i processi di trasformazione dell'ari-

Press, 1973. Hanno ripreso la tematica di ispirazione marxista della transizione dal feudalesimo al capitalismo a proposito della rivoluzione francese G. Lemarchand, *Du féodalisme au capitalisme: à propos des conséquences de la révolution sur l'évolution de l'économie française*, in «Annales historiques de la Révolution française», n. 272, 1988, pp. 171-207 e i contributi al convegno *La Révolution française, modèle ou voie spécifique?*, Paris 23-24 mai 1987, «Cahiers d'histoire», 32, 1988.

²⁴ Ampii riferimenti al dibattito su entrambi i momenti, con un deciso privilegiamento degli aspetti politici rispetto a quelli sociali, in R. Ajello, *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli, Jovene, 1976, pp. 20-22 e 325-327 e Id., *Cartesianesimo e cultura oltremontana al tempo dell'«Istoria civile»*, Introduzione a Pietro Giannone e il suo tempo, Atti del convegno di studi nel tricentenario della nascita, Foggia-Ischitella, 22-24 ottobre 1976, a cura di R. Ajello, Napoli, Jovene, 1980, vol. I, pp. 20-30. Sulla «omerica controversia» in materia di «regime feudale», «feudalesimo», «feudalità», importante la messa a punto di L. Guerci, *Le monarchie assolute*, Parte seconda, *Permanenze e mutamenti nell'Europa del Settecento*, «Nuova storia universale dei popoli e delle civiltà», vol. X, t. II, Torino, Utet, 1986, pp. 48-52, 66-77 e bibl. p. 635. Complessivi aggiornamenti in R. Ago, *La feudalità in età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1994; A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, Bologna, Il Mulino, 2007.

²⁵ J. Peret, *Seigneurs et seigneuries en Gâtine Poitevine. Le duché de la Meilleraye XVII^e-XVIII^e siècles*, Poitiers, Société des antiquaires de l'Ouest, 1976, p. 67. Fra i successivi interventi in rapporto alla rivoluzione francese, cfr. H. Krierer, *La révolution française et la féodalité: bilan du thème de l'«abolition» dans l'historiographie française (1815-1914)*, in «Annales historiques de la Révolution française», n. 265, 1986, pp. 248-267. Un bilancio in C. Capra, *Introduzione a La società francese dall'ancien régime alla Rivoluzione*, a cura dello stesso A., Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 7-36.

²⁶ T. Bressan, *Serfs et mainmortables en France au XVIII^e siècle. La fin d'un archaïsme seigneurial*, Paris, L'Harmattan, 2007; Id., *Servage, Lumières et révolution en Europe occidentale. Voltaire et le débat sur la mainmorte*, Paris, L'Harmattan, 2022; Blaufarb, *The Great Demarcation*.

stocrazia più che quelli di formazione della borghesia, e soprattutto, a lasciare da parte le discussioni terminologiche. Nel complesso, si è potuto notare nel dibattito storiografico degli ultimi cinquant'anni un affievolimento se non la scomparsa (almeno apparente), dei “grandi temi”, il prevalere di “discorsi sul metodo” anziché sulle opzioni ideologiche, e soprattutto di scelte più o meno tacitamente orientate a verificare sul campo teorie e ipotesi più generali di trasformazione storica e le stesse metodologie. Di qui – solo in parte in contrasto con l'attenzione alle storie “globali” – anche una accentuata regionalizzazione degli studi, non solo sull'Italia, e, per quanto riguarda in particolare il nostro tema, il calarsi degli storici più che in indagini su una generale o generica feudalità, nello studio dei feudi e dei patrimoni feudali, del ruolo giuridico e amministrativo del feudo all'interno dello Stato, delle famiglie aristocratiche, dei loro comportamenti economici e dei loro atteggiamenti formali, delle strategie matrimoniali e delle pratiche successorie; nello studio non solo di una feudalità così concretata, ma anche, più in generale, dell'aristocrazia, delle nobiltà e dei patriziati locali, consentendo in tal modo più adeguati raffronti tra le diverse realtà italiane e spostando verso le province del Regno un'attenzione ai quadri politici e istituzionali che in passato era stata riservata alla sola capitale, configurando quasi una scissione tra storia della città di Napoli come luogo precipuo della storia del governo e della politica e storia delle province come storia esclusivamente o prevalentemente agraria²⁷.

Anche le ricostruzioni più generali in tema di «transizione dal feudalesimo al capitalismo» sembrano dare per scontata l'ovvia considerazione che la feudalità di cui si discute non è certamente il feudalesimo dei medievalisti, e usano il termine

²⁷ Cfr. ancora Villani, *Un ventennio di ricerche*, p. 7 e, sull'ampliamento degli interessi dalla capitale alle province, A. Massafra, *Equilibri territoriali, assetti produttivi e mercato in Capitanata nella prima metà dell'Ottocento*, in A. Massafra – M.C. Nardella – E. Cerrito – S. Russo – L. Cioffi, *Produzione, mercato e classi sociali nella Capitanata moderna e contemporanea*, a cura di A. Massafra, Foggia, Amministrazione provinciale, 1984, in part. pp. 5-15. Sulle storie regionali e il rapporto capitale-province, Id., *Campagne e territorio nel Mezzogiorno fra Settecento e Ottocento*, Bari, Dedalo, 1984, *Introduzione*, pp. 7-36 e *Le ragioni di una proposta*, in *Mezzogiorno preunitario. Economia, società e istituzioni* (atti del convegno su *Forme e limiti di un processo di modernizzazione: il Mezzogiorno d'Italia tra la crisi dell'antico regime e l'Unità*, Bari 23-26 ottobre 1985), a cura di A. Massafra, Bari, Dedalo, 1988, pp. 5-20; M.A. Visceglia, *Regioni e storia regionale nel Mezzogiorno d'Italia: note per un profilo storiografico*, in *Dimenticare Croce? Studi e orientamenti di storia del Mezzogiorno*, a cura di A. Musi, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1991, pp. 13-41.

nonostante le più o meno esplicite riserve sulle sue ambiguità²⁸, cercando di incarnare in concreto contenuti e significato, sia pure nel confronto con categorie ed elaborazioni teoriche e storiografiche più generali. E se «nel tentativo di adeguare e adattare i modelli alla concretezza delle situazioni storiche» Pasquale Villani segnalava il rischio di «costruire un ‘modello’ per il funzionamento della economia e della società di ogni villaggio che si intraprenda a studiare», va anche evitato l’altro rischio di divaricare a tal punto i rapporti tra singole realtà e «modelli» o, meglio, categorie interpretative generali – che si tratti di «economia-mondo» o di dialettiche «centri-periferie» – da rendere da un lato irrilevanti, dall’altro assolute le dimensioni storiche locali, sociali, politiche, ecc. rispetto ai condizionamenti di onnicomprensive e fagocitanti dimensioni economiche sovranazionali, o di uno sviluppo che integra «tutto il mondo [...] in un sistema sempre più vincolante ed avvolgente, e tuttavia pieno di contrasti e contraddizioni»²⁹.

1.2. *Capitalismi signorili*

Tuttavia, come la feudalità, anche il dibattito terminologico sembra duro a morire. La sempre più viva sensibilità per una ricerca storica rigorosa e attenta a

²⁸ Cfr. M. Aymard, *La transizione dal feudalesimo al capitalismo*, in *Storia d’Italia, Annali*, 1, *Dal feudalesimo al capitalismo*, Torino, Einaudi, 1978, pp. 1131-1192; G. Papagno, *I feudalesimi: la ricchezza e il potere politico*, ivi, pp. 111-184 e in Id., *I portoghesi d’oro e altri saggi*, Parma, Università di Parma, Regione Emilia Romagna, 1986, I, *Gli spazi dell’Occidente*, pp. 325-76. Sull’uso «di comodo» del termine, Aymard, *Amministrazione feudale*, p. 17.

²⁹ Villani, *Un ventennio di ricerche*, pp. 9-10. Si vedano in proposito le osservazioni di Salvemini, *Note*, pp. 917-919. A un tentativo di «analisi delle interdipendenze, dei sistemi di correlazione, delle connessioni tra una molteplicità di ‘luoghi’, interni ed esterni alla realtà meridionale» fa riferimento la *Presentazione* di «Meridiana. Rivista di storia e di scienze sociali», 1, *Mercati*, settembre 1987, pp. 10-11. Per una discussione del «sistema» dell’economia mondiale e della dialettica «centro-periferia» in relazione al Mezzogiorno, cfr. M. A. Visceglia, *Due problemi del Mezzogiorno moderno*, I, *Sistema feudale e mercato internazionale: la periferizzazione del paese*, in «Prospettive settanta», n.s., VII, 1985, pp. 69-88. Sulla «prospettiva globalizzante e unificante» delle interpretazioni in chiave di «centro-periferia», le implicazioni deterministiche e «la scarsa attenzione al rapporto fra l’economia e il potere politico» che ne derivano, cfr. A. Tenenti, *Centri e periferia nella vita economica dell’età moderna*, in «Quaderni sardi di storia», 3, 1983, pp. 3-14 (in part. pp. 11-13). Più in generale, P. Villani, *Storia della cultura e storia sociale*, in «Archivio di storia della cultura», I, 1988, pp. 49-79, ora in Id., *Società rurale e ceti dirigenti (XVIII-XX secolo)*, Napoli, Morano, 1989, pp. 408-456.

evitare di muoversi entro schemi precostituiti ha molto arricchito il quadro dei riferimenti concreti e settoriali, al punto da rendere spesso difficile realizzare operazioni di sintesi e di comparazione tra “casi” e “modelli” sempre più specifici e diversificati e tra risultati che si contraddicono e smentiscono continuamente l’un l’altro. Ricca di esiti nel mettere in luce dinamiche, strutture, conflittualità, interdipendenze molteplici e complesse che erano state mortificate in passato da semplificazioni a volte eccessive, è stata la sempre più diffusa insoddisfazione verso categorie concettuali come classe, capitalismo, borghesia e un loro uso cor-rivo o, ancora, verso concetti di Stato o di “Stato moderno” a volte irrigiditi in entità metastoriche. Non sempre però finezza analitica e rigore concettuale han-no impedito di ricadere nelle insidie della terminologia o di contrapporre nuove semplificazioni e schematizzazioni alle vecchie.

Ne è esempio il rilancio del dibattito sul feudalesimo lombardo che fu provo-cato dall’importante lavoro di Domenico Sella e dalla sua «postilla sui feudi»³⁰. Il rifiuto dei vecchi temi della decadenza e della stagnazione legati alla dominazione spagnola, ampiamente fondato sul piano storiografico, la messa in evidenza degli aspetti di novità e modernità di una struttura sociale ed economica seicentesca tutt’altro che arcaica e bloccata, lo portavano a rivedere i giudizi sul peso dei feu-di nel mondo contadino. Contro gli equivoci che potevano derivare dal termine «rifeudalizzazione», Sella sottolineava gli elementi di continuità del feudalesimo tra periodo pre-spagnolo e periodo spagnolo. Ne riconduceva però le ragioni e gli esiti tutti all’interno dello Stato e della sua politica fiscale, negando qualunque rilevanza sociale al fenomeno: le richieste delle comunità di riscattarsi dal regime feudale non erano «prova evidente che tale regime veniva considerato come un grave peso, tale da doversene liberare a qualsiasi prezzo», né che «la prospettiva di

³⁰ D. Sella, *Crisis and continuity. The Economy of Spanish Lombardy in the Seventeenth Century*, Cambridge (Mass.)-London, Harvard University Press, 1979, trad. it., *L’economia lombarda du-rante la dominazione spagnola*, Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 247-286. Cfr. in proposito A. De Maddalena, *Vespri e mattutino in una società pre-industriale. Un saggio fondamentale sulla Lom-bardia spagnuola e qualche divagazione feudalistica*, in «Rivista storica italiana», XCIII, 1981, pp. 559-614 e soprattutto la rassegna critica di G. Politi, *I dubbi dello sviluppo. Rilevanza e ruolo del mondo rurale in alcune opere recenti (secoli XV-XVII)*, in «Società e storia», n. 16, 1982, pp. 367-389, densa di riflessioni sul più generale «quadro dei valori e concettuale» di questo e di altri lavori sul ’5-600, riflessioni che non hanno ricevuto l’attenzione e lo sviluppo che meritavano. Poco presente la questione del feudo nella raccolta di saggi *La Lombardia spagnola. Nuovi indi-rizzi di ricerca*, a cura di E. Brambilla e G. Muto, Milano, Unicopli, 1997.

vivere sotto regime feudale suscitava apprensione e spavento»³¹. La ripresa delle polemiche degli anni Sessanta contro gli «autori di ispirazione marxiana» e il non casuale riferimento alle tesi di Mousnier sulle funzioni «protettive» dei signori feudali rispetto «alla loro gente» lo portavano così a sostenere in maniera fin troppo decisa e categorica, rispetto alla documentazione e agli studi disponibili, l'«aspetto paternalistico» del feudalesimo lombardo³².

Le scarse testimonianze allegate sulla sostanziale indifferenza all'infeudazione dei contadini, che anzi sarebbero stati inclini ad accogliere con favore la prospettiva di un feudatario che esercitasse la giustizia, proteggendoli a livello locale e «presso le alte sfere», mentre il riscatto li avrebbe esposti soltanto a ulteriori aggravii fiscali, non legittimavano una generalizzazione, né una divaricazione tra la «preferenza» contadina per il regime feudale e, viceversa, l'opposizione all'infeudamento da parte dei notabili e dei «più cospicui padroni di terre»³³. Esse mettevano però in rilievo un elemento importante, poco recepito nei dibattiti in tema di feudalità, tendenti a volte a operare contrapposizioni globali e semplificate tra feudi e demani, baronaggio e contadini, giurisdizione feudale e giurisdizione regia: la necessità di guardare alle stratificazioni interne che percorrono gli uni e gli altri, e alle molteplici relazioni sia di solidarietà che di conflittualità che ne derivano.

Ai settori della storiografia francese inclini a negare legittimità storiografica ai concetti di feudalità e regime feudale per l'età moderna si ispirarono alcune tendenze della storiografia giuridica sul Regno di Napoli, fra le quali sembrò riemergere, a più di cent'anni di distanza, la tesi di una feudalità ridotta a mero involucro formale, al cui interno si andava affermando una borghesia agraria caratterizzata da violenti e rapaci intenti capitalistici. Era il caso di Pier Luigi Rovito, che fin dal titolo di un suo contributo riprendeva l'ibrida categoria di «capitalismo signorile» ricorrente periodicamente non solo nella storiografia italiana, ma anche in quelle francese e anglosassone³⁴. Riprendeva in particolare la tesi

³¹ Sella, *L'economia lombarda*, pp. 250 e 253.

³² Ivi, pp. 247, 280, nota 61, e p. 282. Sul ruolo delle infeudazioni nei processi di nobilitazione e nel controllo dei territori, A. Dattero, *La famiglia Manzoni e la Valsassina. Politica, economia e società nello Stato di Milano durante l'Antico Regime*, Milano, FrancoAngeli, 1997.

³³ Sella, *L'economia lombarda*, pp. 254-262, 270-274, 278-280.

³⁴ P. L. Rovito, *Funzioni pubbliche e capitalismo signorile nel feudalesimo napoletano del Seicento*, in «Bollettino del Centro di studi vichiani», XVI, 1986, pp. 95-156. Sulla formula «capitalismo feudale» usata da L. Bulferetti, *Considerazioni generali sull'assolutismo mercantilistico di Carlo*

1. Morte e resurrezione della feudalità: un problema storiografico

della «irreversibile» e «completa patrimonializzazione del feudo a metà Seicento», grazie alla quale il vecchio contenitore avrebbe racchiuso una nuova sostanza: una feudalità quasi interamente rinnovata nella sua composizione interna dall'accesso di nuovi membri e dal trasferimento nell'acquisto di feudi di ricchezze di provenienza mercantile «borghese»³⁵.

Capitalismo signorile, dunque: non era chiaro, però, se a dare nuovi contenuti capitalistici al vecchio involucro feudale fosse solo la provenienza dei nuovi signori o anche il loro modo di gestire i beni acquistati. I nuovi signori, in effetti, apparivano come quanto mai inclini a una violenza «sistematica e preordinata» – in appendice se ne offrivano con dovizia di particolari degli esempi raccapriccianti –, riottosi e prepotenti grazie alle «potenzialità giurisdizionali e amministrative, ereditate dall'antico impianto baronale», avvezzi «al parassitismo redditiero e fondiario, ed a perpetuare il disinteresse per l'imprenditoria di rischio»³⁶. Si riproponeva il quadro dell'insinuarsi – già a metà del Seicento – di una rapace borghesia all'interno della signoria: tema sul quale, per il Settecento, aveva insistito Rodolico. A differenza, tuttavia, della storiografia risorgimentale e in opposizione alle sue intonazioni “moralistiche”, anche Rovito tendeva a “sdrammatizzare” il peso della feudalità nella società meridionale, sostenendo la pressoché totale irrilevanza, almeno per i contadini, dell'alternativa tra demanialità e feudalità³⁷. Chiare le conclusioni da ricavarne, anch'esse fortemente integrate nello spirito delle polemiche degli anni Sessanta in tema di transizione e di rivolte del Seicento: non recrudescenza feudale né motivazioni antifeudali animarono la rivolta napoletana del 1647-1648, ma la volontà del ceto dei giuristi di restaurare un ordine costituzionale minacciato³⁸.

Emanuele II (1663-1675), in «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia e Magistero dell'Università di Cagliari», XIX, 1952, parte II, cfr. Quazza, *La decadenza italiana*, pp. 22-29. Critico verso le formule ibride e i «miti dei feudalesimi risorgenti (e dei capitalismi feudali)» era De Maddalena, *Vespri e mattutino*, che nei feudi lombardi, al di là di una «intelaiatura giuridico-amministrativa e politica dei vecchi e derivati ordinamenti feudali», vedeva prevalere una «gestione d'impronta 'capitalistico-imprenditoriale'» (pp. 614 e 606-607).

³⁵ Rovito, *Funzioni pubbliche*, p. 97.

³⁶ Ivi, pp. 103-107 e 125; cfr. appendice, pp. 139-156.

³⁷ Ivi, pp. 136-138.

³⁸ Cfr. P. L. Rovito, *La rivoluzione costituzionale di Napoli (1647-48)*, in «Rivista storica italiana», XVIII, 1986, pp. 367-461 e in «Storia e diritto», I, 1986, pp. 7-102; nella stessa prospettiva R. L. Romano, *La rivoluzione a Cosenza nel 1647-48*, ivi, pp. 103-138 e in «ASPN», CII, 1984;

Va notata la coincidenza delle conclusioni cui portava la versione “protettiva” della feudalità per il caso lombardo e per il caso napoletano: un approccio comparativo avrebbe permesso a Rovito di dare più adeguato rilievo agli aspetti di novità che scaturivano dalla sua analisi ma anche di indurlo a una maggiore cautela nelle generalizzazioni. Se è vero che non si può astrattamente «indulgere sul tema del popolo che aspirava al demanio per affrancarsi dalle prepotenze baronali», dagli esempi di «preferenza» del feudo al demanio che vengono citati è eccessivo dedurre che in generale e in assoluto per «i poveri ed, in genere, per i ceti subalterni, il dilemma tra feudo e demanio aveva poco senso» e che «maggioranti» e «gentiluomini» fossero «i soli ad aver veramente interesse al demanio»³⁹. Affermazione un po' precipitosa rispetto alla sua stessa documentazione, dalla quale emergono abusi feudali che spaziavano dall'evasione fiscale e dalle usurpazioni delle terre comuni delle università alla pretesa di «gravose prestazioni personali», dall'uso della gogna per «rinchiudere il collo dei cittadini» alle «bastonate mortali» e al compimento di «homicidij, di assassinij, di ferite, di stupri, di adulterij et ratti di vergini, violentie in persona di donne onorate con maltrattamenti», di azioni quali «frangere ossa a cittadini» con «tormenti inauditi», «mazziare Preti d'ordine sacro» e così via: difficile immaginare che soltanto gentiluomini e maggioranti venissero colpiti da questi «abusi» e che i «ceti subalterni» ne fossero invece immuni o li subissero con «indifferenza», o addirittura li «preferissero»⁴⁰.

Capitalismi signorili o feudali rischiano di essere altrettanto fuorvianti di immobili e permanenti feudalesimi o rifeudalizzazioni, a meno che non se ne espliciti un uso puramente e semplicemente nominalistico o convenzionale. Che la feudalità meridionale abbia conosciuto tra XVI e XVII secolo un processo di profondo rinnovamento e trasformazione interni è un dato storiografico acquisito, al di là delle lontane polemiche sul significato e sul nome da dare a tale

C. M. Spadaro, *Società in rivolta. Istituzioni e ceti in Calabria Ultra (1647-1648)*, Napoli, Jovene, 1995.

³⁹ Rovito, *Funzioni pubbliche*, pp. 129 e 136-137. Come esempi di resistenze dei «cittadini» alle richieste dei «gentiluomini» di rientrare in demanio si citano quelli di Seminara e di Stilo, e come esempi di gradita accettazione dell'infuedamento quello dei casali di Cosenza, ceduti nel 1644 al granduca di Toscana, «barone non particolarmente tirannico» (*ibidem*). Ciò che soprattutto intende mettere in rilievo è l'«antifeudalesimo» del «potere magistratuale», sempre fermamente ostile alla vendita di città demaniali (ivi, pp. 128-129). Nella stessa direzione, cfr. F. Del Vecchio, *La vendita delle terre demaniali nel Regno di Napoli dal 1628 al 1648*, in «ASPNS», CIII, 1985, pp. 163-211.

⁴⁰ Rovito, *Funzioni pubbliche*, appendice, in particolare pp. 139-146.

fenomeno: «rifeudalizzazione» seguita a una almeno parziale «defeudalizzazione» o piuttosto continuità di una trasformazione necessaria e inevitabile nel contesto del nuovo Stato spagnolo oltre che delle circostanze economiche cinque-seicentesche⁴¹. Di questo processo di rinnovamento e di trasformazione si sono sottolineati gli aspetti di continuità: primo fra tutti il permanere, accanto alle nuove famiglie, di un nucleo di famiglie antiche al vertice della gerarchia feudale fino al momento dell'eversione napoleonica. Analoghi aspetti di continuità – ma non certo di immobilità – scaturiscono dallo studio del comportamento economico della nobiltà feudale tra XVI e XVIII secolo⁴².

Il suggerimento di considerare capitalistico l'accentuarsi di una condotta aggressiva, non solo, ma anche "parassitaria", rischia di riportare l'interpretazione storiografica su un terreno di ambiguità terminologica. Le innegabili difficoltà della ricerca di tratti unificanti e di categorie interpretative rinnovate delle stratificazioni sociali e del mutamento storico – difficoltà, o più semplicemente tendenza a privilegiare il concreto, il particolare, l'empirismo rispetto a categorie astratte e generalizzazioni di qualunque tipo – inducono a dubbi e cautele nell'adozione, più o meno consapevole, di concetti che a lungo sono sembrati delle rassicuranti certezze. Si può anche dubitare che il capitalismo si fondi su un modo d'agire sempre e interamente improntato a principi di rigorosa razionalità, se non

⁴¹ Cfr. R. Villari, *Note sulla rifeudalizzazione del Regno di Napoli alla vigilia della rivoluzione di Masaniello*, in «Studi storici», 4, 1963, pp. 637-668 e Id., *La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini 1585-1647*, Bari, Laterza, 1967; G. Galasso, *Economia e società nella Calabria del Cinquecento*, Milano, Feltrinelli, 1975 (1a ed. Napoli, 1967) e Id., *La feudalità nel secolo XVI e Spagna e Mezzogiorno*, già nel suo *Dal comune medievale all'Unità. Linee di storia meridionale*, Bari, Laterza, 1969, in Id., *Il Mezzogiorno nella storia d'Italia. Lineamenti di storia meridionale e due momenti di storia regionale* (2a ed. riveduta e accresciuta), Firenze, Le Monnier, 1984, pp. 135-161 e 162-208. Per un bilancio, G. Muto, *La feudalità meridionale tra crisi economica e ripresa politica*, in «Studi storici Luigi Simeoni», XXXVI, 1986, pp. 29-55, poi in Id., *Saggi sul governo dell'economia nel Mezzogiorno spagnolo*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1992, pp. 129-156.

⁴² Cfr. Galasso, *Economia e società*, pp. 44-45; Massafra, *Un problème ouvert*, pp. 245-262. Anche M. A. Visceglia, *Territorio feudo e potere locale. Terra d'Otranto tra Medioevo ed età moderna*, prefazione di M. Aymard, Napoli, Guida, 1988, sottolinea, accanto a un rinnovamento interno nel Cinquecento, il permanere del «nucleo più antico del baronaggio provinciale ridimensionato ma non cancellato dagli interventi politici della monarchia asburgica»; un successivo rapido smembramento di grandi signorie e l'inserimento di nuove figure sociali, mentre alcune famiglie antiche superano la crisi seicentesca, soprattutto quelle «della grande nobiltà aggregata ai Seggi napoletani o titolari di feudi anche in altre province» (pp. 227-229, più in generale pp. 221-243).

addirittura di austerità, di weberiana memoria. Sempre più diffuse e fondate appaiono le tendenze a collocare la “razionalità” di investimenti e comportamenti economici che fanno leva sul lavoro, anziché o più che sul capitale, e il concetto stesso di «imprenditorialità», all’interno di un più ampio e concreto contesto di «convenienze economiche» e di «convenienze sociali» non solo, ma di rapporti fra strutture e apparati statali (e loro grado di sviluppo), produzione e mercato⁴³. Ma anche tenendo presenti queste più generali indicazioni, appare quanto meno affrettato e incongruo definire capitalistici fenomeni e comportamenti che, come ha ricordato Luciano Guerci per il Settecento, e per aree considerate tradizionalmente più «avanzate» del Mezzogiorno d’Italia, vedono una «intensificazione dello sfruttamento dai tratti assai poco capitalistici»⁴⁴.

Resta ancora da spiegare la convergenza di analisi così distanti nel tempo e nello spazio, dal Mezzogiorno del secondo Ottocento alla Francia degli anni Sessanta all’Italia della fine del Novecento. Al di là degli innegabili meriti sul piano della ricerca e delle esigenze di problematicità, che troppo spesso però, come ha osservato Raffaele Ajello, si sono risolte in nuovi tentativi di «attribuire un carattere metastorico ed astratto alla tipologia attentamente studiata in concreto» e di forzare «la realtà ad entrare in schemi *a priori*»⁴⁵, sullo sfondo di queste analisi, accanto a istanze metodologiche e storiografiche importanti e fondate, si riaffacciano anche periodicamente, in maniera più o meno esplicita e consapevole, preoccupazioni e tematiche proprie della vecchia ispirazione liberale di matrice ottocentesca, che per lo più esaltava le continuità contro le fratture del processo storico e, soprattutto, era ostile ad analisi economiche e sociologiche, preferendo una elegante storia dall’alto contro volgari storie dal basso, che null’altro sarebbero che storie di resistenze retrive, se non puramente e semplicemente assenza di storia.

«Incontestabilmente, la moltiplicazione delle ‘vendite di feudi su domanda dei creditori’ non aveva niente della marcia trionfale al capitalismo. Il capitale

⁴³ Cfr. Salvemini, *Note*, pp. 936-938; sul concetto di «imprenditorialità», G. Galasso, *L'altra Europa. Per un'antropologia storica del Mezzogiorno d'Italia*, Milano, Feltrinelli, 1982, pp. 191-216.

⁴⁴ Guerci, *Le monarchie assolute*, pp. 50-51; sul cosiddetto «capitalismo» della borghesia e della nobiltà settecentesche, cfr. anche le pp. 236-237 e 247-263.

⁴⁵ R. Ajello, *Potere ministeriale e società al tempo di Giannone. Il modello napoletano nella storia del pubblico funzionario*, in *Pietro Giannone e il suo tempo*, vol. II, p. 457, nota 10. L’osservazione è riferita a Mousnier, alla cui «società di ordini» Ajello si richiama ampiamente: cfr. Id., *Cartesianesimo*, pp. 17-18, 21-22 e *Arcana juris*, pp. 325-327.

non è il capitalismo»⁴⁶: questo il giudizio di Gérard Delille, che nel suo lavoro sui sistemi di parentela e i rapporti tra famiglia e proprietà nel Regno di Napoli fra XV e XVIII secolo, ha operato una revisione totale di alcune categorie date per acquisite proprio per quanto riguarda la feudalità, apportando un contributo profondamente originale e innovatore rispetto alle più o meno stanche riproposizioni di borghesie precoci o tardive e di lunghe resistenze feudali. L'analisi dei sistemi di parentela porta a vanificare del tutto quei concetti di patrimonializzazione e commercializzazione dei feudi che erano punto di riferimento obbligato sia per chi sostenesse la tesi di una precoce e totale «borghesizzazione» della feudalità, sia per coloro che invece nella penetrazione di nuovi ceti nel mondo dei feudi attraverso le compravendite cinque-seicentesche, borghesi o no che questi ceti fossero definiti, vedevano viceversa attuarsi processi di rifeudalizzazione o, ancora, di semplice trasformazione interna di una feudalità certamente non immobile attraverso i secoli.

Delille dimostra che quelli che venivano considerati come fenomeni di patrimonializzazione e commercializzazione – sulla via del capitalismo – solo illusoriamente indicavano una liberalizzazione del mercato della terra: le compravendite – e non solo quelle dei feudi – erano in realtà delle transazioni interne al sistema di parentela, da questo quasi interamente condizionate. L'aumento considerevole delle vendite di feudi tra privati tra la prima metà del Cinquecento e la prima metà del Seicento, visto solitamente come segno di commercializzazione, avviene invece all'interno del normale sistema di trasmissione e redistribuzione dei beni tra le famiglie, e il mercato della terra, tutt'altro che libero, è ipotecato dai diritti delle famiglie e dei lignaggi che, con la rigida applicazione della primogenitura, dalla metà del Seicento portano a una progressiva scomparsa del mercato dei feudi. La categoria stessa di mercato ne risulta fortemente ridimensionata, dal momento che i sistemi di parentela appaiono fino al XVIII secolo come una componente essenziale degli scambi, solo apparentemente liberi. E quella che sembrerebbe una differenza economica sostanziale tra le due zone studiate, la Campania e la Puglia, caratterizzate, l'una, da una relativa limitatezza degli

⁴⁶ G. Delille, *Famille et propriété dans le Royaume de Naples (XV^e-XIX^e siècle)*, Rome-Paris, École française de Rome, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1985 (trad. it. di M.A. Visceglia, *Famiglia e proprietà nel Regno di Napoli*, Torino, Einaudi, 1988), p. 76. Cfr. anche Id., *L'ordine dei villaggi e l'ordine dei campi. Per uno studio antropologico del paesaggio agrario nel Regno di Napoli (secoli XV-XVIII)*, in *Storia d'Italia, Annali*, 8, *Insedimenti e territorio*, Torino, Einaudi, 1985, pp. 499-560.

scambi e l'altra da un numero elevato e continuo di compravendite, è invece una differenza di modelli familiari, fortemente integrati nelle tipologie economiche e territoriali e facenti capo a uno stesso preciso sistema di parentele. Le operazioni di «mercato», quindi, sono in realtà azioni di riequilibrio, di recupero, di compensazione delle doti, basate sulla reciprocità. Il sistema di parentela condiziona lo stesso prezzo della terra, fissato in valori inferiori al reale, ed è il venir meno o l'affievolirsi di quel sistema a determinare, almeno in parte, l'aumento dei prezzi della fine del Settecento⁴⁷.

Se ne traggono conclusioni importanti su alcuni nodi fondamentali della storia meridionale e più in generale sull'impiego di categorie concettuali come capitalismo, classe, borghesia. L'esistenza di quartieri di lignaggio nel XVI-XVII secolo indica un sistema sociale in cui la nozione di classe è indissociabile da quella di gruppo e in cui manca un vero processo di accumulazione capitalistica della terra, che si avvierà molto lentamente nei secoli XVIII-XIX e in maniera diversa, incompleta, rispetto all'Europa del Nord: una «via intermedia» tra sistema feudale e sistema capitalistico, senza dicotomia né incompatibilità assoluta fra l'uno e l'altro⁴⁸.

L'approccio «familiare» di Delille, forse troppo deciso e meccanico nelle considerazioni sul rapporto fra «marginalità» economica e «arcaicità» dell'organizzazione familiare⁴⁹ e comunque bisognoso, com'egli stesso dichiarava, di più ampie verifiche nello spazio e nel tempo, ha rinnovato profondamente lo studio della feudalità meridionale. Se da un lato, attestando la secolare permanenza di un sistema «feudale-familiare», sembrava ridare nuovo vigore a una feudalità che lo stesso autore aveva dato per morta, dall'altro lato tendeva a dissolverla nella famiglia, o in un più generale e complessivo sistema di parentele, considerato condizionamento sostanziale e precipuo della meridionale «via al capitalismo». Ne derivava un deciso spostamento e ampliamento di prospettiva nella considerazione dei rapporti tra feudi e mercato: rispetto alla tradizionale denuncia degli intralci frapposti dai «residui feudali» alla circolazione delle terre e dei prodotti, ora tutto il sistema familiare, a tutti i livelli sociali, appariva responsabile di «intralci». Sarebbe interessante in proposito riprendere e sviluppare un aspetto che Delille lasciava cadere solo di scorcio: il controllo esercitato dai feudatari sul

⁴⁷ Cfr. Delille, *Famille et propriété*, in particolare pp. 75-76, 126-127, 357-358.

⁴⁸ Ivi, pp. 119-121 e 358.

⁴⁹ Cfr. in particolare ivi, pp. 2-14 e 375-376.

matrimonio dei vassalli⁵⁰. Sono tesi con le quali non si sono ancora fatti adeguatamente i conti nello studio della feudalità meridionale e che mostrano con quanta cautela sia necessario procedere prima di gridare alla novità, in generale, e al capitalismo in particolare, anche quando la novità sembrerebbe un'evidenza innegabile: come nel caso del mercato cinque-seicentesco della terra e dei feudi.

Fra morti e resurrezioni, la feudalità meridionale appare un oggetto storiografico continuamente sfuggente: verrebbe da chiedersi se sia davvero esistita una «questione feudale» nel Settecento o se il termine non stia a indicare anche a Napoli soltanto una polemica ideologica, quella del movimento riformatore e illuminista, priva o quasi di riscontri oggettivi.

La situazione di incertezza non muta, anzi si accentua, se dal terreno economico e sociale si passa al piano politico e amministrativo. Anche da questo punto di vista la feudalità meridionale appariva ben viva e vegeta nel Settecento studiato da Pasquale Villani, sia pure in maniera differenziata tra le varie province, grazie al godimento di poteri pubblici delegati ampi e operanti e di una giurisdizione estesa sulla maggior parte del territorio del Regno, la cui titolarità appariva strumento importante sia di sfruttamento economico a livello locale, imponendo il rispetto di diritti e privative signorili, sia di difesa delle prerogative di *status* nei confronti della corona⁵¹. Ai poteri giurisdizionali della feudalità guardava anche Raffaele Ajello nei suoi studi sul sistema giudiziario del primo Settecento, cogliendovi un elemento sostanziale della perdurante vitalità del baronaggio, non solo, ma dell'appetibilità del feudo anche per chi, come i forensi e i togati, quei poteri era spinto da motivi di concorrenza a limitarli, in un rapporto continuo di «concordia discors» che era visto fra i motivi principali di fallimento di qualunque rigorosa e radicale azione di riforma⁵².

⁵⁰ Ivi, p. 263. Cfr. Id., *Croissance d'une société rurale. Montesarchio et la Vallée Caudine aux XVII^e et XVIII^e siècles*, Napoli, Istituto italiano per gli studi storici, 1973, pp. 237-238 (trad. it. *Crescita e crisi di una società rurale. Montesarchio e la Valle Caudina tra Seicento e Settecento*, a cura di F. Di Donato, Bologna, Il Mulino, 2014).

⁵¹ Cfr. P. Villani, *La feudalità dalle riforme all'eversione*, negli Atti del Convegno su *La feudalità nella vita sociale del Mezzogiorno*, in «Clio», I, 1965, pp. 599-622, ripreso e ampliato col titolo *La questione feudale nel Regno di Napoli da Carlo di Borbone a Gioacchino Murat* in Id., *Feudalità, riforme, capitalismo agrario*, Bari, Laterza, 1968, pp. 53-110.

⁵² Cfr. R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, I, *La vita giudiziaria*, Napoli, Jovene, 1961, in particolare pp. 97-116.

Sui rapporti tra feudo e politica nel primo Settecento borbonico Raffaele Ajello ha fornito elementi preziosi di indagine, sviluppando l'analisi degli apparati pre-burocratici e del loro ruolo nella dinamica tra Stato e forze particolaristiche, baronali ed ecclesiastiche. Il ceto dei togati ne è emerso con una autonomia e una vivacità culturali sempre maggiori, con una ricchezza di protagonisti e di voci che hanno profondamente rinnovato l'immagine storiografica della vita politica e culturale della capitale tra XVII e XVIII secolo; la dialettica fra ministero e nobiltà feudale ne è scaturita come elemento di forte dinamismo di una storia tutt'altro che immobile e schiacciata da una feudalità imperante, ma anche sostanzialmente ancorata alla difesa degli equilibri esistenti e a una visione della società che nel possesso di un feudo trovava uno dei suoi valori di riferimento fondamentali⁵³.

Questa prospettiva storiografica, che sottraeva giuristi e forensi, "legali" e "togati", alle strette sia di una considerazione moralistica che non ne faceva che il supporto di un ordine feudale immutabile, sia di una considerazione puramente giuridica, avulsa da un più generale contesto culturale, politico e sociale, è stata ripresa e sviluppata anche da altri in maniera efficace, a volte irrigidendola nell'esaltazione di un primato ministeriale sempre più esteso nello spazio e nel tempo, riducendo in parte quegli aspetti di dinamismo sociale e di dialettica politica che era merito di Ajello avere evidenziato. Ruolo e funzioni dei togati, e la loro centralità nella storia del Regno di Napoli, si sono risolti in qualche caso in un predominio quasi schiacciante, tale da configurare nel XVII secolo non una monarchia assoluta ma una «repubblica dei togati», non solo a Napoli ma anche nelle province e «sin negli angoli più remoti del Paese», in una irresistibile ascesa dei «dottori»⁵⁴. Con maggiore equilibrio la stessa prospettiva è stata ripresa negli importanti lavori di Aurelio Cernigliaro, che mettendo in luce in tutte le loro pieghe e recessi normativa e trattatistica giuridiche cinquecentesche in materia feudale, dalle formule di investitura alle norme di successione, ha più volte ribadito come il feudo fosse perno essenziale del sistema costituzionale-amministrativo del Regno, e tuttavia fin dal tempo di Carlo V

⁵³ Oltre alle opere già citate, cfr. R. Ajello, *Il Banco di San Carlo: organi di governo e opinione pubblica nel Regno di Napoli di fronte al problema della ricompra dei diritti fiscali*, in «Rivista storica italiana», LXXXI, 1969, pp. 812-881; Id., *Dal giurisdizionalismo all'Illuminismo nelle Sicilie: Pietro Contegna*, in «ASPNS», IIIs., XIX, 1980, pp. 383-412.

⁵⁴ P. L. Rovito, *Repubblica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, Napoli, Jovene, 1981, p. 179.

interamente e pienamente controllato dalle magistrature togate; tanto più passibile di ampliamento nella titolarità formale dei poteri giurisdizionali, quanto più fermo e rigoroso ne era l'inquadramento in una «logica funzionale» che lo rendeva «per ciò stesso suscettibile di compressione sul piano prammatico» in quanto giustificava «un margine d'intervento superiore da parte di chi, in quanto ministro regio, si configurava come titolare della tutela dell'ordinamento nel suo insieme». Pur dotata di ampie attribuzioni, anzi proprio in quanto dotata di funzioni, la feudalità meridionale non presenterebbe quegli aspetti di particolarismo e di smembramento della sovranità che erano oggetto della polemica settecentesca: non era espressione di poteri “di fatto”, esterni al quadro istituzionale, ma di poteri istituzionali essi stessi fortemente e rigorosamente controllati⁵⁵. Sono osservazioni che sembrerebbero riecheggiare la preoccupazione di non isolare in una contrapposizione frontale istituzioni e società, di non muoversi nella prospettiva di una radicale e astratta dicotomia fra controllo dello Stato e resistenze sociali, centralizzazione e spinte centrifughe, che ha ispirato larga parte del dibattito storiografico sullo Stato moderno⁵⁶. Questa preoccupazione, tuttavia, insieme al privilegiamento di un osservatorio giuridico istituzionale, sembrano poi dare un'enfasi eccessiva sia al ruolo di controllo dei togati sulla giurisdizione feudale rispetto al ruolo di mediazione tipico della

⁵⁵ A. Cernigliaro, *Giurisdizione baronale e prassi delle avocazioni nel Cinquecento napoletano*, in «ASPEN», CIV, 1986 (ora in Id., *Patriae leges privatae rationes. Profili giuridico-istituzionali del cinquecento napoletano*, Napoli, Jovene, 1988, pp. 365-453), pp. 183 e 185-186; più in generale Id., *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli 1505-1557*, vol. 2, Napoli, Jovene, 1984.

⁵⁶ A questa preoccupazione si ispirano, sulla base di diversi presupposti metodologici e con esiti diversi, le ricerche tese a evidenziare le «specifiche interdipendenze tra società locali e istituzioni statali» raccolte in «Quaderni storici», 63, 1986, in tema di *Conflitti locali e idiomi politici*, a cura di S. Lombardini – O. Raggio – A. Torre (cfr. la loro *Premessa*, p. 682) e la raccolta antologica di A. Torre, *Stato e società nell'ancien régime*, Torino, Loescher, 1983; gli studi ispirati al concetto di «disciplinamento», volti a rilevare i «nessi fra privato e pubblico, fra uomo e mondo, fra società e stato» e ad allontanare «la prospettiva di una lettura unilineare e un po' soffocante della politica moderna nel senso unico principe-individuo o anche, nel migliore dei casi, individuo-principe» (così P. Schiera, *Introduzione a Società e corpi, scritti di Lamprecht, Gierke, Maitland, Bloch, Lousse, Oestreich, Auerbach*, Napoli, Bibliopolis, 1986, p. 11); ancora, le ricerche di «storia sociale dell'amministrazione», a loro volta diversamente orientate a seconda della diversa accentuazione concettuale e temporale data ai due poli «stato» e «società», raccolte ne *L'amministrazione nella storia moderna*, Milano, Giuffrè, 1985 (in particolare E. Rotelli, *Introduzione* al vol. I, pp. IX-XXXI e C. Mozzarelli, *Introduzione* alla parte prima, ivi, pp. 5-20).

prassi giudiziaria⁵⁷, di «legalizzazione e istituzionalizzazione dei conflitti sociali»; sia alla veste di «funzionario» attribuita al signore feudale⁵⁸.

L'accentuazione del controllo e della tutela esercitati dai ministri regi, oltre a richiedere una più serrata verifica di lungo periodo sul terreno della prassi giudiziaria⁵⁹, rischia anche, in una situazione come quella del Mezzogiorno spagnolo – ma anche borbonico – caratterizzata da una costante inadeguatezza delle strutture amministrative periferiche, di appiattire interamente sulla capitale la considerazione di un Regno che percorreva la sua «via napoletana allo stato moderno», come è stato detto con felice e fortunata espressione⁶⁰ in riferimento alla politica spagnola di erosione dei poteri di condizionamento del baronaggio a livello centrale e di ridimensionamento delle basi territoriali del suo peso politico e militare, ma di sostanziale rispetto degli equilibri sociali a livello locale e dunque di conferma del peso economico e sociale del baronaggio stesso. Una analoga, articolata considerazione del rapporto fra capitale e province è stata espressa da Ajello nella formula della «struttura compromissoria, ministeriale e feudale, del Regno» che, come dimostrava appunto Cernigliaro, aveva causato «almeno a partire dalla metà del secolo XVI, con l'emergere sempre più autorevole ed efficace delle maggiori magistrature a Napoli, l'abbandono della periferia ad un governo feudale ridimensionato e snaturato dal punto di vista giuridico, controllato nella sua attività politica, ma sostanzialmente libero nel suo potere locale»⁶¹.

Anche la proposta del feudatario-funzionario, che ha il merito di mettere in rilievo la dinamica tra abusi e funzioni nello Stato meridionale, richiede più ampie verifiche sul piano della prassi e della mentalità, e soprattutto un maggiore sforzo comparativo con altre situazioni che presentano aspetti analoghi ma

⁵⁷ In tal senso, cfr. A. M. Rao, *L'amaro della feudalità. La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700* (2° ed. riveduta Napoli, Luciano, 1997), Napoli, Guida, 1984, in particolare pp. 12-18, 27-37, 287-289.

⁵⁸ Politi, *I dubbi dello sviluppo*, p. 373.

⁵⁹ Per un'analisi della prassi di intervento sui baroni e sui comuni, cfr. Galasso, *Economia e società*, pp. 45-50; M. A. Visceglia, *Comunità, signori feudali e ufficiali in Terra d'Otranto fra XVI e XVII secolo*, in «ASPEN», CIV, 1986, in part. pp. 261-268.

⁶⁰ G. Galasso, *Intervista sulla storia di Napoli*, a cura di P. Allum, Roma-Bari, Laterza, 1978, p. 40; formula ripresa da A. Musi, *Mezzogiorno spagnolo. La via napoletana allo Stato moderno*, Napoli, Guida, 1991.

⁶¹ R. Ajello, *Il governo delle province: un problema costituzionale*, Presentazione di A. De Martino, *La nascita delle intendenze. Problemi dell'amministrazione periferica nel Regno di Napoli 1806-1815*, Napoli, Jovene, 1984, p. XX.

anche profondamente diversi. Per riprendere il confronto con il caso lombardo, la tesi che il signore feudale da un lato «non era che uno (e non necessariamente il più importante) dei proprietari terrieri della zona», dall'altro non era che un funzionario dello Stato, che riscuoteva «i profitti di taluni diritti e funzioni che normalmente spettavano alla Corona», si basa sul fatto che nella Lombardia spagnola «l'investitura di un feudo non comportava alcuna concessione di terre o di altri beni immobili (fatta eccezione, in qualche caso, di un castello), nessun diritto di controllare le proprietà delle persone che vivevano all'interno del feudo, né di pretendere da esse dei servizi personali»⁶².

Elemento, questo, forse non del tutto chiaro e che richiederebbe un approfondimento ulteriore, ma che configura una situazione ben diversa da quella meridionale, in cui il legame fra terra e poteri pubblici delegati, anche se non sempre diretto, come nel caso dei feudi «rustici», cioè disabitati, o nei casi, anch'essi diffusi, di concessioni di soli corpi giurisdizionali, rimase comunque «sino alla fine la caratteristica più propria della posizione feudale» e in cui «l'utile dominio del demanio feudale» restò a lungo il perno di un sistema che non escludeva certo l'esistenza di proprietà libere all'interno della circoscrizione territoriale del comune, ma realizzava molteplici e diffuse forme di controllo economico e giurisdizionale sul territorio stesso⁶³. Per non parlare delle «colonizzazioni» siciliane, che attraverso il popolamento di feudi disabitati consentivano di procurarsi quella giurisdizione su «vassalli» che apriva le porte del Parlamento⁶⁴.

⁶² Sella, *L'economia lombarda*, pp. 271-272. Analogo confronto richiederebbero i precisi limiti posti ai signori feudali nell'amministrazione della giustizia, in particolare la norma che imponeva «di assumere dei giudici di professione – che avessero compiuto studi universitari – scelti da un elenco approvato dal Senato»: Sella stesso dichiara «difficile sapere fino a qual punto essi fossero applicati» (pp. 274-275).

⁶³ Cfr. Galasso, *La feudalità nel secolo XVI*, pp. 141-144 e 150.

⁶⁴ Sulle ragioni politiche, oltre che sociali ed economiche del fenomeno, cfr. D. Ligresti, *Sicilia moderna. Le città e gli uomini*, Napoli, Guida, 1984, pp. 81-94; F. Benigno, *Una casa, una terra. Ricerche su Paceco, paese nuovo nella Sicilia del Sei e Settecento*, Catania, 1985, pp. 13-26. Sulla feudalità siciliana si vedano, più ampiamente, *Città e feudo nella Sicilia moderna*, a cura di F. Benigno e C. Torrìsi, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia editore, 1995 e D. Ligresti, *Feudatari e patrizi nella Sicilia moderna (secoli XVI-XVII)*, Catania, 1993; M. Verga, *La Sicilia dei grani. Gestione dei feudi e cultura economica fra Sei e Settecento*, Firenze, Leo S. Olschki, 1993 e Id., *Il «Settecento del baronaggio». L'aristocrazia siciliana tra politica e cultura*, in *Élites e potere in Sicilia dal medioevo ad oggi*, a cura di F. Benigno e C. Torrìsi, Catanzaro-Roma, Meridiana Libri, 1995, pp. 87-102.

Proprio questo intreccio serrato fra terra e funzioni – o, piuttosto, poteri –, strategie familiari e comportamenti economici, assetti istituzionali e particolarismi cetuali o locali, richiede per lo studio della feudalità meridionale e della settecentesca questione feudale, da un lato, un maggiore sforzo comparativo, dall'altro, un ampliamento della prospettiva storiografica che riesca a incrociare adeguatamente storia politica, economica, sociale, e storia antropologica, senza accostamenti arbitrari e senza dissolvere l'una nell'altra, ma anche senza rifiuti precostituiti e senza gerarchie fra letture in chiave «economico-antropologica» e letture in chiave «politico-istituzionale»⁶⁵.

1.3. *La feudalità meridionale nel Settecento: redditi e debiti*

Di fronte alle contraddittorie testimonianze coeve, che da un lato riducono la feudalità a mero fantasma, dall'altro si scatenano contro il mostro feudale, la via da percorrere è quella di individuare i contenuti concreti della questione feudale, di una sua più attenta periodizzazione, e soprattutto di una più decisa correlazione tra «economia, società e politica»⁶⁶, di «un maggiore equilibrio» tra «storia intellettuale» e «indagini sulla iniziativa politica o sulle strutture sociali», facendo «procedere in una prospettiva unitaria la ricerca sulle 'reali' modificazioni della struttura (produzione e distribuzione della ricchezza, sviluppo delle forze produttive), quella sulla costruzione di 'ideologie', e l'indagine sugli strumenti del potere, sulla loro appropriazione e l'impiego da parte dei gruppi 'politici'»⁶⁷.

Proprio per la feudalità settecentesca appare difficile offrire una valutazione complessiva del suo peso e delle sue funzioni basandosi su un'analisi puramente economica dei patrimoni e dell'evoluzione della rendita feudale. Quello dei fondamenti economici della feudalità meridionale nel Settecento si presenta come problema tutt'altro che risolto rispetto a quanto osservava Villani⁶⁸. Oggi disponiamo di una serie molto più ampia di ricerche su base provinciale o familiare, generalmente orientate su un più lungo arco temporale che solo in alcuni casi

⁶⁵ Cernigliaro, *Giurisdizione baronale*, p. 185, nota 27 e p. 186, nota 29.

⁶⁶ P. Villani, *Economia, società e politica nel Settecento napoletano*, in *Illuminismo e società meridionale*, pp. 135-153.

⁶⁷ Così G. Giarrizzo nel suo intervento *ivi*, p. 122.

⁶⁸ Villani, *La questione feudale nel Regno di Napoli*, pp. 55-110 (in part. p. 88).

ricopre l'intero Settecento. Esse consentono di guardare più da vicino alla consistenza e alla composizione dei patrimoni feudali, ma mostrano anche una grande varietà di situazioni per quanto attiene alla distribuzione, alla struttura interna del reddito feudale e alla sua evoluzione nel tempo, confermando i pericoli della generalizzazione e la necessità di una continua e sempre più estesa verifica dei risultati settoriali⁶⁹.

Gli studi su singole province o aziende, o su alcune famiglie, sembrano offrire un quadro più critico della feudalità di quanto non emergesse dalle ricognizioni generali tentate in passato. Sulla base delle informazioni raccolte per l'imposta fondiaria dal ministro delle Finanze Pierre-Louis Roederer nel 1806, Pasquale Villani offriva dati importanti sul reddito feudale e sulla sua distribuzione nelle province: una media del 17-19% su «tutto il reddito ricavato nel regno da *terre, animali e negozi*», con punte del 42% in Basilicata, del 26-28% in Molise, 23-26% in Calabria Citra, 22-25% in Capitanata, 20% in Calabria Ultra e Principato Ultra, 18% in Terra d'Otranto e Abruzzo Citra, 15% in Terra di Lavoro, Principato Citra e Abruzzo Ultra, meno del 10% in Terra di Bari. La feudalità, inoltre, attingeva la massima parte delle sue rendite dalle province di Terra di Lavoro, Basilicata, Calabria Ultra, Terra d'Otranto e Calabria Citra, mentre il Molise, «per essere regione povera e non molto estesa» occupava un posto irrilevante nella formazione del reddito feudale. Le terre migliori e più produttive, le più redditizie risorse economiche erano in mano dei feudatari in Basilicata, in Molise, nelle Calabrie, mentre in Terra di Bari, in Abruzzo e in Principato Citra sembravano sfuggire al loro controllo⁷⁰. A sua volta Angelo Massafra rilevava una generale e sostanziale tenuta dei redditi feudali – il reddito fondiario aumentava anzi in maniera costante nella seconda metà del secolo – a fondamento delle capacità di resistenza politica dimostrate dall'aristocrazia napoletana nel corso del '700, e spostava nell'ultimo decennio del secolo una crisi dovuta soprattutto ai più generali problemi finanziari dello Stato e al conseguente peso della fiscalità regia, avvertendo peraltro che molto probabilmente non si sarebbero raggiunte

⁶⁹ Si vedano soprattutto le osservazioni di A. Massafra, *Giurisdizione feudale e rendita fondiaria nel Settecento napoletano: un contributo alla ricerca*, in «Quaderni storici», VII, 1972, p. 190 e nota 3, pp. 193-194 e M. A. Visceglia, *L'azienda signorile in Terra d'Otranto nell'età moderna (secoli XVI-XVIII)*, (già in «Quaderni storici», XV, 1980), in *Problemi di storia delle campagne*, p. 41.

⁷⁰ Villani, *Feudalità, riforme*, p. 41.

«neanche in futuro [...] valutazioni più attendibili sull'ammontare della rendita feudale del napoletano nel XVIII secolo»⁷¹.

«La feudalità muore, la feudalità è morta!», gridava invece di lì a poco Gérard Delille, sanzionandone la fine dopo una lunga ma inesorabile agonia. Delille individuava nei feudi della Valle caudina una fase di stagnazione della rendita per tutta la prima metà del XVIII secolo, legata a sua volta al ristagno dei commerci e alla stagnazione demografica, che spingeva i feudatari a una censuazione generalizzata anziché al più controllabile affitto. In una ricostruzione attenta soprattutto ai condizionamenti demografici sulla struttura della proprietà, Delille vedeva nella crisi demografica del secolo precedente una grande occasione per la formazione di una media proprietà terriera, base fondamentale dello slancio economico, successivamente tarpata dal nuovo balzo demografico e dalla crisi del 1759-64. Nella seconda metà del secolo, la feudalità già colpita dalla precedente stagnazione della rendita, che aveva affrontato ricorrendo ai censi, sarebbe stata ulteriormente e definitivamente colpita dall'inflazione⁷².

Al di là di indicazioni apparentemente contraddittorie, e della varietà delle situazioni prese in esame, è possibile sintetizzare per il Settecento alcuni caratteri di fondo e alcune linee di tendenza:

1. Una sostanziale stabilità della geografia feudale, i cui caratteri appaiono fissati in maniera pressoché definitiva alla metà del '600 o nel ventennio successivo, dopo una fase di grande e spesso convulso dinamismo: è il caso, in particolare, dell'Abruzzo Ultra e di Terra d'Otranto⁷³.

⁷¹ A. Massafra, *Fisco e baroni nel Regno di Napoli alla fine del secolo XVIII*, in *Studi storici in onore di Gabriele Pepe*, Bari 1969, pp. 625-675 (p. 635 per il passo cit.) e Id., *Un problème ouvert*, pp. 245-262. Più nette le indicazioni sulla forte tenuta economica del baronaggio siciliano alla fine del '700: cfr. M. Verga, *Rapporti di produzione e gestione dei feudi nella Sicilia centro-occidentale* (già in «Quaderni storici», XV, 1980), in *Problemi di storia delle campagne*, p. 87; sul ruolo delle colonizzazioni feudali in questa tenuta cfr. Id., *Un esempio di colonizzazione interna nella Sicilia del XVIII secolo: lo «Stato» feudale dei Notarbartolo duca di Villarosa*, in *Ricerche di storia moderna. Aziende e patrimoni di grandi famiglie (sec. XV-XIX)*, Pisa, Pacini, 1979; Ligresti, *Sicilia moderna*, pp. 81-94.

⁷² Delille, *Croissance d'une société rurale*, pp. 237-238: «Extrême riposte à une stagnation prolongée de la rente foncière et féodale, les distributions à cens ont permis d'affronter une période difficile mais ont en grande partie détaché cette rente de tout lien avec la terre. C'était le premier coup sérieux porté à la féodalité depuis les débuts du XVI^e siècle. Alors, ce que la première moitié du XVIII^e siècle a commencé, l'inflation de la seconde moitié va l'achever».

⁷³ Cfr. G. Incarnato, *L'evoluzione del possesso feudale in Abruzzo Ultra dal 1500 al 1670*, in «ASPEN», X, 1971, pp. 221-287; Visceglia, *L'azienda signorile*, p. 43 e, più ampiamente, Ead.,

1. Morte e resurrezione della feudalità: un problema storiografico

2. Una costante ripresa della rendita feudale, dopo la caduta (a volte un vero e proprio crollo) seguita alla peste del 1656, ripresa dapprima lenta e faticosa, poi sempre più decisa a partire dal 1730-40, in coincidenza con la più generale svolta nel movimento di espansione demografica e produttiva, restando comunque a livelli molto inferiori a quelli dei primi decenni del '600, che in alcuni casi verranno recuperati solo negli anni 1780-90⁷⁴. L'aumento del reddito appare però generalmente assorbito dalle spese⁷⁵; inoltre, «a determinare tale aumento fu, ben più della innegabile espansione produttiva, la lievitazione dei prezzi delle derrate alimentari e degli affitti di terre oltre ad un'inflazione prima strisciante e, nell'ultimo decennio del secolo travolgente»⁷⁶.
3. Una decisa progressiva prevalenza, all'interno dei redditi feudali, della rendita fondiaria rispetto ad altri proventi di natura giurisdizionale che sono dovunque in netta diminuzione, tanto che in questo aspetto Maurice Aymard ha visto uno dei caratteri precipui di un «modello meridionale» di feudalità⁷⁷.

Territorio feudo e potere locale. Sulla quasi totale scomparsa di un mercato dei feudi dalla seconda metà del XVII secolo e le sue ragioni, Delille, *Famille et propriété*, pp. 27-28.

⁷⁴ Cfr. M. Benaiteau, *La rendita feudale nel Regno di Napoli attraverso i relevi: il Principato Ultra (1550-1806)*, in «Società e storia», n. 9, 1980, pp. 561-611; Ead., *Vassalli e cittadini. La signoria rurale nel Regno di Napoli attraverso lo studio dei feudi dei Tocco di Montemiletto (XI-XVIII secolo)*, Bari, Edipuglia, 1997; per Terra d'Otranto, Visceglia, *Territorio feudo e potere locale*, p. 241.

⁷⁵ Ad es. M.A. Visceglia, *Formazione e dissoluzione di un patrimonio aristocratico: la famiglia Muscettola tra XVI e XIX secolo* (già in «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Age-Temps Modernes», 92, 1980, pp. 555-623), in Ead., *Il bisogno di eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli in età moderna*, Napoli, Guida, 1988, pp. 175-257), segnala per il 1776 il reddito complessivo più elevato raggiunto dai Muscettola, ma completamente assorbito dalle spese (p. 590), e nota che tra il 1780 e il 1806 la rendita agraria proveniente dagli affitti raddoppia, ma in un periodo in cui il prezzo del grano è triplicato e quello dell'olio raddoppiato (p. 613). Sulle difficoltà di accertamento del rapporto tra rendita e capacità di acquisto cfr. inoltre Benaiteau, *La rendita feudale*, p. 608.

⁷⁶ Massafra, *Giurisdizione feudale*, p. 230.

⁷⁷ M. Aymard, *L'Europe moderne: féodalité ou féodalités?*, in «Annales E.S.C.», 36, 1981, pp. 431-432. La diminuzione della componente giurisdizionale è unanimemente attestata, sia pure in diversa misura: cfr. Massafra, *Giurisdizione feudale*, 226-238, Id., *Fisco e baroni*, pp. 622 e 667, Id., *Orientamenti culturali, rapporti produttivi e consumi alimentari nelle campagne molisane tra la metà del Settecento e l'Unità*, in *Problemi di storia delle campagne*, p. 393; Aymard, *Amministrazione feudale e trasformazioni strutturali*, pp. 27-28 e 37-38, Id., *La transizione dal feudalesimo al capitalismo*, pp. 1189-1191; A. Lepre, *Feudi e masserie. Problemi della società meridionale nel Sei e Settecento*, Napoli, Guida, 1973, p. 15, Id., *Terra di Lavoro nell'età moderna*, Napoli, Guida, 1979, p. 9-10, Id., *Azienda feudale ed azienda agraria nel Mezzogiorno continentale fra*

Anche per il '700 valgono i dubbi che Galasso avanzava per i secoli XVI e XVII sulla adeguatezza di una valutazione che faccia riferimento al solo reddito feudale o al fenomeno dell'indebitamento come indici di povertà o di ricchezza e ancor meno come indici del peso sociale e politico della feudalità, dal momento che il feudo è solo una componente del patrimonio dei baroni: una quota rilevante vi assumono i proventi fiscali e le partite di arrendamenti (le quote di imposte regie appaltate o alienate), che solo a seguito della riduzione del tasso d'interesse incominciano a diminuire. Proprio il carattere composito dei redditi feudali era stato uno dei motivi principali delle capacità di resistenza e di riadattamento della feudalità meridionale alla crisi del '600⁷⁸. Si pensi soprattutto ai beni burgensatici, che più sfuggono all'analisi condotta sui redevi⁷⁹ che, data la loro natura di prelievo fiscale su feudi, andrebbe continuamente integrata dall'analisi dei catasti, con tutti i limiti che anche questi presentano dati i continui tentativi di evasione fiscale denunciati dai riformatori settecenteschi⁸⁰. Il problema è di particolare rilevanza per il XVIII secolo, in ragione

Cinquecento e Ottocento, in *Problemi di storia delle campagne*, p. 31, Id., *Il Principato Citeriore nella crisi agraria del XVII secolo*, ivi, p. 182; Id., *Un'azienda agricola della piana del Sele tra il 1842 e il 1855*, ivi, pp. 117-118; Visceglia, *L'azienda signorile*, pp. 46-49, Ead., *Rendita feudale e agricoltura in Puglia nell'età moderna (sec. XVI-XVIII)*, in «Società e storia», n. 9, 1980, pp. 536-537, Ead., *Territorio feudo e potere locale*, pp. 308-309; Benaiteau, *La rendita feudale*, p. 589. Sull'analogia e più accentuata tendenza nel vicino Stato della Chiesa, cfr. G. Pescosolido, *Terra e nobiltà. I Borghese (secoli XVIII e XIX)*, Roma, Jouvence, 1979, pp. 49-51. Sui costi dell'esercizio della giurisdizione signorile come ragione principale del suo declino in Francia insistono J. Mackrell, *Criticism of seigniorial justice in eighteenth-century France*, in *French Government and Society 1500-1850. Essays in memory of Alfred Cobban*, a cura di J. F. Bosher, London, Athlone Press, 1973, pp. 123-144; Id., *The Attack on 'Feudalism'*; O. H. Hufton, *Le paysan et la loi en France au XVIII^e siècle*, in «Annales E.S.C.», 38, 1983, in part. pp. 679-683.

⁷⁸ Cfr. Galasso, *La feudalità nel secolo XVI*, pp. 156-157. Come osserva Visceglia, occorrerebbe «ricollocare i signori feudali nel loro effettivo spazio economico individuando anche il peso dei differenti settori del portafoglio familiare: arrendamenti, adoe, proventi ricavati dall'esercizio degli uffici [...]» (*Territorio feudo e potere locale*, p. 242). Cfr. inoltre i casi dei Muscettola (Ead., *Formazione e dissoluzione*, p. 579), degli Imperiali principi di Francavilla (ivi, p. 242), e dei duchi di Salandra (Massafra, *Giurisdizione feudale*, pp. 226-227). Sugli investimenti nobiliari nel debito pubblico nel caso piemontese, cfr. E. Stumpo, *Finanza e stato moderno nel Piemonte del Seicento*, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1979.

⁷⁹ Cfr. Benaiteau, *La rendita feudale*, p. 608 e Incarnato, *L'evoluzione*, p. 240, che rileva anche esempi di vendite di feudi cui «fanno a volte riscontro acquisti di terreno a titolo burgensatico».

⁸⁰ G. M. Galanti, *Testamento forense*, Venezia 1806, t. II, pp. 82-83. Cfr. inoltre Rao, *L'amaro della feudalità*, p. 24 e nota 34.

dei processi di privatizzazione e di chiusura dei demani feudali o di usurpazione dei demani comunali⁸¹.

Di non facile lettura è anche il fenomeno dell'indebitamento nobiliare, che non sempre è indice sicuro di crisi o di difficoltà economiche, ma è un aspetto fisiologico della vita nobiliare, ad essa connaturato⁸². Da un lato, la tendenza dei già feudatari ad acquistare feudi – per ragioni sociali e familiari⁸³ – li porta, data la cronica mancanza di disponibilità di capitali liquidi (tratto generale delle nobiltà europee), a contrarre prestiti per acquisti ipotecati in partenza⁸⁴. Dall'altro lato, l'indebitamento si presenta spesso come una sorta di circolazione di capitali immobiliari interna al gruppo nobiliare: se si guarda alla mole dei debiti gravanti sui beni dei marchesi di Torrecuso e dei duchi d'Atri al momento della devoluzione, si nota una decisa presenza di altre famiglie feudali e dei Monti di famiglia⁸⁵. Esempio anche il caso dei Pignatelli principi di Strongoli, che

⁸¹ Cfr. in proposito R. Villari, *Mezzogiorno e contadini nell'età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1977 (1 a ed. 1961), pp. 41-47; P. Villani, *Lotte per l'individualismo agrario in un comune del Mezzogiorno (1700-1815)*, in Id., *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione* (1962), pp. 142-165.

⁸² Così Incarnato, *L'evoluzione*, p. 240; più in generale, cfr. C. Donati, *La nobiltà nell'età moderna*, in «Studi storici», 18 (1977), pp. 163-174. «Non si trattava solo dell'aumento vertiginoso delle spese che la 'società di corte' dell'epoca comportava: una parte notevole dei debiti (specialmente quelli contratti per doti, appannaggi di 'vita milizia' ed altri vitalizi, accordi conciliatori) erano una conseguenza strutturale del regime fidecommissario» (Benigno, *Una casa, una terra*, p. 21).

⁸³ Cfr. Ajello, *La vita politica napoletana*, p. 550; Delille, *Famille et propriété*, p. 41. E si veda l'esempio dei Borghese in Pescosolido, *Terra e nobiltà*, pp. 19-29.

⁸⁴ Cfr. Incarnato, *L'evoluzione*, pp. 272-273; sulla generale mancanza di capitali liquidi, cfr. J.-P. Labatut, *Les noblesses européennes de la fin du XV^e siècle à la fin du XVIII^e siècle*, Paris, Puf, 1978 (trad. it. Bologna, Il Mulino, 1999), pp. 123-136; A. Dominguez Ortiz, *Sociedad y Estado en el siglo XVIII español*, Barcelona, Ariel, 1981, pp. 345-349.

⁸⁵ Sui debiti degli Acquaviva al momento della devoluzione dello «stato» d'Atri, nel 1760, cfr. G. Incarnato, *Crisi signorile, ripresa regia e speranze borghesi nel tardo '700 teramano*, in «Aprutium», maggio 1982, pp. 15-21 e ASNa, *Archivio Farnesiano*, busta 1115; per i creditori dei Caracciolo al momento della devoluzione di Torrecuso, nel 1764, si fa riferimento alla tesi di laurea di Luigi D'Amato, *Il feudo di Torrecuso nell'età moderna (1532-1806)*, Università degli studi di Napoli, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1983-1984. Analoga al momento della devoluzione (1782) la situazione degli Imperiale principi di Francavilla, indebitati con il principe Placido Dentice e con la principessa di Roccella per l'acquisto di feudi, con il principe di Torella e il principe Marco Antonio Borghese per questioni dotali, e con il Monte della famiglia Carafa (cfr. Visceglia, *Territorio feudo e potere locale*, p. 242 e nota 19). Sui Monti di famiglia, cfr. G. Delille, *Un esempio di assistenza privata: i Monti di maritaggio nel Regno di Napoli (secoli XVI-XVIII)*, in *Timore e carità. I poveri nell'Italia moderna*, Atti del convegno «Pauperismo e assistenza

intorno al 1780 risultano creditori dei Pignatelli di Monteleone e dei Mastrilli duchi di Marigliano e sono a loro volta debitori del duca di Corigliano⁸⁶. I debiti vengono pagati attraverso la vendita ad altre famiglie feudali di fiscali e di feudi, preferibilmente il feudo più lontano dall'insieme del patrimonio e più vicino a quello del creditore⁸⁷. L'indebitamento appare come una sorta di mutuo sostegno, spesso fra i vari rami di una stessa famiglia, come nei casi citati dei Pignatelli di Strongoli e degli Acquaviva d'Atri, indebitati con gli Acquaviva di Conversano di Avellino, legati fra di loro da complessi meccanismi di scambio e di recupero: ad esempio, il ricorso a compravendite tramite prestanome che riportano in un secondo momento i beni venduti nelle mani della famiglia d'origine⁸⁸; oppure, la costituzione di beni dotali che anche in questo caso vengono recuperati nei momenti di difficoltà attraverso accordi familiari che vedono le donne sempre solidali con la famiglia di provenienza⁸⁹.

Inoltre, le motivazioni di ordine sociale e politico piuttosto che puramente o soltanto economiche che spingono all'indebitamento, messe in rilievo da Galasso per il '5-600, restano pienamente operanti anche per il '700, quando l'attrazione esercitata dalla corte e dalla presenza di un «re proprio» richiama nuovamente a Napoli le famiglie dell'aristocrazia feudale che le difficoltà economiche seicentesche avevano spinto a trasferirsi «in campagna»⁹⁰. L'epistolario tanucciano abbonda di testimonianze sullo sfarzo, il lusso, le spese eccessive indotte dalla

negli antichi stati italiani» (Cremona, 28-30 marzo 1980), a cura di G. Politi, M. Rosa, F. Della Peruta, Cremona, Biblioteca Statale, 1982, pp. 275-282 e Id., *Famille et propriété*, pp. 72 e nota 54, 108 e nota 23.

⁸⁶ Cfr. Massafra, *Giurisdizione feudale*, pp. 191-192. Altri esempi in Tocci, *Terra e riforme*, pp. 182-183.

⁸⁷ Analogo il comportamento della nobiltà feudale in alcune province francesi: cfr. Peret, *Seigneurs et seigneuries en Gâtine Poitevine*, pp. 56-58.

⁸⁸ Cfr. Incarnato, *L'evoluzione*.

⁸⁹ Cfr. M. A. Visceglia, *Linee per uno studio unitario dei testamenti e dei contratti matrimoniali dell'aristocrazia feudale napoletana tra fine Quattrocento e Settecento*, già in «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Age - Temps Modernes», 95, 1983, pp. 393-470 e *Due problemi del Mezzogiorno moderno*, II, *Ideologia nobiliare e rappresentazione della donna*, già in «Prospettive settanta», VII, 1985, pp. 88-111, entrambi in Ead., *Il bisogno di eternità*, pp. 11-105 e 141-174. Sulle doti come causa di indebitamento nobiliare, cfr. anche Delille, *Famille et propriété*, pp. 71 e 78; per il Piemonte S. Marchisio, *Ideologia e problemi dell'economia familiare nelle lettere della nobiltà piemontese (XVII-XVIII sec.)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXXIII (1985), p. 74.

⁹⁰ Galasso, *La feudalità nel secolo XVI*; Delille, *Croissance*, p. 118.

vita di corte, che al di là del moralismo antispagnolo che alimentavano nello Schipa, vanno considerate nella loro più ampia dimensione sociale e politica, quale emergeva del resto nella stessa coscienza nobiliare: «lo stato presente della nobiltà – osservava nel 1782 il principe di Strongoli – non ha proporzione collo smisurato lusso del presente secolo»⁹¹. E mancano analisi specifiche sulle spese indotte dalla carriera diplomatica e dalla carriera militare, ora più che mai aperte ai «nazionali» e quasi loro sbocco naturale⁹².

Più nota, anche se nei suoi aspetti formali anziché sostanziali, è l'incidenza delle spese giudiziarie sul corpo nobiliare, e in genere su tutta la società meridionale, che costituisce uno dei cavalli di battaglia della polemica antif feudale e antiforense, vista spesso come conseguenza inevitabile di una vocazione quasi antropologica alla litigiosità non solo da parte dei riformatori locali ma anche e soprattutto da parte degli osservatori stranieri. Secondo Joseph Addison – che scriveva nel 1705 – erano soprattutto i conflitti interni alla nobiltà ad alimentare le liti giudiziarie: «there are very few persons of consideration who have not a cause depending»⁹³. Altri, come Thomas Salmon, attribuivano il numero e la lentezza delle liti a «the litigious temper of the inhabitants»⁹⁴. Montesquieu, a Napoli nel 1729, contava ben 50.000 causidici: «Non c'è un Palazzo di Giustizia in cui il chiasso dei litiganti e loro accoliti superi quello dei Tribunali di Napoli». E attribuiva alla politica spagnola il grande potere assunto dai tribunali centrali: «I re di Spagna avevano umiliato la nobiltà napoletana dando maggiore prestigio alla magistratura. Era un mezzo per tenerla. I magistrati, pagati dal Re, dipendevano da lui, e i nobili dipendevano da loro»⁹⁵. Una memoria francese del 1774

⁹¹ *Ragionamenti economici, politici e militari riguardanti la pubblica felicità dedicati a S. M. la Regina delle due Sicilie dal Principe di Strongoli*, seconda edizione, Vincenzo Orsino, Napoli 1783, Parte I, p. 31. Esempi di spese nobiliari, con particolare riferimento ai Carafa di Castel S. Lorenzo nel 1769, in P. Villani, *Linee di sviluppo dell'economia e della società nel Settecento*, in Id., *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, Roma-Bari, Laterza, 1973, pp. 21-22.

⁹² Qualche indicazione in F. Luise, *I d'Avalos. Una grande famiglia aristocratica napoletana nel Settecento*, Napoli, Liguori, 2006, in part. p. 211 e sgg.

⁹³ J. Addison, *Remarks on Several Parts of Italy in the Years 1701, 1702, 1703*, London, Jacob Tonson, 1705, cit. in A. Mozzillo, *Passaggio a Mezzogiorno. Napoli e il Sud nell'immaginario barocco e illuminista europeo*, Milano, Leonardo, 1993, p. 241.

⁹⁴ T. Salmon, *Modern History: or the present State of all Nations*, 3 voll., London, Bettesworth and Hitch, 1725, cit. *ibidem*.

⁹⁵ Montesquieu, *Viaggio in Italia*, a cura di G. Macchia e M. Colesanti, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 214-5.

attribuiva alla frequenza delle liti e alla lunghezza interminabile dei processi da un lato il numero e il potere eccessivo delle «gens de robe», dall'altro le difficoltà finanziarie delle grandi casate:

Grand nombre de maisons les plus opulentes sont obérées. La principale cause en est la longueur interminable des procès, qui enrichit les praticiens et les juges au détriment des familles. Il seroit à propos de fixer un terme de deux ans, comme en Prusse, pour leur jugement définitif; diminuer leur nombre, plus grand que dans aucune ville de l'Europe [...]»⁹⁶.

Negli anni Ottanta, era il presidente del parlamento di Bordeaux Charles Dupaty a osservare: «Gli uomini di legge sono un esercito. A parte la Sicilia, per il solo Regno di Napoli (circa quattro milioni di giudicabili) si contano quasi trentamila avvocati e procuratori»⁹⁷. Secondo una memoria dell'agente francese Cavallier del 1798, avvocati e notai erano 20.000⁹⁸. Una cifra intermedia forniva, nel 1793, Giuseppe Maria Galanti, nella sua accurata indagine prestatistica sulla popolazione della città: 26.000 persone «fra giudici avvocati procuratori, notai, subalterni della giustizia», tutte «mantenute a spese del genio contenzioso della nazione»⁹⁹.

Anche su questo aspetto dell'indebitamento nobiliare occorre una certa cautela. È vero, infatti, che i giudizi comportavano spese tanto più rilevanti in quanto il ricorso a intere équipes dei migliori avvocati – gli avvocati “primari” – più che una necessità sostanziale ai fini della risoluzione del giudizio, che rimaneva affidata piuttosto ai rapporti personali e alle solidarietà familiari e ideologiche dirette con le magistrature, era parte integrante degli apparati formali di affer-

⁹⁶ AMAEP, *Mémoires et documents*, Naples, vol. I, *Observations sur les Royaumes de Naples et de Sicile, Naples vers 1774*, f. 108.

⁹⁷ *Lettres sur l'Italie en 1785*: cfr. C. Dupaty, *La nemesis del sole*, a cura di A. Mozzillo, Napoli-Milano, Alessandra Caròla editrice, 1990, pp. 96-7; C. Petitfrère, *L'Italie vue par deux français des Lumières: Charles Duclos et Charles Dupaty*, in *L'Italia alla vigilia della Rivoluzione francese*, Atti del LIV Congresso di storia del Risorgimento italiano (Milano, 12-15 ottobre 1988), Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1990, p. 73.

⁹⁸ 26 brumaire an 7 (16 novembre 1798), *Apperçu sur les Royaumes de Naples et de Sicile, présenté au Gouvernement par le C.en Cavallier, ancien Consul général de la République française à Smyrne*, AMAEP, *Mémoires et documents*, Naples, vol. I, f. 200v.

⁹⁹ G. M. Galanti, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, a cura di F. Assante e D. Demarco, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1969, vol. I, pp. 275-276.

mazione del prestigio sociale nobiliare¹⁰⁰. Si trattava di somme elevate rispetto al reddito della maggior parte dei baroni, come i 1500 ducati versati alla fine del 1781 dal duca di Mondragone all'avvocato Domenico Antonio Murena, anche se a saldo dell'attività professionale prestata a sua difesa a partire dal 1769. Lo stesso Murena era assunto stabilmente come «avvocato ordinario» da alcune delle principali famiglie del Regno: il duca di Mondragone e suo figlio, il principe di Avelino D. Giovanni Caracciolo e il duca di Atripalda suo figlio, il duca di S. Pietro, il principe e la principessa di San Lorenzo, il duca di Popoli, con un onorario annuo oscillante tra i venti e i quaranta ducati per ogni famiglia¹⁰¹. Nell'assunzione stabile di avvocati a servizio della «casa» agivano motivazioni di prestigio e di rango strettamente connesse alle necessità oggettive. Era il caso del conte di Caiazzo, che «avea 29 avvocati tutti provisionati, cosa, che non potea nascere se non da un uomo prodigo, e senza riflessione»; sottoposto a regime di soprintendenza per i suoi debiti, gli avvocati furono tutti licenziati per intervento regio nel 1754 e sostituiti da un solo procuratore, soddisfacendo soltanto «le fatiche effettive a chi l'avesse fatte»¹⁰². È anche vero che gli avvocati non sempre riuscivano a ottenere le loro parcelle: il Murena, «avvocato ordinario» del duca di Bagnara dal 1769, alla morte del duca, nel 1794, non ne era ancora stato pagato¹⁰³. Il principe di Fondi protestava a sua volta nel 1766 presso la Real Camera di S. Chiara contro le richieste di pagamento degli arretrati avanzate dai suoi numerosi avvocati e procuratori, che erano sì stati assunti con suoi «biglietti» per somme oscillanti tra i 20 e i 30 ducati annui, ma senza aver «fatte fatiche». L'ascesa al ministero era appunto l'occasione per rivendicare da nuove posizioni di forza il pagamento delle parcelle arretrate nonostante, proprio per evitare inconvenienti e abusi, il

¹⁰⁰ Cfr. Rao, *L'amaro della feudalità*, pp. 335-337.

¹⁰¹ Traggio i dati da una sorta di diario-libro dei conti dell'avvocato in possesso della famiglia Murena, che sentitamente ringrazio per avermene consentito la visione.

¹⁰² ASNa, *Casa Reale Antica*, f. 1553, inc. 33, relazione del presidente del Sacro Regio Consiglio su esposto del principe di Fondi, approvata dal re il 22 novembre 1766. Per quanto riguarda i redditi baronali, va ricordato che nel Principato Ultra, «l'80% dei feudi fruttava meno di 3000 ducati annui e solo in due casi si superavano i 6000 ducati (Avellino e Atripalda)» e che «la maggioranza delle camere baronali introitava delle somme comprese tra i 500 e i 3000 ducati» (Benaiteau, *La rendita feudale*, p. 609). In Terra d'Otranto il 27% delle signorie è tassata per una «significatoria inferiore ai 500 ducati» e a parte «una élite nobiliare assai ristretta» la provincia si caratterizza per una «media-piccola feudalità che nelle sue couches più basse [...] è anche una feudalità povera» (Visceglia, *Territorio feudo e potere locale*, p. 241).

¹⁰³ Altri casi in Rao, *L'amaro della feudalità*, pp. 295-297.

Consiglio di Santa Chiara il 23 dicembre 1738 avesse decretato che i «professori» dovevano presentare le loro richieste di onorari e rimborsi spese entro un biennio «da che han lasciato il patrocínio»¹⁰⁴.

Rilevanti e più immediate erano le spese di intrattenimento dei rapporti personali con i funzionari e il personale subalterno dei tribunali della capitale e delle province. L'autore delle *Observations sur les Royaumes de Naples et de Sicile* sottolineava il peso finanziario dei regali da fare ai giudici, manifestando in proposito il suo stupore non tanto per il fenomeno di per se stesso ma per la sua pubblicità: «cet usage ne se pratique (au moins publiquement) dans nul autre pays de l'Europe»¹⁰⁵. Alla fine del secolo sarà la stessa grande feudalità, dai Pignatelli principi di Strongoli ai principi di Canosa a dolersene, e il *Giornale di viaggio in Calabria* del Galanti registrerà puntualmente le lagnanze di grandi famiglie feudali, come quella dei Pignatelli di Monteleone, sugli omaggi più o meno consistenti che dovevano rendere ai tribunali provinciali¹⁰⁶.

Per quanto dettate dallo sforzo di resistere al peso crescente della fiscalità regia, lagnanze di questo genere possono essere segno, alla fine del secolo, di una crisi effettiva, che accentua gli aspetti eccezionali più che “costituzionali” dell'indebitamento nobiliare. Sembra testimoniare in questo senso – ma occorrerebbero ricerche su un più lungo periodo per verificarne la frequenza – anche il ricorso alla giustizia di tutta una serie di operatori dei servizi e dell'artigianato ruotanti intorno alla nobiltà (sarti, cocchieri, gioiellieri, ecc.), costretti a reclamare per via giudiziaria il loro pagamento¹⁰⁷. Nel 1793 il ministro francese a Napoli Mackau scriverà che tutti i Francesi che operavano a Napoli nel commercio era-

¹⁰⁴ ASNa, *Casa Reale Antica*, f. 1553, inc. 33, relazione cit. Il principe di Fondi presentava una nota di nove avvocati, molti dei quali ascisi ormai alle magistrature supreme, come il consigliere Patrizi, il marchese Giuseppe Mauri, Francesco Peccheneda, Giuseppe Pucci, ecc. Il presidente del Consiglio riteneva opportuno «componer buonamente» la questione, riducendo le somme pretese e accordando una dilazione nel pagamento al principe, «ritrovandosi la di lui casa troppo angustiata». Ma a proposito del più generale problema del rapporto fra avvocatura e ministero osservava: «Sembragli meritar solo riflessione, che gli avvocati dopo aver ottenuti biglietti dalle Case de' Baroni con istabilimento di certa provisione, perché non vengono pagati lascian decorere moltissimi anni senza farne la richiesta; e dopo assunti al ministero producono tai Biglietti, che compongono somme considerabili, per le quali vengono notabilmente interessate le Case».

¹⁰⁵ *Observations*, ff. 108v-109.

¹⁰⁶ G. M. Galanti, *Giornale di viaggio in Calabria (1792)*, edizione critica a cura di A. Placanica, Napoli, Società editrice napoletana, 1981, pp. 171, 280.

¹⁰⁷ Alcuni dati in tal senso nella tesi di laurea di M.T. Dumontet, *La vita popolare a Napoli alla fine del '700*, Università degli studi di Napoli, Facoltà di Lettere e Filosofia, aa. 1983-1984.

1. Morte e resurrezione della feudalità: un problema storiografico

no creditori «dei signori napoletani»¹⁰⁸. Soprattutto, sempre più diffuso diventa l'indebitamento baronale nei confronti degli affittuari dei feudi, di gruppi più o meno ristretti di «fittavoli-banchieri», che in pochi decenni «sarebbero spesso diventati anche formalmente proprietari di quelle terre di cui da un pezzo erano in realtà riusciti a garantirsi l'uso», realizzando in tal modo forme di «esproprio strisciante»¹⁰⁹.

Strettamente legato al problema delle spese della vita nobiliare è quello del comportamento economico della nobiltà feudale. Su questo terreno si è sempre più avvertiti di come sia fuorviante un'applicazione rigida del concetto di *dérogeance* che in realtà anche in tempi più remoti non esclude mai un impegno diretto in attività economiche mercantili, una «partecipazione al commercio che non solo non contraddice la coscienza della condizione nobiliare, ma quasi la potenzia»¹¹⁰. Gli studi, tuttavia, confermano generalmente anche per il XVIII secolo un atteggiamento di sostanziale subordinazione dell'attività economica al prestigio e al ruolo sociale da un lato, dall'altro a una logica del disimpegno. Il deciso prevalere della componente fondiaria e patrimoniale nel '700 sembra anzi accentuare i caratteri assenteistici e parassitari nella gestione dei feudi. Massafra, ad esempio, al contrario di quanto osservava Galasso per il baronaggio calabrese nel '500, non vedeva grandi differenze di gestione tra feudi e beni burgensatici, riscontrava anzi «una sostanziale omogeneità dei criteri di amministrazione e di gestione dei due tipi di beni, affidati agli stessi amministratori», senza distinzione tra le rispettive entrate: per il resto la gestione del feudo gli appariva finalizzata a «semplificare al massimo forme e strumenti di amministrazione del patrimonio feudale riducendo a somme talvolta irrisorie le spese di gestione e gli investimenti». Di qui la scelta prevalente dell'affitto generalizzato, che faceva del barone un «puro e semplice percettore di rendita fondiaria». Solo le «masserie di campo», l'allevamento, parte dei vigneti e oliveti erano tenuti «in amministrazione», e vi si ricorreva a lavoro salariato: ma Massafra, al contrario di Lepre, nel caso del complesso feudale dei duchi di Salandra in Basilicata, non vedeva elementi di novità nella «masseria di campo», i cui prodotti erano destinati principalmente all'autoconsumo¹¹¹.

¹⁰⁸ AMAEP, *Correspondance politique*, Naples, t. 123, f. 113, Mackau a Lebrun 17 giugno 1793.

¹⁰⁹ Massafra, *Giurisdizione feudale*, pp. 193; cfr. inoltre Visceglia, *Formazione e dissoluzione*, pp. 608-611.

¹¹⁰ Ivi, p. 558.

¹¹¹ Massafra, *Giurisdizione feudale*, pp. 194-195 e 203-204.

La diffusa tendenza all'affitto nella seconda metà del '700, in una fase di costante e generale ascesa dei prezzi agricoli e degli affitti stessi, non sembra condurre quindi a cambiamenti decisivi di gestione:

Per il baronaggio la strategia è chiara: ricomporre, in una fase di declino dei diritti giurisdizionali e proibitivi e di aumento dei prezzi agricoli, proprietà feudale e burgenatica e puntare sull'affitto in denaro che si afferma indiscussamente come contratto prevalente a partire dagli anni Sessanta¹¹².

La tesi espressa da Villani nel 1972, sulla base delle sue precedenti ricerche, che «l'affitto fosse sì il mezzo del quale i feudatari e i grandi proprietari si servivano per profittare più comodamente e più rapidamente dell'aumento dei prezzi agricoli e della rendita fondiaria, ma che non implicasse profonde trasformazioni e innovazioni dal punto di vista aziendale»¹¹³ appare largamente confermata dagli studi successivi. Anche i Muscettola di Leporano, ad esempio, reagiscono alla carestia dapprima con operazioni speculative, poi col ricorso generalizzato all'affitto, confermando una scelta di fondo che vede «nella terra e nei diritti feudali il settore privilegiato di investimenti», con una logica economica «del disimpegno

¹¹² Visceglia, *Territorio feudo e potere locale*, p. 137. È il caso anche dei Borghese nello Stato della Chiesa, che nel 1763 danno in affitto il 93% di tutta la superficie dei loro feudi e tenute (Pescosolido, *Terra e nobiltà*, p. 108), come dei La Meilleraye in Francia, che ricorrono all'affitto generale tra il 1747 e il 1782: anche qui, se l'affitto sembra prefigurare forme più razionali di gestione, nel passaggio ai fittavoli del controllo economico del ducato non si realizzano cambiamenti decisivi nelle forme di sfruttamento, che vedono aggravarsi ulteriormente i diritti signorili (Peret, *Seigneurs et seigneuries en Gâtine Poitevine*, pp. 141-155). Per la Calabria meridionale, Galanti osserva che «i baroni dimorano in Napoli e per ritrarre un maggiore profitto da' loro feudi sogliono darli in affitto colla giurisdizione. Di qui procede un nuovo flagello» (*Giornale*, p. 153). Per la Sicilia, cfr. Verga, *Rapporti di produzione*, pp. 73-89; O. Cancila, *Della rendita fondiaria in Sicilia nell'età moderna*, in «ASSO», LXXIV, 1978, in part. p. 409 e sgg. Sulla generale «crescita degli affitti (e, più in generale, della rendita proveniente dalle terre, compresi i terraggi)» nel Regno di Napoli negli ultimi decenni del secolo, una sintesi in A. Lepre, *Storia del Mezzogiorno d'Italia*, vol. II, *Dall'Antico Regime alla società borghese (1657-1860)*, Napoli, Liguori, 1986, pp. 68-69.

¹¹³ Villani, *Signoria rurale, feudalità, capitalismo*, pp. 18-19, e cfr. Visceglia, *Formazione e dissoluzione*, p. 605. Sulle più ampie dimensioni del fenomeno, cfr. Guerci, *Le monarchie assolute*, p. 55: «Non solo in Italia [...] ma in tutta Europa, il grande affitto si configurava essenzialmente come affitto intermediario, non come affitto capitalistico»; «la borghesia rurale non era portatrice di alcuna contestazione radicale dell'*Ancien Régime*» ma «tese semplicemente a sostituirsi ai signori».

e del maggior utile con le minori spese possibili»¹¹⁴. Né le cose cambiano in una situazione di spinta commercializzazione come quella di Terra d'Otranto: «come per la cerealicoltura siciliana, anche per la olivicoltura salentina la penetrazione del capitalismo commerciale non significherà trasformazione dei rapporti di produzione e dell'organizzazione del lavoro», ciò che sarà «causa non ultima della crisi olearia di fine Settecento»¹¹⁵; le spinte del mercato settecentesco a una specializzazione colturale promuovono una «politica baronale di attivo inserimento nei processi di commercializzazione attraverso l'intensificazione dello sfruttamento del lavoro contadino e non attraverso una riorganizzazione dell'azienda»¹¹⁶.

Il baronaggio meridionale sembrerebbe dunque ancora una volta non reagire in maniera produttiva sia ai propri accresciuti bisogni sia ai condizionamenti agricoli e di mercato. Il facile ricorso a un affitto che per la sua brevità presenta il vantaggio di un continuo aggiornamento del canone¹¹⁷, si traduce in una perdita di potere e di ricchezza dei baroni che, residenti nella capitale, non sono in grado di controllare la convenienza dei contratti gestiti da erari e agenti che a loro volta «erano legati a filo doppio con i locatari delle più importanti tenute feudali o le prendevano essi stessi in affitto». Lo studio ravvicinato dei feudi dei Revertera duchi di Salandra e dei Pignatelli principi di Strongoli accentua gli elementi di «indebolimento» piuttosto che di tenuta della feudalità, quale poteva risultare da una più generale considerazione dei redditi o del controllo giurisdizionale sulle università: il ricorso all'affitto generalizzato tanto dei feudi quanto dei diritti feudali sottrae tendenzialmente al controllo del barone la gestione e l'amministrazione del feudo e dei poteri giurisdizionali a vantaggio «dei più intraprendenti e fortunati dei suoi vassalli»¹¹⁸. Proprio

¹¹⁴ Visceglia, *Formazione e dissoluzione*, p. 584. Cfr. inoltre A. Lepre, *I beni dei Muscettola di Leporano nel Seicento e nel Settecento*, in *Studi in onore di Nino Cortese*, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1976, pp. 275-307.

¹¹⁵ Visceglia, *L'azienda signorile*, p. 52.

¹¹⁶ Visceglia, *Rendita feudale e agricoltura*, p. 554. Analoghe considerazioni sulla gestione dello «stato» di Aiello in Calabria da parte dei Cybo di Massa Carrara e della corte modenese prima, dei duchi di Popoli e principi di Montemiletto poi, in M. Benaiteau, *Les dépendances féodales des Di Tocco en Calabre Citerieure: 1788-1810*, in *Atti del VII Congresso Calabrese di Storia Patria*, Catanzaro 1975, pp. 15-26: «Étudiant la comptabilité des princes de Montemiletto, sur cent ans, nous avons constaté qu'ils ne s'intéressèrent qu'à la conservation du capital de base, sans se soucier de l'augmenter» (p. 26, nota 24).

¹¹⁷ Così Delille, *Croissance d'une société rurale*.

¹¹⁸ Massafra, *Giurisdizione feudale*, pp. 206 e 220. Massafra indica la durata dell'affitto in tre, sei o nove anni.

il principe di Strongoli, del resto, lanciava nel 1783 un allarmato appello a impegnarsi nel commercio e a non abbandonare «totalmente i propri Feudi»: affittandoli «con discapito notevole» i baroni lasciavano «le terre incolte, la maggior parte de' vassalli disoccupati, e miserabili», non solo, ma si facevano tiranneggiare da «pochi Cittadini potenti, che non pagan loro la giusta mercede»¹¹⁹.

Appello non del tutto giustificato o disatteso, se è vero che nel corso del secolo «il ceto nobiliare si allontana frequentemente (dalla capitale) per tornare a vivere nel feudo la cui gestione economica è ora seguita con attenzione puntuale, con minuzia tecnica»¹²⁰. Non mancano gli esempi di un impegno maggiore nella gestione dei feudi, e nella valorizzazione delle risorse a seconda della congiuntura economica e demografica, sia pure in termini di mera speculazione sulle variabili congiunturali: tipiche le differenze di comportamento segnalate da Delille tra il feudatario di Montesarchio, che assiste impotente alla caduta inesorabile della sua rendita feudale, e quello di San Martino che attraversa una fase di grande prosperità grazie allo sfruttamento delle montagne della sua «terra abbondantissime di legname di Faggio per uso della Real Marina»¹²¹. Le «Istruzioni» inviate da alcuni grandi feudatari ai propri agenti forniscono una testimonianza di prim'ordine sull'attenzione riservata al «buon governo», politico ed economico, dei loro «Stati», particolarmente a partire dalla metà del Settecento, smussando l'immagine tutta assenteista e parassitaria del baronaggio meridionale trasmessa dalla polemica dei riformatori settecenteschi e spesso ripresa dalla storiografia in maniera acritica e generalizzata¹²².

Esempio di un interesse non estrinseco né occasionale alla conduzione dei propri feudi è l'incarico che la principessa di Gerace, Maria Teresa Grimaldi, affidò nel 1768 al lucchese Giovanni Attilio Arnolfini, un «tecnico di bonifiche ed un esperto di economia», «di ispezionare il suo estesissimo *Stato* feudale in Calabria Ultra»¹²³. Si possono ricordare, ancora, le iniziative del duca di Lau-

¹¹⁹ *Ragionamenti*, pp. 77 e 168-119.

¹²⁰ M.A. Visceglia, *Corpo e sepoltura nei testamenti della nobiltà napoletana (XVI-XVIII secolo)*, in «Quaderni storici», XVII, 1982 (ora in Ead., *Il bisogno di eternità*, pp. 107-139), p. 602.

¹²¹ Delille, *Croissance d'une société rurale*, pp. 243-244.

¹²² Si vedano i testi raccolti in L. Covino, *I baroni del «buon governo». Istruzioni della nobiltà feudale nel Mezzogiorno moderno*, Napoli, Liguori, 2004 e, in particolare per la Calabria, Id., *Governare il feudo. Quadri territoriali, amministrazione, giustizia. Calabria Citra (1650-1800)*, Presentazione di A.M. Rao, Milano, FrancoAngeli, 2013.

¹²³ Cfr. F. Barra, *Pensiero riformatore e azione di governo. Il dibattito sul catasto nel Mezzogiorno settecentesco*, ne *Il Mezzogiorno settecentesco attraverso i catasti onciari*, vol. I, *Aspetti e problemi*

renzana nella fabbrica di panni di Piedimonte¹²⁴, quelle di Domenico Grimaldi nelle sue terre calabresi¹²⁵, l'istituzione, nel 1769, della società commerciale tra nobili detta «compagnia Pignatelli» dal nome dei Pignatelli di Monteleone¹²⁶, e il caso dello stesso «intraprendente principe Salvatore Pignatelli» che negli anni Settanta concorre all'appalto «di tutte le miniere scoperte di questi regni sì metallurgiche che mineralurgiche»¹²⁷. Caso, questo, particolarmente significativo in quanto l'attività mineraria era uno dei principali settori di impegno delle nobiltà europee, sia perché esclusa dalla *dérogeance*, sia per le ampie risorse che offriva in relazione all'impegno militare degli Stati¹²⁸: la decisa presenza della nobiltà piemontese in questo settore era uno degli elementi addotti da Bulferetti a sostegno della discussa e discutibile formula del «capitalismo feudale»¹²⁹.

Il moltiplicarsi di richieste di permessi di disboscamenti e di estrazione mineraria avanzate dalla nobiltà feudale napoletana nel '700 testimonia un impegno analogo e denota comunque un tentativo di sfruttamento delle risorse naturali, che erano fra l'altro quelle normalmente tenute in demanio. Il processo di rafforzamento e di rinnovamento delle forze militari avviato da Carlo di Borbone divenne anche un'occasione di mobilitazione di risorse e di capitali immobiliari che molti furono pronti a cogliere¹³⁰. Anche da questo punto di vista il conseguimento dell'autonomia e del «re proprio» sembra funzionare da accumulatore e da acceleratore di requisiti e di circostanze che in altri paesi europei si erano dispiegati su un più lungo periodo.

della catastazione borbonica, Atti del seminario di studi 1979-1983, Centro Studi «Antonio Genovesi» per la storia economica e sociale, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1983, pp. 30-32.

¹²⁴ Cfr. ASNa, *Archivio Farnesiano*, busta 1537, *Appuntamenti del Consiglio di Stato e di Reggenza*, 12 giugno 1766, «informo» sulle istanze del duca di Laurenzana per la riapertura della fabbrica di panni in Piedimonte.

¹²⁵ Cfr. F. Venturi, *Nota introduttiva* a Domenico Grimaldi, in *Illuministi italiani*, tomo V, *Riformatori napoletani*, a cura di F. Venturi, Milano-Napoli, Ricciardi, 1962, pp. 411-429; A. M. Rao, *La Calabria del 700 nella visione d'un fisiocratico: Domenico Grimaldi*, in «ASPn», IV s., XV, 1976, pp. 311-322.

¹²⁶ Cfr. Villari, *Mezzogiorno e contadini*, pp. 49-50.

¹²⁷ Massafra, *Giurisdizione feudale*, p. 252.

¹²⁸ Cfr. O. Di Simplicio, *La crisi della nobiltà* in «Studi storici», 18, 1977, p. 211; sull'impegno della nobiltà francese nello sfruttamento delle foreste e nell'attività mineraria, Peret, *Seigneurs et seigneuries en Gâtine Poitevine*, pp. 134-118.

¹²⁹ Quazza, *La decadenza italiana*, pp. 22-25.

¹³⁰ Cfr. A.M. Rao, *Esercito e società a Napoli nelle riforme del secondo Settecento*, (già in «Studi storici», XXVIII, 1987, pp. 623-77), in «Rivista italiana di Studi napoleonici», XXV, 1988, pp. 93-159.

2. Feudo e politica: una ripresa nobiliare?

2.1. *Il problema della giurisdizione baronale*

Se le posizioni economiche della feudalità napoletana, pur nella grande varietà di situazioni locali e personali e di stratificazioni interne, si presentano sostanzialmente stabili almeno fino agli anni Ottanta del secolo XVIII, quando si passa a valutazioni complessive non è tanto all'interno delle singole famiglie e dei singoli feudi che si guarda, ma piuttosto a tre elementi sostanziali: l'elevato grado di concentrazione del possesso feudale; il permanente peso sociale e politico esercitato attraverso la giurisdizione e la sua grande estensione nel Regno; il ruolo fondamentale dei rapporti con l'*establishment* e, dunque, la stretta circolarità tra feudo e politica. Quali furono su questo terreno gli effetti dei mutamenti politici settecenteschi?

Raffaele Ajello ha efficacemente ricostruito il clima di fervore e di entusiasmo che accompagnò l'avvento di Carlo di Borbone, le ragioni per le quali il recupero dell'indipendenza fu motivo di speranza e di impegno riformatore. Ad assumere rilievo ed efficacia inediti sul piano pragmatico, grazie al personale politico di prim'ordine venuto al seguito del giovane re e al sostegno che quest'ultimo seppe procurarsi fra gli esponenti migliori del ceto togato – già protagonisti delle battaglie giurisdizionali del periodo austriaco – furono innanzi tutto i progetti neomercantilistici modellati sull'esempio anglo-olandese e ispirati alle nuove concezioni economiche d'Oltralpe. Nei primi decenni del secolo si erano poste «le basi di quella fioritura d'iniziative, ch'ebbe poi, nell'indipendenza fortunatamente ritrovata, la più valida delle spinte»¹.

¹ R. Ajello, *Gli «afrancesados» a Napoli nella prima metà del Settecento. Idee e progetti di sviluppo, ne I Borbone di Napoli e i Borbone di Spagna. Un bilancio storiografico*, Convegno internazionale organizzato dal Centro di studi italo-spagnoli, Napoli, 4-7 aprile 1981, a cura di M. di Pinto, Napoli, Guida, 1985, vol. I, pp. 154-155: «Il rapporto tra le due epoche obbedisce ad una logica

A realizzare quei progetti e a porre le condizioni per uno sviluppo economico che trovava nei primi anni Trenta importanti riferimenti teorici e culturali fra gli intellettuali che si raccoglievano intorno a Bartolomeo Intieri e Celestino Galiani, mirarono nel complesso gli interventi che soprattutto tra una guerra e l'altra, fra il 1738 e il 1741, affrontarono alcuni nodi fondamentali: fiscalità ecclesiastica e prime forme di tassazione delle proprietà della Chiesa, limitazione e controllo della sua giurisdizione, attribuzione ai regnicoli dei benefici ecclesiastici; tentativo di razionalizzazione della gestione degli arrendamenti, cioè dei proventi fiscali alienati, sopprimendo le delegazioni particolari di magistrati e istituendo una generale soprintendenza; avvio di trattati commerciali e istituzione del Supremo Magistrato di commercio composto di magistrati e di mercanti per sveltire il contenzioso in materia; avvio di un nuovo censimento della popolazione e del catasto come basi di perequazione e di efficacia tributaria; riforma dell'Università degli studi di Napoli volta a privilegiare insegnamenti storici e scientifici rispetto alla predominante impostazione giuridica e metafisica degli studi². Fu uno slancio importante, senza precedenti per ampiezza e sforzo pragmatico, ma tarpato sul nascere dalle incertezze del quadro internazionale e dall'intreccio di vecchie e nuove esigenze che continuava a ispirare le forze che avrebbero dovuto assicurarne la realizzazione. Ne fu esempio precipuo la questione della giurisdizione feudale, posta immediatamente al centro delle iniziative riformatrici.

Non era la prima volta che si pensava a limitare i poteri giurisdizionali dei baroni. Soprattutto dalla fine del secolo XVII – e si potrebbe risalire più indietro –,

precisa. Per realizzare la politica mercantilistica erano indispensabili [...] non soltanto l'accenramento del potere e le spese militari e di corte, ma che fossero utilizzate integralmente nel Regno le somme raccolte col debito pubblico e con il carico fiscale, e che fosse credibile colui che di tale destinazione esclusiva si rendeva garante. L'interesse vivissimo già negli ultimi decenni dimostrato dalla cultura napoletana verso i problemi economici e commerciali fu il viatico più valido perché l'avvento di Carlo di Borbone fosse interpretato come l'occasione tanto attesa per una svolta radicale nello stato d'antica difficoltà del Mezzogiorno». Cfr. anche Id., *Le origini della politica mercantilistica nel Regno di Napoli*, introduzione a F. Strazzullo, *Le manifatture d'arte di Carlo di Borbone*, Napoli, Liguori, 1979; V. Ferrone, *Scienza natura religione. Mondo newtoniano e cultura italiana nel primo Settecento*, Napoli, Jovene, 1982, pp. 546-583.

² Cfr. Ajello, *La vita politica*, e Id., *Carlo di Borbone* in DBI, 1977, pp. 239-251; E. Chiosi, *Il Regno dal 1734 al 1799* in *Storia del Mezzogiorno* diretta da G. Galasso e R. Romeo, vol. IV, *Il Regno dagli Angioini ai Borboni*, t. II, Roma, Edizioni del Sole, 1986, pp. 371-467; A. M. Rao, *Il Regno di Napoli nel Settecento*, Napoli, Guida, 1984 e Ead., *Il riformismo borbonico a Napoli*, in *Storia della società italiana*, vol. XII, *Il secolo dei lumi e delle riforme*, Milano, Teti, 1989, pp. 215-290.

2. Feudo e politica: una ripresa nobiliare?

con la crescente maturazione culturale e politica del ceto forense e togato, non erano mancati attacchi più o meno violenti contro i baroni, che avevano trovato un importante referente politico e ideologico in Francesco d'Andrea³. Momenti di accesa polemica antibaronale si ebbero in coincidenza con le fasi più delicate sul piano internazionale e dinastico, che rischiavano di rimettere in discussione gli equilibri politici preesistenti. Appunto per questo gli attacchi alla giurisdizione dei baroni provenienti dagli ambienti ministeriali, pur ispirandosi a un nuovo senso dello Stato e a una più rigorosa concezione della sovranità, non riuscivano a svincolarsi interamente dalla difesa di interessi di parte e da ragioni di mera concorrenza: non diversamente, peraltro, dalla stessa aristocrazia feudale, che nelle sue rivendicazioni contro l'“arbitrio ministeriale” e a fini di più personale rivalsa arrivava a porre più generali e progressiste istanze di giustizia e di codificazione delle leggi⁴.

Il bersaglio non era un regime feudale genericamente o complessivamente inteso, ma la giurisdizione baronale, in particolare quella criminale. In occasione della cosiddetta «congiura di Macchia» (1701) e del tentativo di rivalsa aristocratica innestatosi sulla questione della successione spagnola, da parte togata si sostenne la necessità di «priver les Barons de la juridiction criminelle, par la quelle ils se sont rendus si puissants, qu'ils disposent tiraniquement non seulement des vassaux, mais encore des villes qui sont sous le domaine royal». La giurisdizione feudale ostacolava l'affermazione di un rapporto diretto fra Stato e sudditi, tirannizzati questi ultimi dai signori «sans qu'ils puissent penser, qu'il y ait autre supérieur» e spinti dalla paura e dall'ignoranza a disobbedire ai ministri del re⁵.

³ Cfr. L. Marini, *Studi storici sul Settecento*, vol. I, *Da Masaniello a Carlo di Borbone*, Bologna, Pàtron, 1964, pp. 185-229; S. Mastellone, *Pensiero politico e vita culturale a Napoli nella seconda metà del Seicento*, Messina-Firenze, D'Anna, 1965 e Id., *Francesco D'Andrea politico e giurista (1648-1698)*, Firenze, Leo S. Olschki, 1969; F. D'Andrea, *Avvertimenti ai nipoti*, a cura di I. Ascione, Napoli, Jovene, 1990.

⁴ Era il caso di Tiberio Carafa, su cui cfr. G. Ricuperati, *Napoli e i viceré austriaci 1707-1734*, in *Storia di Napoli*, vol. IV, p. 359 e Ajello, *Potere ministeriale*, pp. 468-470. Su questo aspetto della dinamica baronaggio-ministero togato cfr. V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli, Jovene, 1983, p. 10.

⁵ *Reflexions sur ce qui s'est passé au 23 de septembre de l'an 1701 touchant le soulèvement de Naples*, in Mastellone, *Pensiero politico*, p. 207. Sulle corti locali si vedano i contributi di A. Spagnoletti, *Giudici e governatori regi nelle università meridionali (XVIII secolo)*, in «ASPNS», CV, 1987, pp. 415-54, *Il governo del feudo. Aspetti della giurisdizione baronale nelle università meridionali nel XVIII secolo*, in «Società e storia», XV, 1992, pp. 61-79, *Ufficiali, feudatari e notabili. Le forme dell'azione politica nelle università meridionali*, in «Quaderni storici», XXVII, 1992, pp. 231-61,

L'attacco contro la giurisdizione dei baroni emergeva così come logica conclusione delle formulazioni regalistiche che in quegli stessi anni trovavano espressione nelle lezioni tenute all'Accademia di Medinacoeli da Vincenzo d'Ippolito e Nicola Capasso, prendendo anch'esse di mira non il feudo in quanto tale, ma i suoi abusi, e legando anzi strettamente il feudo alla volontà politica del principe in funzione antibaronale⁶.

Analoghe posizioni esprimeva agli inizi del vicereame austriaco il reggente del Collaterale Serafino Biscardi, all'interno di una «linea politica ben meditata e precisa, in nessun caso identificabile con quella baronale»⁷. Nel manoscritto anonimo *Idea del governo politico ed economico del regno di Napoli*, redatto fra il 1707 e il 1708, anche Biscardi sosteneva la necessità che i baroni venissero «strettamente controllati dal ministero», comprimendone «l'eccessiva autorità» in particolar modo nelle province. Bisognava, perciò, sottrarre la carica di preside delle udienze provinciali ai «primi baroni», sistema che provocava fra l'altro gelosie interne allo stesso baronaggio. Si trattava non di abolire la giurisdizione, ma di porvi «freno» e «limite»:

Di quest'ordine de' baroni, sì come deve esser quello che merita particolare rispetto per la sua qualità ed autorità, così all'incontro come che per la debolezza del governo passato è cresciuta a segno intollerabile la loro violenza, è necessario prender qualche espediente col quale non se li facci torto alcuno, ma che si pongano a buona ragione.

Soprattutto la facoltà di transigere e comporre i delitti dava ai baroni «un'autorità incredibile», in virtù della quale, «atterriti i sudditi d'un tal modo di procedere, par che non riconoscano altro superiore, che il loro barone, scordati quasi affatto del dominio di Sua Maestà [...] La maggior parte d'essi, toltone sempre i buoni, de quali non si parla, signoreggiano con troppa superbia»⁸. I sempre più

Reclutamento e carriere dei magistrati provinciali nel sec. XVIII, in «Rivista storica del Sannio», 1. 1994, pp. 9-29.

⁶ Cfr. G. Ricuperati, *La prima formazione di Pietro Giannone. L'Accademia Medina-Coeli e Domenico Aulisio*, in *Saggi e ricerche sul Settecento*, pp. 122-126.

⁷ Ajello, *Gli «afrancesados»*, p. 132, nota 31. Su Biscardi vedi la voce di G. Ricuperati in DBI, vol. X, 1968; D. Luongo, *Serafino Biscardi. Mediazione ministeriale e ideologia economica*, Napoli, Jovene, 1993.

⁸ Cfr. Ajello, *Gli «afrancesados»*, pp. 163-164 e Ricuperati, *Napoli e i viceré austriaci*, pp. 362-363.

2. Feudo e politica: una ripresa nobiliare?

numerosi attacchi antibaronali di provenienza ministeriale tendevano dunque a ripristinare un più fermo controllo sugli abusi di una giurisdizione che appariva strumento di oppressione locale, da un lato, di contrapposizione politica al potere centrale, dall'altro, da parte di un baronaggio che non era complessivamente «cattivo». Lo stesso «ceto civile», del resto, appariva interessato ad alcune delle più tradizionali richieste della feudalità meridionale, come l'ampliamento della linea di successione fino al quinto grado⁹.

Nella legittima aspirazione a una riflessione storiografica aliena da un «facile moralismo» e tesa «ad un'analisi spassionata e prudente dei fatti e dei problemi», sono stati considerati «marginali o addirittura banali» alcuni aspetti della personalità e della biografia del Biscardi: «le sue velleità, poi appagate, d'esser ascritto alla nobiltà di Cosenza, il patrocinio prestato, com'era ovvio e doveroso per la professione che svolgeva, a diversi e svariati baroni del Regno»¹⁰. Sono aspetti che nulla tolgono al rilievo culturale e politico del personaggio o di altre figure altrettanto degne di nota, e che certamente non devono indurre ad appiattire sul terreno degli interessi comuni la dinamica fra togati e baronaggio; ma nemmeno vanno ignorati o trascurati ai fini della comprensione dei valori di riferimento della società nel suo insieme. La «discordie concordia» tra togati e baroni rivestiva un ruolo primario per le esigenze economiche della feudalità, nel tutelare patrimoni, sanzionare o coprire usurpazioni, evasioni fiscali e i tanti «abusi» della polemica antifeudale, anche se solo una sistematica ricognizione di lungo periodo sulle decisioni dei tribunali potrebbe documentare in maniera più precisa ritmi e modalità tanto delle connivenze personali quanto delle solidarietà ideologiche e materiali, verificando in concreto quando e in che misura si realizzasse una effettiva politica di sostegno alle rivendicazioni comunali e di contenimento dei cosiddetti abusi feudali¹¹.

Ajello ha sottolineato il rapporto di reciproco sostegno tra il feudo, base di una posizione sociale di prestigio, e *l'establishment*, strumento essenziale di valorizzazione del feudo stesso: «l'investimento nel feudo, formalmente liberissimo, aperto a tutti, non era per tutti vantaggioso, ma lo era solo per chi avesse una posizione economica e sociale tale da saperlo e poterlo far fruttare»¹². E ancora:

⁹ Cfr. *ivi*, p. 361.

¹⁰ Così Ajello, *ivi*, pp. 161-162 (e cfr. p. 150, nota 91), in polemica con R. Colapietra, *L'amabile fierezza di Francesco D'Andrea. Il Seicento napoletano nel carteggio con Gian Andrea Doria*, Milano, Giuffrè, 1981, che in Biscardi vedeva un passivo supporto degli interessi baronali.

¹¹ Cfr. Rao, *L'amaro della feudalità*; Visceglia, *Comunità, signori feudali e ufficiali*, pp. 261-268.

¹² Ajello, *Potere ministeriale*, pp. 477-478.

il grande feudatario, laico o ecclesiastico, che aveva un'organizzazione potestativa a sostegno della propria posizione, investiva a preferenza per accrescerla; e solo chi aveva dal punto di vista economico, sociale e personale, larghe possibilità comprava un feudo, in quanto fosse in grado di trarne i vantaggi rapporti non solo economici, che la sua posizione consentiva, e in certo senso richiedeva¹³.

I rapporti personali con gli apparati burocratici erano, dunque, condizione essenziale di valorizzazione e sfruttamento del feudo, e al tempo stesso conseguenza del prestigio derivante dall'appartenza alla grande feudalità titolata, i «magnati» della polemica tanucciana. Ne era esempio tra i più evidenti la concessione delle tratte per le esportazioni: nel Salentino, in particolare, dove la coltura prevalente, l'olio, era destinata all'esportazione, «la possibilità di disporre di tratte, la possibilità di avere rapporti privilegiati con i mercati stranieri era direttamente proporzionale al prestigio del feudatario»¹⁴. Alle tratte erano profondamente interessati non solo i feudatari la cui produzione era prevalentemente indirizzata all'esportazione di colture privilegiate, ma anche quelli impegnati nella più tradizionale produzione cerealicola, che insieme alla pastorizia costituiva il polo principale dell'economia feudale¹⁵. Non a caso, proprio sulla questione della esportazione dei grani il baronaggio siciliano avrebbe sferrato una violenta offensiva contro il viceré Caracciolo¹⁶.

¹³ Ajello, *La vita politica*, p. 564. Sulla dissociazione tra feudo e nobiltà che ciò avrebbe comportato, cfr. Rovito, *Funzioni pubbliche e capitalismo signorile*, p. 110.

¹⁴ Visceglia, *L'azienda signorile*, pp. 44-45.

¹⁵ È il caso dei Muscettola di Leporano (cfr. Visceglia, *Formazione e dissoluzione*, pp. 600-601), degli Acquaviva d'Atri, impegnati nell'esportazione del grano dal loro porto di Giulianova (cfr. Incarnato, *L'evoluzione*, pp. 222-223), e di tutti i grandi nomi della nobiltà feudale, nonostante gli interessi «solo teoricamente divergenti» degli Eletti di Napoli, tendenti a controllare le esportazioni per tutelare il vettovagliamento della capitale: «Dalla duchessa di Cassano al principe di Marsiconovo, dal principe di S. Buono al duca di Collepietro, dal principe di Strongoli al duca di Corigliano, la partecipazione del baronaggio provinciale al traffico internazionale del frumento può considerarsi un fatto certo» e la «stessa politica governativa in materia di *tratte* verrà spesso pesantemente condizionata dalle pressioni baronali»: P. Macry, *Mercato e società nel Regno di Napoli. Commercio del grano e politica economica del '700*, Napoli, Guida, 1974, pp. 338-339.

¹⁶ Cfr. G. Giarrizzo, *Nota introduttiva* a Domenico Caracciolo, in *Illuministi italiani*, tomo VII, *Riformatori delle antiche repubbliche, dei ducati, dello stato pontificio e delle isole* a cura di G. Giarrizzo, G. Torcellan e F. Venturi, Milano-Napoli, Ricciardi, 1965, pp. 1021-1026.

2. Feudo e politica: una ripresa nobiliare?

Anche su questi aspetti si consumava la continua mediazione fra teoria e prassi, e su di essi si sarebbe soffermata la polemica antif feudale e antiforense di fine secolo, spinta certo anche da intenti «moralistici», ma soprattutto dalla ricerca di una via d'uscita da un sistema continuamente alimentato dalle vischiosità della prassi e degli interessi. Il problema dell'origine forense delle magistrature e del passaggio dall'avvocatura alla giudicatura come motivi di inquinamento di una prassi giudiziaria in cui l'avvocato del barone poteva diventarne il giudice, particolarmente grave in Sicilia a causa della temporaneità delle cariche giudiziarie e della continua circolazione tra foro e tribunale, anche nel Regno continentale era tutt'altro che irrilevante, quanto meno sul piano della durata dei giudizi, grazie al gioco delle ricusazioni che il sistema consentiva: e sarebbe stato uno dei principali motivi di preoccupazione di Bernardo Tanucci e dei suoi tentativi di riformare nei due Regni canali e sistemi di reclutamento delle magistrature¹⁷.

Proposte di limitare la giurisdizione baronale furono nuovamente avanzate nel 1734 nella *Relazione dello stato del regno di Napoli e del suo governo* di Giuseppe Borgia di Valmezzana, nobile fuori seggio di professione forense, poi segretario della Real Camera di S. Chiara, che denunciava anch'egli «l'abuso che si fa da gran parte de' baroni della giurisdizione» e le sue conseguenze nel ridurre da un lato «i popoli ad un tenore di vita miserabilissima», innalzare dall'altro «a sì fastosa altezza i baroni, che in alcuni luoghi non si riceve nella gran corte baronale verun memoriale, se il ricorrente in esso non si protesti e non si denomini schiavo e vassallo del barone». Borgia attribuiva ai tribunali di Napoli «e specialmente al Sagro Consiglio» una funzione decisiva, nei casi di ricorso dei vassalli, nel far «stare i baroni a dovere; e per lo più ne' casi dubi si decide contro de' baroni». Osservava, tuttavia, che il timore delle «vendette private usate da' baroni coll'abuso della giurisprudenza» esercitava un ruolo di dissuasione e tratteneva i vassalli «dal cercare da' tribunali superiori sollievo nelle più dure gravezze, per non esporre le loro famiglie all'odio perpetuo del barone»¹⁸. Ruolo di dissuasione, attraverso «la

¹⁷ Cfr. V. Sciuti Russi, *Stabilità ed autonomia del ministero siciliano in un dibattito del secolo XVIII*, in «Rivista storica italiana», LXXXVII, 1975, pp. 47-86. Sulle vie praticate dal Tanucci per una riqualificazione dei «legali» e l'affermazione di un più pieno controllo sul loro reclutamento cfr. Id., *Tanucci e il problema della venalità degli uffici giurisdizionali*, in *Bernardo Tanucci e la Toscana*, pp. 217-229 e *Tanucci e Bartolomeo Corsini*, in *Bernardo Tanucci statista*, pp. 181-201.

¹⁸ In Ajello, *Gli «afrancesados»*, pp. 176-177; e cfr. Id., *Potere ministeriale*, pp. 496-498.

soggezione e il timore», che Galanti avrebbe trovato ancora pienamente operante nella Calabria degli anni Novanta¹⁹.

Espressione importante del maturare di una lunga tradizione giuridica antibaronale, relazioni e memorie, che peraltro circolavano manoscritte, difficilmente si traducevano in più radicali proposte abolitive della giurisdizione feudale, limitandosi a fare appello a una più rigorosa applicazione dei tradizionali strumenti di controllo sugli abusi. Non a caso gli attacchi alla giurisdizione baronale coincidevano con momenti e circostanze che radicalizzavano lo scontro fra gli «ordini» in vista del mantenimento o del mutamento degli equilibri preesistenti: i passaggi dinastici, come quelli del 1701, del 1707 e del 1734; più tardi, la crisi economica e politica del 1764-65; e ancora alla fine del secolo, dopo il terremoto calabro-messinese del 1783, le nuove difficoltà belliche degli anni '90, sia pure in un clima culturale e politico ormai profondamente mutato dalle più radicali istanze riformatrici del ventennio precedente e dall'impatto della rivoluzione francese.

Ben diversa appariva la sorte degli stessi progetti quando fra una crisi e l'altra se ne tentava una pratica attuazione: così durante il vicereame austriaco, quando le proposte del viceré cardinale d'Althann di privare i baroni della giurisdizione criminale furono respinte dal Consiglio Collaterale, e senza seguito rimasero i suoi tentativi di limitare l'abuso delle transazioni e composizioni nei reati più gravi; e di nuovo all'avvento di Carlo di Borbone, quando la Camera di Santa Chiara respinse un anonimo progetto di abolire la giurisdizione baronale come inattuabile e lesivo dei diritti dei baroni che l'avevano acquistata «a molto caro prezzo» o «a titolo di merito, perché avessero sparso il sangue in servizio della corona». Sicché «il Collaterale prima e la Regia Camera di Santa Chiara dopo, non fecero nulla» per favorire la realizzazione dei progetti di riforma della giurisdizione feudale e per la repressione degli abusi²⁰. Anche la dottrina che attaccava la giurisdizione criminale dei baroni, come quella di Francesco Rapolla, veniva a coincidere, nelle sue conclusioni scettiche e anti-legislative, con una prassi della decisione presa volta per volta sui ricorsi dei privati contro gli abusi²¹.

¹⁹ Cfr. A.M. Rao, *La Calabria nel Settecento*, in *Storia della Calabria moderna e contemporanea, Il lungo periodo*, a cura di A. Placanica, Reggio Calabria, Gangemi, 1992, p. 354. Ma sui movimenti antibaronali in Calabria si veda D. Cecere, *Le armi del popolo. Conflitti politici e strategie di resistenza nella Calabria del Settecento*, Bari, Edipuglia, 2013.

²⁰ Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria*, pp. 105, 123-124, 134-136.

²¹ Cfr. *ivi*, pp. 117-121 e *Id.*, *Preilluminismo giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli*, Napoli, Jovene, 1968, pp. 121-129.

2. Feudo e politica: una ripresa nobiliare?

La «discorde concordia» fra baronaggio e togati si ricompose nei difficili anni della guerra di successione austriaca e della peste di Messina: fra il 1742 e il 1746 la pressione congiunta degli Eletti napoletani e del Parlamento siciliano, nonché delle magistrature napoletane colpite dal tentativo tanucciano di valorizzare i tribunali provinciali e locali limitandone la possibilità di procedere in maniera arbitraria ad avocazioni e inibizioni, portarono alla revoca delle disposizioni emanate fra il 1738 e il 1740 e a limitare le attribuzioni del Supremo Magistrato di Commercio²².

2.2. *Corte e milizie*

Il rapporto con gli apparati assunse una diversa configurazione nel nuovo Stato indipendente, grazie alle possibilità di sostegno materiale da un lato, di rilancio politico dall'altro, che si aprirono per la nobiltà feudale nel mutato quadro politico-istituzionale. La nobiltà feudale salutò con entusiasmo l'avvento del «re proprio», vedendo l'autonomia del Regno come grande occasione non solo di sviluppo economico ma anche di ricambio politico, di limitazione del potere «dispotico» delle magistrature. Il conflitto che si scatenò nel 1734-1735 fra togati e nobili intorno al nuovo sovrano, gli uni per la conservazione, gli altri per una ridefinizione degli equilibri politici esistenti, trovò una soluzione che chiudeva qualsiasi via a progetti di mera reazione aristocratica e riaffermava il potere regio su tutte le forze particolaristiche, imponendo la sovranità dello «stato sia contro i forensi che contro i nobili e dovunque si verificasse un'infrazione alla legge». Di qui i tentativi di decentrare le funzioni giudiziarie, potenziando l'amministrazione locale, e al tempo stesso di limitare la giurisdizione feudale, con le costituzioni del 1738 e con l'istituzione di nuovi consolati di commercio²³.

Tuttavia, l'immediata chiusura verso qualunque velleità di reazione aristocratica non era una chiusura di principio e generalizzata alla candidatura politica dell'aristocrazia. Venuti meno i presupposti della «via napoletana allo stato moderno»²⁴, la monarchia borbonica poteva percorrere, con propri ritmi e modalità,

²² Cfr. Ajello, *La vita politica napoletana*, pp. 645-687.

²³ Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria*, p. 264. Sul conflitto del 1734-35, Id., *La vita politica*, pp. e O. Abbamonte, *Dialettica degli «status» e rivendicazioni nobiliari a Napoli nel 1734*, in «ASPN», CIII, 1985, pp. 355-375.

²⁴ Galasso, *Intervista sulla storia di Napoli*, p. 40 e sgg.

i tracciati delle grandi monarchie europee, in un clima politico internazionale e in una situazione interna ormai profondamente mutate. Alla stabilità assicurata dal sostegno di una grande potenza egemone si sostituiva quella dell'equilibrio: e «forse per l'Italia intesa come complesso di Stati regionali fu più positiva esperienza rientrare in un molteplice gioco di influenze che si diramava da vari centri dell'assolutismo europeo, che non essere inglobata nell'impero spagnolo»²⁵. Sventate le nuove minacce all'indipendenza, la guerra rimase sempre più lontana dai confini del Regno e dell'Italia tutta, e il nuovo Stato meridionale poté cercare uno spazio autonomo sulla scena internazionale, sviluppando propri apparati diplomatici e militari a sostegno di una linea di ferma neutralità. E se l'indebolirsi del rapporto con Madrid esponeva maggiormente il sovrano delle Sicilie alle spinte particolaristiche manifestatesi al suo arrivo e con maggior vigore nei difficili anni della guerra e della peste di Messina, fra il 1742 e il 1746, l'indipendenza e l'esperienza di quegli anni lo spinsero anche a perseguire un più deciso disegno di rafforzamento dello Stato e di ricambio delle classi dirigenti per superare i contrasti e ampliare il consenso alla corona.

Profondamente mutate erano anche le posizioni della nobiltà feudale. L'azione della corona spagnola, orientata a limitare le sue possibilità di condizionamento politico attraverso il ridimensionamento del carattere territoriale della signoria feudale e il potenziamento degli organi regi di controllo, non ne aveva eroso nel complesso i fondamenti economici e il peso sociale nelle province. Solo dopo la crisi del 1647-1648 l'azione del governo si era spinta più decisamente sul terreno del controllo delle province, soprattutto negli anni Ottanta, con la lotta al contrabbando e al banditismo condotta dal viceré marchese del Carpio, e l'ulteriore potenziamento del ruolo dei togati, che raggiunse il culmine durante il vicereame austriaco. La cosiddetta congiura di Macchia aveva infine confermato la debolezza politica della grande aristocrazia feudale, dimostrando anche la sua perdita di capacità di presa sul popolo della capitale, che solo in parte, e in un ben diverso contesto di generale «rumore», sarebbe riemersa nella crisi del 1746²⁶.

²⁵ C. Donati, *Istituzioni ecclesiastiche e società nell'Italia moderna*, in «Società e storia», 7, 1980, p. 159. Sull'importanza per l'Italia di «un sistema politico internazionale fondato sulla multipolarità anziché sulla bipolarità delle potenze concorrenti nell'agone continentale», cfr. G. Galasso, *Napoli spagnola dopo Masaniello. Politica cultura società*, Firenze, Sansoni, 1972, p. 727.

²⁶ Cfr. *ivi*, pp. 267-295 e 583-608; D. Ambron, *Il banditismo nel Regno di Napoli alla fine del XVII secolo tra istituzioni regie e protezioni baronali*, in *Banditismi mediterranei. Secoli XVI-XVII*, a cura di F. Manconi, Roma, Carocci, 2004, pp. 379-400.

2. Feudo e politica: una ripresa nobiliare?

Di fronte a una nobiltà feudale sostanzialmente svuotata sul piano politico, ma in compenso dotata di ampi poteri di controllo sociale nelle province, la monarchia borbonica rendeva possibile un'inversione di rotta, o almeno una sua correzione. I problemi dell'unificazione e della razionalizzazione del tessuto amministrativo centrale e provinciale, e della creazione di una classe dirigente nuova o rinnovata, procedettero di concerto nell'azione politica della corona. In questa prospettiva, l'aristocrazia feudale diventava un interlocutore più che un antagonista: bisognava però da un lato controllarla più rigidamente ed eroderne la primazia nelle province, dall'altro «defeudalizzarla», «ingentilirla», rieducarla a nuove funzioni. È quanto Galanti darà per realizzato dal governo di Carlo:

Senza far violenza allo stato delle cose, riuscì al governo di attaccar i baroni al servizio del sovrano ed agl'interessi della nazione. Impiegati nelle cariche della corte e delle milizie, li veggiamo aver contratto una politezza di costume che non sembrano essere i nipoti di certi mostri, che i più vecchi rammentano ancora con orrore²⁷.

«Corte» e «milizie»: questi i principali punti di riferimento di una rinnovata presenza politica per la nobiltà feudale. Con l'avvento di un «proprio re», Napoli non aveva ottenuto soltanto un sovrano al di sopra delle parti, ma anche la «presenza personale della corte», che introduceva nuovi canali e metodi d'influenza sia per i membri del ministero²⁸, sia per la grande nobiltà. Il riferimento alla corte come elemento centrale delle rivendicazioni nobiliari di un «re proprio» era emerso con chiarezza nella congiura di Macchia: nel chiedere alla casa d'Austria un «re proprio», i congiurati, come scriveva Francesco Spinelli nel suo *Manifesto*, aspiravano alle «magnificenze di una permanente e real Corte in Napoli», grazie alla quale «con abbondanza li virtuosi avrebbero avuto premio e ricovero e sarebbe risorta dall'abisso delle miserie allo splendore antico la nostra patria»²⁹. Ancora prima, nella rivolta antispagnola di Messina del 1674, nelle aspirazioni a un «re proprio» riposte in Luigi XIV dai tre ordini siciliani, per un impiego locale delle risorse fiscali e dei benefici ecclesiastici, «corte e milizie» erano state il riferimento fondamentale delle richieste baronali: si trattava di «avere un re, nel cui attuale servizio possano conseguire quelle prerogative e quei posti, che la corte e l'esercito

²⁷ Galanti, *Della descrizione*, vol. I, p. 116.

²⁸ Cfr. Ajello, *Potere ministeriale*, pp. 500-501.

²⁹ In Galasso, *Napoli spagnola*, p. 653.

regio sogliono dispensare a soggetti nobili: nel che sono sempre stati defraudati dalla Spagna». Temi di una «ideologia «nazionale», sulla quale si sarebbe formata la classe politica siciliana – e napoletana – e che, «variamente definiti e saggiati dalle sconvolgenti esperienze del primo '700», si ripresentarono «nel 1734 all'appuntamento del Regno meridionale»³⁰.

Sulla corte napoletana del Settecento a lungo sono mancati studi specifici, nonostante la crescente attenzione storiografica allo spazio e al ruolo della corte come centro di complessi meccanismi politici, sociali e culturali³¹. Osservava Mario Rosa per gli Stati italiani del Cinque-Seicento:

Poco, a tutt'oggi, sappiamo dei quadri del personale cortigiano, politico e diplomatico, o non cortigiano, ma legato comunque al potere e al governo dei singoli stati italiani [...] privi come siamo di analisi specifiche o comparate, e anche di semplici sondaggi, nei settori medio-bassi, oltre che in quelli alti, delle strutture amministrative e di quelle diplomatiche, dai funzionari di corte e di ministero, dai giurisdicenti ai segretari delle principali magistrature a quelli delle ambasciate, al personale delle curie e delle nunziature³².

Con il conseguimento del «re proprio», la maggiore nobiltà feudale del Regno, ascritta ai Seggi napoletani, non fu più costretta, come aveva scritto Spinelli, a «empire le anticamere di un ministro che avrebbe dovuto ambire l'onore di potersi uguagliare a tante illustri famiglie della nostra patria»³³: poteva ora «empire» le anticamere del Re. Secondo Schipa fu il conte di Santostefano a cercare

³⁰ G. Giarrizzo, *La Sicilia dal vicereame al regno*, in *Storia della Sicilia*, vol. VI, Napoli, Società editrici Storia di Napoli e della Sicilia, 1978, p. 132.

³¹ D'obbligo il riferimento a N. Elias, *Die hofische Gesellschaft*, Darmstadt und Neuwied, Luchterhand Verlag, 1975 (trad. it. *La società di corte*, Bologna, Il Mulino, 1980). Per un bilancio e alcuni contributi di storia delle corti, cfr. *La Corte in Europa. Fedeltà, favori, pratiche di governo*, a cura di M. Cattini e M. A. Romani, «Cheiron», I, 1983, n. 2. Cfr. inoltre C. Ossola, *Dal «Cortegiano» all'«Uomo di mondo». Storia di un libro e di un modello sociale*, Torino, Einaudi, 1987. Per un aggiornamento su Napoli, E. Papagna, *La corte di Carlo di Borbone, il re «proprio e nazionale»*, Napoli, Guida, 2011; P. Vázquez Gestal, *La fondazione del sistema rituale della monarchia delle Due Sicilie (1734-1738). Storia ed epistemologia*, in *Cerimoniale dei Borbone di Napoli 1734-1801*, a cura di A. Antonelli, Napoli, Arte'm, 2017, 43-71; *Corte e cerimoniale di Carlo di Borbone a Napoli*, a cura di A.M. Rao, Napoli, FedOA Press, 2020.

³² M. Rosa, *La Chiesa e gli stati regionali nell'età dell'assolutismo*, in *Letteratura italiana*, vol. I, *Il letterato e le istituzioni*, Torino, Einaudi, 1982, p. 308.

³³ In Galasso, *Napoli spagnola*, p. 653.

2. Feudo e politica: una ripresa nobiliare?

di conciliarsi subito «la primaria nobiltà» distribuendo al suo interno le cariche di corte: nel 1738 vi erano 115 gentiluomini di camera, 50 dei quali con «esercizio», cioè con accesso in tutte le parti della reggia, gli altri di «entrata», cioè con accesso fino alla quarta anticamera³⁴. Gentiluomini che anche numericamente coincidevano con il ristretto vertice della piramide feudale. Vi si ritrovavano i più bei nomi, i Caracciolo principi di Torella, i Carafa principi di Colubrano, i Caracciolo principi di Santobono, i Carafa duchi di Maddaloni, gli Orsini duchi di Gravina, i Boncompagni duchi di Sora, i Colonna principi di Stigliano, i Gaetani duchi di Laurenzana, i Sanseverino principi di Bisignano, il principe della Riccia Bartolomeo di Capua³⁵. Fra questi vennero distribuite le maggiori cariche diplomatiche e militari: a Francesco Eboli, duca di Castropignano, già ambasciatore a Parigi, il comando generale dell'esercito napoletano, ad Antonio Carmine Caracciolo principe di Torella la carica di ambasciatore a Parigi, al duca di Gravina Domenico Orsini, rapidissimamente asceso al cardinalato nel 1743 dopo essere rimasto vedovo nel 1742, la carica di ambasciatore a Roma³⁶. Il controllo regio delle cariche ecclesiastiche era un altro importante strumento di alleanze fra Stato e nobiltà, oltre che oggetto di impegno giurisdizionalistico³⁷.

Luogo di spreco e di «magnificenze», la corte forniva anche risorse finanziarie a una grande nobiltà feudale cronicamente indebitata e nuovi strumenti di fedeltà per la corona, oltre che costituire cassa di risonanza, attraverso legami di clientela e di parentela, per il baronaggio nel suo complesso. Analoghe funzioni di più generale rappresentanza poteva assumere ora, con l'unificazione dei due Regni, il Parlamento siciliano. Esempio tra i più significativi dell'intreccio fra impegno militare, presenza a corte, interessi economici, era quello del principe della Riccia. Avendo «innamorato il re collo spirito venatorio e co' testicoli feriti a Velletri»³⁸, Bartolomeo di Capua divenne nel 1753 maggiordomo maggiore della

³⁴ Cfr. Schipa *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo Borbone*, vol. I, p. 228.

³⁵ Cfr. *ibidem* e Massafra, *Un problème ouvert*, p. 259; sul rapporto tra lignaggi e Sedili, Delille, *Famille et propriété*, p. 43.

³⁶ Cfr. B. Tanucci, *Epistolario*, I, 1723-1746, a cura di R. P. Coppini, L. Del Bianco, R. Nieri, Prefazione di M. D'Addio, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1980, p. 812 n. e *passim*. Sui Castropignano, cfr. Chiosi, *Il Regno dal 1734 al 1799*, pp. 412-413.

³⁷ Cfr. M. Rosa, *Le istituzioni ecclesiastiche italiane tra Sei e Settecento*, in Id., *Religione e società nel Mezzogiorno tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari, Laterza, 1976, pp. 292-293; *Ecclesiastici al servizio del re tra Italia e Spagna (secc. XVI-XVII)*, a cura di E. Novi Chavarria, numero monografico di «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2, 2015.

³⁸ Tanucci, *Epistolario*, I, p. 915.

regina, per poi acquisire ulteriori meriti e danaro (circa 2.000 ducati), per l'acqua dei suoi feudi «donata» al re nel 1757 per rifornire i giardini di Caserta, insieme al principe di Stigliano Ferdinando Colonna, altro grande feudatario di Terra di Lavoro, gentiluomo di camera con esercizio dal 1734, e fra i primi a essere insignito del nuovo ordine di S. Gennaro³⁹. Altro esempio della presenza a corte come mezzo di un più pieno sfruttamento dei feudi dava il principe di Tarsia, accusato nel 1770 di far esigere «a capriccio» la tassa catastale e di aver usurpato alla locale Badia il possesso del mulino nei suoi feudi, avvalendosi delle sue qualità di «Gentiluomo di camera» e di esponente «dei primi cavalieri di corte»⁴⁰.

Dotati fin dal 1737-38 di un apposito foro privilegiato, l'Alcaidato, di cui nel 1750 vollero veder precisati limiti e prerogative⁴¹, i gentiluomini di camera trovano nella corte da un lato un ulteriore strumento di valorizzazione delle fortune e carriere personali, e dall'altro un canale di pressione e di trasmissione delle rivendicazioni nobiliari. Si riproduceva per tale via il circolo vizioso di quella «dorata schiavitù», di uno stile di vita rovinoso ma necessario al proprio rango a corte, a sua volta fonte di redditi, che aveva dato il tono al secolo di Luigi XIV⁴². Un «gaspillage distingué» che si esprime anche nella piena partecipazione nobiliare al fervore edilizio che fin dai primi anni accompagnò il consolidamento della nuova dinastia, a tutela e coronamento dell'immagine della capitale del Regno autonomo, nel rinnovare i palazzi della città o nella costruzione delle ville vesuviane, seguendo via via con le proprie residenze il moltiplicarsi dei luoghi della presenza regia, da Napoli a Portici a Caserta a Carditello: attività di spreco secondo alcuni, ma che rendevano la nobiltà pienamente partecipe dei nuovi fastigi «nazionali»⁴³:

³⁹ ASNa, *Allodiali*, III serie, 394, *Appuntamenti della Giunta Allodiale*, 15 febbraio 1771 e 14 gennaio 1772. Su Stigliano, cfr. Tanucci, *Epistolario*, I, nota p. 311.

⁴⁰ ASNa, *Casa Reale Antica*, fascio 927, *Avvocato della corona* 1769-1786, 10 febbraio 1770.

⁴¹ Ai «Gentiluomini di Camera», a seguito di un loro memoriale, si indirizzava il dispaccio del 4 agosto 1750, seguito da una *Istruzione* del luglio dello stesso anno, che accordava «una volta per sempre l'onore della esenzione del foro», stabilendo limiti e prerogative del foro competente per tutte le «classi, individui, familiari, e dipendenti» della Real Casa, trasferendo le cause che li riguardavano dall'Uditore generale dell'Esercito al consigliere del Supremo Magistrato di Commercio D. Giulio Cesare d'Andrea come speciale Delegato, e istituendo l'Alcaidato (F. Ammirati, *Il puro gius pubblico napoletano*, Napoli, Stamperia Pergeriana, 1792, pp. 108-111).

⁴² Cfr. Peret, *Seigneurs et seigneuries en Gâtine Poitevine*, p. 35. Sulla circolarità fra ricchezza e potere, cfr. anche F. Billacois, *La crise de la noblesse européenne (1550-1650). Une mise au point*, in «Revue d'histoire moderne et contemporaine», XXIII, 1976, pp. 258-277.

⁴³ D. Roche, *Aperçus sur la fortune et les revenus des princes de Condé à l'aube du XVIII^e siècle*, in «Revue d'histoire moderne et contemporaine», XIV, 1967, pp. 217-243, sottolinea l'im-

2. Feudo e politica: una ripresa nobiliare?

Dal momento in cui le corti diventano centri dispensatori di ricchezza, la nobiltà, sia o no di origine feudale, si preoccupa di occupare questo spazio in pieno accordo con i sovrani, i quali, per parte loro, hanno bisogno, per fondare la loro supremazia in maniera durevole, di una serie di persone 'fidate'. Il gioco feudale tende quindi a radicarsi nella nuova dimensione delle corti, dove del resto continuano ad avere vigore le stesse regole, più o meno mascherate da rapporti umani di 'cortesia': la fedeltà in cambio della ricchezza⁴⁴.

Nel nuovo Stato indipendente, la dimensione della corte napoletana si andò "nazionalizzando", anche se non venne meno la tendenza dei gruppi locali, togati e soprattutto nobiliari, a fare ancora appello nei momenti di crisi e di conflitto alla corte di Madrid: come nel 1764, quando peraltro il ricorso al sovrano spagnolo fu in un certo senso legittimato e necessitato dalla minorità di Ferdinando IV e dalla Reggenza, o nel 1785, quando il ricorso a Carlo III fece da contraltare alla crescente influenza asburgica⁴⁵. Le esigenze della nuova dinastia di crearsi nuove fedeltà da un lato, le aspirazioni di rilancio politico della nobiltà feudale dall'altro, trovarono certamente nella corte un luogo di incontro. Un luogo, soprattutto, che «si giustapponeva alle strutture dello Stato, diveniva l'area esclusiva della familiarità col monarca, la sintesi del sistema delle precedenze sociali, l'ente sovraistituzionale che dialogava con gli apparati del governo senza identificarsi con essi», rilanciando sul terreno della lealtà cortigiana le fedeltà feudali⁴⁶.

portance des faveurs royales que l'on a trop souvent tendance à écarter de leur contexte de véritable marchandage politique», in una società «où l'un des plus puissants moteurs économiques est le 'gaspillage distingué'» (p. 242). Sul rapporto «spreco-investimenti» nell'edilizia nobiliare, cfr. G. Doria, *Investimenti della nobiltà genovese nell'edilizia di prestigio (1530-1630)*, in «Studi storici», 27, 1986, pp. 5-55. Sull'edilizia nobiliare napoletana al tempo di Carlo di Borbone, cfr. M. De Cunzio, *Le Ville Vesuviane*, in *Civiltà del '700 a Napoli 1734-1799*, catalogo della mostra, Napoli dicembre 1979-ottobre 1980, vol. I, Firenze, Centro Di, 1979, pp. 86-89.

⁴⁴ Papagno, *I feudalesimi*, p. 164. Sulla corte come luogo di costituzione di fedeltà «sublimate in un formalismo che domina la scena in ogni sua parte» e insieme come «grande mercato della ricchezza eccedente e disponibile del re», cfr. *ivi*, p. 162.

⁴⁵ Cfr. Rao, *Il riformismo borbonico a Napoli*, pp. 215-290; Ead., *Esercito e società*, pp. 669-671.

⁴⁶ W. Barberis, *Uomini di corte nel Cinquecento tra il primato della famiglia e il governo dello Stato*, in *Storia d'Italia, Annali*, 4, *Intellettuali e potere*, a cura di C. Vivanti, Torino, Einaudi, 1981, pp. 885 e 894.

In questo luogo, attraverso intrighi e gelosie denunciati con amara insofferenza nell'epistolario tanucciano, si aprivano nuovi canali e nuove forme di influenza politica oltre che personale, si formavano correnti e "partiti", e non solo intorno al re. Al «re proprio» si affiancava la regina Maria Amalia di Sassonia, altro polo di attrazione e di esercizio di influenze di parte, sia dirette, sia attraverso le dame di corte, anch'esse reclutate nelle maggiori famiglie feudali: ancora da indagare è il senso delle rivalità che opposero la principessa di Belmonte, la principessa di Stigliano, la duchessa di Maddaloni; ed è noto il formarsi nel 1741 di un gruppo di opposizione che vide insieme la principessa di Belmonte, già sospetta di austriachismo, e il duca di Sora contro il Monteleone⁴⁷. Fazioni e "partiti", certo, estremamente fluidi, in cui alle spinte di ceto si sarebbero costantemente intrecciate le spinte provinciali e le tensioni – o le solidarietà – fra Napoli e la Sicilia, e che avrebbero trovato motivi di ricomposizione dei contrasti interni nei momenti più delicati per la nuova dinastia, come durante la reggenza e la minorità del re: «questa è una corte nascente», scriveva Tanucci ancora il 20 giugno 1767⁴⁸.

L'indipendenza creò un clima carico di aspettative, nel quale le più generali aspirazioni di crescita economica, di piena utilizzazione delle risorse locali, finanziarie e umane, di definizione del ruolo della Chiesa e di limitazione della fiscalità ecclesiastica, si intrecciavano a spinte di parte, fra le quali gli interessi del baronaggio, napoletano e siciliano, furono quelli che si manifestarono con maggior evidenza, ma non furono gli unici ad agire contro il vigoroso impegno riformatore del 1738-1741: molto più ampia e decisiva fu l'opposizione a qualunque riordinamento sostanziale del sistema fiscale e del debito pubblico⁴⁹.

La guerra di successione austriaca, con la minacciosa presenza della flotta inglese a Napoli nel 1742 e delle truppe imperiali ai confini del Regno, costituì un'occasione importante di verifica delle potenzialità e dei limiti delle aspirazioni di ripresa nobiliare. Innico de Guevara, duca di Bovino e conte di Savignano, possessore di grossi complessi feudali in Capitanata e in Principato Ultra, gran giustiziere dal 1741, fu nel gennaio del 1744, insieme al duca di Gravina Domenico Orsini, tra i primi firmatari di un memoriale del baronaggio contro l'imposizione di 200.000 ducati deliberata dal Supremo Magistrato di Commercio per far fronte alla peste di Messina, a difesa delle prerogative delle Piazze in materia

⁴⁷ Cfr. Ajello, *La vita politica*, pp. 649-650; Tanucci, *Epistolario*, I, pp. 457, 473-475, 483, 498.

⁴⁸ ASNa, *Archivio Borbone*, vol. 13, c. 9, Tanucci a Castromonte.

⁴⁹ Cfr. Rao, *Il riformismo borbonico*, pp. 230-232.

2. Feudo e politica: una ripresa nobiliare?

di donativi. Ma fu anche, insieme ai Tarsia, ai Bisignano e altri, tra i primi a offrire tutto il suo sostegno per la battaglia antiaustriaca combattuta e vinta a Velletri⁵⁰. Nel riproporre, forte della sua gloria, una propria candidatura politica, il baronaggio maggiore mostrò di non voler rinunciare al proprio potere locale, sostenuto in questo dalle supreme magistrature, decise a loro volta a non «sconsolare il ceto dei Baroni, ch'è il più ragguardevole di cui Sua Maestà può avvalersi in ogni occorrenza»⁵¹: la contropartita immediata di Velletri fu la revoca delle disposizioni limitative della giurisdizione feudale. Il baronaggio appariva insomma propenso a «ingentilirsi», non a spogliarsi delle proprie prerogative.

2.3. *La tutela della famiglia*

Accanto alla difesa delle funzioni delle Piazze e della giurisdizione feudale, le rivendicazioni nobiliari negli anni immediatamente successivi toccarono temi altrettanto cruciali per un ceto che nella tutela dei propri ranghi e della famiglia vedeva un elemento sostanziale della propria identità sociale, ma incontrava crescenti difficoltà nel salvaguardare strategie matrimoniali e pratiche successorie che ne limitavano ormai la capacità stessa di riprodursi e di conservare i patrimoni feudali. Ne furono segno le richieste che fra il 1747 e il 1749 si andarono accumulando in materia di aggregazioni, matrimoni, e successioni.

Quello del rapporto tra nobiltà «di piazza» e nobiltà «fuori piazza» era anch'esso problema antico. La progressiva chiusura dei ranghi aveva provocato, da un lato, una crisi di rappresentatività degli Eletti nobili napoletani rispetto al ceto nel suo complesso, che aveva avuto manifestazioni evidenti e significative all'inizio del vicereame austriaco⁵², dall'altro una carenza di sbocchi amministrativi per i nobili fuori seggio che non li confondessero con i «civili»: era quanto lamentava ancora nel 1734 Giuseppe Borgia, osservando che l'unico varco rimasto aperto nella serrata aristocratica era quello «dell'apparentamento co' nobili delle piazze», sia «con dar le figlie a quei delle Piazze con doti stravaganti», sia «con casarsi con

⁵⁰ Cfr. Tanucci, *Epistolario*, I, pp. 490, 711, 755; Ajello, *La vita politica*, pp. 666-667.

⁵¹ Consulta della R. Camera di S. Chiara dell'11 marzo 1737, in Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria*, p. 136.

⁵² Cfr. Ricuperati, *Napoli e i vicereame austriaci*, pp. 353-363.

le donne di Piazze, dotandole di proprio, e pagando oltre di ciò segretamente molte migliaia di ducati ai congiunti della sposa per facilitarne il trattato»⁵³.

La «serrata aristocratica» si era realizzata nel corso del '600 con il rigido controllo dei Sedili nobili sulle aggregazioni, salvo restando l'assenso regio che proprio i nobili avevano voluto, ritenendolo uno strumento ulteriore di irrigidimento contro le pressioni dei togati e della nobiltà fuori piazza e contro gli interventi del viceré⁵⁴. Le pressioni erano andate crescendo via via che l'aumento del numero dei feudatari e della nobiltà fuori piazza aveva reso il patriziato napoletano sempre meno rappresentativo della nobiltà feudale nel suo complesso, soprattutto quando, dopo il 1642, cessata la convocazione del Parlamento Generale, i Sedili napoletani assunsero funzioni di rappresentanza per tutto il Regno, che si traducevano soprattutto nel potere di distribuire sull'intero territorio il carico fiscale dei donativi⁵⁵. Se nella prima metà del Cinquecento l'aumento del numero dei Seggi, l'accesso di esponenti della nuova feudalità provinciale e l'acquisto di feudi da parte del patriziato cittadino avevano portato a una quasi completa fusione tra baronaggio provinciale e patriziato napoletano, la chiusura successiva, grazie alla quale il numero delle famiglie ascritte, dopo un lieve aumento tra fine '500 e primi del '600, rimase pressoché immutato – 132 nel 1703 come nel 1569⁵⁶ – aveva provocato una crisi di rappresentatività che aveva avuto manifestazioni significative: i progetti di un nuovo Sedile nobile avanzati nel 1648⁵⁷; più tardi, all'arrivo degli austriaci, i contrasti fra Eletti napoletani e baronaggio provinciale per la prestazione del giuramento di fedeltà al nuovo sovrano, e le nuove proposte di ampliamento delle aggregazioni avanzate da rappresentanti autorevoli del ceto civile come Alessandro Riccardi⁵⁸.

⁵³ In Ajello, *Potere ministeriale*, pp. 496-498.

⁵⁴ Cfr. G. Muto, *Gestione politica e controllo sociale nella Napoli spagnola*, in *Le città capitali*, a cura di C. de Seta, Roma-Bari, Laterza, 1985, pp. 73-74.

⁵⁵ Sulla «fusione quasi completa tra il patriziato cittadino napoletano e la feudalità delle province» alla metà del '500 e l'evoluzione di questo rapporto con la progressiva frammentazione dei patrimoni feudali, G. Galasso, *Prospettive e tendenze della storiografia sociale nel secondo dopoguerra*, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», luglio-dicembre 1976, p. 345; cfr. inoltre Id., *Napoli spagnola*, pp. IX-XV e *Una ipotesi di «blocco storico» oligarchico-borghese nella Napoli del '600: i «Seggi» di Camillo Tutini fra politica e storiografia*, in «Rivista storica italiana», XC, 1978, pp. 507-529.

⁵⁶ Cfr. Muto, *Gestione politica*, p. 73.

⁵⁷ Cfr. I. Del Bagno, *Reintegrazione nei Seggi napoletani e dialettica degli «status»* in «ASPN», CII, 1984, p. 204, e più ampiamente Rovito, *La rivoluzione costituzionale*, pp. 418-419.

⁵⁸ Cfr. Ricuperati, *Napoli e i viceré austriaci*, pp. 358-363.

2. Feudo e politica: una ripresa nobiliare?

Chiuse le nuove aggregazioni, era rimasta aperta la via giudiziaria delle reintegrazioni, trattate dal Sacro Regio Consiglio, per la riammissione di famiglie che dimostrassero la loro antica nobiltà. Ma anche questa via aveva trovato dei limiti nelle procedure instaurate da Filippo IV nel 1646 su richiesta della nobiltà, e nel divieto ai membri delle magistrature e ai loro parenti di far parte dei Seggi nobili, ribadito nel 1688⁵⁹.

Dopo l'avvento di Carlo di Borbone, quest'ultima disposizione fu aggirata nel processo di reintegra del Segretario di Azienda Giovanni Brancaccio, grazie alle argomentazioni della Camera di S. Chiara, tese ad aprire nuovi spazi alle aspirazioni dei togati, riconducendo il potere di nobilitare alla volontà del sovrano. Nel 1746 la nobiltà tentava a sua volta di limitare i poteri della Camera in materia, chiedendo l'istituzione di un apposito tribunale per le cause di reintegrazione ai Sedili nobili: l'istanza non fu accolta dal sovrano, che era tuttavia venuto incontro alle esigenze di chiusura, accordando nel 1742 ai Sedili il principio della prescrizione centenaria, grazie al quale nessuna azione di reintegra poteva essere intrapresa una volta trascorsi cento anni dal cessato godimento delle prerogative di Seggio. Principio che, col sostegno di Tanucci, venne confermato nel 1749, al di là di ogni dubbio interpretativo⁶⁰.

Altrettanto significative dello sforzo di tutelare la chiusura della nobiltà, difendendo la famiglia dall'inquinamento sociale, ma anche delle difficoltà crescenti di preservare un sistema rigidamente fondato sulla primogenitura e sulla destinazione dei cadetti alle carriere ecclesiastiche, furono le richieste in materia matrimoniale. Estremamente chiara in tal senso era la supplica avanzata al sovrano dalle piazze nobili napoletane nel 1749 contro le denunce per stupro, chiedendo di «ordinare per grazia speciale, che da oggi innanzi contro i querelati di stupro, o di atti confidenziali non si possa procedere a carcerazione alcuna, o arresto in casa» nel corso dell'istruzione del processo, «se non che nel solo caso, che si costi, che vi sia interceduta aperta violenza effettiva, esclusa qualunque interpretativa, che si tragge dal pretesto delle blandizie, allettamenti, promesse verbali, e simiglievoli cose». Queste le motivazioni della richiesta:

⁵⁹ Rovito, *La rivoluzione costituzionale*, p. 418; I. Del Bagno, *Governo borbonico e reintegrazione nei seggi napoletani intorno alla metà del Settecento*, in «ASPN», CIII, 1985, p. 381.

⁶⁰ Ivi, pp. 389-399. Per il decreto del 25 luglio 1749 cfr. M. Parrilli, *Collezione cronologica di leggi, regolamenti e ministeriali divisa per materia da servire per la Real Commissione de' titoli di nobiltà*, Napoli, dalla tipografia di Porcelli, 1845, pp. 42-43.

Perché importa molto al buon governo, ed alla tranquillità de' vassalli di V.M., che si conservi il decoro delle famiglie, che per la maggior parte nasce dalla contrazione di onorevoli parentati; ed all'incontro sperimentandosi tutto il giorno, che per altrui malignità, ed insidie di molti, e particolarmente poveri, ed inaccorti giovani veggonsi carcerati, come supposti rei di stupri, o atti confidenziali *ex processu informativo*, le di cui pruove per lo più, per la deferenza, che godono le querelanti, sono false; e non avendo i carcerati maniera né di difendersi, né di mantenersi dentro le carceri, spaventati dalla lunghezza del litigio, e sopra tutto dal timore di non perdere quegli impieghi, che stanno esercitando, son forzati contro lor voglia a contrarre matrimoni con persone non solamente povere, o di volgar fama; ma per lo più poco oneste, con pregiudizio e disdecoro non meno di loro stessi, che delle loro costumate, ed onorevoli famiglie...

Il ricorso, scriveva Briganti, fu «reputato tanto savio, prudente e necessario» che il re, che già con real costituzione del 1738, per frenare le querele di stupro, aveva stabilito l'arresto immediato delle querelanti fino a conclusione del processo, approvò subito anche la richiesta di non arrestare i querelati⁶¹.

La supplica, del 26 agosto 1749, e la relativa disposizione regia, seguivano di poco un altro dispaccio significativo delle esigenze di tutela del corpo nobiliare e dei suoi patrimoni contro l'invadenza dei creditori: la prammatica del 9 aprile 1749, considerando «opportuno di dar un provvido sistema alle case di alcuni Nobili, e riguardevoli famiglie, le cui facoltà si osservano di molto deteriorate, o per sinistre vicende, o per lo mal regolamento di esse», vietava ai cavalieri in regime di soprintendenza di contrarre ulteriori debiti senza il consenso dei soprintendenti stessi e il permesso del re⁶². Ancora più sollecito era stato il sovrano verso le «compassionevoli» condizioni del baronaggio siciliano, accordando nel 1747 una moratoria ai loro debiti⁶³.

Su matrimoni e debiti dei cadetti delle famiglie nobiliari il governo intervenne ripetutamente nel corso del secolo. Il 30 aprile 1766 il consiglio di Reggenza ordinava alla Camera di S. Chiara di emanare un editto «pel divieto di darsi a

⁶¹ T. Briganti, *Pratica criminale delle corti regie, e baronali del Regno di Napoli*, Napoli, Vincenzo Mazzola, 1755, pp. 172-175. Cfr. inoltre A. De Sariis, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, Libro Terzo, Napoli, Vincenzo Orsini, 1793, pp. 214-216.

⁶² In F. Ammirati, *Il puro gius feudale napoletano*, Napoli, Antonio Verriento, 1794, t. I, pp. 73-75.

⁶³ Cfr. G. Giarrizzo, *Appunti per la storia culturale della Sicilia settecentesca*, in «Rivista storica italiana», LXXIX, 1967, pp. 591-594.

2. Feudo e politica: una ripresa nobiliare?

credito a' figli di famiglia robbe, mercanzie, ecc.»⁶⁴. Un editto del 10 aprile 1771 ristabiliva «nella contrazione de' matrimonj de' figli di famiglia la paterna autorità, per renderla efficace ed impedire molti inconvenienti, che prima turbavano la pace, ed offendevano il decoro delle famiglie», esigendo il consenso paterno fino a trent'anni di età. Un altro regio dispaccio del 12 febbraio 1779, prendendo atto del moltiplicarsi delle querele di stupro seguito alla disposizione del 1771, in elusione delle disposizioni del 1738 e del 1749, abolì il reato di «stupro semplice», cioè dei rapporti extramatrimoniali praticati per aggirare le precedenti norme sulla patria potestà, considerando necessario alla società e all'«interna sua felicità» sostenere «la decenza e l'onore nelle famiglie, che la compongono» e rendere «plausibili i parentadi, virtuosa l'educazione, ed onorata la discendenza». Il dispaccio vietava pertanto la presentazione di querele di stupro se non nei casi di «vera, reale ed effettiva violenza, esclusa qualunque interpretativa che si traesse dal pretesto delle blandizie, allettamenti, promesse verbali, e somiglievoli cose», mentre in Sicilia la prammatica del 27 agosto 1773 estendeva al ratto consensuale le pene già previste dalla prammatica 3 agosto 1767 per i matrimoni clandestini; e di nuovo l'11 dicembre 1780 la patria potestà e il consenso paterno fino ai trent'anni venivano tutelati riconoscendo solo le promesse matrimoniali pronunciate dinanzi ai giudici laici e non nelle curie ecclesiastiche⁶⁵.

L'irrigidimento delle norme matrimoniali, diffuso nel Settecento in tutti gli Stati italiani ed europei, e la revisione delle pene per lo stupro “semplice” praticato per aggirarle, vedevano confluire le esigenze nobiliari di chiusura contro i matrimoni diseguali e le esigenze giurisdizionali dello Stato contro l'invadenza ecclesiastica in una difesa del «primato della nobiltà»⁶⁶ condotta però all'interno

⁶⁴ ASNa, *Archivio Farnesiano*, 1573.

⁶⁵ ASNa, Sezione diplomatica, *Reali Dispacci*, vol. 4, 1770-1781. Per i provvedimenti sul matrimonio cfr. anche A. Marongiu, *Carlo di Borbone legislatore*, ne *I Borbone di Napoli e i Borbone di Spagna*, vol. I, pp. 48-51. Per la Sicilia, G. Giarrizzo, *Del ratto consensuale in Sicilia. Una proposta di ricerca*, in «ASSO», LXIX, 1973, pp. 527-532: una proposta, ancorata alla centralità della famiglia nella ridefinizione della nobiltà, che non ha avuto seguito. Alla legge del 12 febbraio 1779, ribadita il 25 agosto 1781, Galanti avrebbe dedicato le sue *Osservazioni sopra la nuova legge abolitiva de' delitti di stupro* (in *Riformatori napoletani*, pp. 1024-1030).

⁶⁶ L. Guerci, *La sposa obbediente. Donna e matrimonio nella discussione dell'Italia del Settecento*, Torino, Tirrenia, 1988, pp. 185-193; per il Piemonte, Marchisio, *Ideologia e problemi dell'economia familiare*, p. 111 e n. 223. In Spagna la prammatica del 1776 vietava i matrimoni diseguali senza il consenso paterno ai minori di 25 anni (Dominguez Ortiz, *Sociedad y Estado*, pp. 327-328). Sull'abolizione del reato di «stupro semplice o con promessa di matrimonio» nel codice

di una progressiva espansione della sfera d'intervento e di controllo dello Stato stesso. La famiglia appariva elemento ineludibile del processo di ridefinizione della nobiltà meridionale nel '700, come delle nobiltà europee in generale, e di riaffermazione di un loro primato, tanto più che proprio i legami di parentela costituivano uno dei tramiti principali di raccordo tra la grande nobiltà feudale dei Seggi napoletani e il baronaggio fuori piazza e provinciale, ovviando per tale via alla crisi di rappresentatività determinatasi con la mancata convocazione del Parlamento generale. E il fatto che la grande feudalità possedesse feudi sparsi in tutte le province del Regno, oltre a consentire forme di compensazione interna sul piano economico, era anche un canale di diramazione dei legami con il baronaggio minore⁶⁷.

Minore successo ebbero le pressioni della nobiltà feudale su un altro dei suoi temi nodali di confronto con la corona: le linee di successione. Già Filippo V durante la sua visita del 1702 aveva concesso, il 19 aprile, l'estensione della successione feudale al quinto grado; ma la concessione non era stata osservata per mancanza del regio exequatur⁶⁸. Carlo VI d'Asburgo aveva nuovamente concesso il quinto grado con la prammatica del 1720, ma la sua attuazione era stata di fatto demandata alla mediazione giudiziaria: «si cominciò a quistionare, se i collaterali di quinto grado dovessero discendere da' maschi» – come sostenevano i fiscali della Regia Camera – «o bastasse derivare da femmine», come sostenevano i difensori dei feudatari, segno delle difficoltà crescenti di evitare la minaccia della devoluzione alla corona per esaurimento interno delle linee familiari. Nel 1747, le piazze napoletane chiesero la conferma della grazia di Carlo VI, che il quinto grado discendesse da maschio o da femmina: ma il re rispose che avrebbe provveduto dopo più matura riflessione e di fatto la successione rimase ristretta al quarto grado⁶⁹.

leopoldino del 1786 in Toscana, dove una legge del 1754 aveva già abolito l'obbligo di sposare o di dotare per lo stupro semplice, cfr. M. Da Passano, *I «lavori preparatori» della «Leopoldina»*, in *La «Leopoldina». Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del Settecento europeo*, preprint, Siena 3-6 dicembre 1986, vol. I, pp. 184-186, 191-202.

⁶⁷ Cfr. ad esempio, Visceglia, *Formazione e dissoluzione*, p. 562.

⁶⁸ Cfr. Galasso, *Napoli spagnola*, pp. 643 e 715.

⁶⁹ Ammirati, *Il puro gius feudale*, t. II, pp. 64-68. Sulla prammatica del 1720 cfr. anche L. Marini, *Il Mezzogiorno d'Italia di fronte a Vienna e a Roma e altri studi di storia meridionale*, Bologna, Pàtron, 1970, p. 39. Sulle successioni e il ruolo delle donne nella trasmissione dei patrimoni familiari nel Regno di Napoli cfr. Visceglia, *Linee per uno studio* e Ead., *Ideologia nobiliare*; Delille, *Famille et propriété*, pp. 59-72; più in generale Papagno, *I feudalesimi*, p. 129 e sgg.

3. Nobiltà e apparati amministrativi nella costruzione della monarchia “nazionale”

3.1. *Quali cariche per la nobiltà?*

Solo di recente il governo carolino degli anni successivi alla pace di Aquisgrana è uscito dalle ombre che vi avevano depresso da un lato il “risorgimentismo” di Schipa, che ancora vi scorgeva il greve peso della dipendenza spagnola e di una corte scialacquatrice, dall’altro il rilievo “eroico” dell’impegno riformatore del primo decennio. Certo, tutt’altro che in ombra il periodo era apparso quando si guardava ai suoi sviluppi culturali, alla diffusione dell’Illuminismo e dell’insegnamento genovesiano, alla formazione e alla crescita di «un partito di intellettuali» autonomo rispetto alle sedi amministrative¹. Ma la carenza di studi sulle dinamiche politiche e istituzionali di questi anni impediva di dare adeguato rilievo al più generale contesto in cui quegli sviluppi si inserivano, accentuando gli aspetti di isolamento di quel cosiddetto partito.

Con la morte di Filippo V e la partenza del Montealegre da Napoli, nel 1746, Carlo di Borbone usciva dalla tutela spagnola. Ma l’indipendenza, ha osservato Raffaele Ajello, «non sempre fu un bene»². La perdita del sostegno di una grande monarchia europea indeboliva il giovane Stato di fronte alle istanze particolaristiche interne; slancio e vitalità culturale degli apparati, le loro funzioni propulsive nel mantenere viva una dialettica fra Stato e Chiesa che era elemento essenziale e

¹ Galasso, *La filosofia in soccorso de’ governi*, p. 52. Sul rapporto tra periodizzazione del riformismo borbonico e stato degli studi, cfr. A. M. Rao, *Introduzione*, in Ead., *Il Regno di Napoli*, pp. 7-24.

² Mentre a Milano il riformismo asburgico poté realizzare l’«energica cura illuministica teresiana e giuseppina»: R. Ajello, *La civiltà napoletana del Settecento*, in *Civiltà del ’700 a Napoli*, vol. I, p. 19 e cfr. Id., *Gli «afrancesados»*, p. 119; Id., *Napoli tra Spagna e Francia: problemi politici e culturali*, in *Arti e civiltà del Settecento a Napoli*, a cura di C. de Seta, Roma-Bari, Laterza, 1982, p. 12.

distintivo della struttura costituzionale napoletana rispetto al modello spagnolo³, si andarono progressivamente esaurendo, sia per il potenziamento dell'iniziativa politica delle segreterie di Stato rispetto a quella delle magistrature, che portò a instaurare una «monarchia dei segretari di stato»⁴, sia per l'emergere delle più radicali istanze illuministiche di rinnovamento. Togati e nobiltà confluirono in un fronte sostanzialmente retrogrado e anti-illuministico, che portò alla fine della dialettica degli status⁵. Gli stessi studi di Ajello e il definitivo superamento di vecchi miti e pregiudizi – come quello antispannolo – hanno consentito di «vedere che cosa effettivamente si sia operato, a prescindere da fallimenti o successi» e di «rintracciare tra la Napoli vicereale e quella del Regno restituito all'autonomia dinastica nel 1734 i legami effettivi, al di fuori della polemica, senza più senso, circa la parte rispettiva della dinastia e del paese nel rinnovamento allora seguito»⁶.

Se molto resta da fare sulle dinamiche politiche e istituzionali sia dell'ultimo periodo carolino, in parte sacrificato dalla prevalente attenzione all'«eroico» impegno diplomatico del Tanucci per assicurare la discendenza della dinastia⁷, sia del periodo della Reggenza, a sua volta appiattito quasi interamente sulla figura dello stesso Tanucci, non mancano tuttavia nuovi spunti interpretativi e contributi di ricerca, dalla politica culturale alle riforme militari, dall'amministrazione giudiziaria periferica ai catasti e all'amministrazione dei comuni; e nuovi studi e ricerche sono stati stimolati proprio dall'inesauribile fonte del carteggio del ministro toscano⁸.

³ Cfr. Ajello, *Napoli tra Spagna e Francia*, pp. 3-30 e *Gli «afrancesados»*, pp. 115-192.

⁴ Cfr. R. Ajello, *Diritto ed economia in P. M. Doria*, in *Paolo Mattia Doria fra rinnovamento e tradizione*, Atti del Convegno di studi, Lecce 4-6 novembre 1982, Galatina, Congedo, 1985, in particolare pp. 121-124 e Id., *La civiltà napoletana*, pp. 13-21.

⁵ Cfr. Ajello, *La vita politica*, pp. 538 e sgg. e Id., *Arcana juris*, p. 297.

⁶ G. Galasso, *Tanucci: immagine e prospettive storiografiche*, pp. 18-19.

⁷ Tanucci definiva «eroico» lo sforzo compiuto nel 1729-1738 per fondare a Napoli una corte indipendente: cfr. lettera a L. Viviani, Napoli 29 agosto 1758 in E. Viviani Della Robbia, *Bernardo Tanucci ed il suo più importante carteggio*, vol. II, *Le lettere*, Firenze, Sansoni, 1942, pp. 57-58.

⁸ Tanucci, *Epistolario*, I; II, 1746-1752, a cura di R. P. Coppini e R. Nieri, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1980 1980; III, 1752-1756, a cura di A. V. Migliorini, ivi, 1982; IV, 1756-1757, a cura di L. Del Bianco, ivi, 1984; IX, 1760-1761, a cura di M. G. Maiorini, ivi, 1985; X, 1761-1762, a cura di M. G. Maiorini, Roma, Istituto Poligrafico e zecca dello Stato, Libreria dello Stato, 1988; XI, 1762-1763, a cura di S. Lollini, ivi, 1990; XIII, 1764, a cura di M. Barrio, Napoli, Società napoletana di storia patria, 1994. Cfr. inoltre i saggi raccolti in *Bernardo Tanucci e la Toscana*, e in *Bernardo Tanucci statista*.

3. Nobiltà e apparati amministrativi nella costruzione della monarchia “nazionale”

Ripercorrendo le vicende della monarchia borbonica – ha osservato Elvira Chiosi –, il tempo ‘eroico’ appare un momento soltanto, il più ambizioso certo, nella storia della società moderna meridionale. Prima con una dinastia lontana e straniera e poi con un sovrano ‘proprio’ il Regno aveva trovato una sua linea peculiare, lenta e contraddittoria [...] Fra tensioni e compromessi imposti dalle spinte dei ceti, il sogno di ‘buon ordine’, nato con il riformismo carolino, sopravvisse al fallimento dell’iniziale progetto neo-mercantilistico, si arricchì anzi nel corso del secolo di nuovi contenuti con l’ampliamento delle energie morali e civili giunte a maturità proprio grazie alla costituzione del Regno indipendente.

Lo stesso ceto nobiliare appariva «arroccato nell’autodifesa e insieme investito dai processi di trasformazione e di mobilità innescati da vicende strettamente economiche, ma anche da una nuova presenza dello Stato realizzata con la dinastia borbonica a Napoli». Il «progetto di ripresa nobiliare» che allora prese corpo, con «uno straordinario supporto ideologico mirante a elaborare nuovi modelli culturali validi nella mutata realtà politica»⁹, non era espressione di una pura e semplice reazione retrograda, resa possibile e quasi inevitabile dalla perdita dei legami con un forte potere esterno¹⁰, ma di un processo di rinnovamento interno alla nobiltà, analogo a quello che investiva altri Stati italiani ed europei, che vedeva gradualmente aprirsi settori più o meno ampi della nobiltà stessa ad esigenze di cambiamento culturale e di servizio dello Stato¹¹.

La battaglia di Velletri e la conclusione della guerra di successione austriaca con la confermata indipendenza del Regno non furono solo delle occasioni di ripresa o di reazione nobiliare contro il precedente trionfo togato, ma imposero e consentirono di avviare un più complessivo rinnovamento dello Stato, in cui la nobiltà vide aprirsi uno spazio non tanto per rivendicazioni particolaristiche quanto piuttosto per porre su nuove basi le proprie aspirazioni a un primato sociale e politico. È nel più generale contesto della politica borbonica alla fine della guerra che va inserita la dinamica tra rivendicazioni nobiliari e corona. Se l’indipendenza e il distacco dalla Spagna poterono indebolire il potere regio, che in Madrid aveva avuto una garanzia fondamentale sul piano internazionale e un

⁹ Chiosi, *Il Regno dal 1734 al 1799*, pp. 404 e 412.

¹⁰ In tal senso sembrano orientarsi Del Bagno, *Governo borbonico* e Abbamonte, *Dialettica degli «status»*.

¹¹ Cfr. C. Donati, *L’idea di nobiltà in Italia secoli XIV-XVIII*, Roma-Bari, Laterza, 1988.

sostegno contro le resistenze interne¹², la pace di Aquisgrana segnò il definitivo superamento della guerra e delle incertezze sulle sorti delle Sicilie, e avrebbe consentito allo Stato borbonico di restare fuori dei grandi conflitti europei. Lo slancio riformatore del primo decennio era stato inficiato dalle continue difficoltà finanziarie; la guerra e la rovinosa peste di Messina del 1743 avevano esposto la corona alle pressioni nobiliari inevitabilmente legate al voto dei donativi. Sette donativi erano stati imposti fra il 1734 e il 1747, per un totale di 4.925.000 ducati, contro i nove donativi in ventisette anni di dominio austriaco, per un totale di 3.200.000 ducati¹³.

Proprio nel 1746, quando la partenza del Montealegre e la morte di Filippo V ponevano Carlo di Borbone, come scrisse Tanucci¹⁴, in una nuova condizione di «libertà» dalla tutela spagnola, e mentre si riprendevano le trattative con Roma per la revisione del concordato, la generale sollevazione della città contro il tentativo di adozione del processo inquisitoriale da parte dell'arcivescovo Spinelli rilanciava da un lato le tradizionali funzioni di tutela della giurisdizione regia tanto del ministero togato quanto della nobiliare Deputazione del S. Ufficio, mostrandone anche i limiti corporativi di fronte alle più generali esigenze di affermazione della sovranità dello Stato e alle istanze della nascente cultura illuministica; dall'altro costituì «un momento importante di coagulo politico», rinsaldando «un fronte assai vasto tra le forze intellettuali, politiche e sociali, ma anche religiose, napoletane», che finì col portare alla totale esclusione del rito inquisitoriale a Napoli e al pieno controllo dell'autorità laica sulle cause per motivi di fede¹⁵. La lezione del primo decennio carolino e degli ostacoli incontrati, e la conferma dell'indipendenza, rendevano improrogabile un pieno

¹² Sulla possibilità ora di «avvicinarsi alla cosiddetta 'svolta patriottica' restituendole un significato più adeguato, libero da venature nazionalistiche», cfr. Chiosi, *Il Regno dal 1734 al 1799*, p. 404.

¹³ Cfr. Schipa, *Il Regno di Napoli*, vol. I, p. 8; Galanti, *Della descrizione*, vol. I, pp. 395-397.

¹⁴ Cfr. B. Tanucci a L. Viviani, Napoli 29 agosto 1758, in Viviani Della Robbia, *Bernardo Tanucci*, II, p. 58.

¹⁵ M. Rosa, *Religione e politica ecclesiastica attraverso l'epistolario di Bernardo Tanucci*, in *Bernardo Tanucci e la Toscana*, Tre giornate di studio, Pisa-Stia 28-30 settembre 1983, Firenze, Leo S. Olschki, 1986, p. 36 e cfr. Id., *Politica concordataria, giurisdizionalismo e organizzazione ecclesiastica nel Regno di Napoli sotto Carlo di Borbone*, in Id., *Riformatori e ribelli nel '700 religioso italiano*, Bari, Dedalo, 1969, pp. 119-163; P. Palmieri, *Il lento tramonto del Sant'Uffizio. La giustizia ecclesiastica nel Regno di Napoli*, «Rivista storica italiana», CXXIII, 2011, pp. 26-60.

3. Nobiltà e apparati amministrativi nella costruzione della monarchia “nazionale”

consolidamento dello Stato, evitando però contrapposizioni frontali dagli esiti incerti, sfruttando invece le nuove fedeltà emerse nell’impegno militare contro gli austriaci nel 1744 e le potenziali alleanze rivelatesi nel 1746, facendo leva sulle forze migliori, da quelle del giurisdizionalismo ministeriale e nobiliare alle nuove forze illuministiche. Si trattava di proseguire in una linea di rieducazione e di sostegno all’aristocrazia come corpo, spostando al tempo stesso su vie più indirette ma non per questo meno decise il progetto di “defeudalizzazione”, nel senso di un più pieno controllo del suo peso e delle sue tendenze autonomistiche nelle province, conciliando conservazione e innovazione, ricercando più ampio e solido sostegno sia all’interno della vecchia nobiltà feudale e di corte che fuori di essa.

Per questo gli anni Cinquanta furono cruciali nella ridefinizione della nobiltà, del suo ruolo, delle sue funzioni, nell’ambito di un più generale sforzo di rinnovamento degli apparati di governo volto a superare resistenze e tendenze corporative che erano emerse non solo da parte degli organismi nobiliari – Eletti napoletani e Parlamento siciliano – ma anche da parte delle supreme magistrature togate, che si erano opposte a qualunque riforma che non rimanesse all’interno del sistema giuridico vigente e degli equilibri sociali e giuridici consolidati: di qui l’ulteriore potenziamento delle segreterie, come strumento essenziale di raccordo, consultazione e controllo delle magistrature; il ricorso costante ad apposite giunte per aggirare le tendenze conservatrici delle magistrature tradizionali, o ad organismi più direttamente legati al sovrano, come il Cappellano Maggiore e il Delegato della Reale Giurisdizione, l’avvocato del Fisco, e più tardi (1768) l’Avvocato della corona¹⁶.

Il problema del ricambio delle classi dirigenti investiva gli stessi apparati, coinvolti in processi di sclerotizzazione e dequalificazione che Tanucci avrebbe continuamente e fermamente denunciato, in riferimento sia a Napoli, sia alla Sicilia, dove, ancora più strettamente uniti, nobili e giuristi nei primi anni Quaranta si erano mossi a difesa delle peculiarità del diritto siciliano, in particolare in materia feudale, con la pubblicazione dei capitoli del Regno (1741), la continuazione e la ristampa dei parlamenti (1748), e la famosa allegazione di Carlo di Napoli sulla *Concordia tra’ diritti demaniali e baronali*, del 1744, che attribuiva ai diritti feudali caratteri perenni e inalienabili¹⁷. Tanucci così descriveva nel

¹⁶ Cfr. Rao, *Il riformismo borbonico*, p. 236.

¹⁷ Cfr. Giarrizzo, *Appunti*, pp. 579-583.

1747 al viceré di Sicilia Lavieufeuille le condizioni dei «legali»: «Sono per lo più gente che vuol trasformare la famiglia col ministero, cioè colla potestà depositata nelle loro mani dal Re. Non amor della gloria, non amor della patria è lo scopo delle loro azioni [...] ma la traslazione della lor discendenza dalla povertà alla ricchezza e dalla Cittadinanza alla Nobiltà»¹⁸. Vent'anni più tardi osservava: «Noi non abbiamo qui Togati di quel vigore, che aveva Argento, Contegna, Andrea, Fraggianni, Ventura, Romano, Rocca, Bruno, ecc.»¹⁹; «la Camera di S. Chiara è composta malamente d'ignoranti, di venduti ai Gesuiti, e di un cervello, che ha molte notizie, ma non ne sà fare uso»²⁰.

Le necessità di formazione di quadri amministrativi qualitativamente e numericamente adeguati portavano a una convergenza di fatto tra esigenze dello Stato e interessi nobiliari, che già altre volte avevano fatto perno su più generali motivazioni di chiarezza legislativa e di razionalità amministrativa nel proporre la propria candidatura politica in funzione anti-togata²¹. Fallito il tentativo di epurazione delle magistrature compiuto subito dopo l'avvento di Carlo di Borbone, con più evidenti ed esplicite argomentazioni di parte contro «la baldanzosa arroganza» e «il dominio dispotico, e borioso» esercitato durante il vicereame austriaco dai ministri «sopra la nobiltà e ogn'altro ceto di persone»²², il problema di una riforma delle magistrature doveva riproporsi con maggiore pacatezza e meno parziali argomentazioni dopo la conclusione della guerra.

Un'anonima relazione sulle «Cose, che meriterebbono qualche riforma» denunciava la lentezza e la confusione delle procedure amministrative, soprattutto in materia giudiziaria, derivanti dal cumulo delle funzioni e dalla carenza di personale adeguato. «La giustizia o non si fa, o va troppo a lungo»: le ragioni principali le indicava nella concentrazione dei tribunali nella capitale, da un lato,

¹⁸ Tanucci a Lavieufeuille, 8 luglio 1747, cit. in Sciuti Russi, *Stabilità ed autonomia del ministero siciliano in un dibattito del secolo XVIII*, p. 85. Sul problema del reclutamento e della riqualificazione dei quadri amministrativi, e sugli sforzi tanucciani in tale direzione, cfr. Id., *Tanucci e il problema della venalità degli uffici giurisdizionali e Tanucci e Bartolomeo Corsini*.

¹⁹ ASNa, *Archivio Borbone*, 13, c. 4, Tanucci a Losada 16 giugno 1767.

²⁰ Ivi, c. 32, Tanucci a Losada, 7 luglio 1767. Sull'analogo processo di sclerotizzazione del ruolo dei giuristi a sostegno della corona in Francia, cfr. Mackrell, *Criticism*, pp. 129-131.

²¹ Cfr. ad esempio le rivendicazioni di Tiberio Carafa in Ricuperati, *Napoli e i viceré austriaci*, p. 359; più in generale, V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli, Jovene, 1983, p. 10.

²² (Luigi Corimbi) (*Nuova legge e nuovi ministri*), in appendice a Abbamonte, *Dialettica degli «status»*, p. 368.

3. Nobiltà e apparati amministrativi nella costruzione della monarchia “nazionale”

dall'altro nella confusione tra funzioni giudiziarie e amministrative. Sarebbe stato opportuno sottrarre alla Camera di S. Chiara le funzioni di appello avverso le Udienze provinciali e la Vicaria, assegnarle a un apposito tribunale «sul piede della Consulta di Roma, che unicamente attendesse per giudicare le cause criminali del Regno»; e, soprattutto, «erigere tre, o quattro Tribunali supremi pel Regno, acciocché tutte le cause non dovessero venire in Napoli con tanto incomodo, e dispendio de' poveri litiganti». L'amministrazione della giustizia era rallentata dal fatto che si tenevano «i Ministri distratti in cose disparatissime». Ancora una volta si faceva riferimento al diverso esempio romano:

In Roma si metterebbero a ridere se vedessero un Auditor di Ruota fatto ponente di Consulta, e votante di Segnatura. Or quello che in Roma sarebbe una stravaganza qui si pratica tutto il giorno. Consiglieri di S. Chiara, che corrispondono agli Auditori di Rota, sono chi della Giunta di guerra, dove si trattano le cause criminali de' soldati, chi del Magistrato del Commercio, e chi di altre Giunte particolari: perciò i Consiglieri distratti in tante cose non possono studiare, e decidere le cause. Dei due Ministri Siciliani, che son qui che compongono il Consiglio di Sicilia, benché più che bastevolmente carichi per le cose di quel Regno, uno si è fatto Consigliere di S. Chiara, e l'altro Presidente della Camera della Sommara, e perciò non possono far bene né l'uno, e né l'altro.

Non era solo l'amministrazione giudiziaria a soffrire le conseguenze del cumulo delle funzioni e della mancanza di personale:

Dallo stesso fonte pure deriva, che non vadan bene quasi tutte le altre cose, cioè dal volere, che uno, o alcuni assai pochi faccian tutto. Il catasto, per ragion di esempio, non è riuscito, perchè non si sono scelte tre, o quattro persone abili, che non dovessero pensare ad altro. Ma coll'essersi tenute alla rinfusa due, o tre giunte in Segreteria di Stato nelle ore più importune, cioè dalle due fino a mezza notte, quando le teste erano già stracche per gli affari del giorno, si è creduto condurre a fine un tanto negozio. Quando la gravità dell'affare richiedeva, che tre o quattro grand'uomini non pensassero ad altro, con aver continuo carteggio nelle Provincie per sapere quello, che si faceva, e dar gli ordini opportuni secondo il bisogno²³.

²³ SNSP, ms. XXX A 13, «Cose che meriterebbono qualche riforma», cc. 112-113. Il cumulo di funzioni segnalato farebbe individuare i due ministri in Carlo Onofrio Buglio e Girolamo Arena, indicati nei *Notiziari* di corte dal 1737 come consultori della Giunta di Sicilia e presi-

Si trattava di osservazioni e proposte che sarebbero largamente confluite nei progetti dei riformatori della seconda metà del secolo, ispirando ancora negli anni Novanta gli ultimi tentativi di Giuseppe Maria Galanti, che avrebbe anch'egli considerato meglio ordinato il sistema giudiziario dello Stato romano, e soprattutto meglio servito da un numero adeguato di magistrati: «Essi non sono conculcati e distratti in funzioni complicate, e tra loro ripugnanti. Tra di noi il numero de' magistrati è piccolo, e le loro funzioni sono complicatissime»²⁴. Per quanto riguardava il catasto, proprio negli anni Cinquanta il più deciso impegno dello Stato, la creazione di un'apposita giunta, l'invio di commissari nelle province consentirono di portare a termine la sua redazione in quasi tutti i comuni²⁵.

La denuncia dei problemi che affliggevano l'amministrazione napoletana esprimeva al tempo stesso una decisa pressione della nobiltà su cariche e funzioni amministrative, tesa a colpire il monopolio togato, ma anche a trovare sbocchi per i suoi cadetti: «Il rimedio unico a tal disordine è il far che ciascun faccia l'ufficio suo senza caricarlo di tanto, che poi per mancanza di tempo, come succede, non faccia nulla». Bisognava dunque reperire nuovi quadri, e per questo l'estensore della memoria proponeva al sovrano, da un lato, per i nuovi erigendi tribunali

dente della Sommaria l'uno, consigliere di S. Chiara l'altro. A partire dal *Notiziario* del 1751, al posto di Arena compare il Duca di San Donato Domenico Landolina, e dal 1752 anche Buglio è sostituito da Vincenzo Natoli, anch'egli presidente della Sommaria. Ciò, insieme al riferimento al catasto, porterebbe a collocare la memoria verso la fine degli anni Quaranta, in quanto un'apposita Giunta per il catasto fu creata alla fine del 1752 e solo negli anni seguenti la redazione dei catasti fu effettivamente realizzata nella maggior parte dei comuni (cfr. P. Villani, *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, Bari, Laterza, 1973, pp. 108-109). Sulla memoria, già segnalata da Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria*, p. 211, cfr. A. M. Rao, *Galanti, Simonetti e la riforma della giustizia nel Regno di Napoli (1795)*, in «ASPN», CII, 1984, pp. 318-319.

²⁴ Galanti, *Testamento forense*, t. II, p. 127.

²⁵ Cfr. *Il Mezzogiorno settecentesco attraverso i catasti onciari*, vol. I, e vol. II, *Territorio e società*, Atti del Convegno di studi, Salerno 10-12 aprile 1984, a cura di M. Mafrici, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1986. La nobiltà vide in parte soddisfatte le sue richieste, in particolare sulla questione delle strade: dapprima di competenza della Giunta dei Siti Reali, composta di membri della Camera della Sommaria (1761-62), fu affidata a delegazioni particolari per le singole province, composte da membri della grande nobiltà feudale, come i principi di Cariati e di Roccella (quella per la Calabria). Cfr. N. Ostuni, *Riforme amministrative e viabilità del Regno di Napoli durante il periodo francese*, in *Villes et territoire pendant la période napoléonienne*, Actes du colloque organisé par l'École française de Rome et la Maison des sciences de l'homme (Paris), Rome 3, 4 et 5 mai 1984, Roma, École française de Rome, 1987, in part. pp. 163-171.

3. Nobiltà e apparati amministrativi nella costruzione della monarchia “nazionale”

provinciali, di «servirsi de' suoi sudditi, buoni curiali, che sono in quella città» di Roma; dall'altro, di dare impiego alla nobiltà.

Dovrebbe essere tutt'altro il metodo di trattar gli affari, e molte ingerenze potrebbero appoggiarsi anche alla Nobiltà per tenerla esercitata. Per esempio potrebbe formarsi una Giunta per le strade pubbliche del Regno: un'altra sopra la pulizia di questa Città per ridurla più praticabile e propria, e queste, ed altre simile Giunte, o sieno congregazioni potrebbero comporsi di Nobili»²⁶.

Nel consueto intreccio di vecchio e nuovo, le istanze di riforma si risolvevano così, proprio negli anni in cui si ridiscuteva il concordato, nell'elogio dell'amministrazione papale e nell'appello ai settori curiali più legati a Roma, e più insofferenti verso il nuovo «ordine delle segreterie» instaurato da Carlo di Borbone²⁷. E si risolvevano, ancora, nel proporre il controllo nobiliare di ambiti amministrativi di importanza strategica negli anni a venire: per tenere «esercitata» la nobiltà, non si chiedeva uno sbocco qualsiasi, ma il controllo del catasto, che con tutti i suoi limiti di fatto e di principio, costituiva pur sempre il principale strumento a disposizione per un mutamento profondo delle strutture e delle gerarchie sociali, tanto più che per la prima volta veniva affermato il principio del censimento generale di tutti i beni fondiari, sia feudali sia burgensatici, come base del pagamento da parte del baronaggio delle imposte feudali per i primi, dell'imposta di «bonatenenza» per i secondi²⁸; la gestione delle strade pubbliche, altro punto nevralgico dei rapporti capitale-province, e strumento di controllo del mercato locale e nazionale; infine, il controllo del territorio della capitale stessa e della sua «pulizia». Non meno significativa era la richiesta di «levarsi via il Capitan della grascia», per non «impedire con tanto rigore l'estrazione de' comestibili ed altre robe ne' confini del Regno in Abruzzo», che poneva sul tappeto il problema delle licenze di esportazione, cui era particolarmente sensibile il baronaggio siciliano, ma anche quello delle zone di confine del Regno: a quest'ambito apparteneva probabilmente l'estensore della

²⁶ «L'ordine delle Segreterie, che per quanto dicesi, costano al Re più di 60mila ducati l'anno, è infelicissimo, ed alcuna di esse scrive tanti biglietti, e dispacci inutili, che i Tribunali gran parte del tempo, che dovrebbero impiegare nel decidere le cause son necessitati consumarlo nel leggere tali carte» (SNSP, ms. cit., cc. 113v-114 e cfr. Rao, *Galanti, Simonetti*, p. 319).

²⁷ Cfr. Ajello, *Potere ministeriale*, pp. 501-502.

²⁸ Cfr. Rao, *Il riformismo borbonico*, p. 230.

memoria, come mostrava anche il continuo confronto tra situazione romana e napoletana²⁹.

Ancora una volta, nuove aspirazioni si intrecciavano alla difesa di prerogative cetuali e viceversa, e facevano appello alle necessità di riordinamento dello Stato per la loro soddisfazione. L'esaurimento della carica propulsiva dei togati, la dequalificazione del titolo dottorale, la mancanza di canali alternativi alla formazione tutta forense delle classi dirigenti, ponevano in primo piano negli anni Cinquanta i problemi della riforma universitaria, della riqualificazione dell'amministrazione provinciale e locale, della preparazione di quadri nell'ambito della stessa nobiltà, ma rieducandola a nuovi compiti di servizio dello Stato, «seguendo l'evoluzione di tutte le classi dirigenti tra Sei e Settecento»³⁰. Si trattava di realizzare un rinnovamento interno della nobiltà, sia in termini qualitativi, promuovendone la formazione e l'educazione nei collegi, nelle accademie militari, nell'Università, spingendola, secondo istanze da tempo e da ogni parte ormai diffuse, a «riacquistare identità e ruolo attraverso lo studio»³¹; sia in termini quantitativi, riaffermando il controllo della corona sulle nuove aggregazioni, e limitando la tendenza nobiliare alla chiusura con una politica statale di regolamentazione dei titoli di nobiltà e di contrapposizione fra vecchi e nuovi nobili, secondo una prassi anch'essa consueta negli Stati europei³². In Italia, ne dava esempio fra i primi il Piemonte, dove le nuove esigenze politiche e fiscali tra fine Seicento e primi del Settecento avevano spinto il sovrano sabaudo a creare la «nobiltà del 1722», rivendendo i feudi confiscati per mancanza del titolo originario di concessione³³.

²⁹ Sulla sensibilità «al tema del confronto fra le due amministrazioni, papalina e napoletana» nelle province ai confini pontifici, cfr. Ajello, *Potere ministeriale*, p. 507. Sulle questioni di confine tra Regno di Napoli e Stato della Chiesa, M. Meriggi, *Racconti di confine. Nel Mezzogiorno del Settecento*, Bologna, Il Mulino, 2016.

³⁰ F. Venturi, *Settecento riformatore*, I, *Da Muratori a Beccaria*, Torino, Einaudi, 1969, p. 330.

³¹ G. Ricuperati, *I giornalisti italiani fra poteri e cultura dalle origini all'Unità*, in *Storia d'Italia, Annali* 4, p. 1088. Cfr. C. Donati, *Scipione Maffei e la «Scienza chiamata cavalleresca»*. Saggio sull'ideologia nobiliare al principio del Settecento, in «Rivista storica italiana», LXII, 1978, pp. 30-71 e Id., *L'idea di nobiltà in Italia*, in part. pp. 291-309.

³² Cfr. Labatut, *Les noblesses européennes*, pp. 141-147. Su caratteri e tendenze delle nobiltà europee nel XVIII secolo cfr. l'efficace sintesi di Guerci, *Le monarchie assolute*, pp. 213-246, e la relativa bibliografia.

³³ Cfr. G. Symcox, *Vittorio Amedeo II. L'assolutismo sabaudo 1675-1730*, prefazione di G. Ricuperati, Torino, SEI, 1983, pp. 258-259. Sul più generale riordinamento tributario in cui rientrava il provvedimento, cfr. D. Borioli, M. Ferraris, A. Premoli, *La perequazione dei tributi nel Piemonte sabaudo e la realizzazione della riforma fiscale nella prima metà del XVIII*

3. Nobiltà e apparati amministrativi nella costruzione della monarchia “nazionale”

3.2. *Da nobiltà feudale a nobiltà di servizio: verso una ridefinizione della nobiltà*

Tutelata la nobiltà nelle sue tradizionali strategie familiari e nelle tradizionali tendenze alla chiusura, nuovi sbocchi e occasioni per cadetti e nobili civili si aprirono con la costruzione di un esercito nazionale.

Disarmare la nobiltà era stato uno dei principi di fondo del regno «governato in provincia», fino al 1733-1734, quando gli austriaci respinsero tenacemente le proposte di Tiberio Carafa di consentire al baronaggio il «montare a cavallo [...] in rinforzo delle truppe tedesche»: «i cesarei ministri», osservò allora il Carafa, «non ebbero il coraggio di ponere in campo armata a decoro e difesa della città e del regno la nobiltà e la gente [...] armigera ed anzi si contentarono piuttosto perdere il regno, che dei napoletani (baroni) fidarsi»³⁴. Dieci anni dopo, quando gli austriaci si riavvicinarono di nuovo minacciosi ai confini, mentre un proclama di Maria Teresa prometteva la revoca di tutte le disposizioni borboniche lesive delle prerogative baronali, all'esercito spagnolo Carlo di Borbone affiancò un primo nucleo di esercito nazionale, reclutando reggimenti provinciali affidati al comando di esponenti della grande nobiltà feudale: misura tanto più significativa se si pensa che soltanto due anni prima, all'arrivo nel porto di Napoli di una squadra inglese venuta a imporre una umiliante neutralità, non erano mancate voci di possibili sollevazioni popolari manovrate dal baronaggio. La vittoria di Velletri dell'11 agosto 1744 fu così il punto di avvio di nuove alleanze e di un importante sforzo di professionalizzazione dell'esercito, che se rispettava il modulo del monopolio delle alte cariche militari per la più antica nobiltà di sangue raccolta nei Seggi della capitale, apriva anche nuovi sbocchi ai suoi cadetti e alla minore nobiltà provinciale, imponendo al tempo stesso una ridefinizione giuridica del concetto di nobiltà.

A Napoli come altrove, l'esercito fu uno degli strumenti di questa politica di tutela e al tempo stesso rieducazione del corpo nobiliare. La creazione di un esercito “nazionale”, indispensabile per la nuova posizione del Regno indipendente fra le potenze europee, era anche un mezzo per crearsi nuove fedeltà, offrendo uno sbocco alle aspirazioni delle famiglie aristocratiche e dei loro rampolli, so-

secolo, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXXIII, 1985, pp. 131-211. Sulle nobiltà italiane, cfr. D. Carpanetto – G. Ricuperati, *L'Italia del Settecento*, Roma-Bari, Laterza, 1986, pp. 71-96.

³⁴ Cit. in Ajello, *Potere ministeriale*, pp. 470-472.

prattutto ora che il successo di Velletri aveva rilanciato «il modello di una nobiltà richiamata alla tradizionale funzione militare»³⁵. Non solo, ma la carriera militare poteva fornire un ulteriore canale di nobilitazione, fondato sul merito e sui talenti, e quindi di ricambio interno alle file della nobiltà. La riforma dell'esercito fu un'altra delle principali preoccupazioni borboniche. Avviate con la costituzione dei reggimenti provinciali, con l'apertura di scuole e accademie militari e di nuove fabbriche d'armi, le riforme militari furono accompagnate da scritti e trattati che richiamavano i nobili a costruirsi un nuovo primato attraverso il servizio dello Stato e lo studio. Anche per questa via, e non solo in ragione della suprema autorità sovrana, nobili e giureconsulti erano chiamati a superare la «perpetua guerra» fra di loro, ad apportare con la loro unione «un grandissimo beneficio alla patria», come sosteneva l'ideologia massonica del principe di S. Severo Raimondo di Sangro, gran maestro della loggia napoletana: si trattava, come dettavano gli Statuti del 1750-51, di anteporre «il piacere di sapere al desiderio di risplendere»³⁶.

Non tutti sarebbero stati pronti ad aprirsi a una nuova concezione del servizio del re, e a non considerare come mera onorificenza l'attribuzione delle alte cariche militari, di cui anche la nobiltà napoletana, secondo il modulo tipico degli eserciti aristocratici di antico regime, pretese il monopolio come contropartita di una sua professionalizzazione. Ma i tentativi del sovrano «di attrarre alla carriera militare i giovani nobili di 'piazza' al fine di spezzare il fronte nobiliare» esprimevano comunque uno sforzo importante «da parte della monarchia di procurarsi una base sociale, introducendo elementi nuovi nella dialettica degli *status* in atto»³⁷. Nella stessa direzione si mosse, a partire dagli anni Cinquanta, l'attribuzione delle cariche di preside delle Udienze provinciali agli ufficiali dell'esercito: disposizione che, accompagnata dal parallelo processo di professionalizzazione dell'esercito, avrebbe dovuto condurre a una riqualificazione della carica, sottraendola alle pressioni della nobiltà di piazza napoletana, che tendeva a farne un

³⁵ Chiosi, *Il Regno dal 1734 al 1799*, p. 413.

³⁶ In Venturi, *Settecento riformatore*, I, p. 542 e p. 543 n. 1. Sul principe di S. Severo, cfr. Chiosi, *Il Regno dal 1734 al 1799*, pp. 408-409; R. Cioffi, *La Cappella Sansevero. Arte barocca e ideologia massonica*, Salerno, Edizioni 10/17, 1987. Sulle riforme militari, cfr. Rao, *Esercito e società*; sulle accademie militari, R. Pilati, *La Nunziatella. L'organizzazione di un'accademia militare 1787-1987*, Napoli, Guida, 1987, pp. 19-55.

³⁷ M. G. Maiorini, *Tanucci e il problema della riforma amministrativa durante la reggenza*, in *Bernardo Tanucci statista*, vol. I, p. 226.

3. Nobiltà e apparati amministrativi nella costruzione della monarchia “nazionale”

mero strumento di prestigio e di potere personali, stimolando al tempo stesso anche per questa via importanti mutamenti al servizio dello Stato³⁸.

Attraverso provvedimenti apparentemente frammentari e disorganici si faceva strada alla metà del secolo un coerente disegno di consolidamento della monarchia nazionale, che investiva tutta la vita politica e amministrativa, e si diramava in tutte le pieghe della società. Un disegno teso a rinnovare dall'interno la vecchia società di ordini, stimolando al tempo stesso la maturazione di nuove forze sociali. In questo contesto, la ridefinizione dei caratteri e del ruolo della nobiltà era aspetto essenziale del rinnovamento dello Stato e delle sue classi dirigenti, e non a caso si pose al centro delle disposizioni degli anni Cinquanta, a Napoli come negli altri Stati italiani.

Un'eco importante in tal senso ebbe la legislazione toscana del 1747-1750 in materia di fedecommissi e di titoli nobiliari, seguita con grande attenzione da Bernardo Tanucci e dagli altri toscani venuti al seguito di Carlo di Borbone. In Toscana furono le disposizioni del 1747, che consentivano solo ai nobili di istituire dei fedecommissi, a esigere una più precisa definizione storica e giuridica dell'essere nobile, realizzata con la legge del 1750 che imponeva una revisione dei titoli effettivamente concessi dal Principe. Questa legge ebbe eco notevole a Napoli, dove Giuseppe Maria Mecatti, già segnalatosi nel 1751 per aver procurato la prima traduzione italiana dell'*Esprit des lois*, pubblicò nel 1754 contro la legge toscana una *Storia genealogica della nobiltà e cittadinanza di Firenze* che sollevò «tuoni e fulmini» presso la Reggenza Lorenese ma che Tanucci giudicava «un nulla veramente, e meno d'una frittata rognosa»³⁹.

A spingere anche il governo borbonico a dare veste giuridica a un problema sollecitato da molteplici tensioni culturali, ideologiche, sociali, e non solo presso le ristrette élites di potere della capitale, furono appunto le riforme militari. Un dispaccio del 25 gennaio 1756, riservando ai nobili i posti di cadetto nei reggimenti provinciali, definiva infatti che cosa si intendesse per nobiltà, distinguendola in «tre differenti classi»: nobiltà «generosa», di «privilegio», «legale ossia civile», a ognuna delle quali si offrivano sbocchi diversi nei ranghi dell'e-

³⁸ Cfr. *ivi*, pp. 203-26 e Ead., *Introduzione* a B. Tanucci, *Epistolario*, IX, 1760-1761, a cura della stessa A., Roma 1985, pp. XX-XXII.

³⁹ Lettera dell'11 settembre 1753, in Viviani Della Robbia, *Bernardo Tanucci*, II, p. 16. Sulla legge toscana e sul Mecatti, cfr. Venturi, *Settecento riformatore*, I, pp. 330 e 565-566; M. Verga, *Dai Medici ai Lorena. Aspetti del dibattito politico in Toscana nell'Epistolario del Tanucci*, in *Bernardo Tanucci e la Toscana*, pp. 209-210; Donati, *L'idea di nobiltà*, pp. 326-332.

esercito⁴⁰. Si trattava di una definizione ampia, che rispondeva alle aspirazioni della nobiltà fuori seggio, che la serrata aristocratica aveva escluso dalla rappresentanza e dalle cariche, ma al contempo ribadiva privilegi e monopoli della maggiore aristocrazia, la nobiltà «generosa», fissando rigide gerarchie.

Anche per altra via si rese possibile e necessario rivedere l'ordine nobiliare, imponendo la primazia del sovrano nella concessione e nel riconoscimento dei titoli di nobiltà. L'esaurimento dei patriziati che monopolizzavano le cariche amministrative aveva portato molte università in una situazione di stallo, che nella prima metà del secolo le oligarchie comunali avevano cercato di aggirare attraverso meccanismi di cooptazione interna, procedendo autonomamente a nuove aggregazioni. Negli anni Cinquanta, vari dispacci ribadirono la necessità della «speciale concessione del Principe» per le aggregazioni alla nobiltà di sedile chiuso, essendo «diritto privativo del Principe il concedere la nobiltà con ispecial grazia, e con sua Real Cedola», e che non potesse considerarsi nobiltà «quella che non proveniva o da lungo possesso di Feudi, o da titoli concessuti dalla Real munificenza, o da supremi gradi di Magistratura, o da Ecclesiastiche dignità» e che non fosse comunque certificata da real cedola spedita tramite la Camera di S. Chiara⁴¹. In particolare, il dispaccio del 19 febbraio 1757 prescrisse «essere l'aggregazione alla Nobiltà causa di Stato, la quale non può ottenersi senza la concessione del Principe. L'aggregazione, che si fa dalli nobili di una Piazza, non è altro che una testimonianza, e perizia di coloro, li quali pretendono l'aggregazione»⁴². I dispacci del 3 dicembre 1757 e del 28 ottobre 1758 per Cosenza e Monteleone ribadivano che «essendo l'aggregazione alla Nobiltà causa di Stato, non potesse ottenersi senza speciale concessione del Principe» e che le aggregazioni «fatte senza sovrana approvazione dovessero tenersi per illegittime, e come non mai fatte [...] per essere diritto privativo del Principe il concedere la nobiltà con ispecial grazia, e con sua Real Cedola». Il dispaccio del 1° settembre 1770 per la città di Teramo ribadiva «per punto generale, che in modo alcuno non si dovesse considerar Nobiltà, quella che non proveniva o da lungo possesso di Feudi, o da

⁴⁰ In Parrilli, *Collezione cronologica*, pp. 43-47 e cfr. Chiosi, *Il Regno dal 1734 al 1799*, p. 413. Si veda più ampiamente *infra* il cap. 4.

⁴¹ In Rao, *L'amaro della feudalità*, pp. 176-177, n. 338. Sul problema delle aggregazioni cfr. A. Spagnoletti, «L'incostanza delle umane cose». *Il patriziato in Terra di Bari tra egemonia e crisi (XVI-XVIII secolo)*, Bari, Edizioni dal Sud, 1981; per Lecce, Visceglia, *Territorio feudo e potere locale*, pp. 299-304.

⁴² In Parrilli, *Collezione cronologica*, p. 47.

3. Nobiltà e apparati amministrativi nella costruzione della monarchia “nazionale”

titoli concessi dalla Real munificenza o da supremi gradi di Magistratura, o da Ecclesiastiche dignità»; e quello del 1° dicembre seguente che non poteva «in modo alcuno considerarsi Nobiltà generosa se non proveniente da supremi gradi occupati nella milizia, nella magistratura, o nelle dignità ecclesiastiche»⁴³.

Alle rivendicazioni nobiliari la corona rispondeva così in maniera duplice. Da un lato, veniva incontro alle esigenze di tutela dell'identità sociale della nobiltà, precisandone al tempo stesso i contenuti e i requisiti giuridici e formali; dall'altro, procedendo a nuove aggregazioni, allargava di fatto e rinnovava la composizione interna del corpo nobiliare, ma sotto l'esclusivo controllo del sovrano, riaffermando la sua esclusiva competenza a nobilitare. Negli sforzi del Tanucci di rinnovare i quadri politici e amministrativi centrali e periferici si realizzava in tal modo una effettiva convergenza tra i bisogni del nuovo Stato e le pressioni di vecchie e nuove forze sociali, non ultimo il ceto forense provinciale, alla ricerca di un proprio spazio nelle oligarchie comunali, tra monopolio nobiliare da un lato, spinte dei ceti mercantili dall'altro. Fra il 1747 e il 1751, Tommaso Briganti, avvocato e futuro giudice regio a Gallipoli, scriveva la sua *Pratica criminale delle corti regie, e baronali del Regno di Napoli*, pubblicata nel 1755, espressione delle più ampie istanze che dalle province emergevano a favore di un'ascesa dei «dottori» fondata sulla qualificazione professionale, della loro ricerca di sbocchi sia nell'amministrazione dello Stato sia nelle oligarchie locali, delle loro aspirazioni a una nobilitazione che costituiva non solo uno status di prestigio ma anche strumento di partecipazione alla gestione delle amministrazioni locali, in un momento reso particolarmente delicato dalla redazione dei catasti, ultimata proprio fra gli anni 1753 e 1754, che prevedevano l'esenzione dei nobili dal pagamento del testatico e dell'imposta sul lavoro: «sotto il nome de' nobili – scriveva Briganti, quasi anticipando la lettera del dispaccio del 25 gennaio 1756 – sentir si devono non solo i nobili per nobiltà generosa, o privilegiaria, ma ben anche i nobili viventi, e le persone nate da onesti parenti, che noi diremmo civili, e popolani ricchi, né si devono provare i quarti, come nella religione gerosolimitana»⁴⁴.

Il «magnatismo» napoletano, osservava Tanucci nel 1748, «non è più qual era rustico, fiero e superbo, come la bella del Petrarca, che di lei disse 'e ciò che non è lei odia e disprezza'. La corte vi ha introdotto umiltà e facilità [...], e già credon costoro che fuor de' Seggi napoletani possa esser nobiltà, contro ciò che

⁴³ In Rao, *L'amaro della feudalità*, pp. 176-177.

⁴⁴ Briganti, *Pratica criminale*, p. 121.

poco fa pensavano». E aggiungeva: «un gran soldato, noto per lunghi e molti stipendi, entra nella potenza ministeriale e nel magnatismo»⁴⁵. Accanto a tradizionali istanze di rivalse politica non mancavano, dunque, segnali di cambiamento nell'ambito della grande nobiltà feudale e di seggio, alla quale, come avrebbe più tardi riconosciuto Galanti, le «cariche della corte e delle milizie» fornivano una inedita «politezza di costume»⁴⁶. L'antico «ossequio [...] agli aviti ideali cavalereschi e marziali» e il «disdegno ad ogni attività non nobile»⁴⁷ che in passato avevano trovato un limitato sbocco negli eserciti spagnoli, potevano ora avere più ampia soddisfazione in sede locale. Quello stesso «disdegno» veniva almeno in parte attenuato da processi di trasformazione culturale che già nei decenni precedenti avevano coinvolto esponenti della grande nobiltà feudale, come i Carafa di Maddaloni e i duchi di Laurenzana, a loro volta legati ai migliori rappresentanti delle magistrature togate, come Serafino Biscardi e Pietro Contegna; e che nelle *Riflessioni sopra il commercio del regno di Napoli* di Federico Valignano di Cepagatti, nobile abruzzese presidente di cappa e spada della Sommaria, del 1731, avevano dato una prova evidente dell'«interesse con cui la nobiltà più colta ed aggiornata guardava, agl'inizi degli anni trenta del Settecento, all'esempio offerto dalle aristocrazie inglesi e olandesi». Un diretto intervento dello Stato contro il principio della deroga e contro la «falsa idea che fusse la nobiltà incompatibile col commercio e negoziazione», sull'esempio della Francia di Luigi XIV, sollecitava alla metà del 1734 Gregorio Grimaldi nelle *Considerazioni intorno al commercio del Regno di Napoli*. Analogo appello a un rinnovamento della nobiltà rivolgeva nel 1748 Francesco Ventura, chiedendo che l'accedere alla costituenda società «per la fabbrica de' drappi di seta» non pregiudicasse «al rango della nobiltà più distinta»⁴⁸.

Il rifiuto di «ogni forma di lavoro, in particolare quello intellettuale, che si riteneva indebolisse il corpo, affievolisse il coraggio», e una mentalità arcaicamente «eroica» in cui «tenevano il campo l'etica dell'onore e la politica dei duelli»⁴⁹ non sembravano più negli anni Cinquanta i tratti esclusivi o predominanti della nobiltà napoletana. L'ideologia massonica delle virtù e dei talenti spingeva molti

⁴⁵ Lettere del 13 febbraio e del 20 dicembre 1748, in Ajello, *Potere ministeriale*, pp. 504-505.

⁴⁶ Galanti, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, vol. I, p. 116 e cfr. Rao, *Esercito e società*, p. 625.

⁴⁷ Ajello, *Potere ministeriale*, p. 491.

⁴⁸ Cfr. Ajello, *Gli «afrancesados»*, pp. 133-134 nota 39, pp. 173-174 e 183.

⁴⁹ Ajello, *Potere ministeriale*, p. 491.

3. Nobiltà e apparati amministrativi nella costruzione della monarchia “nazionale”

a superare ormai la stessa struttura della società di ordini, offrendo alla nobiltà un nuovo statuto e una nuova identità, fondati sul sapere. Alla cultura e all'educazione dei «Grandi» mirava il traduttore dei «*Viaggi di Ciro* di Ramsay, il noto discepolo di Fénelon, apostolo della massoneria scozzese in Francia», tradotti a Napoli tra il 1752 e il 1753⁵⁰. E mentre Antonio Genovesi con le sue lezioni di commercio si faceva diffusore di un sapere pratico e scientifico indirizzato a «tutti i ceti»⁵¹, anche a Napoli aveva echi importanti la polemica sulla nobiltà militare e la nobiltà commerciante che dal 1756 appassionò tutta l'Europa sulle proposte del cavaliere d'Arcq e dell'abate Coyer: proposte diverse, ma che entrambe richiama-vano la nobiltà a servire la «patria», elaborando «un nuovo programma per la nobiltà», incitata ad «adattarsi per sopravvivere, per conservare la propria posizione dominante»⁵².

Contro la «vanità» nobiliare e la persecuzione delle capacità, che ancora ostacolavano una effettiva professionalizzazione dell'esercito, si scagliava duramente nel 1761 Giuseppe Palmieri, ritirandosi sdegnosamente dall'esercito nelle sue terre pugliesi⁵³. I reggimenti provinciali, osservava più pacatamente nel 1760 il duca di S. Arpino, offrivano «a qualsivoglia ceto [...] l'onore di servire al Padrone», soprattutto «ai principali Signori feudatarj della provincia» e alla «primaria nobiltà del paese», ai quali si riservavano i comandi perché «meglio educati» e più «venerati» dalle truppe: «la sola virtù è la fortunata, che resa robusta dall'ajuto

⁵⁰ Chiosi, *Il Regno dal 1734 al 1799*, p. 413. Sulla massoneria napoletana Ead., *Lo spirito del secolo. Politica e religione a Napoli nell'età dell'illuminismo*, Napoli, Giannini, 1992; A.M. Rao, *La massoneria nel Regno di Napoli*, in *Storia d'Italia, Annali*, 21, *La massoneria*, a cura di G.M. Cazzaniga, Torino, Einaudi, 2006, pp. 513-542.

⁵¹ A. Genovesi, *Delle lezioni di commercio o sia d'economia civile*, seconda edizione napoletana, Napoli, 1768-1770, in *Riformatori napoletani*, p. 223. Cfr. Venturi, *Settecento riformatore*, I, pp. 523-644.

⁵² Guerci, *Le monarchie assolute*, p. 243. Sul viaggio in Italia di Coyer, cfr. R. Mortier, *Les voyageurs français en Italie et le débat sur les institutions au XVIII^e siècle*, in *Modèles et moyens de réflexion politique au XVIII^e siècle*, Actes du Colloque International des Lumières organisé par l'Université Lilloise des Lettres, Sciences Humaines et Arts du 16 au 19 octobre 1973, t. I, *Récits de voyage et découvertes du monde. Moyens de diffusion: gazettes, brochures, chansons, discours, bibliothèques...*, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 1977, pp. 121-123.

⁵³ *Riflessioni critiche sull'arte della guerra di Giuseppe Palmieri Tenente Colonnello negli eserciti del Re e Sergente maggiore del Reggimento di Calabria Ultra*, vol. 2, nella stamperia simoniana, Napoli, 1761, vol. I, pp. 1-2 e nota A. Cfr. F. Venturi, *Nota introduttiva* a Giuseppe Palmieri in *Riformatori napoletani*, p. 1091; P. Pieri, *Guerra e politica negli scrittori italiani*, Milano, Mondadori, 1975, pp. 109-129.

Divino dà delle vittorie: e non lo splendor di sangue illustre, o la chiarezza di antica prosapia, o la molteplicità di svariate e doviziose ricchezze, o pur la pompa de' titoli splendidissimi⁵⁴. Ai greci bisognava guardare, che «nel premiare niente non badavano alla nobiltà del nascimento» e «altra non ne conobbero se non quella, che illustrata veniva o da' rari talenti nella profession militare, o dal profondo sapere nella medesima»⁵⁵.

Fra corte e milizie, sapere e virtù, sembrava davvero che senza «far violenza allo stato delle cose», fosse riuscito «al governo di attaccar i baroni al servizio del sovrano e agl'interessi della nazione»⁵⁶. Nel 1762 Romualdo de Sterlich osservava: «Veramente una volta i baroni eran tanti tirannotti; ma ora la presenza del Re gli ha resi umanissimi»⁵⁷. Un processo del tutto compiuto ormai agli inizi degli anni Ottanta a detta del principe di Strongoli: «i Baroni usavano tal volta delle prepotenze; ma ora i costumi sono più ripuliti; ciascheduno fa il suo dovere; le leggi hanno preveduti tutti quei sconcerti, che nascano per lo passato da tali abusi»; il nome stesso di «Cavaliere» non esigeva «ricchezza, fasto o fumo di superbia: ma soltanto perfetta educazione, onestà, dottrina, e valore»⁵⁸. L'immagine del baronaggio meridionale così proposta rimaneva ancora in realtà per larga parte una tendenza, un modello ideale presentato a fondamento della legittimità delle sue stesse rivendicazioni. Visite e inchieste rivelavano alla fine del secolo una situazione di fatto diversa, e le descrizioni dello stesso Galanti mostravano che i baroni, in particolare in alcune province, si erano sì «ripuliti» ma non erano diventati né dei proprietari né dei funzionari⁵⁹. Il fallimento dei tentativi di creare una efficace amministrazione periferica e la mancata riforma delle finanze continuarono a fare della delega feudale un più accessibile strumento di controllo locale e un modo per «surrogare [...]

⁵⁴ *Lo spirito della guerra, o sia l'arte da formare mantenere e disciplinare la soldatesca: presto intraprendere o sostenere con vigore la guerra. Opera di Alonso Sanchez de Luna, Duca di S. Arpino*, nella stamperia simoniana, Napoli 1760, pp. 38, 179, 217. Cfr. Rao, *Esercito e società*, pp. 625-632.

⁵⁵ *Delle milizie greca, e romana della condotta de' Greci, e de' Romani in fare allievi per la Guerra: de' vantaggi della Romana milizia sulla Greca. Opera di Alonso Sanchez de Luna duca di S. Arpino*, nella stamperia simoniana, Napoli, 1763, pp. 24-25.

⁵⁶ Galanti, *Della descrizione*, vol. I, p. 116.

⁵⁷ Cfr. Ajello, *Potere ministeriale*, p. 503.

⁵⁸ *Ragionamenti economici, politici e militari riguardantino la pubblica felicità dedicati a S. M. la Regina delle due Sicilie dal Principe di Strongoli, seconda edizione con moltissime aggiunte, diviso in due parti*, parte I, Vincenzo Orsino, Napoli 1783, p. 183.

⁵⁹ Cfr. Rao, *Galanti, Simonetti*, pp. 290-294.

3. Nobiltà e apparati amministrativi nella costruzione della monarchia “nazionale”

le carenze dell'apparato giuridico-fiscale»⁶⁰: strettoia fisiologica che apparve evidente quando l'abolizione della giurisdizione nei feudi ecclesiastici provocò una raffica di proteste per la mancanza di governatori regi che sostituissero i governatori baronali e contro il tentativo dello Stato di far gravare sui comuni il loro mantenimento⁶¹.

⁶⁰ G. Gullino, *Un problema aperto: Venezia e il tardo feudalesimo*, in «Studi veneziani», VII, 1983, p. 186.

⁶¹ Cfr. Rao, *L'amaro della feudalità*, pp. 142-145.

4. Antiche storie e autentiche scritture: provare la nobiltà

4.1. *Il feudo, la spada, la toga*

Esser vi dee nella Monarchia quel Corpo sublime, quel Corpo luminoso e cospicuo, che riceve a dovizia i suoi raggi dal Trono, che 'l Trono abbellisce? Ecco Carlo, che la Nobiltà generosa, acquistata o da lungo possesso di Titoli e Feudi, o pervenuta da' gradi supremi, sia della Sagata, sia della Togata Milizia, sia della Sacra Cheral Gerarchia, o dall'aggregazione onorifica tra segregati Individui di Chiuso Corpo morale, ecco Carlo, che la promuove, e remunera, che la sostiene, e distingue¹.

Negli elogi funebri in morte di Carlo III, molti a Napoli esaltarono l'azione di sostegno e tutela della nobiltà che il «re proprio» aveva svolto, realizzando un armonico equilibrio tra la «spada» e la «toga», tra il «valor de' Guerrieri» e «la sapienza de' Senatori»². L'istituzione dell'ordine cavalleresco di S. Gennaro, il 3 luglio 1738, dal re stesso presieduto, non era stata che l'avvio di una lunga serie di misure volte a «infervorare i nobili cittadini all'amor della patria, ed alla di lei difesa colle divise di onor»³, richiamandoli al pieno esercizio delle funzioni più profondamente connaturate all'essere nobile, quelle militari:

Il re moltiplica le sue truppe, e formando nuovi reggimenti nazionali, non solo dà sussistenza ad un immenso stuolo di giovani inutili e neghittosi, ma v'impegna inoltre

¹ *Ultimi onori resi alla gloriosa memoria di Carlo III Re Cattolico ne' solenni funerali celebrati dalla Real Compagnia ed Arciconfraternita de' Bianchi dello Spirito Santo A dì XX Febbrajo 1789*, Napoli 1789, p. 33.

² *In lode di Carlo III Monarca delle Spagne Ragionamento del Sac. D. Francesco Sacco dedicato all'Eccellenze de' Signori Governatori della Real Chiesa della Solitaria*, Napoli 6 febbraio 1789, p. 12.

³ *Orazione in morte dell'augustissimo Carlo III di Borbone Re Cattolico delle Spagne, e delle Indie &c &c &c Scritta dal giureconsulto Giovambatista De Liguoro*, Napoli 1° marzo 1789, p. 28.

la più generosa nobiltà, togliendola così con sagacissimo accorgimento all'ozio e alle piume, e rendendola alla civil società profittevole, ed allo stato⁴.

La costruzione di un esercito nazionale, indispensabile supporto della monarchia indipendente che con Carlo di Borbone si affacciava sulla scena europea, e di apposite strutture per una adeguata formazione dei quadri militari, fu anche a Napoli tra le vie percorse per creare un nuovo rapporto fra corona e nobiltà, fondato sul servizio dello Stato piuttosto che del re, quale già si era andato almeno in parte realizzando negli apparati amministrativi civili, nel mondo dei togati⁵. Il ricorso alla grande nobiltà feudale e patrizia napoletana per il reclutamento e il comando dei reggimenti provinciali negli anni della guerra di successione austriaca fu il primo passo verso un rapporto di reciproca fiducia e collaborazione. Fu dettato dalla necessità, ma segnò una vera svolta rispetto a una tradizione, quella del Regno governato «in provincia», che aveva piuttosto mortificato che promosso la spada rispetto alla toga. Ragioni di opportunità politica e di controllo sociale avevano consigliato in passato una vera e propria smilitarizzazione della nobiltà regnicola all'interno del paese, apprendole solo altrove, negli eserciti spagnoli o austriaci, la carriera delle armi, spingendola a correre in territori lontani l'avventura della guerra⁶.

«Les noblesses sont, à la fois, soutien et opposition aux Etats de tendance bureaucratique»⁷. Di sostegno e opposizione fu l'atteggiamento della nobiltà napoletana, che da un lato colse l'occasione della guerra per smussare i primi provvedimenti antifeudali e tutelare i propri privilegi, dall'altro diede prova delle proprie capacità militari⁸. Se gli spagnoli – e come loro, gli austriaci – avevano

⁴ *Ne' solenni funerali di Carlo III Borbone Monarca delle Spagne celebrati dall'Eccellentissima Città di Napoli Orazione del P.D. Raffaele Mormile C.R.*, Napoli 1789: passo cit. da Chiosi, *Il Regno dal 1734 al 1799*, p. 414.

⁵ Sul passaggio dal «servizio del re» al «servizio dello Stato» cfr. F. Autrand, *Naissance d'un grand corps de l'Etat. Les gens du Parlement de Paris 1345-1454*, Paris, Publications de la Sorbonne, 1981, pp. 128-39.

⁶ Cfr. R. Ajello, *Il governo delle province: un problema costituzionale*, pp. XXIV-XXV e Id., *Una scena per il Regno*, in *Il Teatro di San Carlo*, Napoli, Guida, 1987, p. 17.

⁷ J. Meyer, *Noblesses et pouvoirs dans l'Europe d'Ancien Régime*, Paris, Hachette, 1973, p. 243. Sulla opportunità di considerare il rapporto fra Stato e privilegio in termini di «simbiosi» piuttosto che di contrapposizione cfr. D.D. Bien, *Les offices, les corps et le crédit d'Etat: l'utilisation des privilèges sous l'Ancien Régime*, in «Annales E.S.C.», 43, 1988, pp. 379-404.

⁸ Cfr. Chiosi, *Il Regno*, pp. 412-13.

«stimato meglio perdere il vantaggio che potevano avere da tanto numero di gente istruito nell'armi, che esporsi al pericolo d'averne un popolo agguerrito, che poi non potessero agevolmente dominare»⁹, Velletri mostrava che un legame di fiducia poteva e doveva instaurarsi con un proprio re, e che le aspirazioni nobiliari agli impieghi di corte e agli impieghi militari, tanto a lungo frustrate, potevano ora essere soddisfatte¹⁰.

Non fu una strada piana, non da tutti battuta, né percorsa fino in fondo. Il corpo nobiliare rivelò incertezze, oscillazioni, tensioni interne. Spinta a rinnovarsi dalle circostanze economiche e politiche, a crearsi una nuova identità fondata sul sapere, sulla «virtù», sulla pubblica utilità del suo ruolo all'interno di una monarchia altrettanto «virtuosa», la nobiltà non poteva tuttavia nemmeno rinunciare a cogliere nei momenti di debolezza dello Stato, di crisi economica, o politica, o bellica, altrettante occasioni per far valere più tradizionali istanze di difesa di privilegi e prerogative cetuali¹¹. Libri, cultura, Lumi poterono fornire un nuovo arsenale cui attingere per riproporre il suo ruolo di mediazione tra sovrano e sudditi, traducendo in termini di interesse generale e di pubblica felicità la difesa di corpo, trasferendo su un terreno di universalizzazione simbolica gli interessi particolari¹².

Ambiguità e oscillazioni contrassegnarono anche l'azione dello Stato borbonico, che tuttavia con pragmatico gradualismo e sia pure con interventi frammentari e episodici andò realizzando un suo disegno di uniformazione e gerarchizzazione amministrative e di rinnovamento dei quadri centrali e periferici. La nobiltà feudale – 1350 famiglie nel 1749¹³ – fu volta a volta richiamata all'esercizio dei propri poteri e doveri giurisdizionali ma nei limiti sanciti dalle leggi; fu

⁹ P. M. Doria, *Massime generali e particolari colle quali di tempo in tempo hanno gli Spagnoli governato il Regno di Napoli*, in P. M. Doria, *Massime del governo spagnolo a Napoli*, Introduzione di G. Galasso, a cura di V. Conti, Napoli, Guida, 1973, p. 105.

¹⁰ Cfr. A. M. Rao, *Organizzazione militare e modelli politici a Napoli fra illuminismo e rivoluzione*, in *Modelli nella storia del pensiero politico*, II, *La Rivoluzione francese e i modelli politici*, a c. di V. I. Comparato, Firenze, Leo S. Olschki, 1989, pp. 41-46.

¹¹ Cfr. Rao, *Esercito e società*; più in generale Ead., *Il riformismo borbonico*.

¹² Sul tema, in riferimento alla nobiltà parlamentare francese, cfr. P. Bourdieu, *La noblesse d'Etat grandes écoles et esprit de corps*, Paris, Éditions de Minuit, 1989, pp. 544-59.

¹³ Massafra, *Un problème ouvert*, p. 257. Sulle difficoltà di valutazione numerica della nobiltà meridionale settecentesca cfr. *ibidem*. Per il Cinque-Seicento, G. Muto, *Il Regno di Napoli sotto la dominazione spagnola*, in *Storia della società italiana*, vol. XI, *La Controriforma e il Seicento*, Milano, Teti, 1989, pp. 237-42.

volta a volta controllata, esemplarmente punita per gli abusi più clamorosi, ma anche difesa nella chiusura dei propri ranghi, contro l'inquinamento matrimoniale dei suoi rampolli assediati e circuiti. Nei suoi strati superiori, coincidenti con la grande nobiltà di seggio della capitale, fu tutelata e protetta contro matrimoni disuguali e contro aggregazioni e reintegrazioni indiscriminate, gratificata con cariche di corte e comandi militari, ma al tempo stesso furono progressivamente erose le sue funzioni di governo e di controllo sociale nella capitale, contenuti e ridotti i suoi strumenti di pressione politica. I patriziati cittadini in crisi furono anch'essi da un lato, attraverso il catasto, potenziati nelle loro funzioni di controllo e di gestione della fiscalità locale, dall'altro colpiti nelle loro pretese di autonomia decisionale in materia di nobilitazioni, e caso per caso rimpolpati dall'intervento regio. Famiglie e matrimoni, istituzioni cittadine, successioni, patrimoni, aggregazioni, tutto fu messo in gioco da un potere sovrano praticato e teorizzato come supremo regolatore delle cose e degli uomini, come fonte suprema delle stesse gerarchie sociali, cui solo spettava la concessione o il riconoscimento di qualunque nobiltà.

«L'aggregazione alla Nobiltà è causa di Stato, la quale non può aversi senza la concessione del Principe. L'aggregazione, la quale si fa dalli Nobili di una Piazza, non è altro che una testimonianza e perizia di coloro, li quali pretendono l'aggregazione». Così, il 19 febbraio 1757, veniva ribadito il primato della concessione regia nel riconoscimento delle aggregazioni alla nobiltà di seggio, senza la quale, si precisava il 3 dicembre dello stesso anno, l'aggregazione andava considerata «illegittima, e come non fatta»¹⁴. Già negli anni precedenti le pretese nobiliari di gestire autonomamente la materia erano state respinte, confermando, nel 1746, le competenze del Sacro Regio Consiglio, e le funzioni consultive della Real Camera di S. Chiara, sui processi di reintegrazione¹⁵. «Il principio, e il fonte della nobiltà tutto dipende, e deriva dal Principe: Egli ne è il dispensatore, il conservatore, e l'interprete», avevano affermato nel 1745 i consiglieri della Real Camera¹⁶.

¹⁴ De Sariis, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, , pp. 27-29.

¹⁵ Cfr. Del Bagno, *Governo borbonico*, pp. 377-399.

¹⁶ Bozza di consulta del 28 luglio 1745 cit. *ivi*, p. 388.

4. Antiche storie e autentiche scritture: provare la nobiltà

Le cause di reintegrazione ai seggi napoletani rimasero di competenza del Sacro Regio Consiglio¹⁷, ma al tempo stesso vennero limitate le possibilità di ammissione per via giudiziaria. Nel 1742 fu accordata la grazia della prescrizione centenaria, per la quale dovevano cessare le azioni di reintegra avviate a più di cento anni dal mancato godimento delle prerogative di seggio¹⁸. Nel 1748 fu confermato il divieto di accesso ai seggi stessi per i ministri e i loro parenti¹⁹. Il 25 luglio 1749, nel ribadire il principio della prescrizione centenaria, si dichiaravano estinti i giudizi non proseguiti entro i cento anni, precisando che per la sua validità non bastava che la causa fosse stata incominciata entro il periodo prescritto, ma bisognava che tutti i documenti relativi fossero stati contestualmente presentati alle rispettive Piazze nobili, dato «il sospetto pur troppo giustificato, che cade sulle antiche carte, colle quali sogliono tali giudizi aggirarsi»²⁰.

La nobiltà fu chiamata a dar prova di sé, non solo sul campo di battaglia, né solo su quello delle funzioni amministrative locali conferitele da una delega feudale al cui effettivo esercizio fu continuamente richiamata, ma anche e soprattutto su un terreno ben poco prestigioso e per nulla ammantato di gloria o di onore: quello tutto burocratico della certificazione. Un terreno già fruttuosamente praticato da altre monarchie europee, a fini fiscali e politici, dopo fasi secolari di quasi totalmente libero accrescimento numerico di una nobiltà affidata alla memoria, tacitamente riconosciuta dall'opinione. Dalla «grande réformation» promossa in Francia da Colbert nel 1668-72, seguita lungo l'arco di un secolo da periodiche ondate «riformatrici» per la verifica delle fasce esenti da decime e taglie²¹, all'offensiva sabauda contro infeudazioni e alienazioni di entrate fiscali prive di giustificazione documentaria, grazie alla quale nuove risorse finanziarie si aprirono all'assolutismo di Vittorio Amedeo II, e nuove fedeltà politiche

¹⁷ Dispaccio del 1° agosto 1738 in De Sariis, *Codice*, p. 28. L'11 maggio 1739 un altro dispaccio ampliava le competenze della Real Camera di S. Chiara anche sui seggi napoletani: «le cause di reintegrazione agli onori de' Sedili e Piazze della Città di Napoli si debbano trattare nel Sagro Consiglio a due Ruote giunte, e con l'intervento di tredici Ministri, fra quali s'includa il Presidente, e li Capi di Ruota della Camera di S. Chiara» (*ibidem*).

¹⁸ Del Bagno, *Governo borbonico*, pp. 389-396.

¹⁹ De Sariis, *Codice*, p. 28.

²⁰ *Regale stabilimento per le cause di reintegrazione alle Piazze nobili della Città di Napoli*, in *Miscellanea de' regali dispacci*, t. II, Napoli 1774, n. 45.

²¹ Cfr. J. Meyer, *La noblesse bretonne*, Paris, S.E.V.P.E.N., 1972. Sui processi di *anoblissement* in Francia tra XIV e XV secolo e il prevalere dalla fine del Quattrocento della *renommée*, cfr. Autrand, *Naissance d'un grand corps de l'Etat*, p. 261.

furono create a suo sostegno, quelle della «nobiltà del 1722»²²; dalle rigorose verifiche di titoli e ranghi affidate da Pietro il Grande all'apposita «camera della nobiltà» del 1722²³, alle leggi toscane del 1747 e del 1750²⁴: in tutta Europa le nobiltà e gli Stati trovarono sul terreno della certificazione il punto di incontro tra le reciproche aspettative di riconoscimento e di collaborazione, lo strumento di regolamentazione degli accessi a un «ordine» che chiedeva impieghi e al tempo stesso garanzie di chiusura dei propri ranghi.

A Napoli furono l'applicazione del catasto, con le sue esenzioni da testatico e tassa d'industria per i nobili, e, soprattutto, le riforme militari a spingere a definire giuridicamente la nobiltà. Nei confronti della feudalità, nel 1754 una real carta dichiarò che bisognava considerare come usurpazioni i possedimenti feudali per i quali non si esibissero i titoli originari: disposizione occasionale, che solo negli anni Ottanta, per la Calabria colpita dal terremoto, portò a un'azione di sistematico accertamento delle singole situazioni di fatto, ma che almeno in via di principio rinviava al terreno della certificazione il problema della definizione della nobiltà feudale²⁵.

A una complessiva ridefinizione giuridica della nobiltà si giunse con il dispaccio del 25 gennaio 1756. Riservando ai nobili i posti di cadetto nei reggimenti provinciali, il dispaccio distingueva la nobiltà in «tre differenti classi»: la nobiltà «generosa», la nobiltà «di privilegio», e la nobiltà «legale ossia civile». Si aveva nobiltà «generosa» quando per due secoli continui una famiglia avesse posseduto feudi nobili, oppure risultasse «per legittime pruove [...] ammessa tra le famiglie nobili di una città regia, nella quale sia una vera separazione dalle civili, e molto più dalle famiglie popolari», o, ancora, avesse origine

²² Cfr. Symcox, *Vittorio Amedeo II*, pp. 258-260.

²³ Cfr. Labatut, *Les noblesses européennes*, pp. 30-31, I. de Madariaga, *Caterina di Russia*, Torino, Einaudi, 1988, pp. 103-18.

²⁴ Cfr. M. Verga, *Da «cittadini» a «nobili». Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, Giuffrè, 1990. Ma su dibattito e interventi statali in materia di nobiltà in Italia cfr. più in generale, Carpanetto – Ricuperati, *L'Italia del Settecento*, pp. 71-96; Donati, *L'idea di nobiltà in Italia*, pp. 315-366. Sui rapporti fra Stati e nobiltà nell'Europa del XVIII secolo, oltre a Meyer, *Noblesses*, cfr. J. Cannon, *Aristocratic Century. The Peerage of Eighteenth-century England*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987 (1a ed. 1984), pp. 1-9 e l'ampia rassegna, con relativa bibliografia, di Guerci, *Le monarchie assolute*, pp. 213-246.

²⁵ Cfr. Rao, *La questione feudale*, pp. 130-131.

4. Antiche storie e autentiche scritture: provare la nobiltà

da qualche ascendente, il quale per la gloriosa carriera delle armi, della toga, della chiesa, o della corte avesse ottenuto qualche distinto e superiore impiego, o dignità, e che li suoi discendenti per lo corso di lunghissimo tempo si fossero mantenuti nobilmente facendo onorati parentadi senza mai discendere ad ufficii civili, e popolari, né di arti meccaniche, ed ignobili.

Nobiltà di «privilegio» era quella concessa dal sovrano per «meriti e servigi personali prestati alla Corona ed allo stato», attraverso i «gradi maggiori ed onorifici della milizia, della toga, e della corte»: vi erano compresi gli «ufficiali militari maggiori e minori, e quelli li quali anche nelle altre classi di stato maggiore dell'esercito, come nella carriera ecclesiastica, e delle lettere, e altre classi di regal servizio, e governo di Stato, giungono ad ottenere decorosi impieghi, li quali imprimono carattere». La nobiltà «legale», o «civile», era riconosciuta a «tutti quelli che facciano costare avere così quelli come il di loro padre ed avo, vissuto sempre civilmente con decoro e comodità, e che senza esercitare cariche né impieghi bassi e popolari sono stati stimati gli uni e gli altri nell'idea del pubblico per uomini onorati e da bene».

Alla sola nobiltà generosa erano riservati i posti di cadetto nei reggimenti provinciali, fra i quali reclutare i capitani e gli alferi; negli altri corpi di fanteria, cavalleria e dragoni, era ammessa la nobiltà di privilegio, mentre il terzo rango di nobiltà era sufficiente per essere cadetti nelle truppe. Bisognava in tal caso dimostrare

che in una delle città demaniali e regie, escluse le baronali, sia vissuto così il pretendente, come il suo padre ed avo, con mantenersi di rendite proprie, che si ritrovino provvisti di beni di fortuna, che abbiano contratto matrimonio con persone uguali, o di qualche distinzione; che nessuno di loro abbia esercitato impieghi popolari, o arti ignobili, e finalmente che non sieno stati ammessi a uffizio destinato per la gente bassa [considerando inoltre in questa terza classe] per essere abilitati a servire da cadetti li figli de' negozianti di cambio, il di cui padre ed avo sieno stati solamente impiegati senza intermissione nel medesimo onorevole negozio di puro cambio, ossia di ragione, e non in altro d'inferior condizione.

Erano infine ammessi come cadetti nelle truppe, ma all'età di sedici anziché quattordici anni, i figli degli ufficiali subalterni della truppa e i figli dei ministri delle udienze provinciali; a diciotto anni i figli dei governatori regi e «i figli de' mercadanti di lana e seta, li quali sieno di più distinti e accreditati, e che non

abbiano nelle di loro botteghe altro negozio che quello de' generi di panno e stoffa di seta, le quali arti stanno dichiarate per nobili in forza di replicati antichi privilegi»²⁶.

Al dispaccio del 1756, altri ne seguirono, tesi a riaffermare la necessità della «real cedola» per il riconoscimento della nobiltà. Il principio fu ribadito il 19 gennaio 1758 per la città di Taranto: non potevano considerarsi «Nobili coloro, li quali benché aggregati non abbiano ancora ottenuta la regal grazia: essendo diritto privativo del Sovrano il fare li Nobili». Ancora nel 1770, per la città di Teramo, si richiamava il «punto generale, che in modo alcuno non si dovesse considerar Nobiltà, quella che non proveniva o da lungo possesso di Feudi, o da titoli conceduti dalla Real munificenza o da supremi gradi di Magistratura, o da Ecclesiastiche dignità», titoli che dovevano essere riconosciuti con real cedola spedita dalla Camera di S. Chiara²⁷.

Le aspirazioni di ascesa sociale dei ceti provinciali esclusi dalle cariche municipali e dagli impieghi riservati alla nobiltà erano solo in parte soddisfatte dalla definizione del 1756: proprio la necessità di «prove» legali, per larga parte ricalcate su quelle richieste per l'ammissione agli ordini religioso-cavallereschi, divenne il perno essenziale e imprescindibile dell'opera di trasformazione della nobiltà in nobiltà di servizio da parte dello Stato²⁸. Il dispaccio del 1756 avrebbe tuttavia presto rivelato quali fossero i suoi veri destinatari: la nobiltà fuori seggio di Napoli e i patriziati provinciali, che nella sua applicazione avrebbero trovato la via per il pieno riconoscimento della loro nobiltà «generosa», oltre che un onorevole sbocco in quella milizia che la nobiltà dei seggi napoletani pretendeva essere suo particolare appannaggio.

Accompagnata da scritti e trattati che nelle funzioni militari indicavano il «mezzo più agevole per ascendere a' grandi onori» non solo per la «primaria No-

²⁶ In Parrilli, *Collezione cronologica*, pp. 43-47. Già un dispaccio del 16 ottobre 1743 affermava: «Il tempo notabile, che si richieda per acquistare la Nobiltà, s'intenda, che il pretendere, e li di lui padre ed avo, abbiano vissuto nobilmente, senza mai esercitare uffizj, o arti vili» (in De Sariis, *Codice*, p. 28).

²⁷ Ivi, p. 29. Sul problema delle aggregazioni cfr. Spagnoletti, «*L'incostanza delle umane cose*».

²⁸ Sui formulari delle prove di nobiltà per i consigli cittadini e per gli ordini cavallereschi, cfr. Donati, *L'idea di nobiltà*, pp. 112, 247 e soprattutto A. Spagnoletti, *Stato, aristocrazie e Ordine di Malta nell'Italia moderna*, Roma, École française de Rome, 1988, pp. 135-170. Sulle prove di nobiltà in Francia, cfr. A. Texier, *Qu'est-ce-que la noblesse?*, Paris, Tallandier, 1988, pp. 553-555; per la Spagna, A. Dominguez Ortiz, *Las clases privilegiadas en el Antiquo Régimen*, Madrid, Istmo, 1979 (I ed. 1973), pp. 19-85.

biltà del paese» ma per «tutt'i ceti» desiderosi di «servire il Padrone» con valore e fedeltà²⁹, la riforma dell'esercito incontrò non poche resistenze presso gli esponenti della grande nobiltà della capitale, in particolare fra i «cavalieri capi di casa», che consideravano gli alti gradi militari come mera onorificenza e gli impieghi di cadetto nei reggimenti nazionali come monopolio dei propri rampolli, ma senza servizio effettivo³⁰.

Come osservava nel 1760 il duca di S. Arpino, ancora rari erano «quegli, i quali davvero e seriamente si applicano al glorioso mestiere delle armi per apprenderlo pe' suoi principj». Era scarso «il numero di coloro, che alla guerra Si ascrivono portativi da [...] naturale inclinazione»:

[...] di quella gran moltitudine, che scorgiam oggi di arrolarcisi, trovansi di coloro i quali ci son destinati per impegno o di amicizie o di parentele; altri vi si ascrivono per una tal milanteria e vanità folle; altri per sottrarsi al rigor della giustizia, o della paterna soggezione; altri per una estrema necessità, in cui son ridotti di vivere; altri finalmente per riguardi, che non lice a me qui esporre³¹.

Fra i tanti che presentarono domanda alla Segreteria di guerra per essere ammessi ai reggimenti nazionali³² non mancarono motivazioni estranee al desiderio di gloria o a naturali inclinazioni guerriere. Null'altro che un «figlio disobbediente» era il patrizio aversano Paolo Trenca: a detta del padre, era «notabilmente sordo, e cerca farsi cadetto non già per fine di farsi onore col servire V.M., ma per istigazione de' suoi cattivi compagni, e per togliersi dalla soggezione paterna, e per vivere liberamente nei vizj giovanili»³³. Per altri, vocazione monastica e vocazione militare apparivano sbocchi intercambiabili, da alternare a seconda delle circostanze: Antonino Capece Minutolo, dopo tre anni di servizio nel reggimento di Calabria Ultra lo aveva lasciato «per abbracciar l'abito religioso nel

²⁹ *Lo Spirito della guerra*, pp. 165-166.

³⁰ Cfr. Rao, *Esercito e società a Napoli*, pp. 107-108.

³¹ *Lo Spirito della guerra*, pp. 114-15.

³² L'analisi che segue si basa sul fondo ASNa, *Real Camera di S. Chiara, Segreteria*, s. XXXV, fasci 52 (fasc. 1-89) e 53 (fasc. 90-113), «Pretensori dei cadetti». L'indagine è parzialmente integrata, per gli anni 1777-82, dal fondo *Real Camera di S. Chiara, Consulte di Stato*, s. XVII, voll. 121-167. Si citeranno d'ora in avanti: ASNa, *S. Chiara*.

³³ Chiedeva quindi di «ordinare che debba vivere sotto la patria podestà del supp.te il quale è prontissimo di dedicarlo al servizio di V.M., quando si sia guarito dalla sud.a sordia, e si sia bene educato». I documenti venivano restituiti il 25 aprile 1765 (ASNa, *S. Chiara*, XXXV, fasc. 83).

Venerabil Real Monistero di S. Giovanni a Carbonara», ma alla fine del 1764 era colto da un nuovo ripensamento: «non potendo oggi sussistere in detta religione brama di ritornar al servizio della M.V. per cadetto al reggimento nazionale di Capitanata»³⁴.

In maggior parte i «pretensori» dichiaravano tuttavia più lodevoli intenti. Si trattava, per l'aspirante cadetto, di veder riconosciuto

l'utile e vantaggio che esso [...] puole riportare, poiché esercitandosi e menando la vita nelle dette Milizie potrebbe acquistar onore quando ché per le sue morali virtù, valore, modestia, ed efficacia, ed esemplarità, ed altri buoni portamenti fosse inalzato siccome spera in grado d'ufficialità³⁵.

Per tutti, ottenere un impiego di cadetto non significò soltanto accedere a una onorevole e prestigiosa carriera militare, ma soprattutto ottenere una sicura patente di nobiltà. A inoltrare le domande di ammissione furono infatti esponenti della nobiltà provinciale e della nobiltà napoletana fuori seggio, che per tale via si vedevano riconosciuta l'appartenenza alla nobiltà «generosa», distinguendosi dalla nobiltà «civile», così come erano state definite nel 1756.

Su circa centottanta richieste avanzate lungo l'arco di un ventennio tra il 1764 e il 1782³⁶, solo in due casi si trattava di rampolli della nobiltà di seggio napoletana³⁷. Ventisei «pretensori» vivevano nobilmente a Napoli: nobiltà fuori seggio che vantava lontane ascrizioni perdute a piazze napoletane, famiglie dalle origini patrizie provinciali trasferitesi in tempi antichi o recenti nella capitale, spesso dotate di possedimenti feudali. Per molte di loro, motivo del trasferimento era stato l'esercizio della carriera forense e l'impiego nelle magistrature³⁸. Ma la

³⁴ Ivi, fasc. 10, domanda trasmessa il 29 ottobre 1764.

³⁵ Così Pietro Maria Pascale, 17 settembre 1777, ivi, fasc. 3 e 90.

³⁶ Nel fondo «Pretensori dei cadetti» le domande sono 134, relative a 145 persone, cui si aggiungono 31 richieste, relative a 37 persone, dalle *Consulte di Stato* per i soli anni sopra indicati. Le domande si concentrano in particolare negli anni Settanta, in relazione alle nuove disposizioni sui cadetti: 42 fra il 1771 e il 1774 (23 nel solo 1772), 66 fra il 1777 e il 1780 (37 nel solo 1777). Le date, tranne diversa indicazione, fanno riferimento alla trasmissione della domanda dalla Segreteria di Guerra alla R. Camera di S. Chiara.

³⁷ Luigi de Liguoro, 6 luglio 1776 (ASNa, S. Chiara, XXXV, fasc. 49) e Francesco Spina, o Espina, 2 gennaio 1764 (ivi, fasc. 81).

³⁸ Sulle frustrazioni della nobiltà fuori piazza e l'avvocatura come mezzo di ascesa sociale per i suoi membri insisteva D'Andrea, *Avvertimenti ai nipoti*, pp. 241-246.

maggior parte delle richieste venne dalle province: baronaggio minore, senz'altro titolo che il possesso di feudi, e, soprattutto, patriziati cittadini di tutto il Regno. Fra questi, le province più presenti erano le Calabrie, con trenta domande, dodici delle quali dalla sola Reggio, seguita a distanza da Cosenza e dai suoi casali; e le province pugliesi, con ventitré domande provenienti soprattutto da Bari, ma anche da Trani, Barletta, Gallipoli, Lecce, Manfredonia, Taranto. Tutte le altre città regie erano rappresentate, dall'Aquila a Teramo, Chieti, Capua, Salerno.

Con la riforma militare varata tra il 1764 e il 1765, malgrado i continui ricorsi delle principali casate restie al servizio effettivo³⁹, tutti gli strati nobiliari poterono veder soddisfatte le proprie aspirazioni. La grande nobiltà napoletana trovò uno sbocco in larga misura parassitario nei corpi privilegiati delle Reali Guardie italiane e delle Guardie del Corpo: Tanucci avrebbe continuato a denunciare le aggregazioni come esenti dei «cadetti di quelle case, che si dicon primarie» e le loro pretese di passare come «graduati ai reggimenti con pregiudizio dei vecchi, e sperimentati capitani»⁴⁰. «Nelle Guardie del Corpo – scriveva il 5 marzo 1776 – non può chi non è nobile di Piazza arrivare ad esente. Non si ammettono nelle Guardie Italiane altri di altre case; e già Vostra Maestà vede a chi si danno li reggimenti a proposizione del principe di Jaci, che cominciò col dare il Real Napoli allo sbarbato duca di Gravina»⁴¹. Ma anche la nobiltà «paesana» delle province trovò uno sbocco nei sei reggimenti nazionali, creati dal nuovo piano in base al riaccorpamento dei precedenti dodici reggimenti provinciali⁴².

All'educazione tanto della nobiltà «primaria» quanto dei nobili «poveri» e dei cadetti di tutti i reggimenti furono indirizzate le riforme dell'Accademia militare, nel 1769-70, e del Collegio del Salvatore, e soprattutto l'istituzione della «brigata dei cadetti» del re, denominata nel 1772 Battaglione Real Ferdinando e fusa nel 1774 con l'Accademia militare, e del Real Collegio della Nunziatella,

³⁹ Il 2 ottobre 1764 Tanucci scriveva a Carlo III che la riforma militare era stata «proposta e pubblicata», ma il 16 ottobre aggiungeva che il principe di Jaci non intendeva sottoporre al Consiglio di Reggenza il nuovo piano se prima non fosse stato approvato dal re di Spagna (*Lettere di Bernardo Tanucci a Carlo III di Borbone. 1759-1776*, regesti a c. di R. Mincuzzi, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1969, pp. 236, 238). Il 5 marzo 1765 scriveva: «il piano della truppa è stato stabilito» (ivi, p. 256). Il 21 maggio 1765 lamentava l'opposizione al nuovo piano della casa di Sangro e della principessa di Palazzolo (ivi, p. 266).

⁴⁰ Lettere del 7 maggio e 30 luglio 1771, ivi, pp. 667, 688.

⁴¹ Ivi, p. 1019.

⁴² Cfr. A. Simioni, *L'esercito napoletano dalla minorità di Ferdinando alla Repubblica del 1799*, in «ASPEN», XLV, 1920, pp. 88-92.

fondato nel 1773 per l'educazione della «primaria nobiltà» e delle «famiglie più illustri», dal 1779 aperto anche alla nobiltà provinciale, purché di sedile chiuso o decorata dell'Ordine militare di Malta⁴³.

Contro le pretese monopolistiche e parassitarie della grande nobiltà napoletana, le riforme militari svolsero una continua e precisa azione di ampliamento delle possibilità di carriera per la nobiltà «paesana». Ai «paesani» fu estesa nel 1774 l'ammissione «ad apprendere le matematiche nell'Accademia militare»⁴⁴. Ma non tutti i cadetti ammessi al Battaglione Real Ferdinando – dei quali il re stesso lamentava la «mala condotta»⁴⁵ – potevano entrare nei reggimenti, ognuno dei quali poteva accoglierne soltanto diciannove, cui si aggiungevano i tanti soprannumerari di minore età⁴⁶.

Un'enorme inondazione di Cadetti in tutti li Reggimenti, buona parte d'età minore – osservava Tanucci fin dal 1772 – ha mosso il Re a disporre, che il Capitan Generale, e gl'Ispettori si regolino nelle ammissioni alla lettera colla Prammatica di V.M. dell'anno 1756, che vuole S.M. inviolabilmente osservata, senza che se ne propongano dispense, colla frequenza delle quali si è caduti nella corruttela nella quale siamo⁴⁷.

Nuove disposizioni furono emanate il 19 marzo 1777, per limitare il «numero eccedente» di cadetti. L'accesso al Battaglione venne riservato ai soli «figli del Corpo, o sia de' Militari graduati»⁴⁸. Per tutti gli altri, si istituì la «classe dei soldati volontari nella truppa», con le stesse prerogative dei cadetti, da riassorbire fra questi ultimi via via che si rendessero disponibili i posti nei reggimenti nazionali. Alla nuova classe erano ammessi i «soli figli e nipoti di capitani in su»; per i «paesani», si richiedevano gli stessi requisiti di «nobiltà generosa» già previsti per i cadetti⁴⁹.

⁴³ Cfr. Rao, *Esercito e società a Napoli*, pp. 108-20.

⁴⁴ Tanucci a Carlo III, 19 luglio 1774, in *Lettere*, p. 904.

⁴⁵ Tanucci a Carlo III, 12 luglio 1774, *ivi*, p. 902.

⁴⁶ Il principe di Acquaviva, colonnello del reggimento Messapia, faceva presente nel 1767 di avere nel suo reggimento già cinque cadetti di minore età oltre ai diciannove prescritti (ASNa, S. Chiara, XXXV, fasc. 63).

⁴⁷ Tanucci a Carlo III, 9 giugno 1772, in ASNa, *Archivio Borbone*, vol. 29, c. 27r-v.

⁴⁸ Così Sabino Belli, 14 novembre 1777, ASNa, S. Chiara, XXXV, fasc. 3.

⁴⁹ Così l'articolo XVI dell'«Addizione alla Real Ordinanza del Battaglione Real Ferdinando» e le relative istruzioni trasmesse dal segretario di Guerra Antonio de Ottero al segretario della Real Camera Ferdinando Corradini il 17 settembre 1777 e più volte richiamate: cfr. in partico-

4. Antiche storie e autentiche scritture: provare la nobiltà

La carenza di posti numericamente adeguati a sostenere le richieste provocò così un parziale irrigidimento delle norme rispetto al 1756, quando la sola nobiltà «civile» era sufficiente per servire da cadetti nelle truppe. Ma l'azione della Real Camera di S. Chiara, chiamata ancora una volta a verificare i requisiti di nobiltà, portò in realtà a un ampliamento. Soprattutto, senso primario dell'operazione furono la verifica, l'accertamento dei titoli. Anche per i cadetti della real brigata che cercarono di passare nei reggimenti nazionali si richiese la stessa verifica⁵⁰. Nemmeno figli e nipoti di capitani ne rimasero esentati. Ancora una volta, come ricordavano in quegli anni regie prammatiche e trattati, ai principi e solo a loro spettava «la distribuzione dell'onore, non permettendo che i cittadini ne facciano usurpazione senza loro consenso»⁵¹. Ma era al tempo stesso una nuova occasione per vedersi riconosciuta la nobiltà «generosa», che si affrettarono a cogliere non solo i «paesani» ancora fuori dell'esercito, ma anche tutti coloro che «per atto di poca riflessione, ed inconsideratezza giovanile», o per necessità, si erano dovuti accontentare di arruolarsi come soldati⁵².

4.2. *La febbre documentaria*

Nell'esaminare la documentazione presentata dai «pretensori», la Real Camera di S. Chiara si attenne sempre strettamente al dettato del dispaccio del 25 gennaio 1756, ribadito dalle reali istruzioni trasmesse con dispaccio della Segreteria di Guerra del 20 giugno 1763⁵³. Un altro real comando del 5 maggio

lare ASNa, S. *Chiara*, XXXV, fasc. 90, 102, e XVII, vol. 124, cc. 103-4, vol. 125, cc. 10v-11 e 63, vol. 128, cc. 138v-139, vol. 129, cc. 46-48, vol. 134, c. 95v.

⁵⁰ Tanucci a Carlo III, 4 agosto 1772: «Furon molti cadetti della Real Brigata graziati col grado e soldo di Alfieri. E avendo molti di coloro cercato di passare ai Reggimenti nazionali, ha il Re voluto che prima di risolversi la Camera di S. Chiara esamini se siano nobili» (ASNa, *Archivio Borbone*, vol. 29, c. 73v).

⁵¹ D. Ciaraldi, *Sulla temperanza pubblica e privata. Appendice alla dissertazione sopra il lusso*, Napoli, nella stamperia Simoniana, 1772, p. 37.

⁵² Così il patrizio aquilano Gio. Battista Cappa, 29 giugno 1774, ASNa, S. *Chiara*, XXXV, fasc. 90. La sua domanda ebbe parere favorevole il 1° dicembre successivo (ASNa, S. *Chiara*, XVII, vol. 124, cc. 103-104). Sull'arruolamento dei nobili fra i soldati e le successive disposizioni in materia, cfr. Rao, *Esercito e società a Napoli*, pp. 151-152.

⁵³ Dispaccio e istruzioni vennero più volte testualmente richiamati sia dai «pretensori» sia, soprattutto, dalla Real Camera: ASNa, S. *Chiara*, XXXV, fasc. 16, 23, 29; XVII, vol. 129, c. 110v, vol. 147, cc. 1-3v.

1765 disponeva che «chiunque volesse entrare nei [...] regimenti Nazionali propor dovesse i documenti giustificativi della sua nobiltà»⁵⁴.

L'incartamento-tipo dell'aspirante cadetto conteneva, oltre alle «prove di nobiltà», la fede di battesimo estratta dai libri parrocchiali, e l'atto notarile relativo all'assegnamento mensile di almeno sei ducati necessario per il suo mantenimento. Andavano inoltre allegati – ma non tutte le domande ne erano corredate – attestati di perquisizione degli atti delle Udienze provinciali o delle corti locali per l'accertamento che il candidato non avesse procedimenti giudiziari a suo carico e il certificato di stato libero da vincolo matrimoniale. Per i napoletani, comparivano fedes notorie autenticate rilasciate da testimoni, attestati dei capitani, complentari e capodiece delle ottine sui costumi del candidato. Per chi già facesse parte dell'esercito, la domanda era appoggiata a margine dai rispettivi comandanti.

Per tutti, erano sindaci ed eletti delle città d'origine a certificare l'appartenenza al locale patriziato, con attestati autenticati dal notaio, che non sempre attingevano agli archivi municipali, ma si limitavano per lo più a dichiarare sulla propria fede l'iscrizione della famiglia al seggio e il suo «vivere nobilmente», elencandone i meriti e tutto ciò che loro risultasse per tradizione o per conoscenza diretta.

Fondamentali erano i parentadi, esplicitamente richiamati nel dispaccio del 1756, e che gli attestati ricordavano generalmente con dovizia di particolari, per parte paterna e materna. Qualcuno poteva vantare anche comparaggi o commaraggi illustri, quali risultavano dalle fedes di battesimo⁵⁵.

Al tenore del dispaccio rispondeva anche l'elencazione, fra gli ascendenti, di «uomini Illustri sì nelle Lettere che nelle Armi, e nella Santità» oltre che nella toga⁵⁶. Ma anche altri elementi comparivano a riprova di un vivere nobilmente che aveva consegnato fino ad allora soprattutto al monumento più che al documento le tracce della sua memoria e i segni della sua gloria: il possesso di chiese

⁵⁴ Così Filippo Maresca, 22 giugno 1774, ASNa, S. *Chiara*, XXXV, fasc. 52. Un dispaccio del 20 febbraio 1758 aveva ribadito: «Le cause di Nobiltà, tranne quelle di Napoli, si trattino in R.C. di S. Chiara» (De Sariis, *Codice*, p. 29).

⁵⁵ Come Giulio Cesare Capaccio, di famiglia patrizia di Trani, tenuto a battesimo per procura dal principe della Riccia Bartolomeo di Capua (ASNa, S. *Chiara*, XXXV, fasc. 9, 28 marzo 1774). L'importanza dei parentadi soprattutto per i nobili fuori piazza era così sottolineata da Francesco D'Andrea: «i nobili fuor di piazza, ogni poco che rilasciano il loro punto ne matrimonij, cadono da tutta la loro nobiltà; e tutto quello che avranno acquistato in cent'anni in un momento si perde» (*Avvertimenti*, p. 246).

⁵⁶ ASNa, S. *Chiara*, XXXV, fasc. 18, attestato del camerlengo e degli eletti dell'Aquila per Lorenzo Ciampella del 28 gennaio 1779. Espressioni analoghe compaiono in tutti gli attestati.

4. Antiche storie e autentiche scritte: provare la nobiltà

e cappelle di regio patronato e l'erezione di altari; cappelle, lapidi e iscrizioni sepolcrali; statue di personaggi illustri della famiglia nella città natale, o a Napoli, o dovunque avesse lasciato traccia di sé. Della nobiltà della famiglia parlavano anche le attività assistenziali, la fondazione di ospedali e «opere pie pubbliche», di monti di maritaggio e monti di famiglia. Ne parlavano le strategie successorie, con l'istituzione di fedecommissi e maggiorascati⁵⁷.

Laddove non bastassero la tradizione e gli «antichi monumenti», sovvenivano «le istorie»⁵⁸. Al «dottissimo istoriografo monsignor Battaglini ne' suoi *Annali del Sacerdozio e dell'Imperio*» i sindaci ed eletti di Mola di Bari attingevano la memoria dei tanti personaggi illustri nelle lettere e nelle dignità ecclesiastiche che il nobile patrizio Camillo Saponara vantava tra i suoi ascendenti⁵⁹. Nella «vita di Suor Maria Teresa del padre Mascardi pubblicata a Napoli da Felice Mosca nel 1726» la famiglia aquilana Ciampella ritrovava la testimonianza delle «virtù, e meriti» delle sue monache agostiniane⁶⁰.

Il *Pellegrino al Gargano* del padre Marcello Cavalieri dell'Ordine dei Predicatori⁶¹, il *Presepio della Nobiltà d'Italia*⁶², *Il teatro della nobiltà del mondo* di Filadelfo Mugnos del 1680⁶³, cronache e storie di Spagna, il *Nobiliario* di López de Haro, la *Historia de Lara* di Luis de Salazar⁶⁴: un intero arsenale storico-erudito-genealogico si offriva a sostegno della memoria e della tradizione collettive delle città sulle proprie nobiltà, sulle loro glorie guerriere o la loro pietà religiosa.

Anche per altra via stampa e trattatistica nobiliare si offrivano come risorse documentarie. Giulio Cesare Carafa presentava tra le sue prove la

⁵⁷ Sul tema, cfr. Visceglia, *Il bisogno di eternità*, pp. 11-105, 107-139. Tutte le domande dei «pre-tensori» e i loro attestati fanno riferimento ad almeno alcuni degli elementi indicati.

⁵⁸ Attestato dei sindaci ed eletti di San Severino per Cesare Capasino cit. nella consulta del 29 novembre 1779, ASNa, S. *Chiara*, XVII, vol. 148, cc. 61-64.

⁵⁹ ASNa, S. *Chiara*, XXXV, fasc. 72, attestato del 1° gennaio 1764.

⁶⁰ Ivi, fasc. 18.

⁶¹ Citato a sostegno delle antiche origini sipontine dei de Angelis patrizi di Manfredonia, ivi, fasc. 20.

⁶² Vi attingeva Giuseppe Grassi per mostrare i suoi apparentamenti con famiglie nobili di Bologna, ivi, fasc. 42.

⁶³ Per l'elogio della famiglia siciliana Ansalone con cui era imparentata la famiglia Morcaldi (ASNa, S. *Chiara*, XVII, vol. 144 cc. 1-3).

⁶⁴ Attestato del sindaco e degli eletti di Gallipoli del 1756 per Ignazio Vasquez de Acuna, 4 settembre 1764 (ASNa, S. *Chiara*, XXXV, fasc. 56, 86).

dedica fatta nell'anno 1693 in Napoli dallo stampatore Domenico Antonio Parrino a D. Mario Cajafa del libro intitolato il *Genio bellicoso di Napoli*, nella quale si enuncia, che detto D. Mario a cui si dà il titolo di Marchese, servì il Monarca delle Spagne Filippo IV prima in qualità di Alfiere, e poi di Capitan di Cavalli, di Sargente Maggiore di Cavalleria⁶⁵.

In maniera più consona alla tradizione dell'escussione giudiziale del documento, l'«autorità di scrittori» era invocata ad attestare l'impiego per i soli nobili di formule e appellativi contenuti in antiche carte⁶⁶.

Alle «autentiche scritture» e alle «istorie» altri segni di generosa nobiltà potevano aggiungersi. Singolare il caso dello sventurato Orazio Sanseverino, «della vera, e antica Famiglia Sanseverino, dei principi di Salerno e Bisigniano». Rimasto orfano del padre «che pur era Capitano a Guerra, senza aiuto e senza protezione», e «sempre più discapitando ne' beni di fortuna», si era arruolato come soldato nel reggimento nazionale di Lucania, «per vivere onoratamente, e per seguire la propria inglinazione, di spargere il sangue per la M.V.». Dopo sette anni, le disposizioni sui soldati volontari nobili del 1777 gli offrivano l'occasione di rifarsi e di vedersi riconosciuto il proprio stato. Delle antiche gesta della famiglia parlava il «libro intitolato *Le famiglie Nobili Napolitane* di Scipione Ammirato nella prima parte, stampato in Fiorenza appresso Giorgio Marascotti nell'anno 1580». Ma un più recente merito poteva vantare: l'aver ospitato Carlo di Borbone «nella propria casa paterna, con tutta la Real Famiglia» in occasione del suo passaggio per la città di Cutro, nel 1735. Da allora, attestavano i reggimentari, l'appartamento della casa che aveva goduto della sovrana presenza, era stato sempre tenuto «serrato, bene adornato, ed apparato con panni di arazzi, e col retratto di detto invittissimo monarca sotto un tosello di damasco, e trono in segno di umile venerazione, e fedeltà»⁶⁷.

Questione delicata, quella degli attestati dei governi cittadini: per chi li richiedeva occorreva non solo che la famiglia e la sua storia fossero note, e che se ne serbasse memoria anche quando da tempo si era trasferita altrove, ma che fosse in buoni rapporti con l'élite locale. Eppure quasi mai la dichiarazione di nobiltà fu oggetto di contestazioni: le solidarietà di ceto e l'interesse della città nel suo insie-

⁶⁵ ASNa, S. *Chiara*, XVII, vol. 157, cc. 29v-32.

⁶⁶ Ivi, vol. 134, cc. 127-131v.

⁶⁷ ASNa, S. *Chiara*, XXXV, fasc. 70.

me a fregiarsi di famiglie illustri erano più forti di eventuali motivi di contrasto. La centralità degli attestati del governo cittadino tra le prove addotte sembrava demandare interamente alla sfera locale la certificazione della nobiltà, rinviando nuovamente dalla prova giuridica all'opinione, dal controllo regio della nobilitazione alla cooptazione interna al gruppo. In realtà, il sovrano e i suoi magistrati vigilavano attentamente sui casi sospetti di inquinamento delle prove⁶⁸.

Più frequente della discordanza testimoniale appariva l'eventualità della falsificazione dei documenti, la cui escussione costituiva del resto il fulcro della pratica giudiziaria del Regno⁶⁹. Per le prove di nobiltà, gli archivi delle singole magistrature erano una risorsa importante sul piano della certificazione, cui la Camera ricorreva nei casi incerti o contestati, incaricando i propri attitanti di verifiche dirette sugli originali negli archivi della Zecca o della Sommaria. Anche gli attestati dei governi cittadini furono a volte oggetto di verifiche, tramite le magistrature provinciali e locali. Clamoroso il tentativo di falsificazione compiuto nel 1775 per Giuseppe Siniscalco, già membro dell'abolita Accademia di artiglieria, e raccomandato dal comandante Vincenzo Salomone. Le carte allegate ne dichiaravano l'appartenenza al patriziato capuano dal 1401, cariche pubbliche, dottorati, cavalierati di Malta. La fede del cancelliere non convinse però i consiglieri della Real Camera: «il suo contesto, i segni pubblici, che non ben si distinguono, ed il non vedersi fatto da' deputati di questi nobili, come si converrebbe, ne fan dubitare». Il governatore Giuseppe Cimino, incaricato di verifiche in sede locale, confermò appieno i dubbi sulla «lealtà» del documento, che costituiva anzi una grossolana operazione di falso: falso il sigillo, falso il nome del cancelliere, inesistente il notaio, del tutto sconosciuti erano a Capua Giuseppe e suo padre Mattia, estinta ormai la vera famiglia Siniscalco⁷⁰.

⁶⁸ Nel 1761 si «altercò» nella Giunta di Guerra sul caso di Francesco Capasino. Geronimo Capasino, capitano del reggimento di fanteria Real Napoli, nobile patrizio di S. Severino, attestava trattarsi di un discendente da ramo della sua famiglia trasferitosi a Taranto dal 1686, i cui membri avevano esercitato uffici nobili, sempre considerati e trattati come patrizi dalla città. Ma l'eletto nobile e i civili dichiaravano il contrario. La questione fu risolta da un real dispaccio che il 17 agosto 1761 accoglieva la domanda, ordinando al Preside di Lecce di appurare i motivi per cui i governanti avevano attestato il falso, in pregiudizio della famiglia, e di proporre le opportune sanzioni «per tal delitto» (ASNa, S. Chiara, XVII, vol. 148, cc. 61-64).

⁶⁹ Cfr. Ajello, *Arcana juris*, p. 319.

⁷⁰ Il governatore osservava, il 26 novembre 1777, «che niun cancelliere di questa Città chiamasi Michele Cucaro; che vi è in Capua il Dr. D. Michele Cuccari attuale Avvocato de' Poveri di questa Real Corte, il di cui carattere è tanto differente da quello, che si vede scritto sotto la

Puntigliose verifiche vennero richieste sulle «prove» del patrizio reggino Giuseppe Brancati, che per il figlio Domenico, già cadetto nel reggimento di Anvers, chiedeva il passaggio nel reggimento Real Campania. La domanda, trasmessa alla Camera il 3 aprile 1781, ebbe la sua consulta soltanto il 27 agosto 1783, per continue eccezioni sui documenti presentati. Invitato il 4 luglio 1781 a esibire «i legittimi documenti», Brancati presentava attestati dei sindaci e dei membri del Magistrato di Reggio, che dichiaravano trattarsi di «nobili patrizi con tutti gli onori privilegi, prerogative e preminenze degli altri della stessa città», imparentati con altri nobili patrizi, e possessori di cappella gentilizia. Una fede giurata dei nobili patrizi di Reggio aggiungeva che il richiedente discendeva dalla «unica famiglia Nobile Patrizia Brancati»: «e questo costa a Noi non solo per causa di scienza, ma lo abbiamo per tradizione da Padre in Figlio, e da Gente antica». Il cancelliere della città attestava a sua volta che l'iscrizione della famiglia alla nobiltà era documentata «da più di due secoli a questa parte». Da antichi protocolli notarili, risultava che nel 1566 e nel 1580 i Brancati erano «trattati col titolo di magnificus, che in quei tempi secondo la tradizione, che abbiamo, e siccome si osserva dalle scritture si dava a persone distinte e nobili». Ma né «tradizione» né protocolli furono giudicati sufficienti. Il 26 settembre la Camera ordinò di esibire «i legittimi documenti dai libri, non bastando le fedi del cancelliere». Il 15 novembre il cancelliere dichiarava di aver riscontrato direttamente «nel libro delle aggregazioni o catalogo della nobiltà di Reggio» l'iscrizione di Paolo Brancati nel 1590. Il 18 marzo 1782 aggiungeva che «nel libro intitolato il catalogo, dove stanno annotati i sindaci» risultava un Domenico Brancati, sindaco nel 1732. Ma restava da provare la discendenza: «Il ricorrente – ordinava la Camera l'8 luglio – giustifichi di essere legittimo discendente di D. Paolo Brancati nel 1590 aggregato alla nobiltà di Reggio». Questa volta la famiglia era messa in difficoltà dalla mancanza di documenti per eventi accidentali. Come attestava il

divisata fede, quanto è il bianco dal nero; che il segno, che vi è impresso, non ha ombra di verosimiglianza collo stemma di Capua; che la sciocca legalizzazione del notajo non corrisponde affatto con quella di N.r Pasquale Cappabianca, persona veramente esistente, non già *Papabianca* come nella detta fede stà scritto; che in Capua non si ha notizia del D.r D. Mattia Siniscalco, e tanto meno del ricorrente D. Giuseppe; e finalmente, che vi sia stata in questa Città la Famiglia Siniscalco è cosa certa, ma è vero altresì, che non ha guari si estinse colla morte di D. Paolo Siniscalco; non è stata però delle Famiglie generose, e Patrizie, ma soltanto del secondo ceto, che qui dicesi de' Nobili viventi. Da qui può ben scorgere la Real Camera di S. Chiara di che valore sia l'additato documento, e qual fede debba darglisi» (ASNa, S. *Chiara*, XXXV, fasc. 111).

4. Antiche storie e autentiche scritture: provare la nobiltà

cancelliere della Curia arcivescovile, «li libri Parocchiali antichi furono bruggiati nell'ingendio seguito per l'invasione de' Turchi nell'Arcivescovile Archivio; come ancora furono soggetti all'ingendio gli altri nell'anno 1742 nella disgrazia della peste». Il 22 marzo 1783 la discendenza fu provata con decreto di preambolo della Vicaria. Ma il 30 luglio la Camera ordinava al governatore di Reggio di prendere «riservatamente» ulteriori informazioni. Finalmente, il 15 agosto il governatore Giovan Battista Elia dichiarava di avere appurato,

per mezzo di probe, ed onorate persone del ceto de' Nobili Patrizj di questa Città di Reggio che il sud. D. Domenico Brancati figlio di D. Giuseppe sia fralle Famiglie nobili della medesima discendente da Paolo Brancati, che nell'anno 1590 fu aggregato alla nobiltà Reggitana, da quel tempo in qua tutti i suoi discendenti, tra quali il suddetto D. Giuseppe Brancati [...] sieno vissuti nobilmente, mantenendosi sempre con lustro, e decoro nobile, e ch'abbiano imparentato indistintamente colle migliori famiglie nobili ex genere di questa Città sue pari⁷¹.

Non bastavano la fama e l'opinione a conferire nobiltà generosa: occorreva la certificazione archivistica. Non bastava che gli eletti locali attestassero quanto era «publico, e notorio ad ognuno» della città, dovevano far riferimento agli atti del pubblico archivio cittadino⁷².

Come mostrava l'accanimento burocratico applicato al Brancati, per provare l'appartenenza a famiglia nobile era essenziale che il candidato documentasse la discendenza, generalmente certificata tramite copie dei decreti di preambolo sulle successioni estratte dalla Corte della Vicaria o copie autentiche di disposizioni testamentarie. Elemento inderogabile, la discendenza era a volte documentata con grande dovizia di particolari e corredo di alberi genealogici. Elemento delicatissimo, laddove la famiglia si fosse diversificata in rami molteplici, radicati in luoghi diversi, o si fosse più volte trasferita, data la centralità della «riputazione»

⁷¹ Ivi, fasc. 93. La Camera dichiarava di non aver potuto esprimere prima il suo parere perché «non risultava giuridicamente provata la discendenza del ricorrente dal fu Paolo Brancati aggregato nella Piazza di Reggio sin dal 1590», provata poi con decreto della Gran Corte della Vicaria (ASNa, S. *Chiara*, XVII, vol. 186, cc. 62-63, 27 agosto 1783).

⁷² Cfr. gli atti per Ludovico Carducci di Taranto, ASNa, S. *Chiara*, XXXV, fasc. 15. Sul primato della prova scritta rispetto alla testimonianza e i tentativi di creazione di un pubblico archivio a Napoli cfr. F. Cammisà, *La certificazione patrimoniale. I contrasti per l'istituzione degli archivi pubblici nel Regno di Napoli*, Napoli, Jovene, 1989.

e della conoscenza diretta, o trasmessa per tradizione, del suo stile di vita e, soprattutto, data la necessità di ricorrere a una documentazione in questi casi più difficilmente attingibile.

Qualcuno tentò di puntare semplicemente sulla fama del nome: così tale Tomaso Caldora e Malandrino, che si dichiarava figlio del barone di Cannavina D. Roderico discendente dai celebri capitani generali Caldora, benché «per i noti accidenti di sua famiglia non sia al presente la casa [...] ricca di quei molti feudi e signorie altra volta possedute». La domanda non fu presa in considerazione che per la lapidaria annotazione: «NON BASTA il cognome. Vi vuole la PROVA della discendenza»⁷³. Ugualmente respinta fu nel 1764 la domanda di Francesco Saverio Cavalieri, sedicente «nobile provinciale» di Manfredonia: malgrado lo stesso cognome, apparteneva a una famiglia diversa da quella patrizia alla quale si riferivano gli attestati, discendente da un medico ⁷⁴.

Maggior successo ebbe nel 1779 Cesare Capasino, nonostante la «mutazione del cognome», che faceva discendere dai San Severino, come attestavano sindaci ed eletti dell'omonimo stato, che dichiaravano altresì di aver avuto «a notizia per tradizione» che un altro ramo della famiglia, circa un secolo prima, aveva fissato il proprio domicilio a Taranto. A suo favore soccorreva una dichiarazione dell'imperatore Carlo V, tratta in «copia di copia» dai «libri originali manoscritti delle famiglie nobili esistenti nell'Archivio della Trinità della Cava», che considerava «quanto pregiudichi alle famiglie mutarsi il cognome, e specialmente a quelle, che traggono origini illustri», come era appunto il caso dei Capasino, discendenti «da Targisio Normandi Signore dello Stato di S. Severino, i di cui discendenti presero il cognome di S. Severino della Porta e Capasino» fino a quando il cognome non era stato da «un tal Roberto mutato per certi suoi fini»⁷⁵.

⁷³ Domanda trasmessa il 1° ottobre 1773, ASNa, S. *Chiara*, XXXV, fasc. 6, 88, maiuscole nel testo.

⁷⁴ Ivi, fasc. 16. Sui medici, un dispaccio di Bernardo Tanucci al S.R. Consiglio del 20 gennaio 1774 ordinava: «Avendo la Facoltà medica esposto al Re la ripugnanza di alcune comunità religiose di Napoli a ammettere figli, figlie, sorelle o nipoti di medici, mentre ammettono senza difficoltà quelli di avvocati, dottori, e negozianti, il Re comunica al Presidente del Consiglio che la Facoltà è non solamente per se stessa utilissima e salutare agli uomini e perciò distinta con quei privilegi e prerogative che le leggi le accordano più giustamente di qualunque altra professione, e perciò riputata e tenuta in sommo pregio dalle più culte Nazioni, in alcuna delle quali è esercitata con applauso dalla stessa Nobiltà ecc.» (*Miscellanea*, tomo V, n. 85).

⁷⁵ ASNa, S. *Chiara*, XVII, vol. 148, cc. 61-64.

4. Antiche storie e autentiche scritture: provare la nobiltà

I «requisiti» di nobiltà generosa dovevano insomma essere rigorosamente documentati: questa la linea perseguita dalla Real Camera in applicazione delle sovrane disposizioni. Per Pompeo del Pozzo di Lucera, la cui famiglia, attestavano gli eletti, godeva «la graduazione delle some sessanta di terraggio distinte come nobili patrizi dal 1696», la Camera, perentoria, ingiungeva: «esibisca il documento del godimento delle 60 some caratteristica di quella Nobiltà, e da quanto tempo»⁷⁶. Al patrizio di Chieti Giuseppe Zambra, che presentava attestati del magistrato cittadino e una fede del camerario Luigi de Sterlich, la Camera ordinava di esibire la «fede delli 200 anni di nobiltà, non punto quella che niente specifica»⁷⁷. A lungo dové attendere il marchese Mariano Tipaldi Carafa perché la sua domanda di ammissione dei tre figli nel Battaglione Real Ferdinando, trasmessa il 7 settembre 1775, venisse presa in considerazione. Sollecitata il 2 agosto 1778 dalla Segreteria di Guerra a esaminarne «senza ritardo» i requisiti la Camera formulava parere favorevole solo dopo un esame particolarmente accurato dei documenti, e ulteriori verifiche, ordinando al candidato di presentare il privilegio originale del titolo di marchese ottenuto nel 1608 e quindi appoggiato sul feudo di Castro S. Giovanni, e che il marchese aveva già presentato alla Camera nel 1742 in occasione della richiesta di una piazza di Giudice di Vicaria⁷⁸.

Il rinvio a precedenti documentari non era ammesso, le domande passavano comunque al vaglio della Real Camera. Figli e nipoti di capitani furono anch'essi tenuti a presentare l'intera documentazione relativa alla nobiltà della famiglia, oltre agli attestati e alle «patenti» di servizio. Puntigliose richieste e dubbi interpretativi furono in proposito avanzati dalla Real Camera anche dopo le istruzioni sui soldati volontari ricevute il 17 settembre 1777. A nulla valsero i tentativi di abbreviare l'iter burocratico come quello dei fratelli Antonio e Michele Pironti, che «senza molto brigarsi in dimostrare l'antichità e nobiltà generosa della di

⁷⁶ ASNa, S. *Chiara*, XXXV, fasc. 29, 29 novembre 1764. Stesso ordine emanava nel 1772 per Saverio Negro, ivi, fasc. 57.

⁷⁷ Ivi, fasc. 88, 1° ottobre 1773. Sulla domanda di Fulvio Diego Roberti Vittory, che si diceva discendente da un consigliere del Collaterale, ma presentava solo fedeli notarili, il 7 giugno 1780 annotava: «si esibiscano le carte originali» (ivi, fasc. 66). Nessun consigliere di questo nome risulta negli elenchi di G. Intorcchia, *Magistrature del Regno di Napoli. Analisi prosopografica secoli XVI-XVII*, Napoli, Jovene, 1987.

⁷⁸ A sollevare dubbi era forse anche il fatto che nel 1741 Agostino Tipaldi aveva ricoperto l'incarico di Eletto del Popolo, ma solo dopo che un regio dispaccio lo aveva assicurato che ciò non avrebbe recato pregiudizio «all'antica sua nobiltà» (ASNa, S. *Chiara*, XVII, vol. 130, cc. 143v-47v).

loro famiglia, nota per altro a tutto il Pubblico, ed anche ai Ministri della Real Camera di S. Chiara, per istudiare alla brevità, e facilitare l'affare con maggior sollecitudine, valendosi della suddetta real determinazione del 1777» che ammetteva nei reggimenti nazionali «tutti li figli e nipoti di Capitani in sopra», presentavano soltanto i documenti giustificativi della loro parentela con l'avo Scipione e lo zio Raffaele, entrambi capitani. La Camera continuò a mostrarsi «dubbiosa», e dopo varie richieste di integrazione documentaria, il 3 giugno 1778 ordinava: «si portino in Camera Regale i dispacci originali, con cui si ammettono i figli e nipoti de' Capitani per vedersi come sono compresi»⁷⁹.

L'ammissione al real battaglione Ferdinando non costituiva di per sé prova di nobiltà, come pretendeva qualcuno per evitare le spese che la presentazione di tutti i requisiti necessari comportava⁸⁰. Dubbi e opposizioni incontrò Angelo Iamundo, figlio di un regio uditore, nipote di un maresciallo di campo, egli stesso cadetto nel corpo di artiglieria, che chiedeva l'ammissione del figlio Giuseppe, allegando stati di servizio e decreti di preambolo sulla discendenza da un maresciallo generale suo avo, che aveva reso «la Nobiltà [...] nel suo Casato, e Famiglia Generosissima [...] il tutto già con validi documenti provato». La Camera dapprima ignorò la domanda, poi sollecitata da Ottero esprimeva il dubbio «se con i figli de' Capitani vengano ancora inclusi li Nipoti, e Pronipoti de Marescialli per Linea Paterna», e comunque ordinava: «deve documentare li parentati contratti»⁸¹.

Coloro che avessero sostenuto o avessero in corso cause di reintegrazione ai seggi venivano invitati a ripresentare la documentazione già sottoposta all'esame dei rispettivi organi nobiliari, ma qualcuno si limitava a esibire attestati dei seggi sulle prove fatte. Il privilegio di appartenenza alla nobiltà *extra sedilia* di Napoli

⁷⁹ I richiedenti avevano anche allegato fede estratta dai quinternioni della Sommaria sul possesso del feudo di Campagna acquistato nel 1694 e fede del Sacro Regio Consiglio sul testamento di Lorenzo Pironti. Il 16 luglio la Camera veniva sollecitata a decidere (ASNa, S. Chiara, XXXV, fasc. 108). Ai requisiti presentati dal fratello, già in servizio nel reggimento del Contado di Molise, faceva riferimento anche Antonino Capece Minutolo (ivi, fasc. 10). Sulla domanda di Aniello de Franci che per il figlio nel 1775 rimandava a documenti già presentati nel 1772 alla segreteria degli affari ecclesiastici per collocare le figlie nel real monastero della Concezione di Toledo, la solita annotazione aggiungeva: «esibisca li documenti» (ivi, fasc. 22).

⁸⁰ Così Filippo Gennari nel 1772 (ivi, fasc. 39).

⁸¹ Ivi, fasc. 45, 90 (17 settembre 1777).

concesso dai suoi Eletti era anch'esso appositamente documentato⁸². Prove di nobiltà generosa, ma solo una fra le altre, era l'abito della religione gerosolimitana, sia nella famiglia del «pretensore» sia nei suoi parentadi. La famiglia Carducci, attestavano gli eletti di Taranto, aveva già più volte giuridicamente provata la nobiltà generosa col possesso della croce e di commende della religione gerosolimitana⁸³. Cavaliere gerosolimitano era Francesco Giuseppe Tresca, di famiglia patrizia di Giovinazzo, Bari e Lecce, che presentava attestati dell'ordine sul «processo delle prove di nobiltà» dei quarti paterni e materni sostenuto nel 1702 da Gio. Bernardino Tresca per diventare Cavaliere di giustizia⁸⁴.

L'ammissione all'Ordine di Malta era del resto prova di nobiltà non solo per la famiglia ma per la città nel suo insieme: prova dell'esistenza di un «ordine

⁸² Giuseppe de Leone, patrizio di Ariano, che vantava ascendenti militi e feudatari dal tempo di Carlo II d'Angiò, e apparentamenti con famiglie della nobiltà & piazza napoletana, presentava nel 1779 copia di privilegio degli Eletti di Napoli del 1731 che, sulla base delle «scritture autentiche presentate nel nostro Tribunale, e riconosciute, ed esaminate dal magnifico avvocato di questa Città» dichiarava i de Leone «Nobili, e Cavalieri extra sedilia di questa nostra fedelissima, ed eccellentissima Città», «ammessi, dichiarati, aggregati, ascritti, ricevuti, e fatti registrare nel nostro Archivio nel consorzio, e numero delli altri Nobili, e Cavalieri Napoletani extra sedilia», con «tutte le prerogative, Privilegi, esenzioni, immunità, onori, dignità, Foro, ed ogni altro che godono, e possono mai godere tutti gli altri Nobili, e Cavalieri Napoletani extra sedilia» (ivi, fasc. 100). Analogo privilegio, del 1710, presentava Dionigi Schettini, patrizio di Terlizzi e Cosenza, nel 1775 (ivi, fasc. 74). A Gaetano Ripa, figlio del barone delle Pianchetelle, la cui famiglia era stata reintegrata nel 1732 nella nobiltà di Brindisi, la Camera ordinava nel 1767 di esibire i documenti presentati per la reintegrazione (ivi, fasc. 65).

⁸³ Ivi, fasc. 15.

⁸⁴ ASNa, S. *Chiara*, XVII, vol. 155, cc. 42-44, 20 febbraio 1781. Che molti membri della famiglia Pagano fossero «più volte passati all'abito della religione di Malta» era tra le prove di nobiltà generosa della famiglia Tortora, imparentata con essa (ivi, vol. 167, cc. 73v-76). Lo stesso per gli Ungaro di Sarno (ivi, vol. 157, cc. 12-15v), per G.B. Cappa (ivi, vol. 124, cc. 103-4), per i Campitelli patrizi di Trani (ASNa, S. *Chiara*, XXXV, fasc. 7). Vantavano la Croce di Malta i de Leone (ivi, fasc. 100), i Gattini di Matera (ivi, fasc. 67), gli ascendenti per parte materna dei Pellicano (ivi, fasc. 107), i Siniscalco (ivi, fasc. 111), i Poerio (ASNa, S. *Chiara*, XVII, vol. 129, cc. 46-48), i Palmieri (ivi, vol. 123, cc. 86-87), i de Cordua (ivi, vol. 130, cc. 79v-81). Pasquale Pignalver, quasi in polemica con le disposizioni del 1777, sulla nobiltà della propria famiglia illustrata da alte cariche militari, allegava una fede del cancelliere del Gran Priorato di Capua della religione gerosolimitana che, trascrivendo i capitoli del priore Caravita, affermava: «Le cariche militari, che sono origine di nobiltà, sono le cariche principali della Milizia, quali sono quelle delli Generali delli eserciti [...] delli Tribuni de' Soldati, che sono li moderni Maestri di Campo, chiamati marescialli in Francia [...] e de' Colonnelli e Sargenti maggiori ma non già de' semplici Capitani a piede, ed a cavallo» (ivi, vol. 160 cc. 100v-103v, consulta del 24 gennaio 1782).

distinto di Nobiltà» a Giovinazzo, prima che cadesse in vassallaggio della principessa di Cellamare⁸⁵; per la città di Sarno, l'iscrizione «nel rolo de' Cavalieri di Malta» di un tal Baldassarre Balzerano provava che nel Cinquecento la città «faceva una luminosa nobiltà»⁸⁶.

Altri ancora potevano addurre le prove già sostenute per l'ammissione all'Ordine dei cavalieri di S. Stefano⁸⁷, o all'ordine costantiniano⁸⁸, allegando attestati e diplomi dei cancellieri dei rispettivi ordini.

Solo in pochi casi, non poco sospetti di parzialità cetuale, la fermezza burocratica della Real Camera sembrava ammorbidirsi. Per Sabino Belli, di «antica famiglia civilissima della Terra di Atripalda», «illustrata da una lunga serie di dottori, e dal possesso di un feudo», decisiva fu la parentela con il consigliere di S. Chiara Donato Belli e con il caporuota Carlo Paoletti per parte di madre⁸⁹. Semplici attestati presentava Vincenzo Cammerota: ma era «notorio, che suo Avo D. Ferdinando Cammerota fu promosso alla Toga e pervenne al grado di Regio Consigliere di un Tribunale Supremo, e che i discendenti di lui abbiano conservato il lustro, e decoro della Famiglia, con far onorati, e distinti parentati»⁹⁰.

Una vera febbre documentaria dové percorrere le nobiltà provinciali di fronte alle drastiche ingiunzioni della Real Camera: copie dai libri delle famiglie nobili dell'Archivio di Cava, copie di privilegi nobiliari estratte in forme autentiche dai libri della cancelleria reale, archivi di tribunali centrali e provinciali, certificati estratti dai libri di cedolari e adoe dell'Archivio della Sommaria per provare baronaggi e possedimenti feudali, cancellerie di ordini cavallereschi e di sedili nobili, libri parrocchiali, incartamenti processuali. Un esercizio costoso provare la nobiltà, che non tutti potevano permettersi di sostenere. Né tutti potevano permettersi di aspettare le decisioni della Camera, spesso rallentate da dubbi interpretativi e eccezioni documentarie, nonostante le sollecitazioni della Segreteria

⁸⁵ Consulta 7 gennaio 1771 per Saverio Laborrea, ASNa, S. *Chiara*, XXXV, fasc. 48.

⁸⁶ ASNa, S. *Chiara*, XVII, vol. 134, f. 129, consulta 29 novembre 1779.

⁸⁷ La famiglia Ciampella, patrizia aquilana, ammessavi nel 1642: ASN, S. *Chiara*, XXXV, fasc. 18.

⁸⁸ Tullio Canali, Luigi Parisio (ivi, fasc. 8, 59), Michele Cagiano de Azevedo, (ASN, 5. *Chiara*, XVII, vol. 127, cc. 111v-113).

⁸⁹ ASNa, S. *Chiara*, XXXV, fasc. 3, 16 aprile 1777.

⁹⁰ ASNa, S. *Chiara*, XVII, vol. 129, cc. 109-11, 24 agosto 1778. Anche in questo caso, il regio consigliere non compare in Intorcia, *Magistrature*.

di Guerra a riferire «colla possibile brevità»⁹¹. Nelle more della decisione, alcuni rinunciarono alla domanda, chiedendo la restituzione dei documenti a caro prezzo acquisiti. Altri, si trovarono sottoposti al vaglio delle «prove» anche quando non occorreva il requisito di nobiltà generosa⁹².

Alla rigidità formale la Camera congiunse inizialmente una stessa rigidità nell'applicazione dei termini previsti dal dispaccio del 1756. Il 29 novembre 1764 così respingeva la domanda di Pompeo del Pozzo di Lucera, che documentava la nobiltà della famiglia dal 1696, e vantava uno zio alfiere nei reggimenti provinciali del 1742-43:

[...] per la legge statutaria si ricerca che una famiglia debba far costare che da due secoli si ritrovi ammessa tra le famiglie nobili di Città illustre e dove ha perfetta separazione del ceto nobile dal civile, non che dal Popolare o anche posseduto feudi nobili o che avesse nella serie de' suoi antenati potuto dimostrare cariche luminose o nell'armi o nella toga o nell'ordine ecc., locché il pretensore non ha dimostrato⁹³.

Diverse tuttavia le posizioni della Camera quando si trattava di contrastare la nobiltà militare. Il colonnello del reggimento Messapia principe di Acquaviva, contro la richiesta di Pietro Quintieri, di famiglia aggregata al sedile nobile di Paternò con cedola dell'imperatore Carlo VI, faceva presente, il 1° marzo 1767, «che la città di Paternò non fa Nobiltà generosa, ma bensì Cosenza, perché Paternò è Casale di Cosenza» e che il giovane doveva comunque presentare copia autentica della cedola di Carlo VI, che altrimenti restava solo «un supposto»; che il numero di cadetti del suo reggimento era al completo, contandone anzi cinque di minore età oltre ai 19 prescritti, e che già altri candidati di sicura nobiltà generosa erano in lista di attesa. Ma la Camera dichiarava sufficientemente provata la «nobiltà

⁹¹ ASNa, S. *Chiara*, XVII, vol. 134, cc. 95v-96v. Per Pompeo Ceppulli, la consulta arrivò, nel 1779, a sette anni dalla domanda, forse per la minore età del candidato (ASNa, S. *Chiara*, XXXV, fasc. 17 e 54).

⁹² Nicola Bagnulo, laureato in studi matematici e legali, figlio di un avvocato napoletano assessore alla Corte della Bagliva, ma di famiglia originaria del patriziato di Tropea, dopo due anni, nel 1780, chiese la restituzione dei documenti trasmessi per errore, diceva, alla Real Camera, poiché aspirava a un impiego di cadetto nei corpi o di ingegneria o di artiglieria, per applicarsi «alle scienze per tal'uso bisognevoli», per i quali non occorreva nobiltà generosa come per i reggimenti provinciali (ivi, fasc. 2). Anche altri, dopo due o tre anni di inutile attesa, ritirarono domanda e documenti (ivi, fasc. 1, 13, 44, 56, 101 e ASN, S. *Chiara*, XVII, vol. 140, c. 1).

⁹³ ASNa, S. *Chiara*, XXXV, fasc. 29.

di anni 200 di ascrizione a sedile chiuso» e rimetteva al real arbitrio l'eventuale ammissione⁹⁴.

Nessun dubbio si poneva laddove si trattasse di città regie dove esistesse vera «separazione di ceti, e in conseguenza nobiltà»⁹⁵. Questione nodale, quella della «vera separazione», invocata dai vecchi patriziati, insieme al dispositivo di piazza chiusa, contro le nuove aggregazioni decise dall'intervento regio, e per il monopolio delle cariche. In occasione delle controversie insorte a Castellammare tra vecchie e nuove famiglie la Real Camera, nel 1772, così aveva precisato la questione:

Il costitutivo della Piazza chiusa è quello di avere o per titolo implicito di antichissima immemorabile consuetudine, che lo fa presumere, o per titolo esplicito di real concessione, il dritto della discretiva ne gli uffizi pubblici, in esclusione d'ogni altro ancorché nobile, ma non del sedile; e 'l dritto della facultà privativa di aggregare al suo Collegio, senza che altri in dissenso della volontà de' nobili, che la compongono, vi possano essere ammessi, ancorché nobili: onde la Piazza chiusa è una distinzione di nobili da nobili in una stessa Città. Il costitutivo poi della perfetta separazione è una distinzione di nobili dal ceto civile e popolare: gode la discretiva, ma non la privativa d'aggregare, poiché ogni cittadino, che possa dimostrare marche di nobiltà uguali, o consimili a quelle de' nobili ha dritto di pretendere di esservi ascritto, e se tal giustizia da nobili di separazione vi si nieghi; può domandarla, ed ottenerla da' Magistrati verificando i suoi requisiti. Or in queste separazioni perfette la special caratteristica è quella che in virtù della discretiva de gli uffizi nobili, li soli nobili hanno la voce attiva, e passiva in eliggersi fra loro, senza mistura del ceto popolare. Costando adunque dalle scritture [...] che in Castellammare, sebbene i nobili abbiano la discretiva ne gli uffizi loro propri, pure nondimeno la voce ossia il dritto di nominare compete a tutti dell'universal parlamento, non può dirsi che vi sia separazione di nobiltà, ma semplice distinzione di ceto⁹⁶.

⁹⁴ Ivi, fasc. 63, consulta del 7 maggio 1767.

⁹⁵ Così la Camera si espresse fra il 1777 e il 1778 sulle domande di patrizi dell'Aquila, di Taranto Crotona, Gaeta, Cosenza, Altamura, Taverna, Gallipoli (ASNa, S. *Chiara*, XVII, vol. 121, cc. 97v-100v, vol. 124, cc. 106-108v, vol. 125, cc. 10-12 e 63v-64v, vol. 129, cc. 46-48, 94v-95 e 155-156).

⁹⁶ Consulte del 17 marzo e 28 aprile 1772, in base alle quali Tanucci comunicava al consigliere Caruso, il 20 giugno, che nella città di Castellammare non vi era «la supposta separazione di nobiltà, ma una semplice distinzione di ceto» e ordinava di appurare «quali sieno le famiglie, che abbiano li requisiti di essersi il padre, e l'avo mantenuto di proprie rendite, senz'alcun'esercizio vile o meccanico, di avere contratto decorosi parentadi, o con nobili medesimi di Castellammare, o di altri luoghi, e specialmente che abbiano convenienti commodità a sostenere il decoro»,

Applicata rigidamente laddove servisse a giustificare nuove aggregazioni ad opera del re, la differenza tra «piazza chiusa», «vera separazione» e «semplice distinzione di ceto», pure prevista dal dispaccio del 1756 per il riconoscimento della nobiltà «generosa», fu interpretata in maniera molto più ampia per l'ammissione dei cadetti e dei soldati volontari. Semplice distinzione di ceto vigeva a Monopoli, dove la riforma del 1755 aveva provocato gravi conflitti tra nobili e civili. Ma nulla ostava al riconoscimento della nobiltà generosa «da più secoli» rilevabile «da' libri antichi» della città per l'avversario Saverio Palmieri, di un ramo della famiglia di Monopoli⁹⁷. Marco Antonio Siciliani, figlio del barone di Romagnano, era di famiglia patrizia di Capua, dove ancora aperta era la questione se vi fosse oppure no piazza chiusa, come la nobiltà locale sosteneva contro l'intervento regio del 1752. Anche altri requisiti erano incerti: «l'intestazione del feudo porta l'epoca del 1639... sicché non sono due secoli». La Camera, tuttavia, vista l'iscrizione al primo ceto, e il «possesso di cento quarantanni di Feudo», rimetteva «al sovrano volere se voglia aggraziarlo della domandata grazia, non ostante che gli mancano anni 60 a tenor del real prescritto [...] di dover il pretendere provare il possesso di 200 anni di Feudo»⁹⁸.

Il termine dei duecento anni di possesso feudale non fu applicato in maniera tassativa, tutt'altro. Gregorio Franco, di Cutro, fu ammesso grazie al possesso da 160 anni di un feudo in Calabria Ultra, per il quale solo nel 1755 aveva ottenuto l'intestazione nei libri del cedolario, previo pagamento dei relevi arretrati⁹⁹. Favorevole il parere anche per Mariano Giordano, della famiglia dei duchi di Montecorice, poiché il diploma di concessione del relativo feudo, acquistato solo nel 1695, dichiarava «l'antica nobiltà della famiglia [...] fatta costare da privilegi, e scritture»¹⁰⁰.

per «risolversi allora quali e quante famiglie debbano aggregarsi al ceto de' nobili» (*Miscellanea*, t. II, n. 32). A evitare l'estensione indiscriminata dei dispositivi di piazza chiusa, già un regio dispaccio del 30 aprile 1745 aveva avvertito che «dalla grazia di essere aggregato alla Nobiltà di un luogo, non deriva che vi sia nobiltà chiusa dove non c'era» (De Sariis, *Codice*, p. 28).

⁹⁷ ASNa, S. Chiara, XVII, vol. 123, cc. 86-87, consulta del 7 novembre 1777. Sui conflitti fra nobili e civili della città, cfr. *ivi*, vol. 121, cc. 40v-49.

⁹⁸ ASNa, S. Chiara, XXXV, fasc. 110, 9 ottobre 1777.

⁹⁹ Aveva dalla sua anche altre «circostanze»: la dotazione di una cappella, il contributo pagato dalla famiglia nel 1638 per conservare la terra di Papanice nel regio demanio, i nobili parentadi (ASNa, S. Chiara, XVII, vol. 153, cc. 111-13, consulta 10 maggio 1781).

¹⁰⁰ *Ivi*, vol. 150, cc. 98-99v, consulta 9 ottobre 1780. Per Pasquale Perrotti, che dichiarava senza documentarlo di discendere da un Gentile Perrotti di cui era attestata nel 1334 la «divozione e fedeltà [...] verso del re Ruberto», la Camera accoglieva la domanda in base al possesso di feudo

Anche per gli altri requisiti il termine dei duecento anni fu applicato in maniera tutt'altro che rigida. Nulla ostava al riconoscimento della nobiltà generosa per Antonio Mexia y Pedraxa, discendente da 150 anni da un capitano di cavalli, nella cui patente si leggeva che la carica veniva conferita a imitazione dei suoi antenati, qualificandolo «por hombre de meritos y de noble nazimento»¹⁰¹. Per Michele Scotti, del patriziato di Pozzuoli, la Camera dichiarava:

[...] sebbene la Famiglia del ricorrente sia stata ascritta tra le nobili della Città di Pozzuoli, non prima di un secolo a questa parte, e che a tenore della lettera delle Reali Istruzioni vi si richiegga il corso di due secoli; pur non di meno nel tempo che fù aggregata, dovea senza fallo avere requisiti, e circostanze distinte di nobiltà corrispondenti a poterla meritare¹⁰².

Parere analogo, allo stesso modo motivato, fu espresso per Carlo Campanile, ascritto al patriziato nobile di Barletta da un secolo e mezzo¹⁰³, per Gio. Battista Morcaldi, la cui famiglia risultava dal 1612 «mantenuta con lustro, e decoro, facendo nobili parentati»¹⁰⁴, e per molti altri¹⁰⁵.

nobile dal 1608, e ai «parentadi con famiglie cospicue» (ivi, vol. 153, cc. 109-111, consulta 4 aprile 1781).

¹⁰¹ Ivi, vol. 125, c. 30r/v, consulta datata 11 maggio 1775, ma 1777. Nessuna opposizione incontrava nel 1779 Gian Battista Coscinà de Luna, della famiglia dei baroni di Palma: la prova più antica, il possesso di cappelle gentilizie, risaliva al 1605, dal 1675 la famiglia era considerata nobile, dal 1696 possedeva la terra di Palmi in Calabria Ultra (ivi vol. 134, cc. 141-144, consulta 15 dicembre 1779, e cfr. ASNa, S. Chiara, XXXV, fasc. 101).

¹⁰² Cfr. ivi, fasc. 100 e ASNa, S. Chiara, XVII, vol. 134, cc. 81v-82v, consulta 27 maggio 1779.

¹⁰³ Il 27 maggio 1779 la Camera rilevava che la famiglia risultava ascritta tra le nobili patrizie di Barletta soltanto da un secolo e mezzo anziché due, come volevano le Istruzioni, e mancava quindi «il tempo prescritto dalla lettera delle medesime. Ma considera la Real Camera, che se la Famiglia trovasi ascritta da un secolo e mezzo tralle nobili di Barletta, quando dovè esservi aggregata, dovea senza fallo avere circostanze distinte, e requisiti di Nobiltà corrispondente a poterla meritare» (ivi, vol. 140, cc. 1-2v).

¹⁰⁴ La Camera suggeriva di ammettere il Morcaldi, figlio di un capitano di fregata e già cadetto nel reggimento di fanteria di Messapia dal 20 febbraio 1780, sebbene non ritenesse «concorrervi ne' stretti termini la Nobiltà generosa, per lo corso di duecento anni» (ivi, vol. 144, cc. 1-3, 21 giugno 1780).

¹⁰⁵ Per Raffaele Corrado, la cui nobiltà risultava dall'archivio dell'università di Bitonto dal 1585 (ivi, vol. 146, cc. 22-23v, 1° marzo 1780); per il figlio di soli quattro anni del patrizio fiorentino Giovan Battista Pulce, a Napoli dai primi del Seicento (ivi, cc. 74-75, 15 marzo 1780); per Lo-

4.3. *Nascere nel feudo*

Poteva esser nobile chi fosse nato in luogo feudale? Un'antica norma di Federico II escludeva dagli uffici direttivi dell'amministrazione sveva chi fosse nato in luoghi feudali¹⁰⁶. Norma desueta, ma formalmente in vigore, la cui sostanza era stata ribadita nel dispaccio del 25 gennaio 1756, che ammetteva come cadetti nelle truppe i membri della nobiltà «civile» delle «città demaniali e regie, escluse le baronali». La richiamò nel 1770 perfino Tanucci, opponendo alla candidatura di Troiano Odazi alla carica di governatore del collegio nobiliare della Nunziatella il fatto che il giovane studioso di economia era nato in «luogo feudale, circostanza, che la Nobiltà di primo rango suol vilipendere»¹⁰⁷. Il solo esser nati in terra feudale costituiva una vera disgrazia per quelli che nel 1781 Giovanni Agostino De Cosmi avrebbe ironicamente definito «ultimi rifiuti della umana generazione che la natura condanna a nascere in terra baronale, che è un clima poco differente dalla Lapponia e dalla Nuova Zemlia»¹⁰⁸. A nulla valeva l'aver vissuto altrove; a nulla nemmeno che il luogo di nascita mutasse «padrone», com'era accaduto appunto a Odazi, nato nello «Stato d'Atri», fin dal 1760 devoluto per l'estinzione degli Acquaviva e rientrato al regio demanio, ma mantenendo immutata la sua natura feudale. L'esser nato «vassallo» era di per sé «un ostacolo a molte dignità civili e militari»¹⁰⁹.

Ne fece le spese nel 1763 il giovane Camillo Saponara, che aspirava a servire da cadetto nel reggimento nazionale d'Otranto, dove già suo zio era capitano. La fede di battesimo lo diceva battezzato nella parrocchia napoletana di S. Maria della Neve, avendo per «commadre», per procura, «l'eccellentissima signora marchesa di Terracuso di Teramo D. Portia Caraccioli». «Commaraggio» inutile, vane le antiche origini teutoniche della famiglia, discendente dal cavaliere Giovanni Saponara, venuto dalla lontana Francoforte nel 1452 al servizio dell'imperatore Federico, e

dovico Messina Pallotta, sulla base di un diploma di nobiltà di Carlo II del 1681 (ivi, vol. 161, cc. 14-15, 27 agosto 1781).

¹⁰⁶ A. Filangieri, *La struttura degli insediamenti in Campania e in Puglia nei secoli XII-XIV*, in «ASPEN», CIII, 1985, pp. 61-86.

¹⁰⁷ Tanucci a Carlo III, 4 settembre 1770, in *Lettere*, pp. 629-30.

¹⁰⁸ Cfr. G. Giarrizzo, *Nota introduttiva* a G.A. De Cosmi, in *Illuministi italiani*, t. VII, *Riformatori delle antiche repubbliche*, pp. 1085-1086.

¹⁰⁹ Galanti, *Della descrizione*, vol. I, p. 192. Su Odazi rinvio alla voce di A.M. Rao in DBI, vol. 79, 2013, pp. 99-101.

poi da Alfonso d'Aragona fatto Gran capitano della provincia di Bari. Installatisi a Mola di Bari, dichiaravano il sindaco e gli eletti, allora città regia, i Saponara vi avevano acquistato «moltissimi stabili, e poderi, con erigere magnifici palaggi, ed edificar chiese gentilizie», si erano distinti nelle lettere e nelle cariche diplomatiche ed ecclesiastiche, sempre mantenendosi «nobilmente, e con signoria, fasto, e splendore, come tutti gli altri nobili, e cavalieri provinciali, con aver fatto da tempo in tempo delle nobilissime parentele». «Allorché però fu pignorata la giurisdizione di questa Città a petizione di alcuni cittadini di quel tempo alla casa Tarzia per la tenuissima somma di docati duemila», i Saponara si erano ritirati a Bari, tornando a Mola solo «di passaggio, per dare sesto a gli affari di loro casa». Ma a niente valsero i documenti che Camillo Saponara a fatica era riuscito a ottenere dallo zio paterno Gaetano, regio governatore di Trani, che conservava le «scritture» della famiglia. Né gli giovarono la nascita napoletana e la mutata condizione di Mola di Bari. La Camera, il 27 ottobre 1763, respinse la sua domanda, «specialmente perché ebbe riguardo alla Padria, ed originaria sua qualità come Naturale della Città di Mola di Bari, luogo sino a pochi anni addietro di giurisdizione baronale»¹¹⁰.

Ma proprio la Real Camera di S. Chiara avrebbe esercitato negli anni seguenti una costante azione di erosione delle disposizioni esclusive della nobiltà dei «vasalli» contenute nel dispaccio del 1756, esplicitamente ribadite nelle istruzioni del 20 giugno 1763. Il 16 gennaio 1767 la Camera rimetteva al «real arbitrio» le sue perplessità sulla domanda di Saverio Laborrea, di famiglia patrizia di Giovinazzo: era «vero, che in detta Città prima di cadere in vassallaggio vi era ordine distinto di Nobiltà, molte famiglie delle quali erano indistintamente ammesse alla religione di Malta», ma le istruzioni del re escludevano «le famiglie espressamente de' luoghi baronali». Tre anni dopo, morta la principessa di Cellamare e dichiarata Giovinazzo città regia, Laborrea ripresentava la sua domanda. Questa volta la Camera non aveva esitazioni: «Mutato oggi lo stato di quella Città, ed avendo acquistato il pregio di Città Demaniale», riteneva «che per questa nuova circostanza della mutazione dello Stato di quella Città abbia la famiglia del ricorrente purgata la macchia di essere stata per lungo tempo nel vassallaggio baronale». Restava, inderogabile, l'esigenza della certificazione dei duecento anni di nobiltà¹¹¹.

¹¹⁰ Giudizio confermato il 14 marzo 1764, non trovando nella nuova documentazione addotta «motivo valevole da recedere dall'antecedente sua consulta» (ASNa, S. Chiara, XXXV, fasc. 72).

¹¹¹ Consulta 7 gennaio 1771, ivi, fasc. 48: «manca la circostanza di avere giustificato che la famiglia ha goduto per anni duecento in Giovinazzo. Se lo ha giustificato si dee soggiungere nella consulta. Se manca la deve produrre».

4. Antiche storie e autentiche scritture: provare la nobiltà

Si apriva così una prima possibilità di «purgare» la nascita in luogo baronale: dimostrare la nobiltà della famiglia prima che il luogo fosse stato infeudato, e il ritorno alla condizione demaniale del luogo stesso, requisiti che solo pochi anni prima erano stati considerati vani. Nel giro di un quindicennio, le maglie della nobiltà «vassalla» si ritrovarono ulteriormente allargate. Il 29 novembre 1779 la Real Camera accordava i requisiti di nobiltà generosa anche laddove permanesse l'infeudazione del luogo di nascita, nonostante «le note istruzioni tassative» del 1763: e li accordava, per giunta, nel caso quanto meno oscuro di Cesare Capasino, considerando «che sebbene la famiglia del ricorrente abbia la circostanza di essere dello Stato di S. Severino, il quale oggi è baronale, pur non dimeno [...] la suddetta famiglia è senza fallo antichissima, ed è stata riputata nobile, ed illustre»¹¹².

I tempi apparivano ormai maturi per risolvere in via generale la questione. Nel 1780, ricordati ancora una volta i dispacci del 25 gennaio 1756 e del 20 giugno 1763, la Camera chiedeva esplicite disposizioni al sovrano su come regolarsi per la nobiltà delle città già regie e poi infeudate. Era il caso di Gaetano Monarca, di famiglia ascritta al sedile nobile di Sessa «da infiniti trasandati lustri», e nipote per parte materna di un giudice di Vicaria, Nicola Scalfati. La Camera osservava:

[...] vi sono molte città nel Regno, che prima erano Regie, e Demaniali, e quindi sono state infeudate, nelle quali prima dell'infeudazione vi era distinzione di ceto, che si è ritenuta anche dopo, e siccome non sembra, che la qualità del sangue, per lo passaggio del luogo a ragion di Feudo debba aver prodotto un perenne pregiudizio a tante nobili famiglie fralle quali se ne contano molte rinomate, ed illustri, così attende la R.C. il suo sovrano oracolo, se in questi tali casi gl'individui di tali nobili famiglie si possano tuttavia considerare che ritengano, non ostante l'infeudazione, la qualità di Nobiltà Generosa, per poter essere ammessi ne' reggimenti nazionali¹¹³.

Il 27 novembre 1780 un regio dispaccio confermava le disposizioni del 25 gennaio 1756 e del 20 giugno 1763 sui requisiti di nobiltà generosa. La Maestà del re, tuttavia, accoglieva alla lettera il parere dei suoi consiglieri:

¹¹² ASNa, S. Chiara, XVII, vol. 148, cc. 61-64.

¹¹³ Ivi, vol. 147, cc. 1v-3v, consulta 18 agosto 1780.

[...] considerando [...] che vi siano molte Città nel Regno, che prima erano regie, e demaniali, e quindi sono state infeudate, nelle quali prima dell'infeudazione vi era distinzione di ceto, che si è ritenuta anche dopo, come ancora che il passaggio di un luogo a ragion di feudo non debba produrre un perenne pregiudizio a tante Nobili famiglie fra le quali molte rinomate, ed illustri, si è degnata determinare uniformandosi al parere della Real Camera rassegnatole con Consulta del dì 18 agosto dello scorso anno, che continuino dette famiglie a godere delle distinzioni, a cui avean titolo prima della infeudazione di dette città, la quale in verun modo deve recar svantaggio alla qualità del sangue, né togliere la continuazione del godimento della Nobiltà generosa, quando l'abbiano anteriormente conseguita, e sia pienamente provata con legittimi documenti, e che possano gl'individui delle famiglie medesime esser ammessi a servire in qualità di cadetti ne' cennati reggimenti nazionali.

I nobili di città già regie poi infeudate, dunque, nobili restavano, purché si provasse la discendenza, e che la famiglia «fosse effettivamente nobile» prima di «ritrovarsi [...] domiciliata in luogo baronale». Ancora una volta, era una questione di certificazione, che il candidato si affrettò ad assolvere presentando nuovi attestati sull'iscrizione della famiglia fin dal 1535. A tenore del dispaccio del 27 novembre si sarebbe dovuto ancora documentare che nel 1535 Sessa fosse città regia: «Ma siccome non si dubita che la suddetta Famiglia sia di una qualità distinta» la Camera riteneva di poter esprimere parere favorevole alla sua ammissione¹¹⁴. La via era aperta a una quasi totale rimozione dell'antica norma.

La «sapienza de' senatori» svolgeva in tal modo una decisa azione di supporto alle aspirazioni «guerriere» della nobiltà provinciale e della nobiltà napoletana fuori seggio, tanto più laddove lo imponessero, come nel caso del Monarca, le solidarietà cetuali. In questa azione, la Camera ebbe a scontrarsi con le più rigide posizioni della grande nobiltà generosa, contraria a un ampliamento dei propri ranghi sottratto al proprio controllo, e colpita dalla concorrenza dei «paesani» negli impieghi militari. La nota di trasmissione che accompagnava la domanda di Gregorio Franco di Cutro, che escludeva in partenza la sua ammissione in

¹¹⁴ Cfr. consulta 29 marzo 1781, ivi, vol. 152, cc. 177v-80v. Con dispaccio 26 luglio 1781, avendo Gaetano Monarca, cadetto del reggimento Real Italiano, giustificato «la sua Nobiltà Generosa di questo Regno», il re concedeva il passaggio nel reggimento nazionale di Puglia col godimento dell'anzianità dal 16 giugno 1775, quando incominciò a prestare servizio nel Real Battaglione (ASNa, *Reali dispacci*, vol. V, 1781-82).

quanto vassallo del principe della Rocca, e definiva semplicemente «ridicolo» il suo ricorso, fu totalmente ignorata dai consiglieri¹¹⁵.

Parere favorevole ebbe, il 18 luglio 1782, la richiesta di Nicola Tortora, di famiglia originaria di Nocera dei Pagani. In questo caso, la solidarietà cetuale era particolarmente evidente. Il pretensore, oltre a un privilegio di Filippo II del 15 maggio 1578 che faceva Domenico Tortora «in perpetuo, ed in infinito Cittadino nobile di qualsivoglia città, e luogo posto ne' suoi dominj», vantava le lauree dottorali della famiglia, in particolare dell'avvocato Domenico Tortora, che più di cento anni prima aveva lasciato Nocera per stabilirsi a Napoli, «con ogni decoro, e splendore», e del padre Giuseppe, «morto servendo onoratamente V.M. in qualità di Uditor Provinciale». A perorare la nobiltà di «vassalli» si allegava anche l'autorità delle norme degli ordini religiosi-militari: i segretari del Real Ordine Costantiniano e della religione gerosolimitana attestavano che nei rispettivi ordini si ammettevano «le famiglie Nobili uscite da luoghi baronali, dopo l'anno 1693, ed andate a dimorare in luogo non infeudato»¹¹⁶.

Allo scontro aperto con le più rigide tendenze della nobiltà militare si arrivò per Fabio Ungaro. Il 29 novembre 1779 i consiglieri esprimevano parere favorevole alla sua domanda per il figlio Nicola. La documentazione, tratta dagli archivi della regia zecca e della Camera della Sommaria, certificava la «nobiltà troppo luminosa» della famiglia, fin dal 1284 fornita di cariche e di feudi nobili in Principato Citra. Originaria di Nocera, si era poi fissata in Sarno, dove possedeva anche una cappella di giuspatronato, e aveva «avuto più Cavalieri di Malta». Gli Ungaro come i Tortora, si erano «da moltissimo tempo» stabiliti a Napoli; gli Eletti attestavano nel 1777 la loro ammissione «nelle famiglie nobili extra sedilia» della città¹¹⁷. L'ammissione di Nicola Ungaro, concessa con regio dispaccio del 22 luglio 1780, sollevò vivissime proteste da parte del maresciallo di

¹¹⁵ «D. Gregorio Franco di Cutro pretende di avere dalla Camera Reale la consulta per la nobiltà generosa, per passare ai Reggimenti Nazionali da Cadetto. Egli è Vassallo del Principe della Rocca e non ha i requisiti necessarj. Si lascia questa nota al Sig.r Caporuota per averla presente. Asserisce il possesso di un Feudo, ma si sappia, che da molti anni non lo possiede più, né l'ha posseduto, come sarebbe necessario, per duecento anni. Tutto il resto, che asserisce, è ridicolo» (ASNa, S. *Chiara*, XXXV, fasc. 30). La Real Camera esprimeva invece parere favorevole (cfr. *supra*, nota 101).

¹¹⁶ ASNa, S. *Chiara*, XVII, vol. 167, cc. 73-76, consulta 18 luglio 1782. Un irrigidimento settecentesco, invece, delle norme dell'Ordine che sbarravano l'accesso ai nobili di luoghi baronali, attesta Spagnoletti, *Stato, aristocrazie*, pp. 110-14.

¹¹⁷ ASNa, S. *Chiara*, XVII, vol. 134, cc. 127-131v.

campo Francesco Pignatelli. Fabio Ungaro, scriveva, aveva «tentate tutte le strade per far entrare [...] suo figlio Don Nicola per Guardia Marina», senza riuscirvi per mancanza dei requisiti di nascita. Era

pur troppo notorio, che la suddetta Famiglia Ungaro discenda da Sarno città soggetta al Principe di Ottajano, dove ha finora vissuto il padre, ed è passata in questa Capitale facendo la professione di paglietta, e che perciò né per patria, né per parentato, né per titoli, né per feudo, né per onor di toga si assume che possa [...] provare di essere di nobiltà generosa, sempre che non abbia presentati nella Real Camera falsi documenti.

Aggiungeva di avere accertato che il ricorrente non aveva nulla a che vedere con la nobile famiglia Ungaro di Taranto. Ma i consiglieri ne ribadivano l'ammissione¹¹⁸.

Ancora l'8 dicembre 1791 la Real Camera avrebbe invitato il sovrano a eliminare del tutto la norma che escludeva gli abitanti delle terre feudali dagli impieghi riservati ai nobili

convenendo una volta per sempre togliersi il pregiudizio che nei luoghi baronali non vi possono essere Famiglie Nobili, mentre gli abitanti delle Terre dei Baroni non sono meno sudditi di Vostra Maestà di quello che sono gli abitanti nei luoghi demaniali, i quali si possono sentire più fortunati, perché non sentono il peso della soggezione baronale, ma siffatto accidente non può né deve togliere alle Famiglie Nobili quella Nobiltà che si hanno acquistata colle gloriose azioni o con quegli altri mezzi coi quali la Nobiltà Generosa si ottiene¹¹⁹.

La grande nobiltà di piazza napoletana, sempre meno rappresentativa della nobiltà regnicola nel suo insieme, perdeva il monopolio della gestione del corpo nobiliare, delle vie di accesso, e delle loro tracce documentarie. Perdeva il monopolio delle carriere militari, aperte alla nobiltà «paesana» e alle sue aspirazioni a una piena, «generosa», nobiltà. Giocando sulle sue tensioni interne, lo Stato borbonico poté svolgere un'azione di ampliamento e rinnovamento, che anche per questa via riscopriva la centralità delle province nella costruzione della

¹¹⁸ Ivi, vol. 157, cc. 12-15.

¹¹⁹ La consulta è cit. in F. von Lobstein, *Settecento calabrese ed altri scritti*, Napoli, Fausto Fiorentino, 1973, p. IX.

monarchia nazionale, e spezzava vecchi legami di solidarietà, di patronato e di clientela¹²⁰. Le reazioni non sarebbero mancate, la grande nobiltà feudale e di piazza avrebbe nuovamente cercato di riproporre come fondamentale il suo ruolo di intermediazione fra capitale e province, fra sovrano e sudditi. E non a caso la tutela delle forme e dei luoghi simbolici del potere nobiliare – costituenti anche «prova» di nobiltà –, dalle precedenze nelle processioni ai posti e agli addobbi riservati nelle chiese, dagli oratori privati al baciamano, divenne oggetto di rinnovata attenzione per feudatari, baroni, patrizi¹²¹.

Ma il tempo mitico delle origini della nobiltà si era comunque ormai concluso¹²². Al suo posto, si imponeva il tempo misurabile e certificabile della nascita anagrafica, dell'iscrizione, dell'acquisto del feudo. Agli inganni della memoria e dell'opinione si sostituiva una documentazione archivistica che aveva certo anch'essa i suoi inganni, nascosti nella sua stessa pretesa di autenticità, anch'essa menzognera, dietro la sua pretesa obiettività¹²³. Lo Stato burocratico inventava nuovi riti e processi di consacrazione e di istituzione giuridica, di inclusione e di esclusione, per conferire attributi determinanti di una identità sociale e regolare l'accesso ai «posti» riservati alla nascita e ai talenti. Inventava una nuova tradizione, forse non meno ingannevole ed elitaria di quella della memoria e dell'opinione, della «notorietà» e del monumento, dotata anch'essa di una natura rituale e simbolica: quella del certificato¹²⁴.

¹²⁰ Importanti indicazioni sui rapporti fra i diversi strati nobiliari, all'interno delle più generali relazioni di patronato e clientela nella società d'antico regime, offre S. Kettering, *Patrons, Brokers and Clients in Seventeenth-Century France*, Oxford, Oxford University Press, 1986.

¹²¹ Sugli esiti delle riforme militari e la reazione nobiliare degli anni Ottanta rinvio a Rao, *Esercito e società a Napoli*, pp. 142-152. Sui contrasti interni alla nobiltà provocati dalle riforme militari in Francia, cfr. D.D. Bien, *La réaction aristocratique avant 1789: l'exemple de l'armée*, in «Annales E.S.C.», 29, 1974, pp. 23-48, 505-34; Id., *The Army in the French Revolution: Reform, Reaction and Revolution*, in «Past and Present», 85, 1979, pp. 68-98.

¹²² Sul tema, cfr. R. Moro, *Il tempo dei signori. Mentalità, ideologia, dottrine della nobiltà francese di Antico regime* Milano, Savelli Editori, 1981.

¹²³ J. Le Goff, *Documento/monumento*, in *Enciclopedia*, vol. V, Torino, Einaudi, 1978, pp. 38-48.

¹²⁴ Cfr. Bourdieu, *La noblesse d'Etat*, in particolare pp. 163-69. Su *L'invenzione della tradizione*, d'obbligo il riferimento alla raccolta dallo stesso titolo curata da E.J. Hobsbawm e T. Ranger, Torino, Einaudi, 1987, in particolare E.J. Hobsbawm, *Introduzione. Come si inventa una tradizione*, pp. 3-17.

5. Tanucci e la questione feudale

5.1. *Il feudo tra abusi e funzioni*

In questo generale contesto va considerata la politica feudale seguita dal governo borbonico e in particolare da Tanucci, dopo il parziale ripiegamento del 1744-1746. Accantonato ogni progetto di contrapposizione frontale, sulla base dell'esperienza di quegli anni e delle resistenze che già prima dei dispacci del 1738 avevano sconsigliato più radicali misure in materia di giurisdizione feudale, si scelse di seguire una più cauta ma complessiva linea di riforma degli apparati e di ricambio delle forze politiche, facendo leva sulle energie migliori, da quelle del giurisdizionalismo ministeriale e nobiliare alle nuove forze illuministiche, che già nel 1746 avevano mostrato le potenzialità di una loro unione, portando con la loro opposizione ai tentativi inquisitoriali dell'arcivescovo Spinelli alla totale esclusione del rito inquisitoriale a Napoli e al pieno controllo dell'autorità laica sulle cause per motivi di fede.

Alla morte di Carlo III molti avrebbero esaltato, oltre alla sua pietà e devozione, alla sua giustizia ed alle sue qualità guerriere, le riforme militari realizzate a Napoli per «infervorare i nobili cittadini all'amor della patria, ed alla di lei difesa colle divise di onor»; e gli sforzi, proseguiti a Madrid, di «ristabilire l'agricoltura per mezzo dell'esenzioni, e de' premj, con togliersi gli antichi pregiudizj, e con ispirare ne' Magnati, e ne' Grandi l'amor della Patria, da essi quinci diffuso nelle loro terre e città»¹. Altri avrebbero ricordato le riforme giudiziarie, e la cura «di ridurre a dovuta armonia il civil governo» dei regni di Napoli e Sicilia, portan-

¹ *Orazione in morte dell'augustissimo Carlo III di Borbone Re Cattolico delle Spagne, e delle Indie &c &c &c. Scritta dal giureconsulto Giovambatista de Liguoro in occasione, che dagli amministratori dell'illustre città di Madaloni si fanno celebrare li solenni funerali nella venerabile Chiesa del Santissimo corpo di Cristo nel di 5 marzo 1789, nella stamperia di Filippo Raimondi, Napoli 1 marzo 1789, pp. 28 e 31.*

dolo a un giusto equilibrio tra la «spada» e la «toga», ben sapendo «che in voler dilatare o Regni, o Imperj, o pure mantenere fedeli i popoli soggiogati, o da soggiogarsi, egualmente valevol fosse la giustizia delle leggi, che la forza delle armi»: «Ed in vero qual mai sarebbe dello Stato la sicurezza, e la felicità, se alla Spada non corrispondesse la Toga, e col valor de' Guerrieri la sapienza de' Senatori non gareggiasse?»². In un clima ormai mutato, e profondamente segnato dalla polemica antifilangieriana, negli scritti in morte del re di Spagna la grande nobiltà feudale avrebbe colto l'occasione per riproporre la propria candidatura politica, ricordando quanto la «primaria Nobiltà» dovesse al sovrano e alla sua protezione, ai suoi «stabilimenti» del 1757 e 1758 sulla «nobiltà generosa», «corpo sublime [...] corpo luminoso e cospicuo, che riceve a dovizia i suoi raggi dal Trono, che'l Trono abbellisce»³.

Quello che la nobiltà avrebbe ommesso di ricordare era che il sovrano aveva al tempo stesso cercato di ricondurre rigorosamente sotto il suo controllo non solo le nobilitazioni ma l'intero sistema feudale, richiamando le antiche prammatiche che ancoravano il feudo nella struttura amministrativa del Regno⁴. La prammatica del 30 novembre 1744 se da un lato revocava le limitazioni ai diritti giurisdizionali previste dalla costituzione del 1738, dall'altro, riprendendo il rescritto di Carlo V del 1536, ricordava ai baroni anche i doveri connessi a quei diritti, in particolare il mantenimento dell'ordine pubblico nelle province, raccomandando di non abusarne ma di esercitarli a fini di giustizia, provvedendo alla punizione di «malfattori e delinquenti»⁵. Si trattava certo di un cedimento alle pressioni del baronaggio napoletano e siciliano, ma era anche l'avvio di una lunga serie di interventi tesi da un lato a garantire l'assolvimento effettivo e non abusivo delle funzioni annesse alla giurisdizione, dall'altro ad affermare un più continuo e regolare controllo del sovrano e delle segreterie sul rispetto della legislazione vigente, e sulla sua applicazione da parte delle magistrature, come

² *In lode di Carlo III Monarca delle Spagne Ragionamento del Sac. D. Francesco Sacco*, pp. 12-13.

³ *Ultimi onori resi alla gloriosa memoria di Carlo III Re Cattolico ne' solenni funerali celebrati dalla Real Compagnia ed Arciconfraternita de' Bianchi*, p. 33. Presieduta dal duca di Monteleone e Terranova Ettore Maria Pignatelli, la compagnia, che aveva fra i suoi deputati e governatori Diego Pignatelli marchese del Vaglio, Vincenzo Spinelli marchese di Cirò, il duca di Celenza Cesare d'Avalos, il cavaliere Domenico Caparelli, si dichiarava «antichissimo corpo morale, composto dalla primaria Nobiltà, che tanto deve al trapassato Monarca».

⁴ Cfr. Cernigliaro, *Sovranità e feudo*; Id., *Giurisdizione baronale*.

⁵ Cfr. Ammirati, *Il puro gius pubblico*, p. 234 e Id., *Il puro gius feudale*, pp. 72-73, 135-136; Briganti, *Pratica criminale*, II, pp. 75 e 77.

indicavano il già citato rifiuto di ampliare le linee della successione e soprattutto la tutela rigorosa dell'assenso regio su tutto ciò che gravava sui feudi (debiti, refute, costituzioni dotali) e su qualunque vendita e distrazione di beni feudali. Il richiamo alla necessità effettiva dell'assenso regio, che in passato il Consiglio Collaterale aveva praticamente gestito senza limitazione, e che ora la Camera di S. Chiara eludeva o sembrava considerare come mera formalità, era elemento integrante dello sforzo di piena affermazione della sovranità che accompagnò la più cauta politica dei «rescritti» adottata dalla metà degli anni '40: non a caso esso si indirizzava non solo ai baroni ma soprattutto alle magistrature, in materia sia feudale sia ecclesiastica⁶, cercando in tal modo anche di spezzare i vincoli di solidarietà tra baroni e togati. Il 28 settembre 1750, Tanucci invitava la Camera Reale a fare sempre «distinta relazione» al re prima di spedire gli assensi ai debiti contratti sui beni feudali tanto dai baroni quanto dalle università; un dispaccio del 16 novembre 1757 ricordava alla Camera di S. Chiara che le donazioni dovevano sempre contenere la clausula che salvava i diritti di riscossione del relevio per morte del donatore⁷. Misure che cercavano di colpire da un lato l'evasione fiscale spesso realizzata attraverso le refute, cioè le donazioni tra vivi⁸, dall'altro la trasmissione incontrollata del feudo realizzata attraverso le refute stesse e la costituzione di doti.

Anche nei confronti della feudalità si esplicava in tal modo quella più generale politica di richiamo di ordini e corpi all'esercizio effettivo delle proprie funzioni, di tendenziale trasformazione in servizio pubblico della delega particolaristica, tipica del riformismo settecentesco e del suo sforzo di razionalizzazione degli apparati amministrativi, e non solo nelle istituzioni civili ma anche in quelle ecclesiastiche⁹. A tutti i livelli, si trattava di eliminare quello che appariva carattere di fondo e generalizzato: la scissione tra la carica, o l'ufficio, e la funzione, e il sistema di venalità che vi si connetteva, con la pratica della sostituzione. Figure tipiche di questo sistema erano tanto i docenti universitari assenteisti, la cui cattedra veniva di fatto tenuta, e in maniera ufficiale e riconosciuta dalle autorità, da

⁶ Cfr. Rosa, *Politica concordataria*, p. 145 e nota 60, p. 277.

⁷ In Ammirati, *Il puro gius feudale*, t. II, pp. 146-148.

⁸ Alla consuetudine della refuta, oltre che alla pratica del relevio anticipato, si deve la rarità del relevio per i primi settanta anni del XVIII secolo: cfr. Benaiteau, *La rendita feudale*, p. 562.

⁹ Cfr. in generale le indicazioni di J. A. Maravall, *La fórmula politica del despotismo ilustrado*, ne *I Borbone di Napoli*, vol. I, pp. 9-33.

sostituiti male o per niente pagati¹⁰, quanto i vescovi e i parroci assenti sostituiti da vicari e da curati¹¹, tanto i governatori di nomina regia o feudale, anch'essi assenti e sostituiti da luogotenenti quanto gli ufficiali militari che di fatto non mettevano mai piede nella sede del loro reggimento. Ricomporre la dicotomia tra ufficio e funzione – che implicava in vari casi una pluralità di soggetti – implicava uno sforzo di moralizzazione, oltre che di razionalizzazione: richiedere l'esercizio effettivo delle funzioni ai loro titolari nominali significava infatti richiedere preparazione, competenza professionale, impegno al servizio della «patria», in una parola «virtù». Il ricorrente appello settecentesco alla virtù non era sempre e soltanto chiusura anacronistica a uno «spirito di economia» fondato sullo sfruttamento delle passioni, era anche e sempre più spesso appello a una rifondazione interna degli apparati chiamati a gestire la cosa pubblica.

Non può dunque essere sottovalutata la politica borbonica degli anni Cinquanta né va sacrificato il suo significato complessivo. Prevalse allora la preoccupazione «di rompere la rigidità delle divisioni sociali secondo gli *status*»:

nuove distinzioni e contrapposizioni reali tendevano ad emergere ed a venire in luce all'interno di ciascuno degli *status*, al posto degli antichi motivi propri e della dinamica esterna fra gli ordini: e perciò si assisteva allo scontro della nobiltà commerciante contro l'aristocrazia aulica e di spada, del ministero *afrancesado* contro i giureconsulti fedeli ai vecchi ed astratti ideali, dei commercianti di libero mercato contro i fornitori dello Stato e della corte in regime di monopolio e di prezzi protetti o imposti¹².

Incominciava una fase di riforme meno esaltante, forse, del primo decennio carolino, ma decisiva nella costruzione della monarchia nazionale. Era un riformismo strettamente giuridico, fondato sull'applicazione di vecchie norme e sulla mediazione dei tribunali, ma sotto il controllo del sovrano e delle sue segreterie, una politica di «rescritti», di richiami all'osservanza di antiche prammatiche, volta per volta e caso per caso, ma sempre ribadendo il valore generale del singolo intervento, che non va sottovalutata: la loro stessa ripetitività, se denotava il per-

¹⁰ Cfr. M. Roggero, *Professori e studenti nelle università tra crisi e riforme*, in *Storia d'Italia, Annali*, 4, p. 1040.

¹¹ Cfr. Rosa, *Le istituzioni ecclesiastiche*.

¹² Ajello, *Gli afrancesados*, p. 183; sul prevalere dopo la metà del secolo degli «elementi di coesione su quelli di contrapposizione» fra i due *status*, in nome dell'«interesse alla difesa comune contro l'Illuminismo», cfr. Id., *Potere ministeriale*, pp. 464-465.

sistere di stati di fatto “abusivi”, rivelava anche una decisa volontà e continuità di azione. In quegli anni si infittirono i dispacci limitativi dei più clamorosi abusi feudali, espressione di un coerente tentativo di intervento che la prassi avrebbe sostanzialmente continuato a eludere, anche se non mancarono casi di punizione effettiva delle infrazioni: da quello del barone di Morrone Saverio Capecelatro, privato nel 1759 della facoltà di «aggraziare» per averne abusato¹³; a quello del Duca di Laurino, messo, sia pure solo per pochi giorni, agli arresti domiciliari, sottoposto a «riprensione» e costretto a far le scuse al preside di Salerno per aver fatto arrestare dal suo agente un tale che l’Udienza aveva liberato, mentre il suo feudo veniva sequestrato per debiti¹⁴. Né mancarono interventi di carattere più generale, come la real carta del 27 aprile 1754 con la quale il re dichiarava che «i possessi baronali per lo più sono usurpazioni»: affermazione di principio che avrebbe assunto un’importanza basilare nel dibattito antifeudale di fine secolo, da Angelo Masci alla Repubblica del 1799¹⁵.

I dispacci emanati caso per caso erano anche estremamente significativi nell’indicare, vietandoli, quali fossero i contenuti concreti della questione feudale nelle province: controllo della produzione e della distribuzione delle merci attraverso il diritto di prelazione preteso nell’acquisto dei frutti feudali, con particolare vigore per prodotti commerciabili come la seta¹⁶; controllo della fiscalità locale attraverso l’ingerenza, anch’essa vietata, nelle nomine degli amministratori municipali¹⁷; formazione di clientele e solidarietà locali attraverso l’attribuzione dell’esercizio nobilitante della giurisdizione, la concessione incontrollata di patenti per il porto d’armi e di licenze di caccia ecc.; confusione di funzioni amministrative interne al feudo e di funzioni giudiziarie, attraverso la nomina degli erari a luogotenenti dei governatori¹⁸. Ne emergeva anche il ruolo di dissuasione

¹³ Cfr. Ammirati, *Il puro gius pubblico*, t. I, p. 95.

¹⁴ ASNa, *Archivio Farnesiano*, 1537, «appuntamento» del 4 giugno 1766.

¹⁵ Al provvedimento, emanato nella causa dei religiosi di San Domenico contro il Duca di Montalto, avrebbero fatto riferimento i cittadini di S. Giovanni Incarico nella loro vertenza contro il duca di Sora (ASNa, *Allodiali*, III serie, f. 400, cc. 70-72v, ricorso rimesso dal Tanucci al consigliere Caruso l’11 maggio 1775). Sui ripetuti dispacci in tal senso negli anni ’50 e 60, cfr. Winspeare, *Storia degli abusi feudali*, pp. 37 e 219.

¹⁶ Cfr. *ibidem* e dispacci 26 maggio 1750, 23 ottobre 1756, 4 ottobre 1759 in Ammirati, *Il puro gius feudale*, t. I, pp. 93-97.

¹⁷ Dispacci 14 ottobre 1758 e 13 settembre 1776, *ivi*, pp. 99-101.

¹⁸ Sulle patenti degli armigeri baronali, dispaccio 2 dicembre 1769, *ivi*, pp. 75-78 e 97; cfr. inoltre dispacci 7 maggio 1754 sull’incompatibilità tra gli uffici di amministratore e di assessore;

che la giurisdizione locale consentiva di esercitare sulle velleità di ricorrere contro gli abusi o di contrastare il possesso baronale, reale o usurpato che fosse: è significativo ad esempio, che nella causa di reintegra al regio demanio delle università di Monteleone e Rosarno, la Sommaria, invitando nel 1769 il principe ad esibire il titolo originario del possesso, ordinasse altresì alla locale corte feudale di non procedere di fatto alla carcerazione dei ricorrenti se non in caso di flagrante delitto¹⁹. Per non parlare dei livelli della sopraffazione e dell'oppressione quotidiana che ora – per essersene forse troppo o troppo esclusivamente parlato in passato – si tende viceversa a minimizzare o a ricondurre nell'ambito "mitico" della polemica settecentesca; e che emergono non solo dalle denunce dei riformatori o dall'epistolario tanucciano – testi più «sospetti» di esagerazione polemica – ma dagli atti giudiziari e amministrativi²⁰.

La giurisdizione feudale, insomma, se non era più fonte di proventi economici significativi, restava strumento fondamentale di controllo e di pressione sociale²¹. Anche grazie a essa il barone era al centro di una rete di solidarietà, complicità e clientele locali che Bernardo Tanucci combatté come elemento centrale della questione feudale, attraverso vie più indirette di quelle che erano state tentate nel primo decennio carolino, ma tenacemente indirizzate a sollecitare nuove forze politiche e sociali e a evitare il ricorso esclusivo alla mediazione delle magistrature centrali, considerate, come si è visto, dequalificate e inefficaci. Non a caso, tra i suoi sforzi principali negli anni '50 e '60 si posero la riforma e la valorizzazione delle magistrature provinciali, mentre la ricerca di più efficaci

10 luglio 1751, 23 novembre e 17 dicembre 1757, 31 gennaio 1761, 29 febbraio 1777, sull'assegnamento dovuto al governatore baronale, il divieto di farsi fare ricevute anticipate del soldo o di «esiger prezzo» per le relative patenti, e di nominare governatori, consultori e assessori della corte baronale tra i «paesani», salvo dispensa regia; 4 giugno 1765 contro la nomina baronale dei luogotenenti, spettante al governatore e 28 dicembre 1771 contro la nomina di governatori baronali imparentati con gli erari (ivi, pp. 161-8 e Id., *Il puro gius pubblico*, pp. 235-237). Sull'abuso di allontanare il governatore, e di assegnare all'erario la luogotenenza cfr. Massafra, *Giurisdizione feudale*, pp. 215-216 e nota 35.

¹⁹ Cfr. S. Simonetti e A. Tontulo, *Per gli zelanti cittadini di Monteleone, Rosarno e Misiano*, 6 luglio 1770, pp. V-VI.

²⁰ Si vedano i processi contro i principi di Canosa e di Monteleone in *Lettere di Bernardo Tanucci*, pp. 270, 907 e ASNa, *Archivio Farnesiano*, 1537; sui Ruffo principi di Scilla, Rao, *L'amaro della feudalità*, pp. 242-244 e 293-294.

²¹ Cfr. Villani, *Feudalità, riforme*; sul carattere meramente simbolico della giurisdizione signorile nella Francia del XVIII secolo insistono invece Mackrell, *Criticism*, pp. 125-126 (ma a p. 140 la vede invece come strumento di sfruttamento economico) e Hufton, *Le paysan et la loi*.

garanzie contro l'arbitrio dei giudici locali riportava l'attenzione sul già esistente ma di fatto poco o male praticato strumento del «sindacato», al quale Domenico Moro dedicava nel 1752 un apposito trattato²². Il potenziamento delle udienze attraverso l'attribuzione ai militari della carica di preside e il conferimento al preside stesso di nuove competenze nei confronti delle università, sottraendole alle «grandi magistrature tradizionali, Sacro Consiglio e Sommaria»²³, insieme al continuo richiamo all'esercizio delle sue funzioni di governo generale della provincia, e in particolare di controllo sulle ingerenze baronali nelle nomine degli amministratori locali, sulla regolare osservanza delle norme relative alle nomine dei governatori baronali e alla giurisdizione feudale nel suo complesso, nonché di quelle relative all'indebitamento nobiliare e al regime di soprintendenza²⁴, erano misure coerentemente indirizzate «ad affermare il primato della sovranità, ed a reprimere gli abusi e privilegi che l'avrebbero conculcata, alterando l'equilibrio generale del sistema, in cui tutti gli elementi erano strettamente collegati», e soprattutto nei confronti dei baroni²⁵:

Se il sovrano – scriveva Tanucci –, se la sovranità va bene, con decoro, con vantaggio, con giustizia, con fermezza, costoro non vanno bene; se il Segretario di Giustizia, le udienze, la vicaria, il Consiglio fanno l'obbligo loro, li baroni divengono semplici governatori; non possono esercitare tutta quella massa di abusi, e di soverchieria, colla quale si danno aria di sovrani, e li sudditi loro ricorrono. Se il Segretario di Azienda, li percettori, la Camera fanno quel che devono, li baroni non posson mangiarsi le Università, cadono innumerabili prestazioni, che ritraggono dai sudditi loro, devon pagare le adoe, e li rilevi, e le buone tenenze a dovere [...] Se le piazze di Napoli si riducono a eletti, quali sono d'una università, cessa l'aria di parlamento e di repubblica, colla quale insultano la sovranità, e fanno migliaia di soverchierie nell'annona e si mangiano il pubblico»²⁶.

²² D. Moro, *Del sindacato degli ufficiali*, Napoli, Stamperia Giovanni di Simone, 1752. Su quest'opera e l'istituto del sindacato, cfr. Rovito, *Repubblica dei togati*, pp. 227-286.

²³ Maiorini, *Tanucci e il problema della riforma amministrativa*, pp. 203-236.

²⁴ Cfr. Rao, *Galanti, Simonetti*, in part. pp. 295-298. Sulle funzioni di controllo dei presidi sull'indebitamento dei baroni residenti nelle province, cfr. ad es. l'appuntamento del Consiglio di reggenza del 28 maggio 1766, che sospende la soprintendenza alla principessa di Muro, ma ordina al preside di Lecce di vigilare sulla sua condotta (ASNa, *Archivio Farnesiano*, 1536).

²⁵ Maiorini, *Tanucci e il problema della riforma amministrativa*, p. 216.

²⁶ Tanucci a Losada, 31 marzo 1761, cit. *ibidem*.

Contro questo indirizzo, Eletti e baroni diedero presto voce al loro malcontento: i prèsidì militari, scriveva ancora Tanucci nel 1762, «li quali non sono li nobili delle Piazze non sono del gusto presente»²⁷.

Se fino agli Sessanta la politica antifeudale non vide novità importanti sul piano legislativo – ma si è ricordata la real carta del 27 aprile 1754 – essa si esplicò tuttavia in un controllo costante e sempre più rigoroso sull'applicazione della normativa esistente da parte delle magistrature centrali e soprattutto periferiche, potenziate nelle loro funzioni e nel loro reclutamento, e da parte degli stessi baroni, continuamente richiamati a osservare i propri doveri e i propri limiti, a volte puniti in maniera esemplare, attuando le norme che prevedevano la revoca dei poteri giurisdizionali per chi ne abusasse. Un ruolo importante in questa politica ebbero da un lato il rafforzamento dell'apparato centrale di governo attraverso le segreterie di stato, coadiuvate da apposite «giunte» di magistrati e di tecnici, dall'altro il riordinamento dei presidati provinciali e delle amministrazioni locali. Se prevalse, dopo il fallimento dei primi tentativi degli anni Trenta, un diffuso scetticismo legislativo, esso si accompagnò tuttavia alla convinzione – che ispirò l'azione politica di Bernardo Tanucci – che ciò che non si poteva operare con nuove leggi si poteva e doveva ottenere curando la formazione professionale e culturale di coloro che dovevano applicare le leggi già esistenti, e approntando più efficaci strumenti di controllo²⁸. Fu appunto di fronte all'affermarsi di un potere assoluto deciso a intervenire con fermezza e regolarità contro tutte le istanze particolari, che «la magistratura napoletana [...] si trovò a rappresentare assai spesso – così come i parlamenti francesi ed i *golillas* spagnoli – la roccaforte della vecchia cultura e della vecchia società, che si opponevano all'illuminismo: in definitiva, ad ogni ulteriore rinnovamento»²⁹.

5.2. Tanucci e il “magnatismo”

Partendo per la Spagna nel 1759 Carlo III lasciò in Bernardo Tanucci, dal 1755 primo segretario di stato, un fermo sostenitore della politica di rescritti e di tutela del regio assenso, di quel riformismo giuridico fatto di provvedimenti

²⁷ Tanucci a Carlo III, 28 dicembre 1762, in *Lettere*, p. 143. Sui tentativi di reintegrare nei presidati la nobiltà di piazza durante la Reggenza, cfr. Maiorini, *Tanucci e il problema della riforma amministrativa*, pp. 227-228.

²⁸ Cfr. Rao, *Il riformismo*, pp. 233-237.

²⁹ Ajello, *Potere ministeriale*, pp. 503-505.

«apparentemente slegati e di poco momento» ma che «avevano invece grande valore come sforzo di inculcare nel pubblico il senso dello Stato e della sovranità, l'abitudine alla regolarità e alla giustizia nei rapporti pubblici e privati che per il Tanucci equivalevano per importanza alle grandi lotte contro le Piazze, i baroni, e Roma»³⁰. Non si trattava di una condizione di onnipotenza, come a volte si è detto: anzi, Tanucci dové fare i conti con gli interessi particolari dei gruppi cui erano legati i membri del Consiglio di Reggenza, in particolare quelli della nobiltà di piazza napoletana e del baronaggio siciliano, mentre le tendenze autonomistiche e accentratrici delle magistrature, in particolare della Camera di S. Chiara, ritrovavano spazio nella necessità di un più frequente ricorso alle sue consulte per aggirare ostacoli e resistenze dei membri del Consiglio³¹.

Il «magnatismo» napoletano, che nel 1748 gli era parso quasi addomesticato dalla presenza del re e della corte, nutriva ancora vecchi rancori e pretese, che si saldavano a quelle dei togati contro il nuovo apparato di governo: «egualmente i nobili e i paglietti – avrebbe scritto Domenico Caracciolo –, temendo il dispotismo de' segretari, si son venuti a unire insensibilmente» e a «sostenersi scambievolmente contro la (loro) forza distruttiva, dispotica ed illimitata»³². A questo «napoletanismo», al peso complessivo dei privilegi della capitale, e in particolare delle sue Piazze nobili, si contrappose un disegno sempre più organico e deciso di sollecitazione delle energie provinciali, intervenendo contro gli abusi feudali, sostenendo le rivendicazioni antibaronali dei comuni, controllando il reclutamento del personale delle udienze e la regolarità delle procedure³³.

Il periodo della Reggenza (1759-67) e la crisi economica del 1764-65 contribuirono a mettere in luce i limiti dei processi di trasformazione culturale che avevano investito la nobiltà. Ne erano esempio i continui slittamenti di senso dei termini «patria» e «patriottismo», pur sempre più ricorrenti: quella patria che Antonio Genovesi nel 1754 incominciava a vedere formarsi intorno al «proprio principe» per procurare il comune «vantaggio» ed «onore» della nazione³⁴, ridi-

³⁰ Maiorini, *Introduzione a Tanucci, Epistolario*, IX, 1760-1761, pp. XXXIX-XL.

³¹ Cfr. ivi e Ead., *Bernardo Tanucci e il «catechismo del Mesenguy»*, in «Storia e politica», XVI (1977), pp. 610-663.

³² In Ajello, *Potere ministeriale*, pp. 501-502.

³³ Cfr. Maiorini, *Introduzione*; V. Sciuti Russi, *Bernardo Tanucci e il problema della venalità*; R. Mincuzzi, *Bernardo Tanucci ministro di Ferdinando di Borbone (1759-1776)*, Bari, Dedalo, 1967, pp. 23-42.

³⁴ Genovesi a Giuseppe De Sanctis, Napoli 3 agosto 1754, in *Riformatori napoletani*, p. 292.

ventava nelle denunce di Tanucci nel 1766 un ambiguo «spirito di patriottismo in ogni ramo del governo, e nella truppa ancora», spirito di parte e di corpo mascherato da amor patrio nelle richieste del baronaggio siciliano di sostituire le guardie svizzere con una compagnia di guardie siciliane, privilegiata e riservata alla nobiltà, difesa di antichi privilegi e prerogative nel «napoletanismo» delle Piazze della capitale³⁵. Gaetano Filangieri si sarebbe più tardi assunto il compito di smascherare «il manto di patriotismo, e di libertà» col quale la nobiltà feudale, rivendicando il suo ruolo di «corpo intermedio», ricopriva «un sistema il più assurdo, che unisce tutt'i vizi dell'anarchia agli orrori della tirannide»; e avrebbe invitato a non confondere «le idee le più distinte tra loro», a non abusare «del sacro nome di *amor della patria*»³⁶.

Gli anni della carestia contribuirono in modo decisivo a far emergere la questione feudale in termini più complessivi e generali, analoghi a quelli che assumeva in Francia e in Scozia, come ricerca di alternative e di sbocchi, non solo denuncia e controllo³⁷. La crisi del 1764-65, mentre rinnovava i contrasti fra aristocrazia e togati, impegnati a rovesciare l'una sugli altri accuse e responsabilità del mancato approvvigionamento della capitale, offrì a Tanucci l'occasione di un nuovo, più diretto attacco contro i «nobili de' sedili e feudatari», ma sempre all'interno della politica di piena affermazione della sovranità regia. A vent'anni di distanza dalla prammatica che li aveva confermati, i poteri giurisdizionali dei baroni furono di nuovo messi sotto accusa come strumento di strapotere e di smembramento della sovranità, e di nuovo se ne propose la limitazione. Violenta fu la denuncia del loro desiderio «di voler dominare, e dominare con l'esercizio di giurisdizione criminale e civile, la quale deve spettare al Principe, o esercitandola da sé o per mezzo de' suoi ministri, né mai si dee o puole conferire ad altri siano feudatari, siano nobili...». Soprattutto, si denunciò l'esistenza nella monarchia di «tante picciole monarchie sì diverse quanti son i diversi Feudatari, o gli esercizi di ereditaria giurisdizione». Altrettanto

³⁵ Tanucci a Carlo III, 24 giugno 1766, in *Lettere di Bernardo Tanucci a Carlo III di Borbone*, pp. 325-326.

³⁶ G. Filangieri, *Scienza della legislazione* (terza edizione, Napoli 1784), libro III, parte I, capo XVIII, *Appendice all'antecedente capo sulla feudalità*, e soprattutto libro IV, parte II, capo XLI, *Dell'amor della patria, e della sua necessaria dipendenza dalla sapienza delle leggi e del governo*, in *Riformatori napoletani*, pp. 719 e 743.

³⁷ Cfr. G. Giarrizzo, *La questione feudale nel '700 europeo*, in *Diritto e potere nella storia europea*, Atti in onore di Bruno Paradisi, Firenze, Leo S. Olschki, 1982, pp. 755-774.

pronti furono i baroni a replicare che solo la loro protezione aveva salvato dalla rovina i vassalli e il Regno intero³⁸.

Il monopolio nobiliare della gestione del sistema annonario e della panizzazione fu fortemente incrinato, sottoponendo l'attività degli Eletti al controllo di una «Giunta dell'annona», e aprendo forni regi per il personale di corte e per l'esercito. Contro il preteso privilegio degli Eletti di poter «senza scienza e permesso del re [...] fare editti riguardanti l'annona», Tanucci richiamò l'inderogabile necessità dell'approvazione regia per l'emanazione di editti di qualunque genere da parte di qualunque magistratura e autorità sia laica che ecclesiastica³⁹. Tutti i privilegi dei cavalieri napoletani furono attaccati. Proprio nella primavera del '64, in piena crisi, fu discussa una riforma dei reggimenti provinciali – varata l'anno successivo – che ne mutava le basi territoriali e prevedeva la nomina dei colonnelli non più tra i «capi di casa» delle famiglie nobili delle Piazze napoletane, che si guardavano bene dall'esercitare effettivamente la carica, ma fra i loro cadetti, adeguatamente formati e «sperimentati»⁴⁰. Evitando infine di ricorrere ai donativi, Tanucci sottrasse alle Piazze uno strumento fondamentale di pressione. Né mancarono colpi contro le magistrature togate, in particolare la Camera di S. Chiara, accusata di inefficienza e negligenza nel collegamento con le amministrazioni locali, e nuove istanze di riforma dei tribunali centrali, considerati anch'essi responsabili dello stato di abbandono delle province⁴¹.

Tuttavia proprio la crisi di quegli anni avrebbe rivelato in tutta la sua ampiezza e gravità il peso della questione feudale a Napoli e soprattutto nelle province, imponendo una più generale riflessione sulle ragioni dell'inadeguatezza dello Stato da una parte, dell'arretratezza delle campagne dall'altra. Con questi temi

³⁸ Sul memoriale antibaronale allora diffuso a Napoli, cfr. F. Venturi, *1764: Napoli nell'anno della fame* in «Rivista storica italiana», LXXXV, 1973 poi in Id., *Settecento riformatore*, V, *L'Italia dei lumi (1764-1790)*, 1, *La rivoluzione di Corsica. Le grandi carestie degli anni sessanta. La Lombardia delle riforme*, Torino, Einaudi, 1987, pp. 79-130; D. Carpanetto, *L'Italia del Settecento. Illuminismo e movimento riformatore*, Torino, Loescher, 1980, p. 299.

³⁹ Cfr. P. Villani, *Una battaglia politica di Bernardo Tanucci. La carestia del 1764 e la questione annonaria a Napoli*, in *Studi in onore di Nino Cortese*, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1976, pp. 611-666, poi in Id., *Società rurale*, pp. 13-30 (p. 646); Venturi, *Settecento riformatore*, I, p. 277. Ritorna sulla vicenda dal punto di vista della comunicazione P. Palmieri, *L'eroe criminale. Giustizia, politica e comunicazione nel XVIII secolo*, Bologna, Il Mulino, 2022, pp. 123-135

⁴⁰ Tanucci a Carlo III, 1° maggio 1764, in *Lettere*, p. 209.

⁴¹ Cfr. Venturi, *Settecento riformatore*, V, p. 248.

dovettero misurarsi intellettuali e amministratori, in un rapporto reciproco sempre più fecondo di applicazioni pratiche, ma anche con divergenze significative nelle diagnosi e nei progetti rispettivi, come mostrava il confronto tra le *Lezioni di commercio* di Antonio Genovesi e le riflessioni sulla *Economia del commercio del Regno di Napoli* che negli stessi anni andava scrivendo Giovan Battista Maria Jannucci, significative della penetrazione di nuove idee negli ambienti amministrativi, ma anche dei suoi limiti.

Dal 1763 presidente del Supremo Magistrato di Commercio, Jannucci, nella sua opera sull'economia del Regno – che peraltro lasciò inedita – polemizzava aspramente contro i «pregiudizj» di coloro che, mettendo a confronto il Regno di Napoli con altri Stati europei, volevano «per principj politici indicare i motivi di sua decadenza» e tra questi motivi adducevano «il dismembramento dal real demanio di moltissime terre infeudate alli baroni con eccessiva autorità loro concessuta su di quei abitanti; l'immensità de' i beni e rendite passate nelle mani dell'ecclesiastici, con immunità ed esenzioni da i pubblici pesi». Questi, infatti, erano «inconvenienti» comuni, erano

connaturali difetti de i governi delle nazioni europee presso le quali, laddove lo stato reggesi con forma di monarchia, ivi si abbonda di gran numero di magnati, di baroni e di feudatarj, i quali posseggono moltissime terre e signorie in feudo dalla Corona ed esercitano ove più ed ove meno giurisdizione ed impero su di quei abitanti come uffiziali del sovrano. Sicché se mai la copia, la grandezza de' i feudatarj e la loro autorità fusse esiziale agli stati, tutti i regni e le monarchie d'Europa che sono ripiene di tal nobilissimo ceto si vedrebbero poveri, depressi ed avviliti⁴².

Jannucci nel 1749 si era impegnato in una traduzione dell'*Esprit des lois* bene attenta, a quanto pare, a tener conto delle convinzioni espresse dall'abate Benedetto Latilla, professore di teologia e regio revisore – lo stesso che avrebbe consigliato l'assoluta proibizione dell'*Idea d'una perfetta Repubblica* di Doria – sull'opera di Montesquieu, contenente, scriveva Latilla, «del veleno circa la religione

⁴² G. B. M. Jannucci, *Economia del commercio del regno di Napoli*, a cura di F. Assante, Napoli, Giannini, 1981, parte prima, vol., pp. 111-112. Su Jannucci (1698-1770) e la sua opera, completata nel 1767-1768 e mai pubblicata, cfr. F. Venturi, *Un bilancio della politica economica di Carlo di Borbone. L'Economia del commercio di Napoli di Giovanni Battista Maria Jannucci*, in «Rivista storica italiana», LXXXI, 1969, pp. 882-902 e F. Assante, *Giovan Battista Maria Jannucci. L'uomo e l'opera*, Napoli, Giannini, 1981.

e molto ancora contro la monarchia». La traduzione e le note del magistrato, infatti, scriveva Francesco Vargas Macciucca, facevano «assai poco onore al libro e al suo autore: il suo spirito repubblicano è l'animo dell'opera sua e perciò tolto o impugnato quello non che possa rimanere di buono meritevole della traduzione: ma in Napoli trionfa una gran libidine di stampare»⁴³. Giudice di Vicaria, poi segretario della Camera di S. Chiara, era stato fra il 1748 e il 1751 consultore in Sicilia, dove era entrato in duro contrasto con la nobiltà siciliana. Fermamente ostile a qualsiasi repubblicanesimo aristocratico, Jannucci proponeva la versione togata ed erariale del feudo, connaturato alla monarchia e da essa inseparabile, e del barone «uffiziale» della corona, da essa strettamente controllato. Se feudi e Chiesa apparivano a Genovesi le principali «cagioni disunienti» dello Stato napoletano⁴⁴, per Jannucci si trattava invece di fenomeni ineliminabili in quanto legati all'evoluzione dei tempi. In polemica con Genovesi, scriveva che non si potevano rinnovare

i tempi de' tarantini, de' i sibariti, delli turj, de' i crotonesi, de' i lucani, de' i campani, degli apuli, degli sanniti e de' i marsi [...] perché non ha oggi più luogo la semplice maniera di vivere di quei tempi senza feudi né fedecommissi, senza celibato né milizie regolate, senza molto lusso e senza il travaglio del vajuolo e di altri mali allora ignoti e che ora ci circondano ed angustiano.

Bisognava perciò cercare altre strade, regolandosi «sul piede delle persone che attualmente nel regno esistono, dando però ad alcune delle medesime diversa disposizione, situazione e destino»⁴⁵.

⁴³ Lettere di Benedetto Latilla a Paciaudi, Napoli 25 ottobre 1749 e di Francesco Vargas Macciucca a Paciaudi, Napoli 9 ottobre 1749, in Biblioteca Palatina di Parma, carteggio Paolo Maria Paciaudi, cassette 80 e 93: devo la segnalazione e le citazioni all'amico Eluggero Pii. Su Latilla e la condanna dell'opera del Doria, cfr. P. Zambelli, *Il rogo postumo di Paolo Mattia Doria*, in *Ricerche sulla cultura dell'Italia moderna*, a cura della stessa autrice, Bari, Laterza, 1972, pp. 147-198; S. Rotta, *Nota introduttiva* a Paolo Mattia Doria, in *Dal Muratori al Cesarotti*, tomo V, *Politici ed economisti del primo Settecento*, a cura di R. Ajello – M. Berengo – A. Caracciolo – E. Cochrane – E. Leso – R. Paci – G. Ricuperati – S. Rotta – F. Venturi, Milano-Napoli, Ricciardi, 1978, pp. 868-869 e note ivi, pp. 928-931.

⁴⁴ Genovesi, *Delle lezioni di commercio*, p. 223.

⁴⁵ *Economia del commercio*, parte quarta, pp. 785-786 e cfr. I, p. 197. Nelle sue annotazioni alla traduzione della *Storia del commercio della Gran Bretagna* di John Cary, pubblicata a Napoli nel 1757, Genovesi, discutendo dell'«incredibile numero degli abitanti» delle province meridionali e

Dotato di «una vasta cultura non soltanto umanistica e giuridica, ma anche economica, tipica anch'essa dell'età genovesiana»⁴⁶, Jannucci svolgeva la sua *Economia del commercio* dal punto di vista dell'erario, in una sorta di contrappunto non solo alle *Lezioni di commercio* di Genovesi, pubblicate nel 1765-67, ma anche alla radicale «critica del regime» di Carlo Antonio Broggia che, tornato a Napoli dal forzato esilio che quella critica gli aveva imposto, aveva ripreso, sempre più isolato e inasprito, la sua polemica contro un riformismo rivestito di «leguleità», che si limitava ai «sintomi» anziché affrontare le «più principali ed intime cause» e per questo destinato al continuo insuccesso, portando a considerare le riforme «per pure chimere»⁴⁷. Contro Genovesi, e ignorando Broggia e Galiani, Jannucci riprendeva senza mediazioni la tradizione mercantilistica e gli esempi dell'Olanda, dell'Inghilterra e della Francia, per applicarne le «regole generali» alle «circostanze» napoletane⁴⁸. Di quella tradizione riprendeva soprattutto l'appello a un intervento dello Stato contro «quel pregiudizio che qui ed in varie parti dell'Europa regna, che la mercatura detta di ragione pregiudichi al lustro della nobiltà generosa», dichiarando con un proclama regio che anzi «un tale esercizio lodevolmente con buoni fondi e decorosamente per certo designato tempo praticato rendesse il soggetto abile ed idoneo ad esser dichiarato nobile dal re»⁴⁹. A sostenerlo in una proposta che già aveva animato a Napoli il dibattito degli anni Trenta, stava ora la nobiltà commerciante dell'abate Coyer, cui Jannucci aderiva senza riserve. Se era vero che le armi e le lettere e la toga nobilitavano perché, allontanando «da mestieri servili e dal volgo» servivano «a mantenere e regolar la repubblica», le ricchezze davano a loro volta «nerbo

delle loro ricchezze al tempo «dei Tarentini, de' Sibariti, dei Turi, de' Crotonesi, dei Lucani, dei Campani, degli Apuli, dei Sanniti, de' Marsi ecc.», aveva osservato che la cosa non era impossibile ed era anzi «assai verisimile quando si vuol riguardare alla semplice e sana maniera di vivere di quei tempi, senza feudi, senza fedecommissi, senza celibato, senza milizie regolate, senza molto lusso e senza il vaiuolo e'l mal francese, cause tutte destruttrici della razza umana»: cfr. l'edizione critica a cura di M.L. Perna in A. Genovesi, *Scritti economici*, Napoli, Istituto italiano per gli studi filosofici, 1984, vol. I, p. 351.

⁴⁶ Venturi, *Un bilancio*, p. 885.

⁴⁷ Lettere a Giovan Giuseppe Fontanesi, 26 marzo 1765, in *Politici ed economisti*, p. 1127. Su Broggia, cfr. Ajello, *Nota introduttiva*, ivi, pp. 969-1034, e Id., *La critica del regime in Doria, Intieri e Broggia*, nel suo *Arcana juris*, pp. 391-427.

⁴⁸ Cfr. Venturi, *Un bilancio*, p. 886.

⁴⁹ *Economia del commercio*, I, pp. 173-3 175; anch'egli, come Gregorio Grimaldi, richiamava l'esempio di Luigi XIV.

all'armi ed il dovuto sostegno alle lettere»: «E che quello che è sicuro e generale per tutte si è che la nobiltà in altro non consiste, che in possedere inveterate ricchezze e splendidamente goderle»⁵⁰.

Se Jannucci, come Genovesi, mostrava così di ritenere indispensabile un intervento attivo dello Stato nello sviluppo economico del paese, la sua visione complessiva dell'economia lasciava immutati gli assetti sociali esistenti: la sua era la polemica «del pratico di fronte al teorico e del moderato in faccia al pensatore troppo audace», ancorata certo alla consapevolezza dei «gravissimi aspetti, dolorosi e negativi» della realtà concreta, ma priva di «quella profonda e limpida spinta morale che animava tutta la personalità e l'opera di Genovesi e che si sarebbe, anche dopo la morte di questi, prolungata nel moto riformatore dei suoi allievi»⁵¹.

Era anche la polemica dell'amministratore, legato innanzitutto alle esigenze dell'erario: e dal punto di vista dell'erario gli apparivano solo in parte da condividere le critiche tanto al sovraffollamento della capitale quanto al sistema fiscale, daziario e doganale, aspetti che anzi difendeva per gli introiti che consumo e arrendamenti procuravano al fisco. Gli squilibri tra capitale e province, che proprio la carestia aveva drammaticamente messo in piena luce, ponendoli al centro dell'attenzione di qualunque futuro progetto di riforma, si giustificavano pienamente dal punto di vista degli introiti fiscali⁵². Il mito della naturale ricchezza del Regno, che in Genovesi sfociava in una radicale denuncia degli squilibri sociali, dell'estrema miseria contadina e dell'eccessiva concentrazione della proprietà come veri ostacoli a uno sviluppo economico che valorizzasse le risorse del paese, in Jannucci era la base per la conferma di equilibri inveterati. Non erano i feudi, né le proprietà ecclesiastiche, né gli investimenti parassitari a danneggiare il commercio napoletano, ma solo una mentalità, favorita dal clima, che bisognava correggere con segni distintivi e onorificenze⁵³.

Tuttavia proprio Jannucci si pose lucidamente il problema fondamentale delle carenze dell'organizzazione periferica dello Stato, che avevano costituito ragione non ultima del fallimento dei catasti, proponendo, nel 1760, di istituire un si-

⁵⁰ Ivi, vol. I, pp. 14-15 e 177.

⁵¹ Venturi, *Un bilancio*, pp. 887-888.

⁵² Cfr. *Economia del commercio*, I, pp. 65-68; F. Venturi, *Napoli capitale nel pensiero dei riformatori illuministi*, in *Storia di Napoli*, vol. VIII, Napoli, Società editrice Storia di Napoli, 1971, pp. 3-73.

⁵³ Cfr. *Economia del commercio*, in particolare vol. I, pp. 5-37, vol. IV, pp. 859-860.

stema di intendenze provinciali con funzioni di controllo sulle amministrazioni comunali, subordinate alla Camera della Sommaria e affidate a «probi, onesti e retti dottori»⁵⁴: progetto importante, ma che riconduceva di nuovo all'interno della dialettica e dello scontro tra nobili e togati il problema di un più profondo ricambio dei quadri amministrativi, che pure Tanucci in quegli anni si poneva, cercando, sia pure con cautela e esitazioni, nuove vie⁵⁵.

Significativo della penetrazione di nuove idee negli ambienti amministrativi, l'approccio del presidente del tribunale di commercio ne rivelava anche i limiti di fronte alla più generale crisi di modelli e al fermento politico e sociale che gli esiti della guerra dei sette anni e la carestia avevano provocato, rendendo più urgenti i progetti di sviluppo ma anche più drammatica la consapevolezza dei suoi costi, ora che crescita demografica e sviluppo delle città, pressioni del mercato internazionale e aumento dei prezzi, ponevano in primo piano, in termini sociali e non più solo di ordine pubblico, i problemi del pauperismo e dell'assistenza, di igiene urbana e di pubblica istruzione. Sempre più serrato si faceva il confronto fra Napoli e l'Europa, «per indagare e conoscere quali sieno le vere ed essenziali cagioni dell'altrui grandezza e della nostra miseria»⁵⁶: ma non erano più tanto o solo i modelli delle grandi nazioni «commercianti» a indicare vie e soluzioni. Le scene di fame e di miseria del 1764-65, non solo, ma anche le sempre più diffuse aspirazioni a un uso non «dispotico» della forza dello Stato, spingevano a più radicali proposte di istruzione pubblica e di diffusione della proprietà, che avrebbero portato, soprattutto negli anni Settanta e «nell'area massonica», a interpretare la crescita della proprietà coltivatrice come l'avvio di istituti (post-feudali) di democrazia rurale» e a cercare proprio in quell'antico passato italico che sollevava le ironie di Jannucci esempi e radici di «virtù» patriottica⁵⁷.

⁵⁴ Ivi, III, pp. 523-602. Critica peraltro era la sua posizione nei confronti del catasto, e favorevole al sistema delle gabelle: cfr. ivi, pp. 509-522.

⁵⁵ Cfr. Rao, *Galanti, Simonetti*, pp. 318-320.

⁵⁶ Jannucci, *L'economia del commercio*, vol. I, p. 119. Sul clima e i temi degli anni Sessanta e dei decenni successivi, cfr. G. Giarrizzo, *L'illuminismo e la società italiana. Note di discussione*, in *L'età dei lumi. Studi storici sul Settecento europeo in onore di Franco Venturi*, Napoli, Jovene, 1985, vol. I, pp. 170-181; Id., *Sicilia e Napoli nel '700*, ne *I Borbone di Napoli*, pp. 201-205; Id., *Galanti: il 'regno forense' e la classe dirigente meridionale*, in *Giuseppe Maria Galanti nella cultura del Settecento meridionale*, Napoli, Guida, 1984, pp. 67-78.

⁵⁷ Giarrizzo, *L'illuminismo*, p. 183 e cfr. Id., *Sicilia e Napoli*, pp. 205-208. Sul «modello italico» nel Settecento meridionale, Id., *La storiografia meridionale del Settecento*, in Id., *Vico, la politica e la storia*, Napoli, Guida, 1981, pp. 175-239.

Dei limiti della penetrazione delle nuove idee negli ambienti amministrativi era testimonianza la stessa azione di Tanucci, da un lato apparentemente protesa alla ricerca di nuove più efficaci vie di intervento nella società nel suo complesso, dall'altro sempre più empiricamente isolata e rinchiusa in un «rabbioso» impegno assolutistico⁵⁸ di fronte a istanze e resistenze che gli apparivano sempre e comunque di parte. La crisi degli anni Sessanta poneva ormai in primo piano, in maniera ineludibile, il problema delle province. La carestia mise in moto una molteplicità di contrasti, non solo nella capitale, dove rilanciò il conflitto tra gli ordini, con il gioco reciproco delle accuse di imprevidenza e di inefficacia, ma tra capitale e province, amministrazione centrale e amministrazioni locali. Nei piccoli centri, «le solidarietà locali nel difendere il grano portarono [...] a resistenze e a vere e proprie rivolte contro le amministrazioni provinciali, contro gli inviati e i rappresentanti del governo, rivolte che videro uniti i maggiori locali ed il popolo»⁵⁹. Riemergevano spinte centrifughe e resistenze a un più diffuso controllo dello Stato, ma si manifestava anche una nuova consapevolezza, che avrebbe assunto un peso crescente nei decenni seguenti, delle diverse identità e vocazioni regionali all'interno della nuova monarchia nazionale, che si intrecciava a spinte liberiste, anch'esse di segno composito⁶⁰. L'allargamento del sistema dell'annona nelle province, se rispondeva all'esigenza di non lasciarle più senza tutela di fronte all'emergenza, com'era accaduto nel 1764, avrebbe dal canto suo accentuato i conflitti in sede locale e non a caso nei decenni successivi il diritto di nomina o di conferma degli amministratori divenne ancor più irrinunciabile per i baroni⁶¹.

⁵⁸ Così Venturi, *Settecento riformatore*, V, p. 244. Importanti notazioni sulle componenti culturali e psicologiche del pessimistico assolutismo tanucciano in Rosa, *Religione e politica*, pp. 50-54.

⁵⁹ Venturi, *Settecento riformatore*, V, p. 241. Sui diffusi movimenti di protesta nel Settecento meridionale, cfr. Cecere, *Le armi del popolo*.

⁶⁰ Cfr. Giarrizzo, *Sicilia e Napoli nel '700*, ne *I Borbone di Napoli*, vol. I, pp. 193-214; Massafra, *Campagne e territorio*, pp. 7-36 e Id., *Introduzione a Produzione, mercato*, pp. 14-15. Sugli esiti di questo processo, che vide emergere «una borghesia che, per quanto diversa da quella disegnata dai riformatori quale base del proprio 'partito', era dotata di un proprio vivace *self-interest*, ed in nome di esso cominciò a coagularsi in centri di elaborazione ed espressione di interessi e proposte autonomi dalla capitale, a chiedere – certo – porti, strade, efficienza amministrativa, ma soprattutto spazi ed istituti di autogoverno», cfr. Salvemini, *Note sul concetto di ottocento meridionale*, p. 941.

⁶¹ Cfr. Macry, *Mercato e società*. Significativo il ricorso dei cittadini di Diamante, rimesso al preside di Cosenza d. Tommaso Ruffo il 19 aprile 1777, i quali dicono che dal 1764 «sofreno la caristia del pane, atteso che quelli 'prepotenti', avendo imparato ad arricchirsi non fan l'annona»

Le solidarietà locali valsero in molti casi a rilanciare il ruolo di aggregazione esercitato da notabili e baroni, pronti a presentarsi come tutori dei loro vassalli nei confronti del rapace governo della capitale, richiamandosi a un Montesquieu “repubblicano” che la censura aveva invano cercato di nascondere:

E se quasi tutt'i Baroni, a proporzione delle loro forze non si fossero efficacemente cooperati non solamente a rilasciare le loro rendite, ma a soccorrere di grano e di altre vetovaglie e di danaro si sarebbe fra poco visto il Regno ridotto quasi in un orrido deserto privo di abitanti. Ed in questa occasione si è sperimentato non solamente l'utile, ma quasi di essere espediente e necessario il numero di tanti Baroni, chiamati non senza ponderazione Potenze intermediarie e dipendenti e necessarie in ogni stato monarchico dal celeberrimo autore dello Spirito delle Leggi⁶².

Non si trattava solo di una rivendicazione di principio, cui il repubblicanesimo aristocratico montesquieuiano conferiva nuova dignità politica e una carica polemica densa di futuri e diversi sviluppi nel successivo dibattito fra «dispotismo» e «libertà»⁶³. Era anche il rinvio a una situazione di fatto che la carestia aveva solo reso più evidente, all'insieme dei rapporti che ruotavano intorno alla feudalità, nelle sue varie stratificazioni interne. Una fitta rete non solo di conflitti ma anche di solidarietà si instaurava fra amministrazione regia provinciale, municipalità locali, patriziati cittadini, enti ecclesiastici e baronaggio: dottori e patrizi delle città provinciali compravano feudi nella cintura urbana⁶⁴; patriziati urbani e feudalità minore concorrevano al controllo di giurisdizioni e percettorie⁶⁵; i feudatari erano dal canto loro «in grado di offrire ai patriziati cittadini

e perciò mantengono da anni un sindaco loro aderente e «panizzano li grani che comprano al prezzo che loro piace» (ASNa, *Ministero Finanze*, fascio 1455).

⁶² In Villani, *Una battaglia politica*, p. 646 e Venturi, *Settecento riformatore*, V, p. 277.

⁶³ M. Rosa, *Dispotismo e libertà nel Settecento. Interpretazioni «repubblicane» di Machiavelli*, Bari, Dedalo, 1964.

⁶⁴ Cfr. Massafra, *Giurisdizione feudale*, p. 194; Spagnoletti, *Le aggregazioni*, p. 45; Visceglia, *L'azienda signorile*, p. 41, e Ead., *Territorio feudo e potere locale*, sulle «famiglie dell'antica nobiltà inurbata» di Lecce e di Taranto titolari di feudi rustici, e sulla «compenetrazione profonda del gruppo nobiliare nelle strutture periferiche dello stato, che è un indizio importante non solo della complessità dei rapporti tra stato-baroni e Università, ma anche del sovrapporsi e mescolarsi di diverse forme di prelievo» (p. 242 e nota 18, e p. 272).

⁶⁵ Sui patrizi che detengono la mastrodattie nella provincia dell'Aquila, ASNa, *Archivio Farnesiano*, fascio 1567, Fogliani a Mauri, 29 gennaio 1752; sulla questione, cfr. G. Muto, *Una*

allettanti prospettive di attività amministrative e di ascesa sociale»⁶⁶, fornendo decoro ai governatori, agli erari abusivamente nominati luogotenenti al posto dei governatori, a giudici e assessori della corte baronale, ai quali l'Udienza a sua volta conferiva il dottorato⁶⁷. Conflitti e solidarietà percorrevano lo stesso baronaggio, instaurando rapporti di patronato e clientele⁶⁸.

Se la crescente generalizzazione dell'affitto introduceva nuovi e più vari protagonisti nella vita locale, la figura del barone, anche se fisicamente lontano e presente solo in maniera saltuaria, era per molti un antagonista ma anche un centro di aggregazione sotto la sua benevola «protezione». Prestigio e potere nella capitale conferivano strumenti di maggiore efficacia non solo per lo sfruttamento del feudo ma anche per la tutela dei vassalli presso i ministri e i tribunali centrali, ad esempio nelle frequenti liti di confine⁶⁹; a conferire prestigio e potere concorrevano anche le più vaste solidarietà locali raccolte attraverso l'istituzione e il finanziamento di enti assistenziali e di «beneficenza»⁷⁰. Non per nulla dottori

struttura periferica del governo dell'economia nel Mezzogiorno spagnolo: i percettori provinciali, in «Società e storia», n. 19, 1983, pp. 1-36; A. Musi, *Amministrazione, potere locale e società in una provincia del Mezzogiorno moderno: il Principato Citra nel secolo XVII*, in «Quaderni sardi di storia», 4, 1984, pp. 81-118.

⁶⁶ Galasso, *Il Mezzogiorno nella storia d'Italia*, p. 101.

⁶⁷ Cfr. Rao, *Galanti, Simonetti*, pp. 304-305 e sgg.; sulla presenza «nei conflitti urbani, negli schieramenti e nelle rivalità nobiliari» di «tutti i funzionari delle Udienze che operano nel Salento tra il '500 e il '600», e i «numerosi livelli della coesione tra baroni e ufficiali», cfr. Visceglia, *Comunità*, p. 279.

⁶⁸ Cfr. Incarnato, *L'evoluzione*, p. 229, nota 21, su «come gli esponenti della piccola nobiltà siano spesso 'procuratori' o amministratori dei grandi feudatari locali».

⁶⁹ Esempio significativo di intreccio tra vassalli, baronaggio provinciale, grande nobiltà feudale e potere centrale è quello del Duca di Martina, nipote della principessa di Cariati Caracciolo, che protegge i suoi vassalli della difesa di S. Salvatore, presso Ostuni e Martina, rei di taglio degli alberi «maliziosamente» imputato loro dagli amministratori di Ostuni; in una lettera datata Portici 23 maggio 1777 la principessa prega Giovanni Assenzio de Goyzueta «suo stimatissimo Sig.r Padrone ed Amico» di «dispiacere per domani la sera l'annesso ricorso de vassalli del suo Nipote duca di Martina, oppressi dalla prepotenza de' Cittadini d'Ostuni tutto che questi fossero i rei principali», indirizzando gli ordini all'Udienza provinciale di Lecce perché il subalterno prenda le informazioni, pregandolo di compatire «le continue seccature». Il giorno dopo il segretario d'Azienda manda immediatamente l'ordine all'Udienza di Lecce dandone contemporaneamente notizia alla Caracciolo con «li più rispettosi omaggi» (ASNa, *Ministero Finanze*, fascio 1455; cfr. ivi altri casi di intreccio e di scontro tra regie corti, in particolare di Teramo e di Chieti, grande feudalità e baronaggio minore, e rispettivi protetti).

⁷⁰ Come il conservatorio di dodici orfane donzelle mantenuto a Venosa dal Principe di Torella, celebrato nella *Scelta di varie poesie dirette all'Abate Michele Arcangelo Lupoli In applauso dell'ope-*

in cerca di occupazione, giudici e governatori locali, scioglievano inni in lode dei propri protettori, dando sfogo in loro nome alle più irrefrenabili virtù poetiche ma anche alle più varie curiosità scientifiche e filosofiche⁷¹, o più semplicemente ponendo al loro servizio le proprie conoscenze tecniche e giuridiche: era il caso, ad esempio, della *Pratica civile giudiziaria degli Uffiziali Baronali*, che Nicolò Maria Borrelli di Buccino, in provincia di Principato Citra, dedicava nel 1768 a D. Litterio Caracciolo marchese di Brienza e principe di Atena⁷². Ad aperto e più ampio sostegno delle rinnovate rivendicazioni politiche nobiliari, l'avvocato Giovan Donato Rogadeo di Bitonto (1718-1784), difensore in varie occasioni dell'ordine di Malta, lanciava fra il 1767 e il 1769 la sua tesi del governo «aristomonarchico», che incorse nei rigori della censura⁷³.

Questa rete di rapporti personali Tanucci cercò di spezzare valorizzando le magistrature provinciali. E in questo più generale contesto vanno collocati i suoi violenti attacchi contro il «magnatismo» nel periodo della Reggenza: termine, questo, che al di là della sua carica polemica e moralistica, era soprattutto un riferimento

ra data alla luce Iter venusinum Vetustis Monumentis illustratum raccolte da Ferdinando Calvini e dedicate «a S. E. D. Giuseppe Caracciolo Principe di Torella», Filippo Raimondi, Napoli 1793. Su queste forme di patronato, cfr. Peret, *Seigneurs et seigneuries en Gâtine Poitevine*, p. 40.

⁷¹ Meriterebbero uno studio specifico le dediche e gli scritti in onore della nobiltà: oltre alla citata *Scelta di varie poesie*, cfr. ad. es. il trattato in latino dedicato da Francesco Saverio Bruno a Giovan Battista Pignatelli, principe di Marsiconovo, che lo ha fatto governatore e giudice a Picerno, sulla questione dell'intelligenza dell'embrione nell'utero materno, *Philosophica Diatribe Franc. Xav. Bruni Burgentini de humanae mentis origine, in qua de tempore, quo humanus embrio in materno utero animetur, verior profertur, et illustratur opinio. Excellentissimo principi D. Jo. Baptistae Pignatelli dicata*, Picerno 1785.

⁷² *Pratica civile giudiziaria degli Uffiziali Baronali, o sia la metodo di attitare nelle cause civili, nella quale chiaramente si tratta della maniera di libellare, replicare, e decretare, con tutte le forme e gli atti, ed altro necessario a formare il giudizio civile, colla ragione dell'oprato*, a spese di Giuseppe Stasi, Napoli 1768: su Borrelli, «uomo non poco versato nelle materie legali», cfr. L. Giustiniani, *Memorie istoriche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, tomo I, Napoli, nella stamperia simoniana, 1787, p. 136.

⁷³ *Saggio di un'opera intitolata il diritto pubblico e politico del Regno di Napoli intorno alla Sovranità, alla Economia del Governo, ed agli Ordini civili. Diviso in tre parti*, Cosmopoli (Lucca) 1767, seguito da *Del diritto pubblico, e politico del Regno di Napoli libro I*, Napoli 1769, opera che, scrive Giustiniani, «gli fu suffogata in culla, sebbene altro non contenesse questo primo volume, che l'antica topografia del nostro paese, ripartita nelle sue contrade, popolazioni, repubbliche, città, coll'indole degli abitanti, governo, ec. onde il nostro librajo Porcelli avendo fatto acquisto di tutte le copie, vi mutò così il titolo: *Dell'antico stato de' popoli dell'Italia cistiberina, che ora formano il Regno di Napoli*, 1780» (L. Giustiniani, *op. cit.*, tomo III, Napoli 1788, p. 117).

letterale a quei «magnati» che le glossografie del Regno definivano come i «grandi nobili, poiché oltre alla nobiltà che hanno in comune con altri nobili, sono cospicui in quanto esercitano regalie e con vassalli e differiscono dagli altri nobili in dignità ed onore nella comune opinione dei cittadini»⁷⁴. Era questo prestigio conferito nell'opinione comune dall'esercizio di poteri giurisdizionali e dai rapporti di patronato che ne derivavano, oltre al «repubblicanesimo» nobiliare degli anni Sessanta, a spingere Tanucci a confronti tra la feudalità regnicola e quella polacca:

non è, che in Germania, e in Polonia baronaggio tanto potente quanto questo delle Sicilie; che per questo è il Regno spopolato, fuggendo gli oppressi nella capitale, e formando una plebe inutile, e grave al governo, e pericolosa, la quale stando nelle campagne in paesi demaniali del re, li popolerebbe, li coltiverebbe, e diverrebbe lo stato molto ricco, utile, e pulito⁷⁵.

Nascondendosi nella sua acrimoniosa aspirazione a un assolutismo puro e irreali le profonde differenze costituzionali esistenti a Napoli rispetto ad «una struttura centrale di potere assai debole» come quella polacca, e al quivi vigente «principio dell'autogoverno del ceto nobiliare», Tanucci segnalava tuttavia un'analoga funzione sociale sulla quale intendeva intervenire: il ruolo di aggregazione della corte magnatizia, centro di una rete di relazioni fra la magnate e la nobiltà minore, cui spesso affidava l'amministrazione dei suoi feudi, illuminando di luce riflessa l'«amico del signore» e gli amici dell'amico, i «ductores populi» che manovravano l'elettorato delle dietine⁷⁶. Certo, le dietine polacche non erano i parlamenti comunali: ma anche qui, era attraverso i suoi agenti locali che il barone controllava le elezioni comunali.

Vincenzo Cuoco così avrebbe a sua volta individuato questo nodo fondamentale da sciogliere, le difficoltà che l'estensione dei poteri dello Stato e della sua

⁷⁴ C.A. De Rosa, *Glossographia et scriptiones ad consuetudines neapolitanas*, Neapoli, Ex Regia Typographia Egidj Longi, 1677, cit. in Visceglia, *Linee per uno studio unitario*, p. 459, nota 156.

⁷⁵ Tanucci a Carlo III, 16 giugno 1767, in *Lettere*, p. 387.

⁷⁶ A. Mączak, *Il sistema delle clientele*, in «Prometeo», 4 (13), marzo 1986, pp. 38-47; cfr. inoltre Id., *Aspetti di storia del feudalesimo nella Polonia moderna*, in «Quaderni storici», XVII, 1982, pp. 1055-1074. Sul ruolo delle clientele come strumento non solo di arricchimento e di carriere politiche ma anche di mobilità sociale, cfr. J. Dent, *The role of clientèles in the financial élite of France under Cardinal Mazarin*, in *French Government and Society*, pp. 41-69, che ne mostra l'importanza anche nella «nuova» burocrazia; J. Béranger, *Pour une enquête européenne: le problème du ministériat au XVII^e siècle*, in «Annales E.S.C.», 29, 1974, pp. 166-192.

sfera di intervento incontravano non tanto in un astratto «feudalesimo» quanto nella rete di rapporti clientelari in cui esso si concretava:

Talora il bene generale è in collisione cogli'interessi de' potenti. L'abolizione de' feudi, per esempio, reca un danno notevole al feudatario; ma, più del feudatario, sono da temersi coloro che vivono sul feudo. Il popolo trae ordinariamente la sussistenza da costoro; comprende che, dopo un anno, senza il feudatario vivrebbe meglio, ma senza di lui non può vivere un anno: il bisogno del momento gli fa trascurare il bene futuro, quantunque maggiore. Il talento del riformatore è allora quello di rompere i lacci della dipendenza, di conoscer le persone egualmente che le cose, di far parlare il rispetto, l'amicizia, l'ascendente che taluno, o bene o male, gode talora su di una popolazione⁷⁷.

5.3. *La via "naturale" all'abolizione della feudalità*

Obiettivi e principi ispiratori dell'azione antibaronale del Tanucci non mutarono nell'ultimo decennio del suo ministero, durante il quale trovarono piuttosto occasioni ulteriori di rilancio: educazione e tutela del corpo nobiliare da un lato – la «politezza di costumi» di cui avrebbe parlato Galanti –, dall'altro erosione e controllo delle attribuzioni feudali, intervenendo sia direttamente sui baroni, sia sulle magistrature. Azione che accompagnò a una accresciuta sensibilità al ruolo della «pubblica opinione» a sostegno del governo. La «dignità» e «l'onore» che si attribuivano ai «magnati» facevano della questione feudale anche una grande battaglia di opinioni: lo scontro politico del 1764-1765 non aveva risparmiato colpi in tal senso, mettendo in campo «cartelli» e memoriali, satire e componimenti in dialetto. Importante divenne per Tanucci anche la diffusione e insieme il controllo più o meno occulto della stampa periodica di informazione, «immischiandosene» all'occorrenza: «Non mi mischio nella Gazzetta – scriveva il 30 giugno 1767 –, se non quando occorre [...] Credo, che sia utile l'istruzione pubblica, che si ha per la Gazzetta, e ancora il sapersi, che la Corte non è quella, che dispone di essa Gazzetta»⁷⁸.

⁷⁷ V. Cuoco, *Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799*, a cura di P. Villani, Roma-Bari, Laterza, 1976, p. 106.

⁷⁸ Tanucci a Grimaldi, in ASNa, *Archivio Borbone*, 13, c. 21. Sul «lavoro sotto mano fatto dal Tanucci» per mobilitare la «pubblica opinione» contro il S. Nicandro «e il suo partito» in occasione della carestia, cfr. Vinciguerra, *La Reggenza borbonica*, in «ASPN», ns., II, 1916, I, pp.

Ancorata innanzi tutto alla difesa e alla piena affermazione della sovranità regia, era un'azione non priva di ambiguità e tutt'altro che eversiva rispetto ai fondamenti della struttura sociale esistente e all'ordine nobiliare in quanto tale, che Tanucci riteneva anzi necessario tutelare nella sua identità sociale. Ne era esempio la sua difesa del fedecomesso, ritenendo che distruggerlo «significava eliminare un istituto che stava a fondamento della nobiltà stessa [...] introdurre un elemento di disgregazione della nobiltà come ceti. Con la conseguenza, che venuta questa meno senza che contemporaneamente la società avesse partorito dal suo seno una forza sostitutiva nella funzione di governo [...] sarebbe seguito il disordine, il caos sociale, il sovvertimento delle istituzioni»⁷⁹. «Non ho ancor deciso – scriveva Tanucci il 7 novembre 1752 – se sia bene o male che le famiglie antiche si spengano»⁸⁰. Preoccupazioni analoghe, ispirate da un realistico scetticismo sulla possibilità di recidere all'improvviso problemi dalle più generali implicazioni politiche, economiche e sociali, lo portavano negli anni Sessanta ad assumere posizioni di maggiore cautela rispetto alla «pur giusta esigenza giurisdizionalistica di limitare l'abuso delle doti monastiche»⁸¹: ben sapendo, anche in questo caso, trattarsi di un istituto che se da un lato alimentava la manomorta ecclesiastica, dall'altro garantiva condizioni di vita adeguate alle fanciulle nobili

106-107. Sull'uso della gazzetta, A.M. Rao, *Mercato e privilegi: la stampa periodica, in Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo*, Atti del Convegno organizzato dall'Istituto Universitario Orientale, dalla Società Italiana di Studi sul Secolo XVIII e dall'Istituto Italiano per gli Studi filosofici, Napoli 5-7 dicembre 1996, a cura di A.M. Rao, Napoli, Liguori, 1998, pp. 173-199; Ead., *Dotti, gazzettieri e «fogliettanti». Il giornalismo letterario e scientifico a Napoli alla fine del Settecento*, in *Le riviste a Napoli dal XVIII secolo al primo Novecento* (Atti del Convegno internazionale-Napoli 2007, 15-17 novembre), a cura di Antonio Garzya, Napoli, Accademia Pontaniana, 2008, p. 25-46

⁷⁹ L. Del Bianco, *Introduzione* a B. Tanucci, *Epistolario*, IV, 1756-1757, a cura e introduzione di L. Del Bianco, Roma 1984, p. XLV, e cfr. lettera del Tanucci del 27 settembre 1746 in *Epistolario*, I, cit. pp. 131-133. Sui commenti tanucciani alla legge toscana del 1747 e al «regolamento della nobiltà e cittadinanza» del 1750, cfr. Verga, *Dai Medici ai Lorena*, pp. 202-12 e Id., *Da «cittadini» a «nobili». Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano 1990, pp. 79-81. Sulle più generali riserve del Tanucci rispetto alla politica della Reggenza lorenese «dalla legge sui fedecomessi del 1747 alla legge di ammortizzazione del 1751», cfr. Rosa, *Religione e politica*, pp. 37-40.

⁸⁰ Tanucci, *Epistolario*, III, 1752-1756, p. 46.

⁸¹ E. Chiosi, *Andrea Serrao. Apologia e crisi del regalismo nel Settecento napoletano*, Napoli, Jovene, 1981, p. 112. Per la polemica sull'abolizione delle doti monastiche, lanciata da Vargas Macchiucca e Stefano Patrizi nel 1745 e 1758, cfr. Rosa, *Politica concordataria*, p. 154. Sullo scarso interesse di Tanucci per questa polemica, Id., *Religione e politica*, p. 37.

inevitabilmente destinate al convento dalle stesse strategie familiari e patrimoniali della nobiltà, e che queste ultime bisognasse mutare.

Ferma e decisa era perciò la sua convinzione che il ceto nobiliare dovesse fondare sull'educazione e sul servizio dello Stato la sua primazia e la sua distinzione: «gli educati – scriveva il 29 aprile 1766 a proposito dei Grandi di Spagna – sono persuasi d'esser più dei particolari obbligati alla virtù, alla fedeltà, alla reputazione ed a fuggire il vizio e le imperfezioni plebee»⁸². La risposta più immediata venne dall'espulsione dei gesuiti, colta come grande occasione di riforma dell'istruzione pubblica, sia elementare che dei quadri dirigenti, e di diffusione della proprietà attraverso la censuazione dei loro beni, e dalla ripresa del giurisdizionalismo giannoniano e del regalismo, spinti ora a colpire la proprietà e la feudalità ecclesiastica.

L'espulsione dei gesuiti offrì a Tanucci l'occasione per tentare una generale riforma dei collegi nobiliari esistenti, a cominciare dal napoletano Convitto del Salvatore, destinato ai nobili in generale, ivi compresi quelli «poveri», ai quali riservava trenta posti gratuiti, e per fondarne di nuovi, come il Real Collegio della Nunziatella (1773), destinato invece inizialmente alla più ristretta nobiltà magnatizia, esplicitamente «pensato e risoluto dal re», come scriveva Tanucci il 4 settembre 1770, «non per li poveri nobili da alimentarsi gratis [...] ma per li nobili del primo ordine del regno, e di Napoli principalmente, li quali ora con gran dispendio, e denaro, che esce dallo stato, si mandano a Roma, a Turino, a Vienna e anche in Lorena»⁸³.

Altrettanto fermamente proseguì la sua azione di contenimento degli abusi feudali nelle province, un'azione empirica ma continua di richiamo dei baroni ai loro limiti e ai loro doveri, che assumeva valenze e potenzialità più significative se rapportate alla contemporanea azione di sostegno alle rivendicazioni dei comuni, di valorizzazione dell'amministrazione provinciale, di interventi continui sulle stesse magistrature supreme, e in particolare sulla Camera della Sommaria, in materia feudale: interventi tutti fermamente indirizzati a spezzare solidarietà e complicità fra magnati e togati nella capitale, baronaggio, patriziati, dottori, uditori nelle province. Ancorato a una politica antifeudale che faceva perno sulla

⁸² In *Epistolario*, III, p. 46, nota.

⁸³ ASNa, *Archivio Borbone*, vol. 26, cc. 107v-108 e cfr. *Lettere*, p. 629. Più in generale, su questi collegi e la loro successiva riforma, e sui collegi militari, cfr. Rao, *Esercito e società*, pp. 635-45. Sulle censuazioni dei beni gesuitici, cfr. F. Renda, *Bernardo Tanucci e i beni dei gesuiti in Sicilia*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1974 e Id., *Bernardo Tanucci e la Sicilia, ne I Borbone di Napoli*, vol. I, pp. 251-289.

tradizionale mediazione giudiziaria, aliena da soluzioni più radicali e frontali, l'empirismo tanucciano traeva però forza dal costante tentativo di rinnovare e riqualificare i quadri amministrativi chiamati a realizzarlo. «Il marchese Tanucci – avrebbe scritto Davide Winspeare – fu il primo che procurasse di formare una classe di magistrati superiori alle relazioni de' potenti»⁸⁴. Se non il primo, né l'unico, fu certamente fra i più convinti della necessità di trovare forme di reclutamento che spezzassero i legami di clientela tra forensi, magistrati e magnati: bisognava cessare, scriveva nel 1770, di dare le toghe della Camera della Sommaria agli avvocati primari «perché tali avvocati sono stati avvocati dei baroni, e dei potenti, e passando a tali toghe conservano li soldi, e la difesa», e si consultavano così proprio «quelli stessi, onde venivano, ed eran venute le rovine del fisco e delle università»⁸⁵. Il 20 ottobre 1775 ancora lamentava

lo abuso pernicioso de' Tribunali, che ove si tratta di concussioni, oppressioni, e gravetze, che da i Baroni s'impongono violentemente a i sudditi del Re; tutto finisce col Decreto di doversene il Barone astenere, e con ciò si crede messa in salvo la giustizia, senza castigarsi gli oppressori, e senza rifarsi agli oppressi il danno, e la spesa grave, e diuturna⁸⁶.

Un'altra via più diretta per ridurre gli spazi della giurisdizione feudale nelle province si aprì infine grazie al moltiplicarsi, proprio dagli anni Sessanta, delle devoluzioni alla corona per estinzione delle linee di successione feudale di alcune grandi famiglie, come quelle dei Caracciolo di Torrecuso, degli Acquaviva d'Atri, dei Carafa, degli Imperiale di Francavilla, del principe di Castellaneta. L'esaurimento naturale della nobiltà come risultato finale di strategie familiari e patrimoniali rigidamente fondate su fedecommissi e maggiorascati, che consentivano al solo primogenito il matrimonio, restringendo la formazione di linee collaterali⁸⁷,

⁸⁴ Winspeare, *Storia degli abusi feudali*, p. 221.

⁸⁵ Tanucci a Carlo III, 9 gennaio 1770, in *Lettere*, p. 579.

⁸⁶ Tanucci al marchese Cito, Portici 20 ottobre 1775, in Ammirati, *Il puro gius feudale*, t. I, p. 98.

⁸⁷ Cfr. Delille, *Famille et propriété*, pp. 27-28. Sul carattere europeo di questo processo, Guerci, *Le monarchie assolute*, p. 220. Sulle devoluzioni, cfr. per gli Acquaviva, Incarnato, *Crisi signorile*, cit. e Id., *In margine «all'elevato dibattito» sull'eversione della feudalità nel Regno di Napoli; prassi e realtà dell'amministrazione degli allodiali d'Atri alla vigilia della devoluzione della feudalità*, negli Atti del Sesto Convegno *Gli Acquaviva d'Aragona duchi di Atri e conti di S. Flaviano*, t. II, Teramo, Centro abruzzese di ricerche storiche, 1986, pp. 5-98; sui Carafa e gli Imperiale,

era fenomeno sempre più diffuso ed evidente in Europa, anche se ragioni ed esiti non ne erano probabilmente colti con uguale evidenza. Al Tanucci, il ritorno alla corona di complessi feudali sempre più ampi, e in certi casi imponenti, come lo «Stato» d'Atri devoluto nel 1760 per mancanza di eredi feudali degli Acquaviva, apparve comunque subito come una grande occasione per interrompere il ciclo di riproduzione del sistema feudale, evitando di rivenderli e affidandoli all'amministrazione demaniale.

Il recupero dei beni pubblici era da tempo una delle principali preoccupazioni di Tanucci. «Essendo qui tutto venduto dei pubblici fondi e pochissima parte di essi essendo in mano del Re – scriveva il 28 dicembre 1756 – subito che si pensa ad una riforma saltano gli interessati e chiedono che non si muti»⁸⁸. L'osservazione riguardava in questo caso i proventi fiscali alienati, ma ben si attagliava ad una situazione generale di forte riduzione degli spazi demaniali. Le devoluzioni consentivano ora di aggirare gli ostacoli che gli interessi privati e i problemi finanziari frapponevano al recupero dei beni pubblici. Già il 24 gennaio 1764 Tanucci sottoponeva al giudizio di Carlo III l'opportunità di non rivendere il feudo di Telesse devoluto al fisco per la morte del duca⁸⁹, e il 6 marzo seguente escludeva fermamente la casa di Conversano dalla successione nello stato d'Atri per non rimettere «su quel confine importante un barone di una casa» non «affezionata alla casa reale», perdendo inoltre il patronato regio sui benefici locali; per pagarne i debiti, proponeva di «alienare molti piccoli feudi, e ritener per la corona li soli Atri, e Giulianuova»⁹⁰. Nel giugno del 1767, infine, proprio in relazione allo stato d'Atri, e alle pressioni che per la sua vendita venivano fatte da parte non solo dei baroni ma anche della segreteria d'Azienda, Tanucci teneva al re di Napoli un «lungo discorso» sulla «miseria dei popoli sottoposti ai baroni, le oppressioni tiranniche di costoro [...]»:

sussistendo il baronaggio nello stato, nel quale sta, di giudicar tutte le cause dei loro vassalli, di esiger da essi per diversi titoli, o giusti, o apparenti, o cavillosi, o chiaramente iniqui il frutto dei loro sudori, di far loro le grazie dei più atroci delitti, o di comporli

Visceglia, *Formazione e devoluzione*, p. 585 e Ead., *Territorio feudo e potere locale*, p. 242. Cfr. inoltre Rao, *L'amaro della feudalità*.

⁸⁸ Tanucci a Iaci, in *Epistolario*, IV, p. 339.

⁸⁹ In *Lettere*, p. 191: evidenti in questo caso gli interessi della città di Caserta contro una nuova infeudazione.

⁹⁰ Ivi, p. 199.

5. Tanucci e la questione feudale

per denaro, di far colla forza della giustizia, che hanno nelle loro mani, qualunque vendetta contro chi si opponga ai loro capricci, alle loro estorsioni, alla loro ingiustizia.

Proponeva perciò di non alienare in futuro i feudi che si devolvessero alla corona, «senza però mostrar presentemente alcuna intenzione di questo»:

Augurando ben di cuore alla M.S. una lunghissima vita, enumerai quanti feudi colle sole devoluzioni, che sono in vista, potrebbe la M.S. riunire alla corona, quali potrebbe acquistare col pretesto delle cacce, pagandone li prezzi con quel risparmio, che io perpetuamente imploro dalla M.S.⁹¹.

Si apriva così per Tanucci una “via naturale” all’abolizione della feudalità. Una via che fra l’altro anche altri Stati percorsero in quegli anni. Era il caso della repubblica di Venezia, cui il ministro toscano guardava con grande attenzione⁹². Qui nel 1755 si era stabilito che

in nuove investiture di feudi devoluti, fossero riservati all’erario tutti i dazi imposti dopo il 1517; dieci anni più tardi si proibiva agli ecclesiastici di trattenere feudi nelle proprie mani; nel 1776 alle nuove concessioni veniva sottratta la giurisdizione criminale, e l’anno seguente si proibiva addirittura la vendita di beni giurisdizionali. Nell’80, infine, dopo una decennale gestazione, compariva il *Codice feudale* veneto, che dava chiara ed organica sistemazione a tutto il complesso della materia⁹³.

E quando più tardi a Napoli si avviò la vendita dei feudi devoluti in allodio, senza giurisdizione, il residente veneto avrebbe ricordato come il suo governo fosse stato il primo ad indicare la via di «una moderata feudale riforma»⁹⁴.

Il riferimento a Venezia era tanto più significativo in quanto la legislazione veneta escludeva dalle vendite feudali i beni ai confini della Repubblica⁹⁵: e il

⁹¹ 16 giugno 1767, ivi, p. 388.

⁹² Ne è esempio la sua corrispondenza con Finocchietti, 1765-1771, in ASNa, *Esteri* 2306. Della «opinion de Venise» nutrita dal Tanucci scriveva l’ambasciatore francese barone di Bréteuil nel suo *Mémoire sur la Cour de Naples* dell’8 settembre 1773 (AMAEP, *Mémoires et documents*, vol. 1, f. 39).

⁹³ Gullino, *Un problema aperto*, p. 193 e cfr. Id., *I patrizi veneziani di fronte alla proprietà feudale (secoli XVI-XVIII). Materiale per una ricerca*, in «Quaderni storici», XV, 1980, p. 166.

⁹⁴ ASVe, *Dispacci degli ambasciatori al Senato*, fascio 167, G. A. Fontana, n. 34, 15 marzo 1791.

⁹⁵ Cfr. Gullino, *Un problema aperto*, p. 191.

tema della feudalità come motivo di debolezza internazionale oltre che interna di uno Stato, che già aveva sollecitato l'attenzione di Carlantonio Brogna⁹⁶, era particolarmente presente in una visione, come quella tanucciana, ispirata a un forte senso dello Stato e della sua indipendenza, della sua sicurezza interna ed esterna. Non a caso questo aspetto compariva come motivazione non secondaria nella sua proposta di mantenere in demanio lo «stato» di Atri e lo stesso Melchiorre Delfico vi avrebbe fatto riferimento vent'anni più tardi opponendosi alla ventilata possibilità di una nuova infeudazione⁹⁷. Importanza non minore, nell'opporsi ai feudi di confine, avevano anche le preoccupazioni popolazioniste, di fronte alle fughe nel vicino Stato pontificio segnalate, ad esempio, nei feudi del duca di Sora e principe di Piombino⁹⁸.

Finalità ed esiti dell'azione tanucciana di mantenimento in demanio dei feudi devoluti erano del resto di natura eminentemente politica più che economica, e si inserivano appieno nella sua più generale visione dello Stato, fondato su un assolutismo esasperato e su principi arcaici e patrimonialistici, gli stessi che avevano ispirato la sua politica annonaria nella crisi del 1764-65: come, infatti, affidando direttamente al governo la panizzazione e aprendo forni regi, Tanucci metteva «il re a fare il fornaio»⁹⁹, così, mantenendo nel regio demanio i feudi devoluti metteva il re a fare il feudatario. E il re-feudatario non cambiava molto, anzi quasi niente, nella gestione delle terre in cui continuava a riscuotere gli stessi diritti che prima riscuoteva il barone. Ciò che perpetuava per altra via, sul piano delle argomentazioni politiche, proprio quel sistema feudale che le devoluzioni avrebbero dovuto progressivamente erodere: era lo stesso paradosso che si verificava nella feudistica francese settecentesca, che poneva gli interessi del re in quanto feudatario al di sopra dei suoi diritti e doveri di sovrano, inserendolo direttamente nel fronte di quella stessa «reazione feudale» che era chiamato a combattere¹⁰⁰.

⁹⁶ Cfr. Venturi, *Settecento riformatore*, 1, p. 94.

⁹⁷ M. Delfico, *Memoria per la vendita de' beni dello Stato d'Atri*, 1788, in Rao, *L'amaro della feudalità*, pp. 349-367.

⁹⁸ Cfr. ASNa, *Allodiali*, III serie, fascio 400, c. 69, Bernardo Tanucci al consigliere Caruso, Portici 11 maggio 1775: «Vedendo il Re dal tenor dell'annesso ricorso dell'università di S. Gio. Incarico, che quei Cittadini per isfuggire, e sottrarsi dalle gravi oppressioni, che tutto giorno vengon loro inferite dal Duca di Sora, abbandonando la cultura de' proprj terreni, e passano ad abitare nello Stato Pontificio; mi comanda di passarlo nelle mani di V.S., perché la Giunta degli Allodiali veda, provveda, e dica quel che convenga farsi, né causi spesa ad alcuna Università».

⁹⁹ Vinciguerra, *La Reggenza borbonica*, p. 105.

¹⁰⁰ Cfr. Mackrell, *Criticism*, p. 133.

I feudi devoluti mantenevano integralmente attributi e diritti feudali, esercitati e riscossi in nome del re dai suoi agenti; e l'amministrazione in demanio non ne cambiava sostanzialmente la gestione economica, che restava ancorata a principi patrimonialistici anziché aziendali, tesi a riscuotere il massimo di entrate con il minimo di spesa, secondo il comportamento più diffuso nei ranghi della feudalità stessa¹⁰¹. Nel feudo di Durazzano, devoluto nel 1754, la Camera della Sommaria prima, e poi la Giunta degli allodiali, mantenevano il diritto proibitivo dei trappeti¹⁰². Non diversa era la situazione dei feudi già medicei, nei quali del resto anche la precedente amministrazione granducale aveva costantemente raccomandato di mantenere «vivi gl'assegnamenti et resecare il più che si possa le spese»¹⁰³. Non solo, ma la questione feudale era ulteriormente complicata dal fatto che al re-feudatario si aggiungeva in alcuni casi il re-fittavolo del feudatario, proteso come ogni fittavolo a trarre tutti i vantaggi possibili dalle sue acquisizioni: così nel 1771 il sovrano prendeva in affitto dal principe della Riccia cinque mulini nel feudo di Airola, per compensarlo dei danni subiti a causa della «diversione di tutte le acque» nell'acquedotto reale di Caserta, e l'avvocato fiscale chiedeva l'immediata emanazione dei bandi sulla privativa della macina, vietando ai «naturali dello Stato di Airola [...] di andar a macinare altrove, fuorchè ne' Molini del Principe della Riccia presi in affitto dalla Maestà del re», ancor prima di accertare se il principe stesso avesse avuto titolo a questo diritto proibitivo¹⁰⁴.

Le contraddizioni giuridiche dell'amministrazione demaniale dei feudi e il suo scarso rendimento economico furono oggetto di critiche crescenti, che negli anni '80 e '90 sfociarono in aperta e violenta polemica da parte del movimento riformatore. Tuttavia, nonostante i suoi limiti, la politica tanucciana di mante-

¹⁰¹ Cfr. G. Galasso, *Strutture sociali e produttive, assetti culturali e mercato dal secolo XVI all'Unità*, in *Problemi di storia delle campagne*, pp. 159-172.

¹⁰² Si vedano i ricorsi trasmessi da Tanucci al Delegato degli Allodiali S. Caruso nel 1774-1776 in ASNa, *Allodiali*, III serie, fascio 399, c. 6r-v. Cfr. Rao, *L'amaro della feudalità*, pp. 81-82, nota 122.

¹⁰³ Cfr. G. Pansini, *Gli interessi medicei nel Regno di Napoli e in Calabria nel secolo XVII*, in *Atti del 3° Congresso storico calabrese* (19-26 maggio 1963), Deputazione di Storia patria per la Calabria, Napoli, Fiorentino, 1964, pp. 121-148 (p. 131 per la cit. dalle istruzioni del 7 novembre 1644 al governatore delle terre già casali di Cosenza e Policastro) e E. Cioni, *I feudi medicei in Calabria nel secolo XVII*, ivi, pp. 149-173.

¹⁰⁴ ASNa, *Allodiali*, III serie, fascio 394, «Appuntamenti della Giunta allodiale», 30 settembre 1771: era appunto la Giunta ad opporre alla richiesta dell'avvocato fiscale la necessità di accertare preliminarmente se il principe della Riccia avesse avuto titolo al diritto proibitivo dei mulini.

nere in demanio i feudi devoluti, peraltro aspramente contrastata sia dalla nobiltà sia dalla segreteria d'Azienda, ed esposta a significative eccezioni¹⁰⁵, costituì comunque un punto di partenza importante nel suo progetto di progressiva e decisa estensione della giurisdizione regia, di ampliamento di una condizione di demanialità che aveva molteplici ripercussioni sul piano sociale e amministrativo¹⁰⁶. Affidare all'amministrazione regia i feudi devoluti cambiava forse poco sul piano economico, ma cambiava molto su quello della mentalità, dei valori di riferimento per le università «vassalle» sottratte alle clientele magnatizie, rendendo più diffuso il riferimento allo Stato. Che questo fosse il senso precipuo dell'operazione lo chiarì lo stesso Tanucci, che il 21 agosto 1776 scriveva a Salvatore Caruso, Delegato degli stati medicei, farnesiani e allodiali, che il re aveva preso «la generale clementissima risoluzione di non venderli li Feudi caducati» «per sollievo» del vassallaggio: e per questa ragione i feudi disabitati – che pure erano tutt'altro che irrilevanti sul piano economico¹⁰⁷ – erano esclusi dalla disposizione regia¹⁰⁸. Questo il fine principale che si prefiggeva: sollevare il vassallaggio dalla rete complessa di «oppressioni» ma anche di solidarietà e complicità che ruotavano intorno al feudo.

Le devoluzioni portarono in tal modo a una effettiva limitazione della giurisdizione feudale, aumentando il numero dei comuni di giurisdizione regia dai 58 su circa 2.000 del viceregno austriaco ai 384 del 1788, con 1.004.868 abitanti contro i 3.376.504 dei comuni infeudati. Galanti poteva osservare che vi era ormai «un terzo di popolazioni regie, in quanto che le devoluzioni accadute in questi ultimi anni hanno fatto rientrare sotto l'immediata giustizia del sovrano moltissime città e paesi, che gemevano sotto al giogo dell'oppressione», pur lamentando che, a differenza delle altre università demaniali, si continuassero a governare «con tutte le costumanze de' feudi»¹⁰⁹.

¹⁰⁵ Sull'opposizione alla linea tanucciana di mantenimento in demanio, cfr. Mincuzzi, *Bernardo Tanucci ministro*, p. 35. Nel 1769 veniva venduto ai Muscettola di Leporano il feudo di Frosolone, devoluto per morte di Caterina Carafa (cfr. Visceglia, *Formazione e dissoluzione*, p. 585). Sulle polemiche successive cfr. Rao, *L'amaro della feudalità*.

¹⁰⁶ Cfr. Rao, *Il riformismo borbonico*, pp. 268-269.

¹⁰⁷ Cfr. Villani, *Feudalità, riforme*, p. 91.

¹⁰⁸ ASNa, *Archivio Farnesiano*, fascio 1567, inc. 191: il feudo disabitato di Rajani, devoluto fin dal 1760, poteva perciò essere lasciato «alla disposizione della Camera» della Sommaria, anziché essere aggregato agli allodiali.

¹⁰⁹ Galanti, *Della descrizione*, vol. I, p. 192. Cfr. Schipa, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo Borbone*, pp. 36-37.

Operazione lenta, complessa, contraddittoria, dunque, ma tanto più significativa e tutt'altro che occasionale e episodica se si ricorda che negli stessi anni la dura esperienza della carestia, la lezione genovesiana e l'espulsione dei gesuiti avevano dato avvio al grande progetto delle censuazioni, che proprio nel 1768, in un passo aggiunto nella nuova edizione delle *Lezioni di commercio*, Antonio Genovesi proponeva come strumento improrogabile non solo di sviluppo economico ma di più generale crescita civile e culturale: «fare che le terre, che si acquistano di nuovo, non siano inalienabili, e che quelle ch'oggi sono si censuino in perpetuo a discrete porzioni»¹¹⁰. Per il momento, vendite e censuazioni investirono massicciamente la proprietà ecclesiastica, mentre fra il 1769 e il 1776 venivano emanate le cosiddette leggi di ammortizzazione: ma i progetti di privatizzazione e insieme di redistribuzione della proprietà fondiaria sarebbero stati via via estesi alle stesse terre demaniali, delle università e dello Stato, dalla Sila al Tavoliere, ivi comprese quelle dei feudi devoluti¹¹¹. In questo contesto si inseriva, pur con tutti i suoi limiti, la politica del Tanucci, che del programma genovesiano di crescita del «ceto mezzano» riprendeva e tentava di attuare anche l'altro indissolubile polo: la diffusione di una istruzione pubblica e laica, oggetto di particolare attenzione nei suoi interventi nell'amministrazione dei feudi allodiali¹¹².

¹¹⁰ In M. Verga, *Un aspetto dello scontro tra baroni e riformatori nella Sicilia della seconda metà del '700: il dibattito sulla popolazione da A. Genovesi a V. E. Sergio*, in *La popolazione italiana nel Settecento*, Bologna, Clueb, 1980, p. 612.

¹¹¹ Sulle leggi di ammortizzazione nel quadro europeo, M. Rosa, *Politica e religione nel '700 europeo*, Firenze, Sansoni, 1974 p. 103 e sgg; F. Venturi, *Settecento riformatore*, II, *La Chiesa e la repubblica dentro i loro limiti 1758-1774*, Torino, Einaudi, 1976, in part. p. 163 e sgg. Sulle successive disposizioni sul Tavoliere e il relativo dibattito cfr. R. Colapietra, *Il Tavoliere di Puglia banco di prova dei riformatori e degli scrittori economici nel secondo Settecento*, in *Illuminismo meridionale e comunità locali*, a cura di E. Narciso, Atti del Convegno organizzato dal Comune di S. Croce del Sannio, 6-7 ottobre 1984, Napoli, Guida, 1988, pp. 149-186. Si veda inoltre più avanti il cap. 7.4.

¹¹² ASNa, *Archivio Farnesiano*, fascio 1141, inc. 194, Tanucci a S. Caruso, 16 giugno 1775: «In vista dell'annesso ricorso dato in nome dei zelanti Cittadini di Bussi, i quali si lagnano, che il Sacerdote D. Giuseppe Francischelli, e sul costui esempio gli altri preti, abbandonando il servizio della Chiesa, tengono aperte scuole di grammatica; mi comanda il Re d'incaricare a V. S. Ill.ma, che veda, e provveda sicchè le scuole si facciano da' laici, e li preti attendano al culto e non ad altro».

5.4. *Fra amministrazione e proprietà: la questione feudale negli anni Settanta*

Non minore importanza rivestiva un altro aspetto dell'azione tanucciana relativa ai feudi devoluti, anch'esso pienamente coerente con quella politica di erosione delle attribuzioni delle magistrature tradizionali e di aggiramento delle loro resistenze attraverso altri organismi a carattere tecnico-giuridico più direttamente legati alla corona e alla prima segreteria di Stato, che era stata un'altra delle sue preoccupazioni costanti fin dagli inizi della sua attività ministeriale, e che alla fine degli stessi anni Sessanta trovava ulteriori conferme nella creazione della Giunta degli abusi e della carica di avvocato della corona¹¹³.

Il mantenimento in demanio dei feudi devoluti comportò, infatti, anche una ulteriore sottrazione di competenze alla Camera della Sommaria e la crescita di un nuovo organismo, dalle attribuzioni sempre più ampie, via via adeguate all'ampliarsi dei beni che ne dipendevano, ciò che implicava anche una ulteriore specializzazione degli apparati. Dall'iniziale delegazione individuale della parte degli affari dei siti reali relativa ai beni allodiali del re – i feudi già farnesiani e medicei, i feudi devoluti, e quelli dei gesuiti espulsi – si passò infatti nel 1768 alla formazione di una Giunta degli Allodiali di quattro membri, di cui avrebbe fatto parte nel 1777 anche Ferdinando Galiani, con una progressiva espansione del suo personale tecnico-amministrativo¹¹⁴. Proprio nel caso degli Acquaviva e dello «Stato» di Atri, Tanucci tenne ben ferme le competenze della Giunta a dirimere le controversie relative, contro le pressioni congiunte del principe di Avellino

¹¹³ Cfr. Rao, *Il riformismo borbonico*, p. 269. Nella istituzione nel 1768, «sull'esempio della figura del fiscale di Castiglia, impersonato allora dal Campomanes», dell'avvocato della Corona «al fine di introdurre e promuovere tutte quelle cause, in cui fossero ritenuti lesi i diritti regi da parte ecclesiastica, superando la prassi sino ad allora seguita dell'intervento diretto del sovrano attraverso un dispaccio che rendeva il sovrano stesso responsabile dell'azione giudiziaria», Mario Rosa vede una «modifica non trascurabile [...] ispirata al concetto della divisione dei poteri, nel quadro della evoluzione delle magistrature napoletane del '700» (Rosa, *Religione e politica*, p. 48). Sulle «prerogative» della carica, istituita il 23 dicembre 1768 e affidata al duca di Turitto Giuseppe Caravita, cfr. ASNa, *Casa Reale Antica*, fascio 927, «Avvocato della corona 1769-1786».

¹¹⁴ Il 10 ottobre 1764 Tanucci comunicava al consigliere Caruso la sua nomina a Delegato degli stati farnesiani al posto del defunto presidente marchese Teofilo Mauri. Il 26 novembre 1768 gli comunicava l'istituzione di una Giunta per tutti gli affari allodiali, composta dal Caruso, dal presidente Coppola, dal giudice di Vicaria D. Salvatore Gentile come fiscale, e dal razionale Milzi, nella quale Ferdinando Galiani sarebbe entrato nel 1777 come fiscale al posto del defunto consigliere Gentile (ASNa, *Archivio Farnesiano*, fascio 1567, inc. 34, 64, 200).

Carlo Acquaviva e della stessa Camera della Sommaria¹¹⁵. Con uguale fermezza nel 1774 sottrasse al Commissario di Campagna Biagio Sanseverino, strenuo difensore della giurisdizione feudale del duca di Sora e principe di Piombino Gaetano Buoncompagni Ludovisi, la causa pendente con i vassalli del «feudo allodiale» di S. Giovanni Incarico, anche in questo caso affidandola alla Giunta degli Allodiali¹¹⁶.

D'altra parte la creazione di nuovi organi come via per sfuggire alle lungaggini e alle resistenze dei vecchi, senza toccare e riformare questi ultimi, significava anche moltiplicare i conflitti di competenza, e riprodurre le tendenze corporative e concorrenziali tipiche degli organi burocratici già esistenti, con un ulteriore rallentamento delle procedure fra estenuanti questioni di competenze: circolo vizioso che riformatori come Galanti non mancarono di cogliere e denunciare alla fine del secolo¹¹⁷. Ne erano esempio proprio i conflitti di giurisdizione tra la Sommaria e la Giunta degli Allodiali, che offrivano inoltre nuovi spazi alle spinte particolaristiche, pronte a mascherarsi dietro le pur giuste esigenze e rivendicazioni di snellimento amministrativo, in un continuo rovesciamento del gioco delle parti¹¹⁸.

¹¹⁵ La duchessa d'Atri Laura Salviati, che aveva diritto a un vitalizio sui feudi devoluti dello stato d'Atri, in un esposto rimesso dal Tanucci alla Giunta il 23 agosto 1774, ricusava la Camera della Sommaria in quanto il suo luogotenente, il marchese Cavalcante, era stato in passato avvocato del principe di Avellino Carlo Acquaviva, e l'avvocato fiscale della Sommaria, Ferdinando De Leon, era suo amico personale (ASNa, *Archivio Farnesiano*, fascio 1115, inc. 1, cc. 162-163).

¹¹⁶ Il conflitto, che opponeva i «vassalli allodiali» di S. Giovanni Incarico al duca di Sora, barone della confinante terra d'Arce, per la fida degli animali e soprattutto per l'esercizio della giurisdizione, aveva ampi precedenti: proprio al fatto che le precedenti prevaricazioni non fossero state punite, i cittadini attribuivano «la prepotenza di detto Duca, il quale tiene salariati i più valenti avvocati in Napoli per sostenere i suoi capricciosi intraprendimenti» e chiedevano la remissione degli atti alla Giunta degli Allodiali, ordinata dal Tanucci il 28 gennaio 1775. Ma anche la giunta, il 3 maggio 1776, manteneva il duca «nel possesso dell'esazione della fida» – che i cittadini sostenevano esser stato usurpato – e della relativa giurisdizione nei casi di contravvenzione (ASNa, *Allodiali*, III serie, fascio 400, cc. 4-105).

¹¹⁷ Cfr. Rao, *L'amaro della feudalità*, pp. 102-103.

¹¹⁸ Ne erano esempio le vibranti proteste del principe Carlo Acquaviva d'Aragona contro «le vulgari dilazioni del Foro» e «le insussistenti questioni de' tribunali» che impedivano la risoluzione dei suoi crediti sullo stato d'Atri, e contro la decisione di attribuire la cognizione alla Giunta degli Allodiali proprio ora, che dopo 14 anni «tutti consumati in discussioni, ed appuramenti» la Camera della Sommaria «aveva prese le proprie direzioni, per venire a fine degli affari»; tanto più che la Giunta, «che si unisce una sola volta per settimana [...] deve per necessità consumare, ed applicare le prime ore del Congresso nel regolamento degli affari economici, e di giustizia de'

Tanucci ne era fin troppo consapevole, e ne ricavava un'ancor più esasperata tendenza al controllo personale e centralizzato, sempre privilegiando però, all'interno della stessa giurisdizione regia, i tribunali locali rispetto a quelli napoletani, le corti ordinarie rispetto ai fori privilegiati. La sua corrispondenza con Teofilo Mauri, delegato degli stati farnesiani fino al momento della morte, nel 1764, e col soprintendente Antonio Castiglione, è illuminante ed esemplare al riguardo, con i suoi continui richiami a evitare conflitti con la giurisdizione ordinaria, a non essere troppo zelanti nel difendere il privilegio di foro degli stati medicei e farnesiani, a preferire sempre e comunque le vie più brevi e meno dispendiose¹¹⁹; con i suoi reiterati inviti a rispettare le generali disposizioni sull'obbligo delle corti locali a «ragguagliare ogni settimana il Tribunale Provinciale d'ogni delitto che accada», obbligo che anche i governatori delle corti farnesiane omettevano di adempiere¹²⁰, sui divieti di comporre e transigere i delitti, o, ancora, di affittare le mastrodattie a «paesani»¹²¹, nonché ad applicare le norme sul sindacato dei governatori stessi¹²². Norme tutte che a maggior ragione andavano rispettate negli stati farnesiani, «volendo la M.S. – scriveva il 3 febbraio 1753 – essere il primo osservatore della legge»¹²³. Con lo stesso rigore avrebbe tutelato le competenze delle udienze provinciali anche nei confronti delle corti allodiali, e al Caruso scriveva, il 29 giugno 1776, di avere «coll'esperienza osservato, che mentre le Corti Allodiali cercan garantire, e difender la loro giurisdizione contro le intra-

vari stati allodiali» (ASNa, *Archivio Farnesiano*, 1115, inc. 30, cc. 181-183, ricorso trasmesso da Tanucci al Caruso il 5 ottobre 1774).

¹¹⁹ Tanucci a Teofilo Mauri, 25 aprile 1759: «In risposta della relazione di V. S. Ill.ma in cui si sollecitano ordini alle Provincie degli Abruzzi, e di Trani per l'osservanza de' Privilegj Farnesiani, poichè quei tribunali ne sogliono spogliare la Reale Casa Farnese, mi comanda S. M. di dire a V. S. Ill.ma, che la M. S. ha gradito lo zelo; ma salvi i privilegi stima, che non sia malfatto l'abbreviar la giustizia e causar ai sudditi il minor dispendio» (ASNa, *Archivio Farnesiano*, 1567, inc. 23). Anche al marchese Antonio Castiglione, soprintendente degli stati farnesiani, scriveva il 1° marzo 1760 di non ostacolare gli ordini dei luogotenenti delle doganelle di Lanciano, e di fare anzi il possibile per sveltire il corso della giustizia (ivi, inc. 26).

¹²⁰ Tanucci a Mauri, 19 aprile 1749, ivi, inc. 10.

¹²¹ Tanucci a Castiglione, 3 febbraio 1753, e a Mauri, 15 settembre 1753, ivi, incc. 15 e 16.

¹²² Tanucci a Castiglione, 23 febbraio 1760, sul sindacato del governatore di Borbona, autore di «irregolarità pregiudiziali alla giustizia, e a que' poveri Cittadini» (ASNa, *Archivio Farnesiano*, fascio 1125, inc. 3, cc. 11r-v). E al Caruso il 9 marzo 1765 comunicava la competenza dell'Udienza provinciale a procedere in un caso di infanticidio, dispensando da qualunque privilegio farnesiano (ivi, inc. 8, c. 34).

¹²³ Tanucci a Castiglione, 3 febbraio 1753, cit.

prese dei Subalterni delle Udienze Provinciali [...] Non pochi inconvenienti per altra via da simiglianti contese giurisdizionali risultano coll'attrasso delle cause, e col pregiudizio evidente della giustizia», e che il re ordinava quindi «che tutte le Corti Allodiali obbediscano sempre ai Presidi, e quando occorra loro alcun riparo, lo riferiscano dopo di aver obbedito, e attendano gli ordini»¹²⁴.

Anche l'amministrazione in demanio dei feudi devoluti e dei feudi allodiali del re richiedeva dunque continui interventi e controlli, e sollevava non poche riserve: secondo un agente locale della Giunta Allodiale, ad esempio, che scriveva al Caruso nel 1770 a proposito degli uffici delle mastrodattie della corte regia e baiulare di Matera e del diritto di piazza e di passo – tutti «corpi feudali» di amministrazione demaniale – non era una «cosa vantaggiosa per cotesta Giunta il lasciare in demanio i corpi predetti, perchè non ci sarebbe accortezza, e vigilanza che bastasse a scansare le frodi delle persone che dovrebbero amministrare detti corpi»¹²⁵.

Anche per questo, mentre puntava su nuovi organi e nuove strutture per colpire le vecchie magistrature, sempre vivo era in Tanucci il timore di creare nuovi centri di potere e di interessi di parte, altrettanto saldi dei vecchi, accanto alla sua preoccupazione di incidere eccessivamente sul bilancio dello Stato con l'espansione degli apparati burocratici, che faceva scrivere al Bréteuil «qu'il a plus régi en economie, qu'il n'a gouverné en homme d'état»¹²⁶: ambivalenze e contraddizioni che ispiravano negli stessi anni anche il suo atteggiamento verso le riforme militari, e che costituivano l'invalidabile sostanziale limite del suo fin troppo generoso impegno personale nel perseguire sforzi di controllo e di moralizzazione. Ne era esempio il suo atteggiamento verso la stessa Giunta degli Allodiali, che vedeva crescere continuamente il suo carico di lavoro, con la sottrazione all'amministrazione della Sommara – incaricata delle operazioni preliminari di accertamento e di divisione tra beni burgensatici e beni feudali – e l'«aggregazione al fondo degli allodiali» dei feudi devoluti sia per estinzione della linea di successione feudale sia per l'espulsione dei gesuiti: i feudi della defunta duchessa di Cellammare incorporati nel 1770¹²⁷, il feudo di Gildone nel 1772, nello stesso anno il feudo di Campasano del defunto duca Di Costanzo, i feudi di Rionero e

¹²⁴ Ivi, inc. 187.

¹²⁵ Domenico Carvelli a Salvatore Caruso, Matera 7 aprile 1770 (ASNa, *Allodiali*, III serie, fascio 5).

¹²⁶ *Mémoire* f. 97v. Cfr. Rao, *Esercito e società*, pp. 639-640.

¹²⁷ Tanucci a Caruso, 14 maggio 1770, in ASNa, *Archivio Farnesiano*, 1567, inc. 87.

Petrella del defunto duca di Montenegro e di Traetto Muzio Carafa¹²⁸, nel 1774 «tutti i Feudi dello Stato d'Atri, e sue adiacenze»¹²⁹, nel 1775 quelli del defunto duca di Ceppaluni Fabio Maria della Lionessa¹³⁰, nel 1776 i feudi ex gesuitici di Policoro, Orta, Ortona, Stornara, Stornarella e Carapelle¹³¹. Nel 1776 il consigliere Salvatore Caruso chiedeva un aumento del personale della delegazione degli Allodiali, composta da soli quattro ufficiali, mentre gli affari della Giunta si vedevano ormai «in oggi straordinariamente cresciuti, e moltiplicarsi giorno per giorno sempre più per le nuove aggregazioni». La richiesta era significativa della crescita dell'organo burocratico, ma anche delle varie e radicate difficoltà con cui questa stessa crescita burocratica in genere si scontrava tanto sul piano giuridico e materiale quanto su quello della mentalità: dal più generale problema della confusione tra funzioni amministrative e funzioni di governo, alle carenze di personale e di danaro, ai continui attriti che ne derivavano tra segreterie di Stato da un lato, che solo tendenzialmente si configuravano come struttura ministeriale ma ne erano ancora ben lontane, e dall'altro magistrature ordinarie vecchie e nuove, vecchie e nuove «giunte» e delegazioni, a loro volta lontane dal configurarsi come meri organi amministrativi. Espressione evidente di difficoltà oggettive ma anche di resistenze alla gerarchizzazione e al controllo erano le frequenti lamentele sull'eccesso di corrispondenza e di pratiche, che ricomparivano puntualmente anche nel caso della Giunta degli Allodiali. Fra le ragioni di aumento del personale il Caruso adduceva infatti anche la grafomania del Tanucci: per dare una «tale quale idea della mole straordinaria degli affari che trattansi in Giunta, e nella Delegazione Allodiale» scriveva infatti che solo nel corso del 1775 aveva ricevuto dal Tanucci 2067 dispacci, 772 per la Giunta, 1295 per la Delegazione, di aver dovuto a sua volta «umiliare» duecento consulte, mentre il suo segretario aveva dovuto scrivere 4000 lettere. Tanucci gli rispondeva che «ascoltata tutta l'espansione arimmetica di questa relazione», il re accordava l'aiutante richiesto¹³².

¹²⁸ ASNa, *Allodiali*, III serie, 394, appuntamenti del 7 aprile, 12 maggio, 17 giugno 1772.

¹²⁹ Tanucci a Caruso, 3 settembre 1774, ASNa, *Archivio Farnesiano*, 1115.

¹³⁰ Tanucci a Caruso, 14 settembre 1775, ASNa, *Archivio Farnesiano*, 1567, inc. 170.

¹³¹ Tanucci a Caruso, 9 aprile 1776, *ivi*, inc. 183.

¹³² *Ivi*, inc. 181. L'esigenza di una adeguata struttura di «ufficio», oltre che di una più rigorosa definizione delle competenze rispetto alla Camera della Sommaria, sarebbe riemersa più tardi nelle vicende dell'Intendenza degli Allodiali (cfr. Rao, *L'amaro della feudalità*, pp. 71-72). Il tema del rapporto tra segreterie di stato e amministrazione nel settecentesco regno borbonico richiederebbe uno studio specifico; per un accenno cfr. Rao, *Galanti, Simonetti*, p. 319. Sul formarsi di un'ideologia ostile al «ministero» in Europa, cfr. Bérenger, *Pour une enquête européenne*.

Tanucci era ormai alla fine del suo ministero. E i risultati della sua azione gli apparivano deludenti: «Osservo con mio cordoglio – scriveva il 23 gennaio 1776 – cresciuta all'eccesso la corruttela dei subalterni, e la potenza della nobiltà, che va a gran passi a divenire nuovamente quel, che Vostra Maestà la trovò, e emendò»¹³³.

La questione feudale restava «nodo centrale degli anni '70: e nodo al tempo stesso sociale e politico, su cui presto il riformismo meridionale sarà chiamato a misurarsi [...] E la prospettiva si vien facendo nel corso degli anni '70 più chiara, e le strade si fanno obbligate: 'defeudalizzare' la nobiltà, e ampliare il ceto civile riducendo il peso dei forensi, di cui va modificata la formazione e la cultura, e ammettendovi proprietari coltivatori e imprenditori e commercianti»: questi i temi recepiti e dibattuti dalla massoneria napoletana nella critica della nobiltà ereditaria, e che di lì a poco Galanti avrebbe posto «con forza e chiarezza», sviluppando «la polemica già tanucciana contro il 'pagliettismo' [...] in un rifiuto dei forensi (o dei proprietari di uffici) come classe dirigente alternativa»¹³⁴.

Con la caduta di Tanucci caddero anche le censuazioni e la politica di mantenimento in demanio dei feudi devoluti, che vennero rimessi in vendita per le esigenze finanziarie dello Stato, tanto più trattandosi di feudi gravati di debiti¹³⁵. Ma dove non era riuscita la politica di "defeudalizzazione" sarebbe riuscita quella della "tutela" combinata agli effetti della crisi del 1759-64. La politica di tutela portava infatti proprio a quello esaurirsi delle antiche famiglie che Tanucci non si sentiva ancora, nel 1752, di valutare: protetta rigidamente l'endogamia necessaria al decoro della famiglia e alla conservazione del patrimonio, chiusi di nuovo al quarto grado i canali della successione, impediti gli acquisti di nuovi feudi, attraverso le soprintendenze e il divieto di contrarre nuovi debiti, bloccati i feudi antichi da doti, vitalizi, debiti, fedecommissi, erosi dall'inflazione i redditi fondiari, persi a vantaggio degli affittuari i profitti eventuali dell'ascesa dei prezzi agricoli, le antiche famiglie si trovarono in difficoltà crescenti, diventando sempre più insofferenti proprio verso quelle forme di tutela che esse stesse aveva-

¹³³ A Carlo III, in *Lettere*, p. 1010.

¹³⁴ G. Giarrizzo, *Galanti: il «regno forense» e la classe dirigente meridionale*, in *Giuseppe Maria Galanti nella cultura del Settecento meridionale*, atti del convegno, S. Croce del Sannio 23-24 aprile 1982, Napoli, Guida, 1984, pp. 69-70.

¹³⁵ Già il 28 luglio 1778, a un anno e mezzo dalle dimissioni del Tanucci, il feudo di Acerno, devoluto per morte del marchese Gascon, veniva messo in vendita (ASNa, *Archivio Farnesiano*, 1567, inc. 227).

no promosso e sollecitato. Gli interventi dello Stato sui patriziati urbani e sulle oligarchie locali, sempre più diffusi e frequenti dalla metà del secolo, pur confermando e irrigidendo nella distribuzione delle cariche un'organizzazione per ceti che avrebbe sollevato dagli anni Ottanta fiere proteste da parte dei "dottori" esclusi dalle cariche del primo ceto¹³⁶, favorirono dal canto loro almeno in parte quell'ampliamento e rinnovamento delle famiglie nobiliari che all'inizio degli anni Cinquanta Tanucci vedeva ancora lontano.

Anche la politica di "defeudalizzazione", apparentemente fallimentare, rivelò di lì a poco i suoi effetti su un piano meno immediato ma ugualmente significativo. Essa si traduceva in una minaccia costante, non sempre realizzata ma pur sempre incombente sui feudi, di limitarne la giurisdizione, di devolverli al fisco, di eliminarne gli «abusi». Chiara in tal senso l'affermazione di principio che il possesso baronale non giustificato da titoli originali dovesse sempre presumersi frutto di usurpazione «acquistato colle armi alla mano», escludendo infine la clausola del possesso centenario riconosciuta nelle precedenti prammatiche, poiché nessuna prescrizione poteva accordarsi alla «prepotenza»: presunzione che fu infine applicata nella Calabria colpita dal terremoto dalla Giunta di corrispondenza, invitando tutti i baroni a presentare il titolo originario del possesso¹³⁷. Elementi, questi, che possono riassumersi nella almeno formale «precarietà» conaturata al possesso feudale. E stava appunto alla forza e all'impegno del potere politico rendere più o meno sostanziale questa precarietà formale.

Alla fine degli anni Settanta, proprio quando Tanucci appariva più scoraggiato e scettico, molti dei fili tesi dalla politica borbonica si ricomponavano in una maglia unitaria almeno nelle sue conseguenze se non nella sua progettazione, anche perché tutto, economia, società e politica, per riprendere il nostro punto di partenza, sembrava ormai convergere verso un'unica direzione. I processi di ridefinizione della nobiltà, e quindi dei valori fondatori delle gerarchie sociali nella pubblica opinione, le trasformazioni interne del corpo nobiliare, i processi di dislocazione della proprietà terriera e di trasformazione interna dei redditi

¹³⁶ Cfr. Rao, *L'amaro della feudalità*, pp. 173-81; più in generale A. Truini, *Il governo locale nel mezzogiorno medievale e moderno: la vicenda delle città abruzzesi*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1976, pp. 1670-1731; A. Spagnoletti, *Le aggregazioni alla nobiltà nelle università di Terra di Bari nel XVIII secolo*, in «Società e storia», n. 7, 1980, pp. 35-59; Id., *L'incostanza delle umane cose*.

¹³⁷ Ammirati, *Il puro gius feudale*, I, pp. 103-108. Sulla prescrizione come legittimazione dei poteri giurisdizionali, cfr. Cernigliaro, *Giurisdizione baronale*, pp. 187-188.

feudali, la politica di limitazione dei cosiddetti «abusi», tutto convergeva verso un medesimo risultato che diventò evidente proprio a partire dal 1779: una decisa diminuzione dell'interesse – per qualcuno della possibilità – all'acquisto di feudi¹³⁸. Mutamenti economici e mutamenti di mentalità concorrevano a determinare una sempre più diffusa aspirazione a una piena proprietà della terra, anziché a un possesso feudale esposto alle pressioni di vassalli e fittavoli, da un lato, dall'altro alle istanze riformatrici.

A partire dagli anni Settanta, le devoluzioni, l'attacco ai feudi ecclesiastici, l'espulsione dei gesuiti, insieme alla crisi dei tradizionali sistemi matrimoniali e successori, portarono finalmente ad una almeno relativa mobilità di un mercato dei feudi rimasto a lungo bloccato. Un blocco che era stato peraltro spesso denunciato sia pure senza coglierne le ragioni di fondo, in alcuni suoi aspetti particolari: ne era esempio la richiesta di consentire ai forestieri di vendere i beni feudali posseduti nel Regno, che erano immobilizzati dal valimento, «per dare il comodo a nazionali d'impiegar il lor danaro, che tengono ozioso»¹³⁹. Indicazione contraddittoria con quella che dava nel 1779, al momento di una più massiccia ripresa delle vendite dei feudi, l'avvocato fiscale Ferdinando De Leon, secondo il quale invece mancavano nel Regno «borse forti» che potessero e volessero concorrere agli acquisti, preferendo se mai investire nel debito pubblico, e bisognava quindi allettare acquirenti forestieri esentandoli dalla tassa del valimento¹⁴⁰.

¹³⁸ Cfr. Rao, *L'amaro della feudalità*, pp. 47-50. Già per l'affitto dei feudi farnesiani e medicei si erano manifestate analoghe difficoltà: il 21 agosto 1762 Tanucci comunicava a Teofilo Mauri l'ordine regio di amministrare in demanio i feudi di Bacucco e Acquadosso, dal momento che, emanati i bandi per il loro riaffitto, non era «stato possibile a trovar obblatore che avesse voluto senza un notevole discapito dei reali interessi applicarsi all'affitto» (*Archivio Farnesiano*, 1136).

¹³⁹ SNSP, ms. XXX A 13, cit., c. 114. Il problema non era fra l'altro soltanto napoletano, e nel 1785 il governo sardo e quello di Napoli intavolavano delle trattative per l'abolizione dei vincoli reciproci sui beni dei forestieri (cfr. Schipa, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo Borbone*, p. 144). Sull'«irrigidimento delle pratiche successorie e la generalizzazione anche per le famiglie recenti e di ordine mercantile di un sistema di trasmissione dei beni strettamente vincolistico fondato sul fedecomesso generalizzato la cui adozione diviene una delle ragioni di fondo del rallentamento del mercato del feudo», cfr. Visceglia, *Territorio feudo e potere locale*, p. 237. Si tratta, anche in questo caso, di un fenomeno diffuso: sulla mancanza di acquirenti per le grosse signorie alla fine degli anni '70 nella regione studiata, cfr. Peret, *Seigneurs et seigneuries en Gâtine Poitevine*, pp. 61-63; per la Lombardia C. Capra, *Il Settecento*, in D. Sella – C. Capra, *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, vol. XI, Torino, Utet, 1984, p. 454; per la Sicilia, O. Cancila, *Impresa redditi mercato nella Sicilia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1980, p. 262.

¹⁴⁰ Rao, *L'amaro della feudalità*, pp. 47-50.

In realtà, non mancava un interesse all'acquisto dei feudi, e gli studi recenti sulla Puglia mostrano anzi un'attiva partecipazione al mercato feudale della locale borghesia mercantile. Era il caso, ad esempio, di La Greca, uno dei maggiori commercianti di grano pugliesi, che negli anni '90 sarebbe diventato barone di Polignano, continuando però a risiedere nella capitale a consolidare «alla fine del secolo la sua influenza politica» e allargare «il volume della sua attività commerciale»¹⁴¹. Più che all'acquisto tuttavia questi gruppi sembravano interessati all'affitto: così i Fanelli, tra i maggiori mercanti-banchieri pugliesi, prendevano in affitto, in società con altri mercanti, il feudo di Bitritto nel 1786, e il feudo di Sannicandro nel 1789, inaugurando una politica di valorizzazione del demanio feudale che si traduceva nell'esclusione degli usi civici dei vassalli; nel 1784 i feudi di Triggiano e Capurso erano presi in affitto dal chirurgo Francesco Paolo Pizzoli e dal genero Pompeo Bonazzi¹⁴². A dimostrare interesse per i feudi erano ancora una volta soprattutto quelli che erano già feudatari, come i Muscettola di Leporano, acquirenti di Frosolone, devoluto per morte di Caterina Carafa, nel 1769¹⁴³, o i membri delle magistrature, ma a condizione che al feudo venissero mantenuti tutti i suoi attributi e privilegi, dai diritti giurisdizionali al preteso diritto di nomina degli amministratori comunali: era il caso del marchese Carlo Cito, che comprava nel 1779 il feudo di Torrecuso con le consuete formule relative ai diritti proibitivi¹⁴⁴; o del presidente della Sommaria Figliola che chiedeva e otteneva nel 1766 dalla Camera della Sommaria e dalla Camera di S. Chiara la necessaria «dispensa per comprare alcuni dei feudi devoluti, che si devono vendere sub hasta»¹⁴⁵. Anche il feudo farnesiano di Altamura, che era sempre stato in regio demanio, corse il rischio nel 1778 di essere compreso nella generale disposizione di affittare tutti i feudi allodiali: e il dottor D. Nicola Signoretta che fece l'offerta per persona nominanda, poneva come esplicita condizione per l'affitto di avere il «braccio giudiziario» «per la celere e pronta esazione delle [...]rendite», nonché la

¹⁴¹ Cfr. M. A. Visceglia, *Il commercio dei porti pugliesi nel Settecento. Ipotesi di ricerca*, in *Economia e classi sociali nella Puglia moderna*, Introduzione di P. Villani, Napoli, Guida, 1974, p. 209.

¹⁴² Cfr. E. Di Ciommo, *Il ceto mercantile barese durante la crisi dell'antico regime*, ivi, pp. 242-243.

¹⁴³ Cfr. Visceglia, *Formazione e dissoluzione*, p. 585.

¹⁴⁴ Cfr. Rao, *L'amaro della feudalità*, pp. 50-51, nota 42 e Galanti, *Giornale*, pp. 284, 292, 293.

¹⁴⁵ ASNa, *Archivio Farnesiano*, 1537, appuntamenti del Consiglio di Stato e di Reggenza, Azienza 5 giugno e 3 luglio 1766. Su altri acquirenti cfr. Rao, *L'amaro della feudalità*, p. 162 e nota 301.

patente di regio erario, l'esenzione del foro, la patente di asportazione delle armi per i guardiani, esattori, ecc.¹⁴⁶.

Il ritorno alla corona di tanti complessi feudali consentiva ora al potere regio di riprendere le sue antiche funzioni di controllo e redistribuzione della «proprietà» terriera¹⁴⁷, rivendendo i feudi con le opportune «moderazioni»: aumento dell'imposta attraverso l'aggiornamento dell'adoa, limitazione di alcune «esorbitanze» come la giurisdizione di terza istanza, i diritti di privativa, il diritto di nomina degli amministratori comunali, ecc. Ma proprio per questo il fisco doveva constatare che non vi era «folla di compratori»: la «precarietà» del possesso feudale, derivante dal pieno controllo sovrano, poteva essere compensata solo dall'interesse delle sue prerogative, altrimenti, molto meglio la libera proprietà privata. Era questo il nodo che il governo di Ferdinando IV avrebbe dovuto sciogliere, e che avrebbe costituito il riscontro oggettivo delle polemiche degli anni seguenti¹⁴⁸. In queste polemiche, «l'opinione pubblica contro agli abusi feudali e contro al sistema de' feudi si manifestò liberamente, ed animò la penna dei nostri più colti scrittori»¹⁴⁹: la polemica antif feudale usciva dal chiuso delle memorie manoscritte e anonime che certo non da ora circolavano all'interno degli apparati di governo, si affidava alla stampa, e tramite suo, alla «opinione pubblica», realizzando anche a Napoli quella pubblicità delle opinioni che Domenico Caracciolo vedeva positivamente agire in Francia, associando la nazione intera ai progetti e all'azione di riforma, e alle loro difficoltà¹⁵⁰.

Tutto ciò può contribuire a spiegare come mai a sostenere la battaglia antif feudale degli anni '80 e '90 non saranno solo nuove forze «borghesi» ma anche larga parte della feudalità, che sarà pronta a riconoscersi in molte delle proposte dei riformatori: si pensi soprattutto ai fedecommissi, ma anche alle censuazioni, cui ricorrevano sempre più frequentemente le stesse famiglie feudali¹⁵¹. E a spiegare anche come mai, fallito il grande esperimento delle censuazioni dei beni ecclesiastici e di redistribuzione della proprietà, la via che prenderà la soluzione della questione feudale sarà quella della trasformazione dei feudatari in proprietari borghesi e della liquidazione della questione contadina.

¹⁴⁶ ASNa, *Archivio Farnesiano*, 1114, inc. 9.

¹⁴⁷ Cfr. Delille, *Famille et propriété*, pp. 29-30.

¹⁴⁸ Cfr. Rao, *L'amaro della feudalità*.

¹⁴⁹ Winspeare, *Storia degli abusi feudali*, p. 37.

¹⁵⁰ Cfr. Giarrizzo, *Nota introduttiva* a Domenico Caracciolo.

¹⁵¹ Cfr. Verga. *Un aspetto*.

5.5. *Riformismo giuridico e riformismo economico*

Alla svolta tra gli anni Ottanta e Novanta la questione feudale aveva assunto ormai contorni globali, non più di “questione baronale”, limitata negli ambiti della dottrina giuridica, del pensiero regalistico e della ordinaria amministrazione, per diventare perno della riflessione e dei programmi del movimento riformatore illuminista, con esiti non più di «funzionalizzazione» amministrativa e controllo del feudo ma di sua totale abolizione¹⁵². Riformismo «giuridico» e riformismo «economico» continuarono a procedere in parallelo, spesso attingendo l'uno all'altro temi e proposte articolate su un terreno culturale a volte comune, per scontrarsi alla fine in maniera irrimediabile sul piano della prassi come su quello dei referenti culturali: da un lato l'erudizione, il formalismo, una concezione della storia immobilizzata da un ricorso alle origini giustificatorio e consolatorio, dall'altro l'economia politica, una filosofia pragmatica, una concezione relativizzante della storia. Per i riformatori illuministi non si trattava più di imporre tasse sulla «vanità» nobiliare ma sul censo proprietario, e il tema della giurisdizione feudale come ostacolo all'unità della sovranità dello Stato diventava solo una delle componenti della questione feudale: a qualificare la polemica di Gaetano Filangieri era un complessivo progetto di riorganizzazione della società e dell'amministrazione, di separazione fra politica e economia, tra funzioni pubbliche e proprietà privata, contestando definitivamente, con Galanti e Delfico, e contro Montesquieu, che non potessero esistere monarchie senza feudi, né senza virtù¹⁵³.

I legami tra il regalismo e il riformismo amministrativo degli anni Sessanta e l'ultima radicale battaglia antifeudale restavano tuttavia molteplici e saldi. Proprio le riforme ecclesiastiche, gli interventi degli anni Sessanta – come le successive soppressioni dei conventi calabresi negli anni Ottanta – rendevano sempre più viva e drammatica la consapevolezza dei nessi tra pratiche successive, strategie familiari, celibato ecclesiastico e luoghi pii e proprietà, e più grave la carenza di alternative immediate alle strutture che si andavano erodendo¹⁵⁴.

¹⁵² «Non è in giuoco soltanto il rapporto signore-contadini nelle campagne, bensì l'assetto politico-istituzionale che condiziona [...] tutta la vita dello stato moderno» e per questo non si possono isolare «i termini economici e sociali da quelli ideologici, politici e istituzionali»: Villani, *Signoria rurale*, pp. 24-25.

¹⁵³ Rao, *L'amaro della feudalità*.

¹⁵⁴ Rao, *Il riformismo borbonico*, pp. 279-280.

Non solo, ma la costruzione della «monarchia nazionale», i pur contraddittori e limitati tentativi di assegnare un nuovo ruolo alle forze provinciali attraverso catasti, riforme amministrative, interventi sui patriziati, la crescita demografica, la diffusione dell'insegnamento genovesiano e di un sapere tecnico che andavano trovando nuove forme di aggregazione nelle società e nelle accademie di agricoltura, portavano comunque a maturazione negli anni Sessanta e Settanta processi di coesione e di crescita della società, che non vanno certo irrigiditi in un nuovo mito tutto progressivo da contrapporre al vecchio mito della disgregazione e dell'arretratezza delle province sommerse da un «mare feudale», ma nemmeno possono essere ignorati e sottovalutati. A questi processi, anzi, e alle pressioni sulla terra favorite dall'aumento della rendita fondiaria, bisogna guardare per cogliere appieno il carattere periodizzante della svolta degli anni Sessanta rispetto alle future scelte politiche.

A partire da allora, infatti, il progressivo recupero da parte della corona di una massa imponente di beni fondiari rese effettiva e ineludibile l'alternativa tra riproduzione del sistema feudale e riaffermazione della centralità del sovrano come redistributore di un possesso precario ma nobilitante della terra, o abbandono definitivo di un sistema legittimato dalla tradizione e da un diritto plurisecolare che garantiva contro gli abusi ma non rispondeva più alle esigenze dei tempi. A porre la questione fu la raffica di devoluzioni per estinzione della linea di successione feudale che investì una serie di grandi famiglie: naturale e logica conclusione di strategie familiari e matrimoniali fondate sulla primogenitura, e che la stessa politica borbonica aveva favorito, da un lato appoggiando le istanze di tutela del corpo nobiliare contro l'inquinamento matrimoniale, dall'altro respingendo le richieste, avanzate dal baronaggio nel 1747, di ampliare ulteriormente le linee della successione collaterale.

Lo sblocco del mercato dei feudi che allora si realizzò ne rilanciava un uso fiscale e finanziario da parte dello Stato, riaprendo al tempo stesso la via feudale alla nobilitazione: chi avesse avuto un titolo sul solo cognome poteva ora, come in teoria sarebbe stato comunque tenuto a fare, appoggiarlo sull'acquisto di un feudo¹⁵⁵. Ma a bloccare le nuove vendite, colpendo così sia l'uso fiscale dei feudi, sia

¹⁵⁵ Accennano alla questione Ajello, *La vita politica*, p. 524 e *Potere ministeriale*, p. 492 e Sella, *L'economia lombarda*, p. 252, in entrambi i casi sulla scorta di C. Magni, *Il tramonto del feudo lombardo*, Milano, Giuffrè, 1937, p. 130, ma andrebbe più ampiamente ripresa e sviluppata nel contesto dei rapporti fra Stato, «mercato» dei feudi e parentele.

la vanità nobiliare che ne condizionava il prezzo, pensò allora Tanucci, battendosi perché i feudi devoluti rimanessero in amministrazione regia. Misura, questa, legata a una concezione altrettanto arcaica dei rapporti fra istituzioni e economia di quella che intendeva combattere, e che il movimento riformatore avrebbe a sua volta duramente attaccato: ma che costituiva un punto di partenza importante e decisivo nella progressiva espansione della giurisdizione regia e verso l'abolizione di quella feudale, e nell'ampliamento di una condizione di demanialità che aveva ripercussioni molteplici sul piano amministrativo e sociale. In questa direzione, non va nemmeno sottovalutata l'altra linea di intervento di Tanucci, di sostegno alle rivendicazioni dei comuni contro i baroni e per il rientro nella giurisdizione regia: se è vero infatti che la contrapposizione fra comuni regi e comuni infeudati, cara alla polemica riformatrice, non va enfatizzata per quanto riguarda i criteri di gestione amministrativa e gli assetti fondiari¹⁵⁶, il sostegno fornito alle rivendicazioni delle università, favorite peraltro dall'affermazione che qualunque possesso non giustificato dal titolo dovesse presumersi abusivo, fu comunque uno strumento importante di mobilitazione della «pubblica opinione» e delle energie locali che, come aveva denunciato nel 1734 Borgia di Valmezzana, non sempre avevano trovato facile e opportuno ricorrere al sovrano e ai suoi tribunali.

Come aveva scritto Vico, «suggezione e protezione sono i principali costitutivi de' feudi»¹⁵⁷: appunto all'eversione di questi «costitutivi» mirava la politica tanucciana, a spezzare le reti di complicità, solidarietà e conflitti che ruotavano intorno ai feudi, a rendere più ampio e diffuso il riferimento allo Stato. Compito non facile, né immediatamente realizzabile: la «feudalizzazione è pur sempre il segno di una debolezza politica che non ha consentito di estendere a tutto il territorio il governo del principe attraverso la sua burocrazia, significa la rinuncia all'esercizio di una sovranità territoriale diretta, e comporta la alienazione di diritti fiscali e giurisdizionali assai ampi»¹⁵⁸. Recuperare diritti fiscali e giurisdizionali e sovra-

¹⁵⁶ Cfr. G. Galasso, *La Puglia tra provincializzazione e modernità (secc. XVI-XVII)*, in Id., *Il Mezzogiorno*, cit., pp. 382-383. Sul rapporto demanialità-infeudamento cfr. inoltre Visceglia, *Territorio feudo e potere locale*, pp. 275-278. Sulla politica tanucciana di sostegno alle università, cfr. Mincuzzi, *Bernardo Tanucci ministro*, pp. 23-42; Maiorini, *Tanucci e il problema della riforma amministrativa*, pp. 203-237.

¹⁵⁷ G. Vico, *Principi di scienza nuova*, a cura di F. Nicolini, Torino, Einaudi, 1976, t. III, p. 475.

¹⁵⁸ G. Chittolini, *Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco* (già in «Quaderni storici», 1972, pp. 57-130), in Id., *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino, Einaudi, 1979, p. 69. «Nell'impossibilità di eliminare il particolarismo,

nità territoriale diretta, eliminare o disciplinare il particolarismo attraverso la burocrazia del principe anziché attraverso il rapporto feudale, richiedeva risorse umane e finanziarie che lo Stato borbonico non riuscì a procurarsi in maniera adeguata, come avrebbero mostrato i numerosi appelli dei governatori regi e le loro dichiarazioni di impotenza di fronte ai conflitti locali¹⁵⁹. Proprio nei feudi devoluti non sarebbero mancate proteste delle stesse università sull'incapacità degli amministratori regi di proteggerle, come in passato faceva il barone, nelle frequenti liti di confine sull'utilizzazione dei demani comunali¹⁶⁰.

D'altra parte gli sviluppi settecenteschi, la maturazione di nuovi ceti, il rinnovarsi di patriziati e oligarchie cittadine, l'aprirsi di pur esigui spazi di autonomia per la piccola e media proprietà contadina, rendevano tutt'altro che irrilevante l'alternativa tra infeudazione e demanialità: era il caso, in particolare, dell'Abruzzo teramano e delle Puglie, ampiamente investiti dal fenomeno delle devoluzioni¹⁶¹. Come avrebbe osservato Galanti, l'esser «vassallo» era di per sé ostacolo a molte dignità civili e militari¹⁶². Il dispaccio del 25 gennaio 1756 ammetteva in effetti in qualità di cadetti nelle truppe i membri della nobiltà «civile» delle «città demaniali e regie, escluse le baronali»¹⁶³. Lo stesso Tanucci nel 1770 motivava l'esclusione della candidatura di Troiano Odazi, futuro titolare della cattedra di commercio che era stata di Antonio Genovesi, alla carica di governatore dell'e-

l'introduzione del rapporto feudale offre lo strumento giuridico più adeguato per disciplinarlo e per incardinarlo nell'assetto istituzionale dello Stato» (p. 71).

¹⁵⁹ Cfr. Rao, *Galanti, Simonetti*, pp. 306-308.

¹⁶⁰ Si veda quanto esponevano, in una supplica del 1793 all'Intendente degli Allodiali Domenico Di Gennaro, i «Sindaci, Eletti e Cancellieri dell'Università di Arnone Casale Capuano»: «nel tempo viveva il fù Principe della Riccia si viveva comunemente sopra il demanio della suddetta Università di Arnone, indi venuto a morte il detto Principe l'Università non ave avuto più il riparo dell'Università de' Grazzanesi a non poter pascolare sopra del detto feudo, così che essi Grazzanesi intendendosela con tutti li passati Ministri si sono impadroniti del jus di pascolare sopra la suddetta Università di Arnone». Chiedevano perciò all'amministrazione regia di «sostenere l'istessi patti, siccome sostenea il detto fù Principe», la cui morte veniva considerata di «notabilissimo danno» per l'università, rimasta «in potere di barbare lenze, che intendono approfittarsi» (ASNa, *Allodiali*, III serie, fascio 81, supplica trasmessa il 28 settembre 1793 dal duca di Cantalupo all'amministratore di Arnone).

¹⁶¹ Cfr. Truini, *Il governo locale*; V. Clemente, *Rinascenza teramana e riformismo napoletano (1777-1798). L'attività di Melchiorre Delfico presso il Consiglio delle Finanze*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1981; Spagnoletti, *Le aggregazioni alla nobiltà* e Id., «*L'incostanza delle umane cose*».

¹⁶² Galanti, *Della descrizione*, vol. I, p. 192. Sulla questione, cfr. Rao, *Il riformismo*, p. 269.

¹⁶³ In Parrilli, *Collezione cronologica*, pp. 43-47.

rigendo Collegio nobiliare della Nunziatella, anche per il fatto che era nato «in un luogo feudale, circostanza, che la Nobiltà di primo rango suol vilipendere»¹⁶⁴. L'antica norma delle Costituzioni di Federico II «che gli uffici direttivi dell'amministrazione sveva non potevano essere ricoperti da persone nate sotto le giurisdizioni feudali»¹⁶⁵, era dunque ancora vigente, almeno all'occorrenza: solo un'effettiva analisi prosopografica potrebbe illustrare quando e come venisse fatta valere per tutta l'età moderna. Ancora viva da un lato, sorpassata e risibile dall'altro essa appariva nell'episodio che nel 1781 portò in conflitto, per una questione di precedenza insorta nel Capitolo della cattedrale catanese, il benedettino Giovanni Andrea Paternò e Giovanni Agostino De Cosmi, difensore del capitolo contro le pretese del titolare vescovo di Europa. Al Paternò, che «trovava che i *pregiudizi* del De Cosmi provenissero dalla nascita in terra baronale», quest'ultimo ironicamente rispondeva: «Chi non si intenerisce [...] al sentire il patetico suo comportamento per la disgrazia di quegli ultimi rifiuti della umana generazione che la natura condanna a nascere in terra baronale, che è un clima poco differente dalla Lapponia e dalla Nuova Zemlia [...]»¹⁶⁶.

Corte, milizie, governo della capitale e delle province avevano fornito occasioni di mutamento alla stessa nobiltà feudale, e che almeno in parte qualcosa era cambiato divenne più chiaro fra gli anni Ottanta e Novanta. Le dure reazioni del baronaggio siciliano e napoletano contro le riforme giurisdizionali ed economiche di Domenico Caracciolo e contro le riforme militari di John Acton, le vibrante proteste e le accese polemiche del Pignatelli e del Canosa contro Gaetano Filangieri, mostravano una nobiltà feudale arroccata nella difesa di prerogative e privilegi, tanto più gelosamente sostenuti quanto più minacciati. Soprattutto il baronaggio siciliano insorse in difesa dei poteri giurisdizionali, proponendo la centralità del proprio ruolo in termini non dissimili da quelli impiegati nelle tendenze storiografiche volte a sdrammatizzare se non a rivalutare il ruolo della

¹⁶⁴ Tanucci a Carlo III, 4 settembre 1770, in *Lettere*, pp. 629-630.

¹⁶⁵ Cfr. Filangieri, *La struttura degli insediamenti in Campania e in Puglia*, pp. 61-86, che ne desume una larga estensione al tempo delle terre di regio demanio rispetto alle terre infeudate: «quasi tutti i centri urbani e comunque quelli di maggior entità, non erano compresi fra quelli infeudati» (pp. 73 e 85). Alla norma fa cenno anche Rovito, *Funzioni pubbliche*, p. 136: «Lo *status* di vassallo costituiva un ulteriore impedimento a quel processo di promozione sociale cui tutti i legali aspiravano. Anche se desueta, era formalmente vigente la norma secondo cui il vassallo non poteva aspirare alla nobiltà».

¹⁶⁶ Giarrizzo, *Nota introduttiva* a G. A. De Cosmi, pp. 1085-1086.

feudalità in età moderna: le limitazioni imposte dall'azione riformatrice di Domenico Caracciolo, sostenevano i baroni, privavano i sudditi di una irrinunciabile protezione dalle «più atroci e gravi concussioni e caricature degli ufficiali locali», altro non essendo il barone che «un magistrato ereditario, a cui è confidata l'amministrazione della giustizia in quella popolazione di sua pertinenza»; e a riprova dei benefici della secolare «polizia feudale» adducevano il fatto che le città demaniali in Sicilia si erano andate progressivamente svuotando, diventando «veri scheletri con piccolissima popolazione», mentre le terre baronali erano diventate «ridondanti di popolazione, e di comodità»¹⁶⁷. Nel Regno di Napoli, l'interesse alla conservazione di diritti giurisdizionali sempre meno redditizi sul piano economico e più gravosi da esercitare, andò invece almeno in parte diminuendo. E non mancarono esempi importanti di un nuovo impegno nobiliare al servizio dello Stato, in particolare della nobiltà cadetta: da Francesco Pignatelli dei principi di Strongoli, che sulla carriera militare fondò un'irresistibile ascesa politica; a Luigi de Medici dei principi di Ottajano, che in qualità di reggente della Vicaria, carica riservata alla nobiltà di piazza napoletana e spesso tradizionalmente affidata, come le cariche militari, ai più vecchi e inabili, riformò negli anni Novanta la polizia della capitale; al duca di Cantalupo Domenico Di Genaro, che nel 1764 era stato tra i firmatari delle fiere rivendicazioni di un ruolo di «potenze intermedie» per i baroni e del monopolio annonario dei Seggi napoletani, e più tardi fu convinto assertore e promotore di una politica di liberalizzazione annonaria e di trasformazione in libera proprietà privata delle terre feudali¹⁶⁸. E proprio la sua nomina a Intendente degli Allodiali sarebbe stata salutata come degno e benefico ricorso alla nobiltà di seggio al posto dei togati, che sostituiva «nell'amministrazione degli interessi un Cavaliere dotto, in vece dei Magistrati», i cui «buoni effetti» meritavano «di esser fatti noti a tutte le Nazioni»¹⁶⁹.

Certo, ancora alla fine del secolo interessi e ragioni alla riproduzione del sistema feudale non erano del tutto venuti meno, come avrebbe mostrato l'ultima

¹⁶⁷ «Memoria ragionata in favore dei Baroni del regno di Sicilia, per le novità fattesi dai tribunali della Regia Gran Corte, e del Real Patrimonio negli anni 1784, 1785 e 1786 sulla legislazione del regno, e contro le giurisdizioni baronali». SNSP, ms. XXI D 13, cc. 45-46. Sulla memoria, citata dall'esemplare della Biblioteca comunale di Palermo, cfr. E. Pontieri, *Il tramonto del baronaggio siciliano*, Firenze, Sansoni, 1943, pp. 280-281. Sulla reazione nobiliare alle riforme militari degli anni Ottanta, cfr. Rao, *Esercito e società*, pp. 663-671.

¹⁶⁸ Cfr. Rao, *Esercito e società*, pp. 649-650, 666-667 e Ead., *Galanti*, pp. 310-313.

¹⁶⁹ Così la «Gazzetta Universale» di Napoli, 22 marzo 1791, n. 24.

grande battaglia degli anni Novanta, sia da parte del Fisco regio e dei suoi tutori, sia laddove «suggezione» e «protezione» esercitavano ancora la loro forza di attrazione. Ma proprio la ripresa delle vendite dei feudi devoluti, dopo la caduta di Tanucci, mostrava come ormai le aspirazioni alla terra non fossero più necessariamente aspirazioni al feudo, come gli stessi baroni tendessero a diventare proprietari, e la questione feudale diventasse questione demaniale¹⁷⁰. Fra gli anni Settanta e Ottanta la polemica antibaronale, nel momento stesso in cui si ampliava in più complessiva battaglia antifeudale, era ormai uscita dal chiuso della memoria manoscritta e della relazione anonima, trovando nella stampa più efficaci strumenti di circolazione. E grazie anche alla politica tanucciana di sostegno alla «demanialità», nella prassi come nell'opinione pubblica, le spinte dal basso trovarono eco ed espressione in un ceto sempre più ampio di procuratori e avvocati difensori – su questo terreno mossero i loro primi passi Giuseppe Maria Galanti e Vincenzo Cuoco – grazie ai quali sovrano e sudditi potevano incontrarsi al di là della oppressiva mediazione baronale e delle connivenze dei tribunali provinciali, realizzando per questa via anche nuove forme di rappresentanza politica¹⁷¹. Anche il mondo forense si arricchiva al suo interno di nuove stratificazioni, maturando posizioni antifeudali non solo occasionali o episodiche e trasferendo in ricorsi al sovrano che assumevano toni da veri e propri *cahiers de doléances* lo stesso linguaggio dei Lumi:

finché lo scheletro di questo antico mostro dell'anarchia feudale, che ha devastata per tanto tempo l'Europa, non sia intieramente incenerito, saranno i vostri sudditi sempre miseri ed infelici. Si già la fiaccola della ragione vi ha appiccato il fuoco, i sospiri de' Popoli, e li scritti vigorosi de' Filosofi ne alimentarono le fiamme. Si appartiene ora a Voi, o Signore, dalla Provvidenza trascelto per Re di questi Regni, e dal nostro amore [...] di dare a questo fuoco sacro quell'ultima attività, che si richiede per conseguire la totale combustione. Se avete fatto il più, facciasi il meno. Deh volgete a noi infelici

¹⁷⁰ Cfr. Rao, *L'amaro della feudalità*.

¹⁷¹ Sul ruolo attivo esercitato dalle comunità nel corso del secolo in funzione antifeudale, D. Cecere, *Una scomoda eredità. La Giunta del Buon Governo e la politica antibaronale dagli austriaci a Carlo di Borbone*, in *Il Viceregno austriaco (1707-1734). Tra capitale e province*, a cura di S. Russo e N. Guasti, Roma, Carocci, 2010, pp. 77-87; Id., *Tiranni e cervelli torbidi. Contestazioni della giurisdizione feudale nel Regno di Napoli tra XVII e XVIII secolo*, in *Feudalesimi nel Mediterraneo moderno*, a cura di R. Cancila – A. Musi, Palermo, Quaderni di «Mediterranea. Ricerche storiche», 2015, II, pp. 469-486.

5. Tanucci e la questione feudale

uno de' vostri pietosi sguardi, o Signore, che romperete sicuramente le nostre catene coll'abolizione di questi chiamati diritti, ed abatterete quest'idra formidabile, che ci ha tenuti sempre nell'avvilimento e nella schiavitù. Stritolate colle vostre savie leggi questa massa enorme di proprietà e diffondetela ai vostri sudditi. Fate che la dipendenza nostra sia immediata dalla vostra Sacra Persona, senz'altro corpo intermedio, e vivificateci, come il Sole co' suoi raggi vivifica i campi, dopo aver dissipati i nubi, e le procelle distruggitrici, che si eran fraposte. Così rendendoci liberi, e felici realizzerete la poetica, e finta età dell'oro, e noi tutti in compenso formeremo della M. V. il più potente, e glorioso Re della terra¹⁷².

¹⁷² Supplica dell'università di Carovigno, in provincia di Lecce, trasmessa a Domenico Di Genaro il 17 settembre 1790, ASNa, *Ministero Finanze*, fascio 1555.

6. La legge feudale del 1799

6.1. *I cittadini rispondono*

È tempo ora di riaprire l'incartamento della legge abolitiva della feudalità del governo repubblicano del 1799. Il lavoro più sistematico sull'argomento, quello di Giuseppe Galasso, risale al 1964: sono passati quasi cinquant'anni¹. Mario Battaglini ha poi ripreso e pubblicato le fonti di quel saggio, in particolare le carte moscovite di Marc-Antoine Jullien che Galasso aveva potuto conoscere grazie a un microfilm fornitogli da Franco Venturi². Nel microfilm aveva ritrovato quello che considerò come il primo progetto di legge feudale del 1799, e che poté mettere a confronto con il testo definitivo della legge pubblicato sul «*Monitore napoletano*».

Prima ancora di dare alle stampe le carte Jullien, oltre a produrre numerosi saggi e volumi sull'argomento, Battaglini aveva svolto un'intensa e meritoria opera di pubblicazione di fonti manoscritte e a stampa relative alla Repubblica napoletana: il *Monitore napoletano*³, seguito dall'imponente raccolta in tre volumi

¹ G. Galasso, *La legge feudale napoletana del 1799*, in «Rivista storica italiana», 76, 1964, pp. 507-529, ora in Id., *La filosofia in soccorso de' governi*, pp. 633-660.

² Che sull'argomento aveva fatto svolgere una tesi di laurea a Luigi Guastamacchia. Al microfilm e alla tesi fa riferimento lo stesso Galasso, *ivi*, p. 636, nota 6. Dopo vani tentativi di accedere a questo microfilm, dei quali informava in *Atti, leggi proclami ed altre carte della Repubblica napoletana 1798-1799*, Chiaravalle C.le (CZ), Società Editrice Meridionale, 1983, vol. 1, p. 28, Battaglini si procurò direttamente a Mosca le carte Jullien e le pubblicò in *Marc-Antoine Jullien. Segretario Generale della Repubblica napoletana. Lettere e documenti*, Napoli, Vivarium, 1997, informando che il microfilm venturiano e il secondo volume della tesi, con la trascrizione dei documenti, erano andati smarriti (*ibidem*, pp. XII-XIII).

³ *Il Monitore napoletano 1799*, a cura di M. Battaglini, Napoli, Guida, 1974; nuova edizione per il bicentenario, con lievi modifiche e integrazioni, Napoli, Alfredo Guida, 1999.

di *Atti, leggi proclami*⁴, da altri giornali del 1799⁵. Fra questi documenti, molti ne pubblicò relativi alla legge feudale: da una parte (con una separazione che voleva essere logico-giuridica ma era in molti casi arbitraria), il dibattito legislativo e alcune norme applicative⁶; dall'altra, le memorie scritte da privati⁷.

La sola presenza di questi testi confermava un aspetto molto importante della legge feudale napoletana: questa non fu una mera emanazione dall'alto, né una mera ripresa della legislazione francese (come alcuni, peraltro, avrebbero voluto), ma fu l'effetto di un dibattito acceso e partecipato. In questo dibattito, da un lato, furono ripresi argomenti e motivi che avevano caratterizzato la polemica antifeudale nel secondo Settecento, particolarmente negli ultimi vent'anni; dall'altro, furono comunque tenuti presenti i risultati dell'azione legislativa francese, non solo, ma anche le sue applicazioni nell'Italia del triennio repubblicano 1796-1799, in particolare la legge piemontese del 2 marzo, emanata proprio mentre il dibattito napoletano era in pieno svolgimento.

Fu lo stesso Governo provvisorio a sollecitare i cittadini a inviare contributi e proposte, ricorrendo a una vera e propria campagna di opinione, come si evince dalle pagine del «Monitore napoletano» dedicate, il 9 aprile, all'esposizione più compiuta dell'iter complesso seguito dalla legge abolitiva della feudalità:

L'invito fatto a' Cittadini, perché suggerissero i loro lumi, ha prodotto tanti scritti ed allegazioni in rischiaramento della questione, che lungo sarebbe il solo farne menzione.

Ci limitiamo noi a cennare i pareri più ragionati de' nostri Rappresentanti, a' quali vanno a ridursi a un dipresso quelli degli altri scrittori⁸.

⁴ Anche di quest'opera ha curato una nuova edizione solo in parte diversa, presentando i documenti con la stessa numerazione che nella prima: M. Battaglini, A. Placanica, *Leggi, atti, proclami ed altri documenti della Repubblica Napoletana 1798-1799*, Cava de' Tirreni (SA), Di Mauro editore, 2000, 4 voll. Tranne diversa indicazione, cito dalla prima ed.

⁵ *Napoli 1799. I giornali giacobini*, a cura di M. Battaglini, Roma, Libreria Alfredo Borzi, 1988. Altri documenti e memorie raccolte poi in *La Repubblica napoletana diari, memorie, racconti*, Milano, Guerini e associati, 2000, 2 voll.

⁶ *Atti, leggi proclami*, vol. II, pp. 971-1011, docc. 667-679; stessa numerazione in *Leggi, atti, proclami*, vol. II, pp. 132-169.

⁷ *Atti, leggi proclami*, vol. III, pp. 1780-1807, docc. 1086-1092; stessa numerazione in *Leggi, atti, proclami*, vol. III, pp. 246-273. Fra questi, anche un *Indirizzo* al governo sui fedecommissi, del 19 febbraio (*Atti, leggi proclami*, vol. III, pp. 1793-1794).

⁸ Num. 18, 20 germile, martedì 9 aprile, in *Il Monitore napoletano 1799*, pp. 382-383. Seguo qui anche il testo dell'ed. curata da B. Croce: E. De Fonseca Pimentel, *Il Monitore repubblicano del 1799*, Bari, Laterza, 1943, p. 84, ma, tranne diversa indicazione, citerò dall'ed. Battaglini del 1974.

Il passo suggerisce che le memorie a noi pervenute costituiscano probabilmente solo una parte di quelle che furono presentate o comunque redatte in risposta all'invito del Governo; non tutte, inoltre, sono state, a tutt'oggi, pubblicate o adeguatamente commentate.

È fra queste la memoria di Gregorio Mattei che qui si pubblica, non ignota agli studiosi, in particolare a Niccolò Rodolico, che ne riportò un passo in quello che fu il primo lavoro importante sulla legge feudale del 1799; ma poi generalmente trascurata⁹. Sfuggita all'attenzione di Mario Battaglini, essa rispondeva a un'altra memoria, quella di Nicola D'Amico, che è invece presente tra quelle raccolte nel volume degli *Atti, leggi proclami*¹⁰.

Prima di abbozzarne un qualche commento, è indispensabile non solo far cenno all'autore, figlio del più celebre Saverio Mattei¹¹, ma ricordare il contesto nel quale venne elaborata e ripercorrere in dettaglio la cronologia della legge antif feudale¹², ora che sono direttamente disponibili non solo le fonti del saggio di Galasso, ma anche numerose altre allora inedite o ignote. Avvertendo, tuttavia, che molti punti rimangono oscuri.

Il periodo cruciale di elaborazione e di discussione della legge si colloca fra la metà di febbraio e i primi di marzo¹³, in una fase politica di grande tensione, sia all'interno del paese, sia nelle relazioni con il Direttorio e con i suoi agenti civili, in particolare con il commissario Fappoult, il quale, scacciato dal generale

⁹ N. Rodolico, *La legge sui feudi della Repubblica napoletana*, in *Studi di storia napoletana in onore di Michelangelo Schipa*, Napoli, I.T.E.A. Editrice, 1926, pp. 619-630: 621-622 (con qualche imprecisione). La cita rapidamente, in aggiunta agli interventi antif feudali di Mattei sul «Veditore», G. Addeo, *Un periodico del 1799: il «Veditore repubblicano»*, in «Archivio storico per le province napoletane», XCIII, 1976, pp. 211-229, in particolare pp. 219-220 (poi Id., *Libertà di stampa e produzione giornalistica nella Repubblica napoletana del 1799*, Napoli, Loffredo, 1999, pp. 209-226: 217). Ma già la segnalava M.A. Visceglia, *Genesi e fortuna di una interpretazione storiografica: la rivoluzione napoletana del 1799 come «rivoluzione passiva»*, in «Annali della Facoltà di Magistero dell'Università degli studi di Lecce», I, 1972, pp. 5-47: 25, nota 66.

¹⁰ Nel vol. III, pp. 1796-1802.

¹¹ Su entrambi rinvio alle voci da me redatte per il DBI, vol. 72, 2009, pp. 177-182.

¹² Approssimativa e in molti punti discutibile quella proposta da Battaglini in *Atti, leggi proclami*, vol. I, pp. 971-973, che a sua volta correggeva quella suggerita da Galasso, *La legge feudale napoletana del 1799*. Rimane punto di riferimento fondamentale G. Solari, *L'attività legislativa di Mario Pagano nel governo repubblicano del 1799 a Napoli* (1934), in Id., *Studi su Francesco Mario Pagano*, a cura di L. Firpo, Torino, Giappichelli, 1963, pp. 256-332.

¹³ Secondo Rodolico, il disegno di legge fu «preparato nella prima quindicina di febbraio dal comitato legislativo» (*La legge sui feudi*, p. 620).

Championnet il 6 febbraio, dopo circa un mese ritornava a Napoli. Il 25 febbraio era Championnet a essere colpito da ordine di rimozione e di arresto¹⁴. Nonostante la gravissima situazione finanziaria, nonostante la controrivoluzione attiva di inglesi e Borboni e le reazioni antifrancesi nelle province, fu un periodo di intensa riorganizzazione amministrativa e di fitta attività legislativa, che produsse fra l'altro l'importante legge abolitiva delle primogeniture e dei fedecommissi del 25 gennaio, modificata il 10 febbraio.

Il primo riferimento alla legge antifeudale a noi noto si trova nel «Monitore» del sabato 16 febbraio, dove esplicitamente Eleonora de Fonseca Pimentel, sottoponendo al Governo le sue riflessioni contro l'adozione di pratiche di repressione indiscriminata delle insurrezioni antifrancesi o più generalmente antirepubblicane, sottolineava l'urgenza di emanare «una legge utile alle provincie»: quella, appunto, di «abolizione della feudalità»¹⁵. Il tema del rapporto tra insorgenze e mancata o ritardata emanazione dei provvedimenti antifeudali percorre largamente non solo il dibattito coevo ma anche le riflessioni successive alla caduta della Repubblica, come quelle di Cuoco¹⁶.

Nel numero del 19 febbraio, martedì, sul «Monitore» si legge che il giorno precedente si era tenuta «la prima sessione pubblica» del Governo, nel corso della quale, dopo un intervento sulla avvenuta democratizzazione di Catanzaro, erano stati presentati e discussi i piani di Albanese e di Pagano e varie mozioni sull'abolizione della feudalità. L'articolo è ben noto, ma conviene riportarlo:

Indi il Rappresentante Albanese propose l'abolizione della feudalità, e di tutti i diritti feudali in tutta la superficie della Repubblica e ne lesse il piano comune a lui, ed al Rappresentante Forges. Il Rappresentante Pagano lesse altro piano, in cui conveniva dell'abolizione generale di tutti i diritti feudali, ma ammetteva qualche modificazione per

¹⁴ Su queste e altre vicende rinvio in generale a B. Croce, *La rivoluzione napoletana del 1799. Biografie-Racconti-Ricerche* (1a ed. 1887-1896), Bari, Laterza, 1968 (qui cito da questa edizione) e A.M. Rao, *La Repubblica napoletana del 1799*, in *Storia del Mezzogiorno* diretta da G. Galasso e R. Romeo, vol. IV, pp. 469-539, poi in A.M. Rao – P. Villani, *Napoli 1799-1815. Dalla Repubblica alla monarchia amministrativa*, Napoli, Edizioni del Sole, 1995, pp. 9-121; Ead., *La Repubblica napoletana del 1799*, Roma, Newton & Compton, 1997, ora con un saggio inedito, Napoli, Fedoa Press, 2021.

¹⁵ *Il Monitore napoletano 1799*, pp. 113-117, in part. p. 115.

¹⁶ Lo segnalava attentamente già Visceglia, *Genesi e fortuna*, p. 25. Sulle insorgenze nelle province meridionali si veda ora *Patrioti e insorgenti in provincia: il 1799 in Terra di Bari e Basilicata*, a cura di A. Massafra, Bari, Edipuglia, 2002.

6. La legge feudale del 1799

quelli delle decime, e del terratico; diritti ch'ei supponeva derivati da privato contratto tra 'l feudatario, e le Università. Dopo varie mozioni, e varie rischiarative riflessioni fatte dal Rappresentante Cestari, la mozione fu aggiornata a lunedì venturo¹⁷.

Una più estesa descrizione dei contenuti di questi piani il «Monitore» l'avrebbe fornita soltanto il 9 aprile. Ma grazie all'articolo del 19 febbraio sappiamo che la prima discussione pubblica della legge si era avuta il 18. Il confronto tra il «Monitore» e altre fonti permette di dire che il giornale era effettivamente in grado di uscire in tempo con le notizie del giorno precedente. Pubblicità e tempestività delle informazioni furono tra i fondamentali principi ispiratori della Repubblica e dei suoi giornali¹⁸.

Non sappiamo se quella del 18 febbraio fu la prima discussione della legge antif feudale in sede di Governo. Che altrove se ne discutesse prima di quella data, e piuttosto animatamente, risulta dall'annotazione di un anonimo diarista alla data del 16 febbraio sugli ostacoli che la nobiltà andava frapponendo:

L'ex-Principessa Belmonte fece gran strepito sopra il punto della Feudalità, e volendo interloguirci il Cittadino Rappresentante Laubert, lo fece star zitto con dirli Stà zitto tu che hai corbellato Cristo, ed ora ci vuoi corbellare noi, ed io non parlo con te, che sei un'Apostata, ma parlo con questi altri Uomini probi¹⁹.

Quella del 18 febbraio fu certamente la prima discussione in sessione pubblica, come Pimentel tenne a sottolineare. Carlo De Nicola – altra fonte canonica su questi eventi – registra alla data del lunedì 4 febbraio che Mario Pagano lo aveva informato «che da oggi innanzi le risoluzioni attinenti ai pubblici stabilimenti si sarebbero fatte non più chiuse, ma in publico, acciocchè ciascuno dir potesse il suo sentimento»²⁰. Fu probabilmente in quella prima sessione pubblica che il

¹⁷ *Il Monitore napoletano 1799*, pp. 153-154.

¹⁸ Si vedano anche le dichiarazioni del «Giornale estemporaneo» del 21 maggio e la sua definizione di che cosa fosse un «giornale», destinato a dar conto dei «fatti pubblici [...] con esattezza, [...] subito, e con semplicità» (*Napoli 1799. I giornali giacobini*, p. 171).

¹⁹ Così il diario pubblicato da Raffaele Parisi ne «La lega del bene», V, 1890, riprodotto col titolo di *Cronachetta* in Battaglini, *La Repubblica napoletana diari, memorie, racconti*, t. I, pp. 83-92: 83-84. Si veda già Croce, *La rivoluzione napoletana* (1968), p. 216, nota.

²⁰ C. De Nicola, *Diario napoletano 1798-1825*, Napoli, Società napoletana di Storia patria, 1906, ristampa con Introduzione a cura di R. De Lorenzo, Napoli, Luigi Regina, 1999, vol. I, p. 47.

Governo fece appello ai cittadini perché dicessero la loro, data la diversità delle posizioni emerse nel Comitato di legislazione, composto appunto da Pagano (che ne era il presidente), Domenico Forges Davanzati, Giuseppe Albanese, Giuseppe Logoteta. Oggetto del dibattito – così com'è possibile ricostruirlo sulla base delle diverse testimonianze, in particolare dell'articolato resoconto che ne darà il «Monitore» del 9 aprile – fu soprattutto la distinzione tra prestazioni personali, reali e «miste» (monopoli, dazi, diritti proibitivi): alcuni (Albanese e Forges) ne proponevano la soppressione generalizzata senza indennizzo, altri (Pagano in primo luogo) ritenevano che laddove canoni e censi fossero il frutto di acquisti legittimi dovessero essere oggetto di riscatto. Cestari – estraneo al Comitato di legislazione ma dal 15 febbraio membro del Governo provvisorio – sosteneva la tesi estrema della totale restituzione alla nazione di tutti i fondi feudali, in quanto nati dalla violenza e dall'usurpazione.

Le risposte all'invito del Governo del 18 febbraio non si fecero attendere, e furono rapidamente date alle stampe. Le prime memorie a noi note sono datate 21 febbraio, e sono quelle di Giuseppe Raffaele, pubblicata da Battaglini²¹, e quella di Vincenzo Russo, sfuggita, invece, alla sua attenzione.

La memoria di Russo, pubblicata alla fine dell'Ottocento da Raffaele Parisi sulla sua rivista, «La Lega del bene», fu poi data per dispersa fino alla sua riscoperta da parte di Ernesto Pontieri che la ripubblicò nel 1978. Alla trascrizione di Pontieri, basata su quella di Parisi, fece poi riferimento Galasso in un suo commento, uscito nel 1989²². In realtà, un raro esemplare dell'opuscolo stampato nel 1799 esiste presso la Biblioteca Provinciale di Avellino, nel fondo costituito con donazione di Scipione e Giulio Capone²³. Proprio Russo faceva in apertura

²¹ *Prospetto degli abusi e dei diritti del governo feudale*, in *Atti, leggi proclami*, vol. III, pp. 1794-1795.

²² E. Pontieri, *Vincenzio Russo e la legge eversiva della feudalità nella Repubblica Napoletana del 1799*, in *Storia e cultura del Mezzogiorno. Studi in memoria di Umberto Caldora*, Cosenza, Lerici, 1978, pp. 281-307 (la memoria alle pp. 297-307). Pontieri la riprendeva appunto (con qualche errore di trascrizione) da «La Lega del bene», X, maggio 1895, n. 19, pp. 2-4 e n. 20, p. 3. Al testo pubblicato da Pontieri Galasso – che nel 1965 aveva pubblicato *Il pensiero politico di Vincenzio Russo* poi confluito in Id., *La filosofia in soccorso de' governi*, pp. 549-631 – dedicò il suo *La Memoria di Vincenzio Russo sull'abolizione della feudalità nel 1799*, ivi, pp. 623-631. Anche W. Maturi, *Il principe di Canosa*, Firenze, Le Monnier, 1944, p. 27, nota 2, constatava che di questa memoria di Russo non vi era traccia negli studi di Croce e di Felice Battaglia a lui dedicati.

²³ Lo segnalano A. Iannaco, *La Memoria del cittadino Vincenzio Russo sull'abolizione della feudalità, patriota e giacobino di Palma Campania*, in «Economia Irpina», XXXII, 1994, pp. 83-93

esplicito riferimento all'invito rivolto dai «Cittadini Rappresentanti» a «palesare il loro sentimento sulle risoluzioni da prendersi intorno alla *Feudalità*», ciò che, commentava, aveva destato «gli animi ad alte speranze; ed ispirato ai vostri concittadini giusta fidanza nella rettitudine delle vostre intenzioni»²⁴. Chiara la sua posizione, vicina a quella estrema espressa da Cestari, ma al tempo stesso ispirata a una visione della storia del feudo che ben prima del 1799 aveva alimentato la riflessione dei riformatori – tra i quali lo stesso Pagano –, quella della feudalità non come ordine giuridico ma, al contrario, come totalmente estranea a qualunque idea di diritto²⁵:

La *Feudalità* dunque non è un diritto: è anzi la conculcazione di tutti i diritti: è una ferita ampia, e profonda aperta da nove secoli fin nelle viscere dell'Umanità. La *Feudalità* è un mero fatto, come lo è il furto, l'assassinio: è una violenza che si ha ogni ragione di distruggere appena si può²⁶.

Non essendo null'altro che violenza e oppressione, la feudalità era cessata di fatto con la fine della tirannia: superfluo, dunque, discutere di che cosa farne. Sovveniva la ricorrente metafora dell'albero: cessato il tronco, i rami non potevano reggersi da sé. Russo condivideva pertanto la tesi che i beni feudali non po-

e L. Sorrentino, *Io muoio libero e per la Repubblica. Vita ed opere di Vincenzo Russo ideologo e martire del 1799*, Somma Vesuviana (Na), Istituto grafico editoriale italiano, Gruppo archeologico Terra di Palma, 1999, che riproduce la memoria alle pp. 111-120, con la data erronea del 20 febbraio. A Sorrentino si deve la precisazione sul nome – Vincenzo e non Vincenzio, che figura però proprio su questo testo – e sulla parentela con i Vivenzio. L'opuscolo, privo di note tipografiche, ha la segnatura Sez. M, Misc. B 37. Di 20 pp. numerate, è intitolato *Memoria del Cittadino Vincenzio Russo sull'abolizione della feudalità*, seguita alle pp. 16-20 dalle *Riflessioni utili per la Legge sulla Feudalità secondo le Leggi dell'Exregno*, ed è datato in fine «Napoli addì 3 Ventoso An. I della Rep. Napoletana». Le citazioni fanno riferimento a questo esemplare (ringrazio la dott.ssa Antonella Venezia per avermene procurato copia fotografica).

²⁴ *Memoria del Cittadino Vincenzio Russo*, p. 3.

²⁵ Rinvio in proposito a Rao, *L'amaro della feudalità* (1997), pp. 289-319. Restano fondamentali gli studi di G. D' Amelio, *Polemica antif feudale, feudistica napoletana e diritto longobardo*, in «Quaderni storici», IX, 1974, pp. 337-350; Ead., *La società feudale come società antiggiuridica nel pensiero dei giuristi napoletani dell'età dell'Illuminismo*, in *Illuminismo e società meridionale*, «ASSO», LXXI, 1975, pp. 128-134. Sull'importanza del ricorso alla storia anche nel dibattito antif feudale del 1799 attirava l'attenzione Visceglia, *Genesi e fortuna*, p. 23, sulla scorta di Solari, *Studi su Francesco Mario Pagano*, p. 23.

²⁶ *Memoria del Cittadino Vincenzio Russo*, p. 4 (corsivi nel testo).

tessero che tornare alla nazione. Si ripresentava qui l'idea della libertà primitiva delle terre, prima delle conquiste, anch'essa diffusa nella trattatistica degli anni Novanta, in particolare nell'*Esame politico-legale de' dritti e delle prerogative de' Baroni del Regno di Napoli* di Angelo Masci, un testo chiave per comprendere le argomentazioni svolte da coloro che parteciparono al dibattito del 1799²⁷. Masci aveva lanciato un appello ai baroni a dir poco ingenuo, esortandoli a prender coscienza dell'ingiustizia delle loro prerogative e a rinunciarvi²⁸. Russo, a sua volta, da un lato sosteneva che dovessero tornare «tutti i beni feudali alla nazione»; dall'altro riteneva di poter attenuare la radicalità del suo progetto, suggerendo di mantenere a spese di questi beni per qualche mese i familiari dei feudatari fino a nuova occupazione e di soccorrere gli stessi feudatari in caso di bisogno, ricordando «che tutti gli uomini sono fratelli»²⁹. L'ultima parte della sua memoria, tuttavia, intitolata *Riflessioni utili per la Legge sulla Feudalità secondo le Leggi dell'Exregno*, dal piano delle affermazioni di principio scendeva su un più concreto terreno giuridico. Distingueva anch'egli tra prestazioni personali e reali: per le seconde non proponeva la totale abolizione, ma una rigorosa verifica della legittimità dell'acquisto delle terre sulle quali gravavano, contro qualunque presunzione e prescrizione e addossando ai feudatari l'onere della prova. Anche per quanto riguardava la questione spinosissima dei demani non rifiutava in assoluto che si conservassero ai baroni, ma sosteneva che questi dovevano dimostrare «per quali modi legittimi e giusti» li avessero acquistati³⁰.

Non più vantaggiosa per i baroni era la proposta di Giuseppe Raffaele, che pure il principino di Canosa Antonio Capece Minutolo si sarebbe vantato di avere avuto «per amico»³¹. Raffaele condivideva con Pagano l'idea che entro tre mesi i baroni avrebbero dovuto presentare a un'apposita commissione di sette membri i titoli che dimostrassero il legittimo acquisto dei loro diritti territoriali. Prevedeva inoltre la divisione dei demani feudali a metà tra feudatari e comuni. Non solo, ma imponeva ai feudatari di prestare entro tre mesi «il giuramento solenne della fede e dell'amore alla patria, e dell'odio alla Tirannia, quando vogliono conservare i possessi che se gli assicurano per questa Legge»³².

²⁷ Napoli, Stamperia simoniana, 1792. Cfr. Rao, *L'amaro della feudalità*, ad nomen.

²⁸ Cfr. *ivi*, p. 157.

²⁹ *Memoria del Cittadino Vincenzio Russo*, p. 14.

³⁰ *Ivi*, pp. 17-18.

³¹ Maturi, *Il principe di Canosa*, p. 29, nota 3.

³² *Atti, leggi proclamati*, vol. III, pp. 1794-1795.

Agli stessi giorni doveva risalire un altro intervento del quale si conosce l'esistenza ma si sono perse le tracce: quello di Nicola Vivenzio, già avvocato fiscale nella Reale Camera della Sommaria, zio dello stesso Vincenzo Russo³³. Nelle sue memorie, per il periodo repubblicano redatte a suo dire a partire dal 18 marzo 1799, Giuseppe Maria Galanti dichiarava che fin dal 22 febbraio aveva ricevuto «un ordine del presidente del comitato di Legislazione, di formare una memoria intorno a' feudi ed alle decime feudali» e aggiungeva: «Vivenzio aveva dato una memoria su tale argomento»³⁴. Quella di Galanti, relativa in particolare alla questione delle decime, uscì qualche giorno più tardi, con la data del 5 marzo³⁵.

Spunti comuni ai diversi interventi, in particolare quelli di Russo, Raffaele, Galanti, figuravano nelle *Considerazioni intorno alla legge, che si propone, per l'abolizione dei feudi*, un testo a stampa noto a Rodolico nella trascrizione di Diomede Marinelli e spesso attribuito, sulla scorta di Gioele Solari, a Mario Pagano, ma che resta difficile da datare e di attribuzione incerta: piuttosto che un commento alla proposta di Pagano sarebbe, per Battaglini, un commento alla proposta Albanese-Forges³⁶. Nulla impedirebbe di considerarle un commento elaborato dal Comitato di legislazione nel suo insieme dopo la riunione del 18 febbraio³⁷. L'autore (o gli autori) sembrava dar peso a chi, come Russo, ragionava in termini di «giustizia universale» e poneva quindi i feudi al di fuori del diritto. Ma invitava poi a ragionare anche in termini di «giustizia particolare», e cioè ponendosi all'interno di quelle stesse leggi feudali che si intendeva sopprimere. Distingueva pertanto i diritti proibitivi, diritti pretesi e presunti, distruttivi della «naturale libertà» dei cittadini, che andavano senz'altro soppressi; i diritti perso-

³³ Più precisamente, cugino di suo padre per parte di madre: la nonna paterna di Vincenzo, Diana di Mauro sposata Russo, era sorella della madre di Nicola, Teresa di Mauro sposata Vivenzio.

³⁴ Cito dalla nuova ed. a cura di A. Placanica: G.M. Galanti, *Memorie storiche del mio tempo*, Cava de' Tirreni (Sa), Emilio Di Mauro, 1996, p. 181. Sul Vivenzio e la sua partecipazione al dibattito antifeudale dagli anni Novanta alla prima Restaurazione, rinvio a Rao, *L'amaro della feudalità*. Alla data del 28 luglio De Nicola registra: «Il marchese Vivenzio è stato anche per cadere a causa del discorso da lui stampato circa l'abolizione dei feudi, ma sento che siasi giustificato nell'animo del re» (*Diario napoletano*, p. 261).

³⁵ Riprodotta in *Atti, leggi proclami*, vol. II, pp. 979-986.

³⁶ In nota al testo pubblicato in *Atti, leggi proclami*, vol. II, pp. 974-978.

³⁷ Anche Rodolico dubita dell'attribuzione a Pagano e ritiene che le *Considerazioni* siano «la relazione sul disegno di legge» (*La legge sui feudi*, p. 622-623), in quanto i punti considerati, tranne quello sui demani feudali, corrispondono agli articoli della legge del 7 marzo.

nali, anch'essi da abolire; i diritti reali. Fra i diritti reali riteneva che andassero trattati diversamente quelli pretesi sui territori demaniali delle comunità da quelli pretesi sui territori privati: questi ultimi erano frutto di evidente prevaricazione e pertanto da sopprimere. Diversa la condizione dei demani feudali: qui la trasformazione in piena proprietà dei fondi feudali avrebbe potuto dar adito a controversie continue per l'esercizio pregresso dei diritti di uso dei cittadini. Conveniva perciò dividerli a metà tra le comunità e i baroni: era la proposta di Raffaele, che non figura in nessuno dei due testi di legge a noi noti, poiché l'uno assegnava ai baroni un quarto dei demani, l'altro li assegnava interamente alle comunità. Sarebbe invece confluito in entrambi i testi il riconoscimento ai baroni dei fondi burgensatici e feudali in piena proprietà, con la soppressione della devoluzione e delle imposte feudali (adoa e relevio) e l'assoggettamento alle imposte ordinarie. Per quanto riguardava, infine, le decime baronali nella provincia di Lecce, queste – come suggeriva Galanti nella sua memoria del 5 marzo – potevano essere redimibili laddove i baroni ne «mostrassero il titolo chiaro, ed espresso di compra». Per l'esecuzione della legge si prevedeva una Commissione che esaminasse i titoli dei possessori in caso di dubbio e di controversia entro un tempo prestabilito: e qui di nuovo figurava un aspetto della proposta di Pagano, condiviso da Raffaele.

Con la data del 5 ventoso (23 febbraio) Nicola D'Amico pubblicava il suo progetto indirizzato *A Cittadini Rappresentanti del Governo Provvisorio della Repubblica Napoletana*³⁸, facendo anch'egli riferimento esplicito all'invito rivolto dal Governo ai cittadini³⁹. A D'Amico replicava in tempi presumibilmente molto rapidi Gregorio Mattei con la sua memoria, proprio mentre Antonio Capece Minutolo, un veterano ormai degli scritti in difesa del baronaggio e già acceso contraddittore di Nicola Vivenzio, replicava al breve intervento di Vincenzo Russo con un ben più ampio e articolato discorso di trenta pagine a stampa, infarcito di dotti rinvii bibliografici⁴⁰.

³⁸ L'opuscolo, di 16 pp., è datato «5. Ventoso an. 7 della Libertà, e I. della Repubblica Napoletana». È riprodotto, come si è detto, in *Atti, leggi proclamati*, vol. III, pp. 1796-1801.

³⁹ «Se un vostro invito mi determinò a scrivere queste mie idee, supplicheranno i vostri lumi alle mie mancanze» (*ibidem*, p. 1802).

⁴⁰ *Memoria dilucidativa di varj articoli da aversi in considerazione nella abolizione da farsi dei feudi, e della feudalità*, Del Cittadino Antonio Capece Minutolo, riprodotto in *Atti, leggi proclamati*, vol. III, pp. 1782-1793. Sugli interventi di Capece Minutolo a difesa della feudalità, oltre a Maturi, *Il principe di Canosa*, cfr. Villani, *Il dibattito sulla feudalità nel Regno di Napoli dal Genovesi al Canosa*, pp. 252-331.

Non sappiamo molto di Nicola D'Amico. Il suo testo ne mostra l'evidente formazione giuridico-forense, comune peraltro alla maggior parte dei patrioti del 1799. Grazie a lui conosciamo meglio quale fosse stata la mozione presentata da Cestari nella riunione del 18 febbraio. A Cestari, infatti, per quel che delle sue posizioni conosciamo grazie al «*Monitore*», nonché a Vincenzo Russo, si attagliano i contenuti della «*mozione per l'abolizione de' feudi, e de' dritti feudali*» dal quale D'Amico prendeva le mosse, per meglio confutarla e, soprattutto, contestarne il «*rigore*». La mozione sosteneva che feudi e baroni, essendo frutto di forza e conquista, erano finiti di fatto con la proclamazione della Repubblica. Rovesciato il trono, feudi e diritti feudali tornavano al popolo vincitore, privi però di quella qualità feudale che le terre in origine non avevano. Abolendo i feudi, la legge aboliva non solo i titoli ma anche «*le rendite sulle cose, e sulle persone degli abitanti ne' Feudi*». Fin qui la mozione contestata. In modo ben diverso D'Amico ripercorreva la storia dei feudi, ricordando come per gli attuali possessori essi fossero ormai frutto di acquisto e non di conquista. Chiedeva perciò che la legge non fosse «*tanto rigida e feroce*» con gli ex baroni, ricordando peraltro che questi si erano «*di buona fede uniti alla causa dell'umanità*». Ripetendo la distinzione ormai corrente nel dibattito in corso, condivideva l'idea che si dovessero abolire totalmente senza indennizzo i diritti proibitivi e i diritti personali. Proponeva invece che i diritti reali fossero convertiti in canoni, e, come Pagano, che si formasse una commissione per accertarne la natura e il titolo di possesso. Alle municipalità bisognava assegnare «*una porzione corrispondente agli usi civici*» dei demani feudali. Soprattutto, anche se con intenti dilatori, D'Amico richiamava l'attenzione su un punto di primaria importanza, e cioè il legame fondamentale della questione feudale con una più generale riforma dello Stato e delle sue finanze:

Intanto v'invito a considerare, che l'economia dell'Erario della Repubblica prende un nuovo corso, aboliti i Feudi, ed i dritti feudali; ed altro ancora più brillante, allorché saran tolti i privilegi a' Fondi Ecclesiastici. È egli perciò un interesse della Repubblica abolire ora i Feudi, ed i dritti feudali; o conviene prima con una legge eguagliar la condizione di tutt' i Fondi, e fissarne le generali contribuzioni? La legge de' Feudi è inseparabile dall'altra de' Fondi Ecclesiastici, e dal sistema per le pubbliche contribuzioni⁴¹.

⁴¹ *Atti, leggi proclami*, vol. III, p. 1802.

Un po' più nota la figura di Gregorio Mattei, certamente più noto almeno suo padre Saverio (1742-1795), prolifico scrittore di traduzioni bibliche per musica e musicista egli stesso, oltre che autore di opere giuridiche, avvocato, infine consigliere del Magistrato di commercio. Già Saverio – figlio a sua volta di un erario della Certosa di S. Stefano del Bosco, anch'egli esperto di diritto e di amministrazione feudale, oltre che amante della musica e poeta – si era tempestivamente cimentato nel dibattito riformatore antibaronale con il poemetto *La repubblica feudale* (1774), nel quale ripercorreva in versi, commentati in un ampio apparato di note esplicative, la storia dei feudi. Gregorio, nato nel 1772, si era dato anch'egli a studi giuridici e letterari e a produzioni e traduzioni poetiche, per poi assumere il più prosaico incarico di governatore locale a Giovinazzo e giudice a Cisternino. Inquisito a seguito delle congiure del 1794-1795 si era rifugiato presso amici in provincia, per poi tornare a Napoli dopo la proclamazione della Repubblica⁴².

Dalle sue personali vicende prendeva appunto le mosse la sua memoria: i «sei anni continui di dimora in varj paesi di Puglia», il suo «asilo tra le selve», il lungo viaggio di ritorno, le aspettative fiduciose ma presto disilluse nel nuovo governo repubblicano. Dure le sue considerazioni sulle proposte avanzate da Nicola D'Amico, che gli apparivano attaccate a una «Giurisprudenza tutta Monarchica»:

Un nuovo Governo deve riordinarsi con nuova Giurisprudenza, egli dunque è cosa ridicola di voler decidere gli attuali grandi interessi d'una nascente repubblica democratica coi principj corrotti di Giurisprudenza dell'abolita Monarchia. Ne abbiám noi forse abolito il nome solo, e ne riteniam gli usi, le costituzioni, i principj? Pretendiamo noi di trasfondergli occultamente nella democrazia?

Nessun dubbio nutriva dunque sulla necessità di abolire tutti i diritti feudali, personali o reali che fossero, in quanto «contrarj di fronte alla libertà di democratico Governo». Era anch'egli pienamente convinto del legame strettissimo tra insorgenze e questione feudale:

Vi dico rappresentanti, che il grido de' popoli, che l'origine de' malcontenti dei dipartimenti, che il ferro, e il fuoco, che ora distrugge tante belle contrade, son tutte calamità derivate in gran parte dalla vostra lentezza a troncar prontamente tutte le teste dell'Idra

⁴² Rinvio alle già citate voci del DBI.

6. La legge feudale del 1799

feudale. E sarà egli vero, che gli ex Baroni saranno i parassiti della rivoluzione di Napoli, mentre gl'infelici Coloni dopo di aver sofferte tante perdite, e tante, pagheranno doppie Dogane, e decimeranno i stentati frutti dei loro sudori? Ah no! Cittadini rappresentanti, occupatevi prontamente della Classe più rispettabile del popolo, degl'Agricoli, e se ora non potete appieno consolarli colla intiera rettificazione del tributo nazionale, fate almeno sentir loro il vantaggio della rivoluzione, coll'abolire intieramente tutti i dritti feudali.

Schierato apertamente in difesa degli agricoltori lungamente oppressi «da coloro che si chiamavan baroni», e contro una società nella quale alcuni «nuotavano in immense superfluità» mentre tutti gli altri «mancavano del necessario», Mattei prendeva nettamente posizione contro «la sfrontatezza de' gentiluomini, che fra di noi si chiamavan nobili». Ma anche un altro importante motivo caratterizzava la sua memoria, quello dell'aspirazione alle cariche repubblicane da parte dei giovani dotati di esperienze amministrative, esperienze che avrebbero voluto vedere valorizzate al servizio del nuovo governo: «Mi figuravo che'l merito sarebbe stato innalzato, e che del merito non il favore, ma la pubblica voce, ne saria stato il Giudice». È un passaggio chiave, insieme a quello in cui si scagliava contro i rapporti fra i rappresentanti e un non meglio identificato «uomo ambizioso, macchiato del sangue degl'innocenti», un magistrato che doveva aver fatto parte di una qualche Giunta di Stato, ora «uscito dall'ombra, dove il rimorso, e la vergogna l'avean costretto a nascondersi». Ugualmente significativo il passo in cui respingeva come falso dilemma quello, proposto dai nobili, tra un governo di lazzaroni, scambiato «per lo popolo sovrano», e un «governo aristocratico». La sua memoria era insomma rivelatrice di quelle ambizioni agli impieghi e di quelle rivendicazioni del merito, che molta produzione antigiacobina segnalava e avrebbe segnalato come motivo dominante delle scelte politiche del periodo repubblicano. Le ambizioni certo non mancavano, e anche queste spingevano giovani e meno giovani a partecipare al dibattito pubblico, per esibire le proprie competenze e capacità, secondo norme di comunicazione già lungamente collaudate nella Repubblica delle lettere. Ma queste ambizioni si collegavano alla proposta di un governo e di un'amministrazione interamente rinnovati nelle modalità di scelta dei loro componenti, un governo di giovani, certo, ma soprattutto di persone dotate dei requisiti necessari per riformare davvero lo Stato, attingendo non ai lazzaroni, né ai nobili e ai magistrati implicati nelle repressioni di antico regime, ma a quel ceto mezzano alla cui formazione si era lungamente e tenacemente indirizzato l'insegnamento genovesiano.

6.2. *Il governo discute*

Di fronte alla varietà delle posizioni emerse e, soprattutto, all'opposizione baronale, non sorprende che il lunedì 25 febbraio, giorno fissato per la ripresa della discussione in pubblica sessione nel Governo provvisorio, la situazione fosse incandescente. A quella data De Nicola annotava, con una qualche ironia:

Questa mattina dovea nel Provvisorio trattarsi dell'abolizione dei dritti feudali, ma si è differito. Il rappresentante Mario Pagano ha chiesto quindici giorni di ristoro per la sua salute; io l'ho veduto bene, e mi pare che non sia molto contento dei compagni. Egli ha detto che Napoli avrà la stessa Costituzione francese⁴³.

I poteri stessi del Governo provvisorio e dei diversi Comitati erano in discussione. La crisi era grave, se Championnet il 9 ventoso (27 febbraio), il giorno stesso della sua partenza per Parigi, firmava un decreto volto a «prevenire il disordine, e l'anarchia che possono prodursi dalla confusione de' poteri in un Governo provvisorio, in seno alla rivoluzione» e a ricordare pertanto quali fossero le attribuzioni dei Comitati. Questi, precisava rigorosamente, non avevano alcun potere di legiferare ma solo quello di elaborare e proporre le leggi, sottoponendole «all'Assemblea Generale de' Rappresentanti Provvisorj» ovvero, in caso di urgenza, al Comitato centrale di esecuzione⁴⁴.

Non è possibile qui ripercorrere in dettaglio le vicende che resero sempre più difficile e agitata la vita politica della giovane Repubblica⁴⁵. L'arrivo di Macdonald al posto di Championnet, il 28 febbraio, segnò un netto sbilanciamento delle prese di posizione pubblica sulla legge feudale a favore dei baroni. Michele Azzariti, ad esempio, in una memoria indirizzata al generale subito dopo il suo arrivo denunciava un vero «accanimento contro la Feudalità» da parte del Governo: «una ciurma di malcontenti del giusto lo ha circondato, sicché per quel che mostrò nell'ultima seduta, era già determinato per nessun riguardo alle proprietà degli ex-Feudatari, per l'esterminio di costoro». Sugeriva di prendere a modello la legge abolitiva francese, che aveva reso redimibili i diritti reali (censi,

⁴³ *Diario napoletano*, p. 61.

⁴⁴ Cito il decreto (pubblicato anche in *Atti, leggi proclami*, vol. I, p. 407) da C. Colletta, *Proclami e sanzioni della Repubblica Napoletana pubblicati per ordine del Governo provvisorio*, Napoli, Stamperia dell'Iride, 1863, tomo II, Parte I, pp. 19-20.

⁴⁵ Rinvio a Rao, *La Repubblica napoletana del 1799*.

rendite, terraggi); e invitava il generale a sospendere la sua «sanzione sopra di questa legge».

Anche Azzariti era fra coloro che duramente contestavano la legittimità di un Governo nominato dall'alto a legiferare senza «sentire la volontà generale della Nazione». Il Provvisorio avrebbe piuttosto dovuto provvedere a convocare le assemblee primarie e poi quelle elettorali – seguendo «le orme della Repubblica Madre» – in modo da avere un governo regolarmente costituito. Solo questo avrebbe potuto legittimamente legiferare in materie come i fedecommessi e la feudalità, che non potevano essere decise da «una ristretta rappresentanza», da un corpo di «venticinque tiranni»⁴⁶.

Macdonald accolse l'invito a non sanzionare la legge, di nuovo accesamente discussa nella seduta del 7 marzo, come informava il «Monitore» del 19 ventoso, sabato 9 marzo, dopo aver riferito che il giovedì precedente (il 7 marzo) erano state bruciate davanti al Palazzo nazionale le bandiere prese agli insorgenti:

Nella mattina dello stesso giorno si tenne la seconda pubblica sessione per l'abolizione de' diritti Feudali. Sciolta la sessione se n'è proseguita privatamente la discussione. Noi daremo conto minuto di questa discussione, allorché si sarà decisa⁴⁷.

Nello stesso numero Eleonora de Fonseca Pimentel lanciava il suo vibrato appello alle popolazioni, ricordando loro «i tempi del gran Masaniello». Non solo, ma deprecava le «gare, invidie, gelosie», produttrici di «odj civili», con parole che sembravano indirizzarsi non solo a coloro che venivano designati col «brutto titolo d'*Insurgenti* contra la patria» ma a tutti i cittadini della Repubblica:

quali gelosie, ed invidie posson aver luogo nella Repubblica, dove tolta ogni distinzione, tutti siete uguali in considerazione; tutti avete ugualmente liberi i mezzi alla vostra industria; sicuro l'acquisto, e il possesso delle vostre proprietà; tutti siete chiamati agli stessi premj; tutti minacciati, se rei, cogli stessi castighi? Che importa a Voi, se anche taluno ottenesse ora in preferenza vostra un impiego, un onore? Non sapete voi che nella Repubblica sono in perpetua rotazione gli onori tutti, e gl'impieghi?⁴⁸

⁴⁶ In *Atti, leggi proclami*, vol. III, pp. 1780-1781.

⁴⁷ *Il Monitore napoletano 1799*, pp. 259-260.

⁴⁸ Ivi, pp. 251-252.

Così, a sua volta, De Nicola prendeva nota, il 10 marzo, dell'ultima animata seduta del Governo sulla legge feudale:

La legge abolitiva de' dritti feudali si dice che abbia incontrato ostacolo nella sanzione, perché in Provvisorio vi fu chi sostenne ch'era troppo aspra, e proponeva per modello quella che per l'oggetto medesimo si era fatta in Francia; ma vi fu chi gli oppose e volle dire che qui vi era chi sapeva fare qualche cosa di meglio. Questa presunzione merita una mortificazione, per cui si sente che il Generale non sanzionerà la legge come è fatta dal Provvisorio⁴⁹.

Molto operò in tal senso l'aristocrazia feudale. Già colpiti dalle crescenti imposizioni del governo borbonico, sotto la spinta della guerra e delle crescenti difficoltà finanziarie degli anni Novanta⁵⁰, nobili e baroni, fallito il tentativo oligarchico del gennaio 1799, aderirono in molti alla causa repubblicana⁵¹ e, all'arrivo di Macdonald, accrebbero le loro pressioni per ottenere un adeguato riconoscimento dei loro reali o presunti meriti politici.

Le denunce in tal senso da parte dei patrioti non mancarono. Con la data dell'1 germile (21 marzo) usciva il primo numero del «Veditore repubblicano», il giornale redatto da Pietro Natale Alethy e Gregorio Mattei⁵². Fin dal primo numero i redattori rilanciavano con foga il dibattito sulla legge feudale. Alethy, in un articolo intitolato *Politica-Feudalità*, esaltava le «due leggi, entrambe gagliarde, straordinarie, ed inducenti morte all'ineguaglianza civile, quali sono l'estinzione per l'una parte de' Maggiorescati, e per l'altra de' Feudali Dritti» e ironizzava ferocemente contro i difensori dei baroni e i baroni stessi, che diffondevano «uno splendidissimo lume d'umanità»⁵³. Mattei, dal canto suo, nel *Prospetto politico di Napoli* che apriva il numero, scriveva:

⁴⁹ *Diario napoletano*, p. 76.

⁵⁰ Cfr. Massafra, *Fisco e baroni*, pp. 625-675.

⁵¹ Si veda anche l'esempio dei Dentice studiato da A. Massafra, *Nobiltà e feudo nel Mezzogiorno d'Italia in età moderna e contemporanea: i Dentice di Frasso e il loro archivio*, in *Archivi di principi e di comunità. Fonti per la storia di S. Vito dei Normanni*, Atti del Seminario di studi, S. Vito dei Normanni-13 dicembre 1996, a cura di D. Porcaro Massafra, Bari, Edipuglia, 1998, pp. 129-147.

⁵² Notizie in Croce, *La rivoluzione napoletana* e poi soprattutto in Addeo, *Un periodico del 1799: il «Veditore repubblicano»*. I quattro numeri noti del giornale sono integralmente pubblicati in *Napoli 1799. I giornali giacobini*, pp. 3-54.

⁵³ Ivi, pp. 9-13.

6. La legge feudale del 1799

Intanto forti interessi muovono gli animi, ed occupano le sedute del Governo Provvisorio. Quest'Assemblea, che riunisce il potere legislativo all'esecutivo, ha di già emanate varie leggi, ed attualmente sta discutendo quella dell'abolizione di tutti i Diritti Feudali: coloro, che ne risentirebbero il danno, sono nel massimo movimento, ma la Nazione confida nei conosciuti principj della maggioranza della Rappresentanza⁵⁴.

Di nuovo, dunque, la discussione della legge veniva collegata alla questione della rappresentatività del Governo.

Sul «*Monitore napoletano*» del 23 marzo, impegnato intanto in un durissimo scontro con le autorità francesi in difesa della libertà di stampa contro qualunque tentativo censorio, veniva pubblicato il testo della legge abolitiva del 12 ventoso (2 marzo) che era stata emanata in Piemonte: una legge che sopprimeva senza alcun indennizzo tutti i diritti feudali e ordinava di presentare entro due mesi qualunque titolo di possesso feudale e di nobiltà alle municipalità, che entro tre mesi li avrebbero bruciati. La legge piemontese fu pubblicata anche dal «*Corriere di Napoli e di Sicilia*» del 6 germile (26 marzo)⁵⁵, dal «*Veditore repubblicano*» del 10 germile (30 marzo), e dal «*Giornale estemporaneo*» del 17 germile (6 aprile). Mentre sul «*Monitore*» e sul «*Corriere*» non era accompagnata da commenti, questi non mancavano sugli altri due giornali. Sul «*Veditore*», la legge era preceduta da una caustica considerazione sulle dispute che ancora impedivano a Napoli la promulgazione della legge:

Mentre fra di noi si disputa se un'uomo (sic) rientrando in casa sua, e trovandola saccheggiata, possa riprendere il suo mobile di mano a coloro, che han commesso il saccheggio, e mentre qui si stà con ansietà attendendo l'esito, che avrà la lotta per questa disputa insorta fra i buoni del nostro Governo Provvisorio e la fazione dei Baroni: un Paese, che non ha neppure la millesima parte dei nostri mezzi ecco come ha repubblicamente decisa la questione medesima⁵⁶.

La situazione sembrò sbloccarsi proprio a fine marzo, quando Macdonald chiese dei chiarimenti sulla legge feudale al Governo, che rispose con una lettera datata 28 marzo accompagnata da un'ampia relazione sui contenuti della legge

⁵⁴ Ivi, pp. 4-5.

⁵⁵ Con la data erronea del 6 ventoso (*Napoli 1799. I giornali giacobini*, pp. 268-269).

⁵⁶ *Ibidem*, pp. 20-21. Anche qui il testo piemontese reca un'altra data, quella del 5 ventoso.

stessa, in cui insisteva sul fatto che le sue disposizioni erano tutt'altro che lesive dei diritti di proprietà⁵⁷.

Lo stesso 28 marzo arrivava a Napoli Joseph Abrial, inviato dal Direttorio con poteri di commissario civile e politico⁵⁸. La sua presenza valse almeno a attutire il conflitto tra il Governo, Macdonald e Fayspoul, che il 2 aprile lasciava Napoli. Ma lo stesso giorno arrivava nel golfo la squadra inglese del Troubridge, che occupava Ischia, Procida e Capri. La presenza inglese diede ulteriore alimento alla controrivoluzione aperta: il 5 aprile veniva scoperta e prontamente repressa la congiura aristocratica nota come «congiura dei Baccher», dal nome di una delle famiglie che la animarono.

Decisiva dovè infine apparire la riforma del governo da tempo auspicata, realizzata il 14 aprile, quando le funzioni legislative e esecutive furono divise fra due Commissioni, nominate tenendo conto anche delle indicazioni dei patrioti che erano rimasti fuori dai precedenti organi di governo. Ne fu valorizzato il ruolo politico delle società in quanto espressione di una volontà popolare, attribuendo loro quasi una funzione di rappresentanza e insieme di organismi elettorali. Secondo quanto scriveva più tardi in una sua relazione al Ministro degli Esteri francese, per la nomina della Commissione legislativa e di quella esecutiva, rispettivamente di venticinque e cinque membri, Abrial fece appello alle Società popolari chiedendo loro di segnalare le persone più capaci. Come scriveva nel suo rapporto, si trattò di una vera e propria elezione: numerose liste affluirono nelle sue mani, di cui fece scrupolosamente lo scrutinio, formando una lista dei più votati, sottoposta in seguito all'esame di due o tre «patrioti probi»⁵⁹.

A molti, tuttavia, sembrò che anche il nuovo Governo non considerasse prioritaria la promulgazione della legge. Un certo rilievo ebbero le mozioni presentate

⁵⁷ La relazione, intitolata *Ragioni sull'abolizione della feudalità in risposta all'invito di Macdonald esposte dal Comitato di legislazione*, è anch'essa ben nota. Tratto dal Fondo Ruggiero della SNSP, il testo fu pubblicato la prima volta da Romualdo Trifone in una trascrizione non del tutto corretta, poi ripresa con gli stessi errori dagli studiosi (Trifone, *Feudi e demani*, pp. 37-42, in nota). Oltre a Galasso, *La legge feudale*, vi si richiama Visceglia, *Genesi e fortuna*, pp. 24-25, nota 65, ed è ora con gli stessi errori (non corretti nella 2° ed.), in *Atti, leggi, proclami*, vol. II, pp. 998-1002. Anche di questo testo darò conto in altra occasione.

⁵⁸ Ne davano notizia il «Monitore» del 30 marzo (*Il Monitore napoletano*, p. 328) e Carlo De Nicola, anch'egli alla data del 30 marzo (*Diario napoletano*, p. 92).

⁵⁹ Abrial, Paris le 21 thermidor an 7, au Ministre des Relations extérieures, in AMAEP, *Correspondance Politique, Naples*, 126, c. 222v. Cfr. A.M. Rao, *Popular societies in the Neapolitan Republic of 1799*, in «Journal of Modern Italian Studies», 4, 1999, pp. 358-369.

il 17 e il 18 aprile da Vincenzo Russo, diventato ora membro della Commissione legislativa: segnalate dal «Monitore» del 23 aprile e dal «Vero Repubblicano», anche De Nicola ne prese nota nel suo diario⁶⁰. In queste mozioni Russo proponeva che si riducessero gli stipendi di tutti gli impiegati, e che questi venissero pagati non in rapporto alle cariche ma in rapporto ai loro bisogni, fissando comunque un massimo di cinquanta ducati.

Fu di nuovo il «Veditore repubblicano» a riattizzare la polemica, denunciando come scandaloso che il nuovo corpo legislativo non mettesse subito all'ordine del giorno la legge feudale. Durissimo l'attacco sferrato sul numero del 19 aprile, quasi una resa dei conti interna al fronte dei «giovani», in particolare, in questo caso, tra Mattei, nato come si è detto nel 1772, e Vincenzo Russo, nato nel 1770. Mattei redarguiva aspramente i membri della Commissione legislativa, in particolare Russo, perché si attardavano in «lunghe discettazioni» di dettaglio, anziché affrontare i problemi gravissimi che affliggevano la Repubblica sul terreno della difesa militare e, soprattutto, realizzare le riforme che sole potevano salvarla, dimostrando al popolo i vantaggi effettivi della democrazia e cooperando alla indispensabile «formazione di uno spirito pubblico». Tra queste riforme era prioritaria la legge abolitiva della feudalità.

Celebre l'esordio della lettera, indirizzata «Al Cittadino Rappresentante Vincenzo Rossi»:

Cittadino, io mi chiamo Gregorio Mattei, abito a strada Chiaja N. 22, terzo piano a man dritta; servo la patria nella prima Legione della Guardia Nazionale: son uno dei due autori di questo giornale, sul quale ho creduto comoda cosa il dirigerli questi miei sentimenti in modo di lettera, affinché tu, ed il pubblico possiate leggerli.

Accennava a voci diffuse sul conto di Russo, ma come a imputazioni non provate. Russo tuttavia, per le sue mozioni, per la «preponderanza» che cercava di esercitare, per la sua «smodata ambizione» gli appariva «l'autore primiero della condotta debole, che si tiene dalla Commissione Legislativa». Ricordava come la riforma Abrial fosse apparsa come «l'aurora di una futura, e lontana felicità». Ma poi la Commissione legislativa si era mostrata perfino più inconcludente e debole del passato Governo provvisorio:

⁶⁰ *Il Monitore napoletano*, p. 445; *Napoli 1799. I giornali giacobini*, pp. 65-66, De Nicola, *Diario napoletano*, pp. 109, 111, 112.

La Nazione si attendeva che i grandi interessi sarebbero stati discussi, ed aveva ragion di sperarlo dietro l'esempio del passato governo provvisorio, che in pochi giorni aveva abolito i *fedecommissi*, e *maggiorascati*, aveva formata la legge per l'abolizione dei dritti feudali, e si occupava seriamente per ristabilire il credito nazionale, ma quello fu chiamato furioso, questa chiamerassi imbecille.

Le aspettative erano state deluse, la Commissione aveva discettato di stipendi, di Guardia nazionale, di prove indiziarie, e intanto gli inglesi erano nel golfo, gli insorgenti a Salerno, la moneta mancava, il popolo era oppresso dalle imposte «né riconosce alcun vantaggio sensibile di questa da noi tanto vantatali democrazia».

Ironizzava quanto e più di Capece Minutolo sulle velleità antichizzanti del Russo e sulle sue condanne senza appello del lusso:

Puoi tu figurarti che tre mesi d'immutata, ed inaspettata rivoluzione bastino per renderci virtuosi come gli Spartani dei tempi della prima guerra Persiana, o i Romani della prima guerra Punica? Vuoi tu ridurci alle antiche ghiande?

E ribadiva infine quali dovessero essere le misure da assumere in via prioritaria per assicurare la salvezza della Repubblica:

Attualmente da tre punti di gran dettaglio pende la salute di questa nascente Repubblica, la formazione di un'armata, la restituzione del valore rappresentativo alle carte, l'abolizione intera del Feudalismo⁶¹.

La reazione di Russo fu tacita e immediata: sabato 20 aprile – ne dava conto il «Monitore» il 23 aprile – presentava nella Commissione legislativa una mozione sulla legge abolitiva della feudalità. Non mancarono, di nuovo, obiezioni procedurali, resistenze formali⁶². Ma nel numero successivo, del 27 aprile, il «Monitore» poteva finalmente annunciare che il giorno precedente il commissario francese aveva dato la sua sanzione alla legge «del passato provvisorio per l'abolizione de' dritti feudali» e ne pubblicava il testo definitivo, datato 17 ventoso (7 marzo), con ordine di pubblicazione della Commissione esecutiva datato 7 fiorile (27 aprile)⁶³.

⁶¹ *Napoli 1799. I giornali giacobini*, pp. 51-54. Su questa polemica cfr. anche Croce, *La rivoluzione napoletana*, pp. 107-108.

⁶² *Il Monitore napoletano*, p. 450.

⁶³ Ivi, pp. 482-485.

* * *

L'elaborazione della legge abolitiva della feudalità del 1799 ha costantemente attirato l'attenzione degli studiosi come momento chiave della lotta politica tra i diversi gruppi attivi nella Repubblica e come tappa fondamentale di un processo di più lungo periodo che dalla polemica riformatrice lanciata da Antonio Genovesi e dai suoi allievi avrebbe poi portato alla definitiva soppressione stabilita da Giuseppe Bonaparte con legge del 1806⁶⁴. Vincenzo Cuoco avrebbe poi dato una pressoché definitiva lettura della mancata emanazione e applicazione della legge come espressione della incapacità del gruppo dirigente repubblicano di agire con prontezza e con fermezza per rinsaldare l'adesione delle popolazioni al nuovo regime.

Giustamente Rodolico sottolineava come anche, se non soprattutto, le circostanze più generali e le resistenze da parte francese e nobiliare avessero esercitato un ruolo decisivo nel frenare l'emanazione di una legge che era anzi stata tempestivamente discussa e elaborata.

Tutti coloro che intervennero nel dibattito con le loro memorie e mozioni erano ben consapevoli del groviglio di diritti e tensioni compresenti nella feudalità. In un suo saggio pionieristico e insuperato sulla giurisdizione feudale e la rendita fondiaria alla fine del Settecento, Angelo Massafra metteva bene in rilievo «la persistenza, ancora alle soglie del XIX sec., di tutta una serie di diritti e prestazioni che non senza ragione suscitavano le proteste di quanti vedevano nel regime feudale non solo un ostacolo allo sviluppo economico ed una causa permanente di squilibri sociali, ma anche un'offesa ai più elementari diritti civili e alla stessa dignità dei vassalli»⁶⁵. Soprattutto, sottolineava come diritti e prestazioni non fossero soltanto nelle mani del baronaggio vecchio e nuovo, ma fossero anche largamente delegati alle università, a singoli vassalli, ai fittavoli⁶⁶: tutta una rete di interessi che anche Cuoco avrebbe ricordato, ma della quale erano già ben consapevoli i legislatori del 1799.

⁶⁴ Si veda più in generale Massafra, *Una stagione di studi sulla feudalità*, pp. 103-129; Id., *Note su una recente stagione di studi sul Mezzogiorno fra età moderna e contemporanea*, in *Il mestiere dello storico: generazioni a confronto. Omaggio a Giuseppe Giarrizzo*, Atti del Convegno internazionale (Catania 8-11 gennaio 2002), a cura di E. Iachello, Palermo, L'EPOS, 2007, pp. 69-97.

⁶⁵ Massafra, *Giurisdizione feudale*, pp. 187-252: 219.

⁶⁶ Ivi, pp. 219-220.

Minore attenzione è stata prestata ai legami inestricabili tra questo dibattito e i problemi politici e istituzionali più generali, messi in rilievo in molti degli interventi sulla legge feudale: la rappresentatività del Governo provvisorio, le funzioni dei comitati, il voto, l'attribuzione delle cariche. La polemica tra Mattei e Russo può apparire come un esempio dell'attardarsi dei patrioti in conflitti interni controproducenti ai fini delle realizzazioni pratiche. Quello del 19 aprile fu comunque l'ultimo numero del «Veditore». Quanto a Russo, questi si dimise dalla Commissione legislativa il 23 aprile⁶⁷. Gli accorati appelli all'unità di Eleonora de Fonseca Pimentel sembravano risolversi nel silenzio per entrambi.

Secondo Rodolico, la tesi di Mattei «prevalse nell'assemblea legislativa e nessun compenso, nessuna forma di riscatto furono stabiliti si dovesse per la soppressione di diritti personali e di diritti reali»⁶⁸. La legge in realtà mantenne la distinzione tra le prestazioni personali e le prestazioni reali, ma Rodolico non aveva del tutto torto a considerare comunque determinante il contributo dato dai giovani patrioti esterni al Governo all'elaborazione e alla promulgazione della legge.

Russo sarebbe morto sul patibolo il 19 novembre; Mattei venne afforcato il 28 novembre.

*Appendice. Memoria di Gregorio Mattei al Governo provvisorio sulla legge feudale*⁶⁹

Libertà Eguaglianza

Al Governo Provvisorio di Napoli.

Cittadini rappresentanti – al primo squillo della tromba repubblicana, lasciai le Selve, fra le quali i Satelliti del Despotismo mi avean costretto a ricercare un'asilo. I miei Concittadini per un'accidente felice chiamati da una nazione generosa a riprendere i dritti d'uomini, e di Cittadini, che da tanti secoli avean perduto, fornirono alla fervida mia fantasia le idee più lusinghiere sulla futura loro esistenza politica, per tutto il tratto del mio ben lungo viaggio. Mi figuravo che'l merito sarebbe stato innalzato, e che del me-

⁶⁷ Ne dava notizia il «Monitore» del 27 aprile (*Il Monitore napoletano*, p. 470).

⁶⁸ Rodolico, *La legge sui feudi*, p. 622.

⁶⁹ La memoria (l'intitolazione è mia) è conservata in un volume di Carte volanti della Repubblica napoletana presso la Biblioteca della SNSP, S.D. B 2/85. Consta di 2 carte r/v e presenta una piccola lacerazione sulla seconda carta. È stampata con gli stessi caratteri e sullo stesso tipo di carta del «Veditore repubblicano».

6. La legge feudale del 1799

rito non il favore, ma la pubblica voce, ne saria stato il Giudice; l'intrigo sbandito; l'aristocrazia morta insieme col despotismo; affidato dal grido nazionale il Sacro incarco di fabricar leggi a' più rispettabili, e straordinarj Cittadini, come a più coraggiosi, e per lunga esperienza conosciuti filantropi quello di difender coll'armi la nascente Libertà della Patria: credevo, che la più tersa riputazione di vita passata avria dovuto essere un requisito assolutamente necessario per l'esercizio di qualunque rappresentanza, o funzione publica, e che la legge finalmente dolce, ed amabile per i buoni, saria stata un fulmine pronto, e tremendo, che avria all'istante o inceneriti, o fatti sgombrare i scellerati dalla superficie della republica. Giunto in Napoli, e tutto bene osservato, mi sono accorto in quanto errore mi avean tratto le idee poetiche del secolo d'oro; e riflettendo quanto grande impresa sia quella d'introdurre in una Città corrottissima un vivere politico qualunque, e molto più l'ordinarvi una republica democratica; mi son sembrati soffribili i sconcerti, nè pochi, nè piccoli introdotti e nel politico, e nel militare, e tostocchè la Costituzione fosse emanata, ed in attività ho veduto sperabile la riforma. Insoffribile però mi è sembrata la sfrontatezza de' gentiluomini, che fra di noi si chiamavan nobili; costoro continuavano tuttavia a coprire le loro viltà con titoli fastosi, e ridicoli; i loro Stemmi restano tuttavia eretti; le trine delle loro livree non sono abolite: ma ciò saria poco, essi se lusingano d'un governo aristocratico, e prendendo i *Lazzaroni* per lo popolo sovrano, formano il dilemma, che quante volte i primi non possano essere alla testa del governo, ci dovranno esser essi sicuramente. Ed in fatti quante ragioni non hanno per lusingarsene? Chi'l crederia? Un tal Cittadino Nicola d'Amico, il quale si sottoscrive *il vero amico del suo paese, e patriotta*, ha formata una memoria al Governo Provvisorio di Napoli, e l'ha intitolata *Mozione per l'abolizione de' Feudi, e de' dritti feudali*. Costui dopo averci lungamente insegnate le impure sorgenti de' dritti Feudali, finisce con proporre l'abolizione de' soli dritti, o prestazioni personali, che gli ex Baroni pretendevano sulli abitanti ne' Feudi (dritti che non esistevano quasi più, neppure sotto la passata tirannide); restando intatte le decime, ed ogni qualunque altro dritto reale, o fondiario, a quali egli cambia il nome, per vergogna, e vuole che si chiamassero Canonici facendo la grazia a' contribuenti di accordar loro una commissione per decidersi s'abbiano a pagare in natura, o in denaro; ed accordando ancora, che i dritti Doganali si passassero alla nazione, e non già agli ex Baroni, a' quali però la nazione darà un compenso. O popolo sovrano questo progetto si forma in mezzo di te, si propone in foggia di legge al tuo Governo Provvisorio, si pone in controversia, e tu sei libero? Farei torto ai lumi vostri, Cittadini rappresentanti, se volessi provarvi il ridicolo, la turpitudine, l'assurdo della carta sudetta, voi l'avrete letta. Osserverò semplicemente che egli sembra che il Cittadino d'Amico scriva da un Paese, ove non sia pervenuta ancora notizia dello stato in cui si ritrova la sua Patria: può egli ignorare, che il Governo di Napoli debb'es-

sere una democrazia? Lo ha egli di già dimenticato? Or perché mai usa in una democrazia d'una Giurisprudenza tutta Monarchica? Un nuovo Governo deve riordinarsi con nuova Giurisprudenza, egli dunque è cosa ridicola di voler decidere gli attuali grandi interessi d'una nascente repubblica democratica coi principj corrotti di Giurisprudenza dell'abolita Monarchia. Ne abbiam noi forse abolito il nome solo, e ne riteniam gli usi, le costituzioni, i principj? Pretendiamo noi di trasfondergli occultamente nella democrazia? Ma egli parla di proprietà; distingue la reale dalla personale. Giusta distinzione; ma la proprietà reale nel caso della feudalità, non è ella un'appendice, un sostegno, un'ammunicolo della proprietà personale? Provasi dalla origine di questa proprietà, la quale forma parte del sussidio, che il Barone trae dalla sua Baronia. Ora se ogni dritto di sussidio dev'essere abolito, come contrario ai principj di democrazia: vorremo noi lasciare che un villaggio, una Città, una terra sia ancora per l'esazione di questi sussidj attaccata ad un sol Cittadino loro eguale? Sono tali sussidj per questo solo inconveniente contrarj di fronte alla libertà di democratico Governo. Qual'attentato non oserà fare un Cittadino esattore d'un'intera terra e solo superiore a quanti lo circondano? La dotta Grecia ci rappresenta il feudalismo in Briareo, egli era nato con cento braccia, poteva dire che quelle gli apparteneano in proprietà, ed era così, ma per questa ragione non cessava egli d'essere un mostro violento, e per la pubblica sicurezza, quante volte volesse restare in società, dovea lasciarsi recidere novanta otto delle sue braccia. Rammentiamoci dunque (se pur altre volte il seppimo) che ogni Giurisprudenza va modellata, e tratta dalla matrice del Governo, per cui è composta. Vi dico rappresentanti, che il grido de' popoli, che l'origine de' malcontenti dei dipartimenti, che il ferro, e il fuoco, che ora distrugge tante belle contrade, son tutte calamità derivate in gran parte dalla vostra lentezza a troncar prontamente tutte le teste dell'Idra feudale. E sarà egli vero, che gli ex Baroni saranno i parassiti della rivoluzione di Napoli, mentre gl'infelici Coloni dopo di aver sofferte tante perdite, e tante, pagheranno doppie Dogane, e decimeranno i stentati frutti dei loro sudori? Ah no! Cittadini rappresentanti, occupatevi prontamente della Classe più rispettabile del popolo, degl'Agricoli, e se ora non potete appieno consolarli colla intiera rettificazione del tributo nazionale, fate almeno sentir loro il vantaggio della rivoluzione, coll'abolire intieramente tutti i dritti feudali. Sei anni continui di dimora in varj paesi di Puglia mi han fatto conoscere a quali dure condizioni la classe dei Cittadini, che venivan chiamati sudditi, era dannata da coloro che si chiamavan baroni: si questi mentre nuotavano in immense superfluità, rapivano il frutto delle fatiche dei primi, che mancavano del necessario. Un buon cultore, che voglia far rinverdire un albero in/vecchiato, ne taglia senza pietà tutti i rami già secchi: Roma fora stata serva, se non avesse ucciso i figli di Bruto. Rappresentanti la vostra dolcezza estrema ci ha messo vicino alla ruina; l'aristocrazia s'aggita; gl'emissarj del despota agguisano; i

6. La legge feudale del 1799

faziosi tramano; rappresentanti aprite gl'occhi, questo è momento di travaglio, e non di riposo. Noi vediam con sorpresa i delatori, questa genìa d'uomini invisa, restar tuttavia impuniti, e insultare alle pene di tante oneste famiglie, ma che dic'io, restar impuniti? Oimè! Noi l'abbiam visto ottenere, o aspirare alle pubbliche cariche. Noi vediamo con stupore un'uomo ambizioso, macchiato del sangue degl'innocenti, uscire dall'ombra, dove il rimorso, e la vergogna l'avean costretto a nascondersi, e facendo uso de' suoi funesti talenti «e» trovando anche in seno della rappresentanza nazionale «le» antiche sue aderenze, muover tutte le machine, onde po«rsi» anch'egli in mano le redini della Repubblica, lusingandosi forse di poterle stringere un giorno ei solo. Rappresentanti chi scrive non è addescato da ambizione, né spaventato da timore, egli a qualunque costo vuol far uso de' dritti d'uomo libero, con emanar francamente i suoi pensieri: odatelo, se volete, ma ascoltate la verità, e mettetela a profitto. Salute e rispetto.

GREGORIO MATTEI

7. L'eversione

7.1. *Le ricerche sul Decennio francese*¹

L'età napoleonica non è certo stata trascurata negli studi sull'Italia meridionale a partire dalla metà del Novecento: lo confermano le ricorrenti rassegne storiografiche sul periodo². Non solo, ma come notava Carlo Zaghi confrontando risultati e tendenze della ricerca fra la metà degli anni Sessanta e la metà degli anni Ottanta, per un certo tempo l'interesse si è spostato dalle repubbliche del Triennio «all'Italia riconquistata e riorganizzata da Napoleone primo console dopo Marengo», indagata soprattutto nei suoi aspetti economici, legislativi, istituzionali, amministrativi, e nei rapporti tra Stato e Chiesa, un po' meno sul terreno politico, diplomatico, militare³. La tendenza è ancora più significativa

¹ Su questa espressione, rinvio a A.M. Rao, *Il «Decennio francese»: appunti su una denominazione*, in *Due francesi a Napoli*, Atti del Colloquio internazionale di apertura delle celebrazioni del Bicentenario del Decennio francese (1806-1815), Napoli, 23-24-25 marzo 2006, a cura di R. Cioffi, R. De Lorenzo, A. Di Biasio, L. Mascilli Migliorini, A.M. Rao, Napoli, Giannini, 2008, pp. 177-194.

² Per es. R. De Lorenzo, *L'età napoleonica (1800-1815)*, in *Bibliografia dell'età del Risorgimento 1970-2001*, Firenze, Leo S. Olschki, 2003, vol. I, pp. 445-643 e, con particolare riferimento all'Italia meridionale, A. Scirocco, *Il Regno delle Due Sicilie*, ivi, vol. II, pp. 1097-1128. Più in generale, S. Russo, *La storiografia sul Mezzogiorno nell'ultimo quarantennio*, in *La storiografia sull'Italia contemporanea*, Atti del Convegno in onore di Giorgio Candeloro, Pisa, 9-10 novembre 1989, a cura di C. Cassina, Pisa, Giardini, 1992, pp. 315-329. Restano ineludibili le considerazioni di P. Villani, *L'età rivoluzionaria e napoleonica in Italia*, in *La storiografia italiana degli ultimi vent'anni*, II, *Età moderna*, a cura di L. De Rosa, Roma-Bari, Laterza, 1989, pp. 163-207 e in Id., *Società rurale*, pp. 52-108.

³ C. Zaghi, *L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, XVIII, I, Torino, Utet, 1986, *Bibliografia*, pp. 683-791: 688-689. Il confronto era con la relazione di apertura dei lavori del primo Congresso Internazionale di Studi napoleonici di Portoferraio del 1965 dello stesso Zaghi, ora in Id., *Napoleone e l'Italia*, a cura di A. Di Biasio, Premessa di L. Mascilli Migliorini, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi filosofici, La Città

se si ricorda l'impatto del secondo centenario della Repubblica napoletana: anche in questa occasione, nei numerosi convegni dedicati al 1799, è prevalsa, opportunamente, una considerazione globale non solo del decennio rivoluzionario 1789-1799 ma dell'intero trentennio dalla crisi delle riforme della metà degli anni Ottanta del Settecento alla prima Restaurazione e talora anche oltre, fino al 1848, o al 1860⁴.

L'ampliamento della prospettiva cronologica dal tempo breve dell'evento politico al più lungo dispiegarsi di trasformazioni complessive, la visione unitaria e la ricomposizione della frattura troppo a lungo dominante fra momento repubblicano e napoleonica monarchia amministrativa, da tempo auspicata dagli storici⁵, non è l'unico cambiamento che è possibile segnalare negli studi. Già nel 1978 Carlo Capra metteva efficacemente in rilievo le implicazioni a lungo termine dell'intero periodo rivoluzionario e napoleonico, suggerendo di vedervi non tanto

le origini del Risorgimento, bensì le origini dell'Italia contemporanea: giacché [...] non solo molte delle istituzioni che ancor oggi ci governano (dai codici ai prefetti, dalla coscrizione all'istruzione elementare), ma anche alcuni durevoli tratti della società italiana (come la tendenza all'integrazione piuttosto che alla contrapposizione tra aristocrazia terriera e strati superiori della borghesia, o il rapporto degli intellettuali con lo Stato, o la formazione di una burocrazia come cetto sociale con caratteri propri) nascono o assumono una chiara fisionomia proprio nel corso di quei vent'anni⁶.

del Sole, 2001, pp. 93-157. Sull'opera di Zaghi, A.M. Rao, *Il giacobinismo italiano nell'opera di Carlo Zaghi*, in «Studi storici», 45, 2004, pp. 47-82 e in Ead., *Lumi riforme rivoluzione. Percorsi storiografici*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2011, pp. 195-232.

⁴ Per un bilancio, A. Massafra, *Tra storiografia e politica: note su un anno di celebrazioni del bicentenario della Repubblica napoletana del 1799*, in *La Capitanata nel 1799*, a cura di S. Russo, Foggia, Claudio Grenzi, 2000, pp. 9-21.

⁵ V.E. Giuntella, *La Rivoluzione francese e l'Impero napoleonico*, in *Bibliografia dell'età del Risorgimento in onore di A. M. Ghisalberti*, Firenze, Leo S. Olschki, 1971, I, pp. 77-118: 79; P. Villani, *L'età rivoluzionaria*, pp. 52-53; P. Villani, A.M. Rao, *Presentazione degli atti dei seminari Esercito e società nell'età rivoluzionaria e napoleonica*, a cura di A.M. Rao, *Povertà e beneficenza tra Rivoluzione e Restaurazione*, a cura di G. Botti, L. Guidi, L. Valenzi, *L'organizzazione dello Stato al tramonto dell'Antico Regime*, a cura di R. De Lorenzo, tutti editi a Napoli, Morano, 1990; Rao, *Temi e tendenze*, cit., p. 85; Rao - Villani, *Napoli 1799-1815*.

⁶ C. Capra, *L'età rivoluzionaria e napoleonica in Italia 1796-1815*, Torino, Loescher, 1978, p. 12.

Nel 1984, tanto per riprendere uno «scritto-manifesto fin troppo citato»⁷ a detta del suo autore, Biagio Salvemini assegnava al «tormentato snodo fra l'uno e l'altro secolo», con particolare riferimento all'Italia meridionale, una «funzione di setaccio, di selezione fra potenzialità che si perdono ed altre che si traducono in atto»⁸: periodo decisivo, dunque, da considerare in tutti i suoi effetti futuri. E nella sua ricognizione d'insieme del Decennio francese nel contesto delle «rivoluzioni europee» del 1780-1860, John Davis ha a sua volta indirizzato l'attenzione soprattutto alle «origini delle due Italie», alle immagini spesso distorte e anacronistiche di questo dualismo, al contributo dell'età napoleonica a queste immagini⁹.

Se, dunque, al Triennio rivoluzionario si è guardato con attenzione specifica alle profonde trasformazioni politiche indotte dalla frattura dell'89, mettendo in rilievo i caratteri originali di un periodo altrimenti «schacciato [...] tra l'illuminismo e l'età delle riforme da un lato, l'età napoleonica dall'altro»¹⁰, non sembra tuttavia di poter dire che vi sia stato o vi sia un tentativo di «rendere autonomo» il Triennio stesso¹¹, nel senso che si voglia svincolarlo dalla storia italiana e europea di più lungo periodo. Tutt'altro, poiché anzi a quelle vicende si è guardato e si guarda come momento cruciale di crisi, rivelatore, da un lato, dei mutamenti culturali e politici precedenti, fondatore, dall'altro, di orientamenti, problemi, strutture, destinati a durare nella storia italiana¹².

⁷ Salvemini, *L'innovazione precaria, Prefazione*, p. XII.

⁸ Salvemini, *Note sul concetto di Ottocento meridionale*, ivi, p. 6.

⁹ J.A. Davis, *Naples and Napoleon. Southern Italy and the European Revolutions 1780-1860*, Oxford, Oxford University Press, 2006. Si veda la trad. it. di P. Palmieri, *Napoli e Napoleone. L'Italia meridionale e le rivoluzioni europee (1760-1860)*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014 e la *Postfazione* del traduttore, ivi, pp. 519-531.

¹⁰ L. Guerci, *Celebrazioni, smemoratezza, ricerca storica: il bicentenario del triennio 1796-1799*, in «Passato e presente», XVIII, 2000, pp. 5-17: 8; si veda anche V. Criscuolo, «Vecchia» storiografia e nuovi revisionismi nella ricerca storica sull'Italia in rivoluzione, in Id., *Albori di democrazia nell'Italia in rivoluzione (1792-1802)*, Milano, FrancoAngeli, 2006, pp. 25-178.

¹¹ Lo afferma G. Ricuperati, *Radicamenti. Cultura italiana e pensiero europeo* (già *La cultura italiana nel secondo dopoguerra storiografico*, in *Letteratura italiana e cultura europea tra Illuminismo e Romanticismo*, a cura di G. Santato, Ginevra, Droz, 2003, pp. 33-64), in Id., *Frontiere e limiti della ragione. Dalla crisi della coscienza europea all'Illuminismo*, a cura di D. Canestri, Torino, Utet Libreria, 2006, p. 48.

¹² Il riferimento è ovviamente alla formula dell'«evento strutturante» di T. Tackett, *Religion, Revolution and Regional Culture in XVIIIth Century France: the Ecclesiastical Oath of 1791*, Princeton, Princeton University Press, 1985, trad. fr. *La Révolution, l'Église, la France*, Paris, Cerf,

Non solo sul piano della periodizzazione, comunque importante, è possibile cogliere tendenze in parte diverse rispetto alle ricerche condotte fra gli anni Cinquanta e Ottanta del Novecento, particolarmente in confronto all'esplosione della «questione del giacobinismo italiano» degli anni Cinquanta-Sessanta.

Come osservava Carlo Zaghi nella rassegna citata, forte era allora l'interesse per le trasformazioni economiche e sociali realizzatesi durante l'età napoleonica in Italia, particolarmente nell'Italia meridionale. La grande stagione degli studi sulle origini della borghesia aveva spinto a indagare, da un lato, i catasti settecenteschi, dall'altro le forme di redistribuzione della proprietà realizzatesi attraverso le confische di beni ecclesiastici già avviate alla fine del Settecento (la Calabria del terremoto del 1783 e della Cassa Sacra, indagate da Augusto Placanica) e poi, più ampiamente, attraverso le vendite dei beni nazionali, studiate da Zangheri e, per il Mezzogiorno, da Pasquale Villani: un filone che ha continuato a essere percorso fino agli anni Ottanta e oltre per i territori veneti, liguri, toscani, pontifici, negli studi di Assereto, Biagianti, Mineccia, per ricordarne solo alcuni¹³.

Fra gli anni Settanta e Ottanta del Novecento si è sviluppato un interesse crescente per i grandi quadri legislativi e per il generale riassetto amministrativo del Decennio francese, volto a indagare l'effettiva ricaduta del grandioso intervento normativo dei Napoleonidi, senza dimenticare i costanti interrogativi sui rapporti tra continuità e rottura, elaborazioni teoriche e realizzazioni pratiche precedenti, modello francese. Basti ricordare le ricerche di Armando De Martino sugli intendenti e le riforme dell'amministrazione periferica, di Renata De Lorenzo sull'imposta fondiaria, di Maria Sofia Corciulo e Enrica Di Ciommo sui consigli distrettuali e sulle élites provinciali, di Francesca Sofia sulla statistica, di Angelantonio Spagnoletti sulle amministrazioni locali. Il celebre numero di «Quaderni storici» del 1978 dedicato a *Notabili e funzionari nell'Italia napoleonica*, a cura di Pasquale Villani, era destinato a fare scuola. Si imponeva, in queste ricerche, anche il problema, già ripetutamente posto ma sempre cruciale, del rapporto fra innovazione politica e trasformazioni economiche e sociali, delle ricadute delle riforme fiscali e amministrative nelle relazioni fra i ceti e nella loro configurazione. Di privatizzazione delle terre, regime del Tavoliere, notabili e contadini,

1986, formula ripresa da M. Vovelle, *La découverte de la politique. Géopolitique de la révolution française*, Paris, La Découverte, 1993, trad. it. a cura di A.M. Rao, *La scoperta della politica. Geopolitica della Rivoluzione francese*, Bari, Edipuglia, 1995, pp. 8 e 184.

¹³ Si veda la citata *Bibliografia dell'età del Risorgimento*.

gerarchie territoriali e urbane, assetti viari, scrivevano Giuseppe Civile, Angelo Massafra, Saverio Russo; e il passaggio dalla mera ricognizione legislativa allo studio delle applicazioni delle norme contribuiva all'approfondimento dell'indagine su scala regionale. Si tratta di questioni che continuano a occupare un posto di rilievo nelle ricerche sul Mezzogiorno napoleonico, che ancora richiedono scavi documentari e sintesi comparative fra i diversi ambiti spaziali.

Negli studi recenti si può notare la tendenza a rivolgere l'attenzione non solo alle leggi e alle cose (le rendite, i beni, i flussi commerciali, la produzione, la proprietà) ma soprattutto agli uomini, ai loro comportamenti sociali, ai loro orientamenti politici e culturali. Non a caso ha ricevuto e continua a riscuotere consensi e realizzazioni l'invito di Pasquale Villani a riprendere «nella prospettiva degli approfondimenti prosopografici consentiti dalle moderne metodologie, l'idea già lanciata da Croce di una storia sociale delle famiglie proprio con riferimento all'eredità del 1799»¹⁴. Numerosi gli esempi che se ne possono dare, dai lavori di Saverio Russo e di Nicola Antonacci sulla Capitanata e su Terra di Bari¹⁵, a quelli di Renata De Lorenzo sui "giacobini" abruzzesi¹⁶, di Elena Papagna sui Caracciolo di Martina, di Flavia Luise sui d'Avalos¹⁷. Famiglie feudali, in primo luogo, ma anche del patriato locale, famiglie di mercanti e di possidenti, di notabili e funzionari.

Le storie di famiglie e le ricerche prosopografiche consentono di cogliere il formarsi (oppure no) di tradizioni politiche che possono essere seguite lungo tut-

¹⁴ P. Villani, *Il 1799 nella storia d'Italia*, in *Napoli 1799. Fra storia e storiografia*, Atti del Convegno internazionale, Napoli, 21-24 gennaio 1999, a cura di A.M. Rao, Napoli, Vivarium, 2002, pp. 841-853: 851. Villani faceva riferimento al seguente passo di Croce: «Si potrebbe istituire una ricerca assai istruttiva sui superstiti e i discendenti dei repubblicani del Novantanove: la storia delle famiglie acquisterebbe carattere di storia sociale». B. Croce, *La rivoluzione napoletana del 1799. Biografie-racconti-ricerche*, ora nell'ed. Napoli, Bibliopolis, 1998, p. 11.

¹⁵ S. Russo, *Storie di famiglie. Mobilità della ricchezza in Capitanata tra Sette e Ottocento*, Bari, Edipuglia, 1995; N. Antonacci, *Dalle identità alle ideologie: le élites di Andria fra Sette e Ottocento*, in *Gruppi ed identità sociali nell'Italia di età moderna. Percorsi di ricerca*, a cura di B. Salvemini, Bari, Edipuglia, 1998, pp. 345-380; Id., *Dalla Repubblica napoletana alla monarchia italiana. Politica e società in Terra di Bari (1799-1860)*, Bari, Edipuglia, 2000; A. Spagnoletti, *Uomini e luoghi del 1799 in Terra di Bari*, Bari, Edipuglia, 2000.

¹⁶ R. De Lorenzo, *Persistenze e trasformazioni delle pratiche politiche: i "giacobini" abruzzesi da uomini di confine a uomini di frontiera*, in *Napoli 1799. Fra storia e storiografia*, pp. 653-716, poi in Ead., *Un Regno in bilico. Uomini, eventi e luoghi nel Mezzogiorno preunitario*, Roma, Carocci, 2001, pp. 209-256.

¹⁷ E. Papagna, *Sogni e bisogni di una famiglia aristocratica: i Caracciolo di Martina in età moderna*, Milano, FrancoAngeli, 2002; Luise, *I d'Avalos*.

to l'arco delle rivoluzioni cosiddette liberali dell'Ottocento e via via fino ai conflitti che accompagnarono e seguirono la fine del Regno e ancora si manifestarono, o rimasero latenti, dentro l'Italia unita. Consentono di comprendere quale fu l'impatto delle diverse congiunture sui comportamenti non solo propriamente politici ma anche su quelli economici e sociali, in relazione alle diverse occasioni offerte dai mutamenti legislativi, al mutare degli assetti proprietari e delle condizioni del mercato, e della stessa composizione e struttura dei nuclei familiari. Permettono di ricostruire il diverso grado di partecipazione alle vicende politiche e alle nuove pratiche elettorali, l'uso che poteva farsene al servizio pubblico o privato, le capacità di integrazione nelle nuove strutture amministrative e nei nuovi rapporti fra amministrazioni locali e centrali.

Il contributo di Flavia Luise sui comportamenti familiari dei d'Avalos fra Sette e Ottocento mostra la necessità di specifiche ricerche comparative sull'impatto del nuovo diritto di famiglia rispetto a pratiche di antico regime di sopraffazione e di violenza nei confronti delle donne, come quelle da lei illustrate¹⁸. Vicende personali e familiari di questo genere furono tutt'altro che estranee agli orientamenti politici assunti durante lo stesso decennio rivoluzionario 1789-1799, particolarmente nel caso dei cadetti esclusi dal patrimonio, stanchi di norme successorie e matrimoniali lesive dei loro interessi materiali e della loro libertà individuale, passati dalla ribellione alle imposizioni paterne e materne alla rivolta politica, o per i quali la rivolta politica fu anche l'occasione per potere realizzare libere scelte matrimoniali. Non a caso la nuova sociabilità politica del Triennio permise di dare libera voce anche ai risentimenti lungamente accumulati contro il dispotismo esercitato non solo da re e ministri ma anche da suoceri e suocere¹⁹.

Lo studio delle famiglie feudali riporta del resto, in maniera molto più concreta che nel passato, a una delle questioni classiche del Decennio francese, quella dell'eversione della feudalità, lungamente affrontata e discussa sul generale pia-

¹⁸ F. Luise, *Un grande casato nel Decennio francese: i d'Avalos*, in *All'ombra di Murat*, pp. 69-85.

¹⁹ Cfr. Rao, *La Repubblica napoletana del 1799* (1997), p. 44; Ead., *Il sapere velato. L'educazione delle donne nel dibattito italiano di fine Settecento*, in *Misoginia. La donna vista e malvista nella cultura occidentale*, a cura di A. Milano, Roma, Ed. Dehoniane, 1992, pp. 243-310: 283. Analizza casi analoghi per lo Stato della Chiesa A. Arru, *Il viaggio di un'amante e l'albero della libertà*, in *Viaggi di donne*, a cura di A. De Clementi e M. Stella, Napoli, Liguori, 1995, pp. 29-61. Sui rapporti tra ribellione familiare e maturazione politica esemplare il caso di Pietro Verri: cfr. C. Capra, *I progressi della ragione. Vita di Pietro Verri*, Bologna, Il Mulino, 2002. Sulle questioni successorie alla vigilia del Decennio, cfr. A. Berrino, *L'eredità contesa. Storie di successioni nel Mezzogiorno prenapoleonico*, Prefazione di G. Delille, Roma, Carocci, 1999.

no legislativo, quasi schiacciata, poi, sotto il peso degli antichi imponenti lavori di Trifone, Lauria, Palumbo, Ricchioni²⁰. E ripropone un interrogativo troppo spesso formulato in maniera polemica e astratta, che merita invece di essere ripreso per darvi risposte che siano solidamente documentate: la feudalità era solo sopraffazione e violenza o anche (se non soprattutto, secondo alcuni) un paternalistico e rassicurante sistema di scambio di servizi? Rispondere a questo interrogativo significa riprendere lo studio dell'applicazione delle leggi eversive della feudalità non solo e non tanto sul terreno, già ampiamente praticato anche se tutt'altro che esaurito, del conto dei guadagni e delle perdite economiche, dell'indebolimento o della persistenza delle fortune nobiliari e del ruolo sociale della nobiltà, quanto piuttosto su quello delle ricadute più generali di quella che fu comunque un'opera di trasformazione sociale profonda e delle adesioni e resistenze che essa incontrò sul suo cammino.

Se la storiografia degli anni Cinquanta-Settanta del Novecento ripercorreva il tema delle origini della borghesia meridionale, in seguito molti studi hanno mostrato una tendenza piuttosto a sottolineare le persistenze e le permanenze del dominio nobiliare nell'Ottocento, sia pur trasformato nei suoi fondamenti e nelle sue strategie²¹. Per quanto riguarda specificamente la nobiltà feudale, tuttavia, non va dimenticato che il feudo non era soltanto un possesso fondiario, ma un centro complesso di relazioni molteplici, sociali, amministrative, giuridiche, territoriali: basti ricordare le funzioni di assistenza sul piano dotale, e più generalmente le funzioni caritative che erano presentate come una componente essenziale del comportamento e dello status nobiliari.

Dal punto di vista territoriale, poi, la dissoluzione degli antichi stati feudali, già avviata dalle politiche settecentesche e dall'esaurimento demografico di alcune grandi famiglie, va ancora più profondamente osservata in tutte le sue ricadute materiali e simboliche. La mancanza di una rappresentazione cartografica delle circoscrizioni feudali, da un lato, dall'altro delle nuove demarcazioni amministrative territoriali, tentate nel 1799 e attuate durante il Decennio, non permette di capire e di misurare fino in fondo l'impatto congiunto che le leggi eversive e le riforme dell'amministrazione periferica dovettero esercitare sulle rappresen-

²⁰ V. Ricchioni, *Le leggi eversive della feudalità e la storia delle quotizzazioni demaniali nel Mezzogiorno*, Bari, Cressati, 1951.

²¹ Un esempio: G. Montroni, *Gli uomini del re. La nobiltà napoletana nell'Ottocento*, Roma, Donzelli, 1996.

zioni sociali dei territori e sulle forme di identità locali (temi ormai alla moda, verrebbe da dire, e non certo per sminuirne l'importanza): ed è, questo, uno dei problemi sul quale bisognerebbe concentrare gli sforzi nelle ricerche a venire.

Difficili confini è il titolo di un contributo di Saverio Russo, che mette in rilievo tutta la vischiosità e le implicazioni dell'applicazione delle norme sulle nuove ripartizioni territoriali, con particolare riferimento ai rapporti tra la Capitanata e il Molise, alla delimitazione dei rispettivi ambiti provinciali, alla creazione del reticolo distrettuale e circondariale. Geografia fisica, demografia, fedeltà politiche, salubrità dell'aria, retaggi di poteri antichi, accessibilità, temperamenti delle popolazioni, "dignità" urbane e territoriali: tutto concorrevva a mettere in discussione i confini e l'assegnazione dei comuni all'una o all'altra provincia, alimentando un dibattito di grande interesse tra signori feudali, amministratori, rappresentanti locali, in un gioco fittissimo di istanze, ricorsi, petizioni agli organismi centrali e allo stesso sovrano, estremamente significativo della partecipazione con la quale venne vissuto il sommovimento degli antichi equilibri locali, non sempre e non necessariamente espressione di una occhiuta difesa di interessi pregressi e di una resistenza al nuovo, ma anche di una volontà di partecipare e di esprimersi direttamente sui nuovi indirizzi calati dall'alto e, insieme, sollecitati e modificati dal basso²². Lo stesso spirito, dietro le rivendicazioni del proprio «zelo e amor patrio», emerge nelle richieste provenienti dalla Capitanata esaminate da Maria Caffio, dove a dominare, ancora una volta, sono i conflitti territoriali più che cetuali. Nelle domande di istituzione di cattedre e di promozione delle «scienze utili», o in quelle di nuovi criteri di accesso alla nobiltà, agiscono interessi municipali ma anche aspirazioni di rappresentanza politica, che tutti concorrono alla ridefinizione delle élites locali e della loro identità, mostrandone le capacità di uso e rimaneggiamento delle nuove norme, in un apprendistato politico che le porterà, nel 1820, su posizioni più pienamente 'nazionali'²³.

²² S. Russo, *Difficili confini: Capitanata e Molise nel Decennio francese*, in *All'ombra di Murat*, pp. 115-134. Per una prima rappresentazione cartografica dei mutamenti politici e amministrativi fra Sette e Ottocento si vedano A. Massafra, *Note sulla geografia feudale del Regno di Napoli alla fine del XVIII secolo*, in *Le mappe della storia. Proposte per una cartografia del Mezzogiorno e della Sicilia in età moderna*, a cura di G. Giarrizzo e E. Iachello, Milano, FrancoAngeli, 2002, pp. 11-32; A.M. Rao e D. Pavone, *Cartografia e politica: le municipalità repubblicane del 1799*, ivi, pp. 51-60, A. Spagnoletti, *La costruzione di un nuovo spazio amministrativo: il Mezzogiorno continentale tra 1799 e 1816*, ivi, pp. 91-98 (carte alle pp. 129 sgg.).

²³ M. Caffio, *Dal municipio alla Provincia. Note sugli spazi e sui linguaggi dell'agire politico delle élites in Capitanata nel Decennio francese*, in *All'ombra di Murat*, pp. 135-174.

Quello delle sue ricadute amministrative, territoriali e identitarie è soltanto uno degli aspetti della disgregazione della vecchia società feudale, finora indagata guardando quasi esclusivamente al vertice della gerarchia, ai grandi signori feudali e alle loro vicende patrimoniali. Aspetto altrettanto rilevante e significativo è quello delle vicende del personale amministrativo al servizio dei complessi feudali: che fine fanno gli erari, gli agenti, i “birri” baronali? Alcuni agenti e amministratori feudali portarono a compimento quel processo di «esproprio strisciante» notato da Massafra negli ultimi decenni del Settecento²⁴. Poco, forse nulla, ne sappiamo: eppure la loro storia fornirebbe un tassello importante alla storia delle adesioni e dei rifiuti, come del resto suggeriva Vincenzo Cuoco in riferimento alle vicende del 1799. Così come poco sappiamo degli agenti locali della vecchia amministrazione borbonica, dei “birri” e delle forze armate al servizio delle vecchie Udienze provinciali, se e quanto trovassero posto nelle nuove strutture amministrative, e con quale attitudine. Nel passaggio dalle Udienze alle Intendenze, Maria Nardella mostra, per il caso della Capitanata, tutte le resistenze dei vecchi apparati e dei vecchi equilibri di poteri tra l’Udienza di Lucera e la Dogana di Foggia, che nel timore di perdere l’antica autonomia si affretta a proclamare la propria dipendenza diretta dal sovrano. Entrambe cadranno di fronte al nuovo modello dell’Intendenza che, tuttavia, non costituisce una semplice estensione del modello francese, ma si pone anche in una linea di continuità con gli antichi presidati²⁵. Stefano d’Atri, a sua volta, ripercorre il fitto dibattito settecentesco sul regime del Tavoliere, i progetti di riforma lungamente discussi e i primi tentativi di realizzazione, di fronte ai quali risalta la rapidità e il vigore dell’intervento di Giuseppe Bonaparte: nel giro di pochi mesi, riscatti di terre, censuazioni, proprietà effettiva della terra, formazione di un nucleo di grandi proprietari e, insieme, rapido aumento delle entrate per lo Stato²⁶.

La disgregazione dei patrimoni feudali, se e quando disgregazione vi fu, pone problemi enormi dal punto di vista della committenza nobiliare sul piano culturale: collezioni d’arte, musei privati, biblioteche. Dobbiamo ancora a Flavia Luise indicazioni importanti sulle vendite di raccolte librerie a fine Settecento da parte di famiglie nobili che non reggono più l’indebitamento, che pure era stato una

²⁴ Massafra, *Giurisdizione feudale*, p. 193. Si veda anche, per il caso Barracco, M. Petruszewicz, *Latifondo: economia morale e vita materiale in una periferia dell’Ottocento*, Venezia, Marsilio, 1990.

²⁵ M.C. Nardella, *L’Intendenza di Capitanata nel Decennio*, in *All’ombra di Murat*, pp. 175-188.

²⁶ S. d’Atri, *La legge sulla Dogana tra prima restaurazione borbonica e Decennio*, ivi, pp. 189-198.

componente cronica del loro statuto economico e sociale²⁷: ma quali furono gli effetti complessivi dell'eventuale indebolimento economico e dei mutamenti di status della vecchia aristocrazia feudale sul terreno della committenza culturale costituisce un'altra delle piste di ricerca da percorrere in maniera sistematica lungo tutto l'arco del Decennio francese, per Napoli e per le province.

Non sono mancati richiami al ruolo assolto dalle istituzioni culturali e dalle forme associative nella creazione di nuove identità territoriali e cetuali. La vita teatrale e musicale non è appannaggio della sola capitale e della sua corte, ma diventa tra le espressioni di rilievo della nuova società urbana e notabile: per esempio a Foggia, tra svago mondano, esibizione di status, aspirazione a un rinnovamento culturale non effimero e radicato nella vita della provincia²⁸. Sono indicazioni importanti per comprendere che cosa accade anche a Napoli, se è vero che proprio ora, nonostante la sua corte e i nuovi interventi architettonici, si avvia la fine del suo "primato".

Non di sola proprietà si tratta, dunque, quando si guarda alle leggi eversive della feudalità: ma questo non significa che si debbano ora trascurare gli studi sul tema, pur sempre necessari, che andrebbero anzi ripresi e approfonditi. Così come non va trascurato, solo perché maggiormente praticato in passato, il dibattito legislativo, che dovrebbe a sua volta essere ripreso e affrontato in termini nuovi. Poco sappiamo, in fondo, dei dibattiti che si svolsero nel corso della preparazione delle leggi, delle diverse posizioni espresse, delle loro implicazioni ideologiche, culturali, degli interessi in gioco, e, più generalmente, del pensiero e delle pratiche politiche durante il Decennio²⁹. Poco sappiamo del dibattito politico e costituzionale, dei modelli che vi si confrontarono, da quello della

²⁷ F. Luise, *Librai-editori a Napoli nel XVIII secolo: Michele e Gabriele Stasi e il circolo filangieriano*, Napoli, Liguori, 2001.

²⁸ A. Vitulli, *La cultura a Foggia e in Capitanata*, in *All'ombra di Murat*, pp. 199-206. Sugli aspetti culturali e sulle trasformazioni del lavoro intellettuale, A.M. Rao, *Il lavoro intellettuale nel Decennio francese: prospettive di ricerca*, in *Studi e ricerche sul Decennio francese*, a cura di L. Iacuzio e L. Terzi, «Scrinia. Rivista di archivistica, paleografia, diplomatica e scienze storiche», III, 3, novembre 2006, Napoli, Sebezia, 2008, pp. 9-28; Ead., *Dal «letterato faticatore» al lavoro intellettuale*, in *Cultura e lavoro intellettuale: istituzioni, saperi e professioni nel Decennio francese*, Atti del primo Seminario di studi "Decennio francese (1806-1815)", Napoli 26-27 gennaio 2007, a cura di A.M. Rao, Napoli, Giannini, 2009.

²⁹ Si vedano le considerazioni di R. De Lorenzo, *Dalla scoperta della politica al tempo della politica, la dimensione italiana in età napoleonica*, in «Rassegna storica del Risorgimento», 2000, LXXXVII, pp. 335-356.

vecchia monarchia temperata a quello della monarchia amministrativa³⁰, mentre sostanzialmente delusa rimaneva quell'esigenza costituzionale che era stata fra i principali sbocchi della crisi del riformismo settecentesco e della stessa esperienza rivoluzionaria del Triennio.

Il manoscritto sul *Carattere de' Napolitani* di Onofrio Fiani, a lungo rimasto inedito, ripetutamente corretto e rivisto dall'autore lungo tutto l'arco del quindicennio tra il 1799 e la prima Restaurazione, offre una testimonianza bruciante e quanto mai efficace sulle speranze, le delusioni, i ripensamenti che portarono dall'adesione quasi incondizionata al modello francese al suo rifiuto e alla riscoperta dei "caratteri nazionali", pur tenendo ben saldo, nel caso di Fiani e di altri, il riferimento alla Repubblica del 1799 come a un momento eroico³¹. Una linea di riflessione, questa, destinata a durare nel corso di tutto l'Ottocento: più spesso, però, rifiutando il 1799, considerato come un'escandalo parentesi all'interno di un lungo processo riformatore, inaugurato da Carlo di Borbone e ripreso dai Napoleonidi. Questo tipo di reazione "nazionale" antifrancese si ritrova nel 1868 nell'opera di Giacinto De Sivo, che ben poteva alimentarsi, del resto, anche della riflessione cuochiana sulla passività della rivoluzione napoletana e sulla estraneità delle leggi francesi alle tradizioni e alla storia locali. Spagnoletti ci ricorda alcune delle ragioni avanzate dalla storiografia e dalla pubblicistica della prima metà dell'Ottocento per spiegare il sostanziale consenso che comunque accompagnò (e consolidò) l'operato dei Napoleonidi: la speranza del miglioramento, da un lato, dall'altro il timore, non della forza dei Francesi, ma del ripetersi dell'anarchia popolare del 1799. Gli stessi Francesi erano mutati agli occhi di molti: non più sanguinari e feroci repubblicani, ma amministratori al servizio di una monarchia lontana dalle passioni dei perseguitati. Non uomini di passioni ma uomini di interessi erano ormai quelli del Decennio³².

³⁰ Sulla monarchia amministrativa, cfr. G. Galasso, *Potere e istituzioni in Italia. Dalla caduta dell'Impero romano ad oggi*, Torino, Einaudi, 1974, pp. 160-173.

³¹ O. Fiani, *Carattere de' Napolitani. Quadro storico-politico, scritto in Francia dopo la Contro-rivoluzione*, a cura di A.M. Rao e L. Membrini, Napoli, Vivarium, 2005.

³² A. Spagnoletti, *La storiografia meridionale sul Decennio tra Otto e Novecento*, in *All'ombra di Murat*, pp. 11-23. Si veda anche R. De Lorenzo, *Mythes contre-révolutionnaires dans les Révolutions en Italie (1796-1860)*, in *La Contre-Révolution en Europe XVIII^e-XIX^e siècles. Réalités politiques et sociales, résonances culturelles et idéologiques*, sous la direction de J.-C. Martin, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2001, pp. 255-268.

Si tratta di linee di lettura non solo significative della cultura politica nutrita nell'Ottocento dall'esperienza diretta o indiretta dell'età rivoluzionaria e napoleonica e dalla sua memoria, ma che hanno conservato il loro vigore problematico anche nella storiografia successiva. Di «fiori e spine» scriveva Mauro Musci nel 1850, come ricorda ancora Spagnoletti, e, con linguaggio meno fiorito, «violenza conquistatrice» e riforme hanno continuato a costituire i due aspetti quasi indissociabili del Decennio francese negli studi di Pasquale Villani³³. «Violenza conquistatrice» che richiede anch'essa di essere compiutamente indagata nei suoi risvolti militari e repressivi e nelle resistenze che sollevò, senza dimenticare le forme di integrazione delle forze locali che furono realizzate attraverso le funzioni militari³⁴.

L'inventario di temi e problemi potrebbe, certo, continuare: molto resta da fare, ad esempio, per quanto riguarda le rappresentazioni simboliche del potere e le loro trasformazioni nel passaggio dalla corte borbonica alle corti di Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat, dalle corti feudali ai salotti notabili. Elena Papagna ha messo in rilievo gli intrecci fra corte e governo, funzioni cortigiane e funzioni politico-amministrative, le trasformazioni strutturali e cerimoniali della corte nell'età murattiana, i prestiti e gli scambi tra rappresentazione dinastica e immagine militare, le ricadute sull'identità nobiliare, non solo, ma anche sulle reti di committenza culturale³⁵. A sua volta, Gaetano Damiano ha illustrato, con ricchezza di riferimenti documentari e quantitativi, l'importanza della nuova nobiltà titolata creata da Murat, che non soppianta l'antica nobiltà feudale, mantenuta in vita dalle leggi eversive, ma costituisce un tendenziale strumento di consenso intorno alla figura del nuovo sovrano, attento, nel concedere i titoli, ad assicurare un accorto equilibrio tra francesi e regnicoli, funzionari civili e militari. Strumento di consenso solo tendenziale, avverte Damiano, se proprio uno

³³ P. Villani, *Il decennio francese* (già in *Storia del Mezzogiorno*, IV, t. II, pp. 469-539), in Rao – Villani, *Napoli 1799-1815*, pp. 179-284: 193.

³⁴ Si vedano R. De Lorenzo, *Esercito, amministrazione, finanze nel Mezzogiorno durante il Decennio francese*, in *Esercito e società*, cit., pp. 247-288; A.M. Rao, *Le strutture militari nel Regno di Napoli durante il decennio francese*, in *L'Italia nell'età napoleonica*, Atti del LVIII Congresso dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Milano, 2-5 ottobre 1996, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1998, pp. 254-298. Disponiamo ora dell'ampio lavoro di V. Ilari, P. Crociani, G. Boeri, *Storia militare del Regno Murattiano (1806-1815)*, Inverio (No), Widerholdt frères, 2007, 3 voll.

³⁵ E. Papagna, *La corte murattiana*, in *All'ombra di Murat*, pp. 27-62.

dei personaggi gratificati di nobiltà recente da Murat lo si ritrova poi fra quelli che lo condannano a Pizzo di Calabria³⁶.

Ancora in tema di nobiltà, da non dimenticare gli atteggiamenti politici delle famiglie che scelsero di emigrare a Palermo, e che già nel 1807 si interrogavano sull'atteggiamento da assumere nei confronti delle leggi francesi, in primo luogo, naturalmente, quelle eversive, nel caso, che speravano immediato, di "riacquisto" del Regno. Un bel documento proposto alla nostra attenzione da Antonio Mele mostra da vicino le reazioni di magistrati e feudatari, che proseguirono presso la corte palermitana di Maria Carolina il fitto dibattito inaugurato negli anni Novanta dai tentativi di abolizione del diritto di devoluzione: rinuncia senza drammi alla giurisdizione in cambio del riconoscimento della piena proprietà, ma forti riserve su demani e fedecommissi; parere favorevole all'abolizione del diritto di devoluzione per fellonia, ma conservazione di quello per estinzione della linea di discendenza feudale. Ancora una volta vennero a confronto posizioni di decisa restaurazione, come quelle di Canosa e di Circello, e più moderati propositi di riforma, come quelli di Medici. Personaggi tutti che avrebbero continuato a esercitare un ruolo di primo piano nella restaurata monarchia borbonica³⁷.

Se non sono mancati contributi sulla vita associativa a Napoli e in provincia, che richiede comunque ulteriori indagini comparative³⁸, non molto sappiamo del giornalismo di provincia, della diffusione delle notizie e delle informazioni, delle tipografie locali. Resta da riprendere il dossier della massoneria, che continua a presentare, anche nel contesto radicalmente mutato del Decennio, il duplice volto che aveva assunto fin dalle sue origini settecentesche³⁹: veicolo di consenso e lealismo, da un lato, di contestazione nascosta, pronta a esplodere nelle forme del settarismo carbonaro, dall'altro, in prosecuzione dei precedenti rapporti personali intessuti tra patrioti meridionali e giacobini francesi come Briot⁴⁰. Antonio

³⁶ G. Damiano, *La nobiltà di Murat*, ivi, pp. 63-68..

³⁷ A. Mele, *La legge sulla feudalità del 1806 nelle carte Marulli*, in *All'ombra di Murat*, pp. 87-112.

³⁸ Ricordo in particolare, anche se relativi soprattutto all'Ottocento borbonico, gli studi di R. De Lorenzo, *Istituzioni e territorio nell'Ottocento borbonico: la "Reale Società Economica di Principato Ultra"*, Avellino, Pergola, 1987; Ead., *Società economiche e istruzione agraria nell'Ottocento meridionale*, Milano, FrancoAngeli, 1998; Id., *Accademismo e associazionismo tra "desideri" riformistici e "passioni" giacobine: Carlo Lauberg*, in Ead., *Un Regno in bilico*, cit., pp. 17-37; D.L. Caglioti, *Associazionismo e sociabilità d'élite a Napoli nel XIX secolo*, Napoli, Liguori, 1996.

³⁹ Cfr. Rao, *La massoneria nel Regno di Napoli*.

⁴⁰ Sul quale si dispone dell'importante monografia di F. Mastroberti, *Pierre Joseph Briot. Un giacobino tra amministrazione e politica (1771-1827)*, Napoli, Jovene, 1998.

Vitulli ha mostrato l'importanza delle logge di Foggia, Manfredonia e Cerignola nella vita culturale e politica della provincia⁴¹.

Da riprendere e aggiornare è infine la grande questione della presenza della Chiesa nella vita politica, sociale, culturale del paese. Prevalentemente affrontato in termini legislativi e istituzionali, o attraverso la ricostruzione biografica di alcuni prelati, lo studio della vita religiosa durante il Decennio va sviluppato e approfondito sul terreno delle ricadute sociali, economiche e culturali delle riforme che investirono la Chiesa, senza dimenticare anche in questo caso, come per la questione feudale, tutte le implicazioni che esse ebbero in materia di assetti urbani, istruzione, assistenza, e sul piano delle mentalità⁴².

Nobiltà, corte, massoneria, Chiesa: e il "paese"? Che non si dimentichino i contadini, che rimanevano comunque di gran lunga dominanti nella composizione della società meridionale del primo Ottocento. Il mondo contadino è stato a lungo al centro delle recriminazioni sui mancati effetti di reale rinnovamento sociale del Decennio. Tuttora aperto rimane il dibattito sulle conseguenze avute dalle riforme francesi sulle risorse economiche e sullo statuto sociale degli strati rurali più poveri, in termini di ulteriore «pauperizzazione» o miglioramento delle condizioni di vita⁴³; così come aperta rimane l'annosa questione demaniale, pur fatta oggetto di nuove indagini⁴⁴. Resta ugualmente da ripercorrere su più ampie e concrete basi documentarie lo studio del brigantaggio, continuamente teso fra il "tutto sociale" delle letture gramsciane e il "tutto politico" delle tendenze attuali⁴⁵.

⁴¹ Vitulli, *La cultura a Foggia e in Capitanata*.

⁴² Poco sappiamo della ricaduta delle leggi eversive sulla feudalità ecclesiastica, sul cui peso nel Regno si veda E. Novi Chavarría, *I feudi ecclesiastici nel Regno di Napoli: Spazi, confini e dimensioni (secoli XV-XVIII)*, in *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale*, a cura di A. Musi – M.A. Noto, Palermo, Quaderni di «Mediterranea. Ricerche storiche», 2011, pp. 353-386; Ead., *Per una storia della feudalità ecclesiastica nell'area del Mediterraneo occidentale. Studi recenti e prospettive*, in *Feudalesimi nel Mediterraneo moderno*, pp. 535-549.

⁴³ Mi limito a ricordare E. Cerrito, *Strutture economiche e distribuzione del reddito in Capitanata nel decennio francese*, in *Produzione, mercato e classi sociali nella Capitanata moderna e contemporanea*, a cura di A. Massafra, Foggia, Amministrazione Provinciale, 1984, pp. 133-265.

⁴⁴ Cfr. M. Morano, *Storia di una società rurale. La Basilicata nell'Ottocento*, Prefazione di G. De Rosa, Roma-Bari, Laterza, 1994. Si ferma proprio alle soglie del Decennio G. Corona, *Demani ed individualismo agrario nel regno di Napoli (1780-1806)*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1995.

⁴⁵ Cfr. A. De Francesco, *Brigandage méridional ou Révolte politique? Les lectures culturelles des élites politiques italiennes dans les années 1860*, in *La Contre-Révolution en Europe*, cit., pp. 269-277. Per una rassegna, F. Gaudioso, *Brigantaggio, repressione e pentitismo nel Mezzogiorno preu-*

7.2. *Alcuni attori: Nicola Vivenzio, Giuseppe Zurlo, Davide Winspeare*

Negli incessanti dibattiti sulle continuità e le discontinuità fra l'azione riformatrice dei Borbone nel Settecento e i radicali interventi legislativi dei Napoleonidi dal 1806 in poi, su un aspetto può dirsi che gli storici concordino: se le disposizioni antifeudali furono emanate così rapidamente, appena pochi mesi dopo l'arrivo di Giuseppe Bonaparte, non fu solo perché l'abolizione dei feudi e l'affermazione del principio della proprietà libera e piena erano il cardine delle trasformazioni indotte dalla rivoluzione francese – una “Grande Demarcazione”⁴⁶ – né solo per la forza militare del nuovo re, ma perché i nuovi legislatori avevano ormai alle spalle decenni di interventi, polemiche, progetti, lungamenti sedimentati sia negli ambienti intellettuali e amministrativi sia in una pubblica opinione sempre più ampia e consapevole. Non solo, ma l'elaborazione e l'applicazione delle nuove norme poterono contare su un personale amministrativo di grande impegno e livello, che fra quelle polemiche e quei progetti, e nelle convulse vicende politiche al passaggio fra i due secoli, avevano avuto la loro formazione. Le discussioni sulla legge feudale del 1799, del resto, erano state il precedente immediato della legislazione del 1806. A quelle discussioni avevano preso parte non soltanto i patrioti che avevano aderito alla Repubblica, impegnandosi attivamente nella sua istituzione e nel suo governo, ma anche riformatori e giuristi che, come Giuseppe Maria Galanti o Nicola Vivenzio, pur fedeli alla monarchia borbonica, provarono comunque a dare un loro contributo alla elaborazione delle leggi abolitive.

Uno straordinario documento portato all'attenzione degli studiosi da Maria Rosaria de Divitiis, tratto dall'archivio privato di Giuseppe Bonaparte presso le Archives Nationales de France a Parigi, e collocato tra i «Memoires et projects»⁴⁷,

nitario, Galatina (LE), Congedo, 2002. Proprio lo studio del brigantaggio ha avuto negli ultimi 10-15 anni ampi e interessanti sviluppi, soprattutto per l'Ottocento. Accenni agli orientamenti storiografici recenti in G. Tatasciore, *Briganti d'Italia. Storia di un immaginario romantico*, Roma, Viella, 2022.

⁴⁶ Blaufarb, *The Great Demarcation*.

⁴⁷ M.R. de Divitiis, *Introduzione al Catalogo della Mostra Serra di Cassano. Un palazzo, una famiglia, la storia. Tesori di una dimora napoletana del Settecento*, Napoli, Palazzo Serra di Cassano-Palazzo Marigliano, 22 gennaio-4 giugno 2005, Napoli, Luciano, 2005, pp. 13-24, particolarmente p. 22. Il documento (d'ora in poi citato come *Relazione*) è integralmente riprodotto in fotocopia alle pp. 25-43. Nel trascriverlo, mi limito a modernizzare in parte la punteggiatura, a abbassare alcune maiuscole, sciogliere le abbreviazioni. Per un suo più ampio esame, rinvio a Rao, *Fortune e sfortune della Descrizione delle Sicilie*, pp. 533-540.

consente di cogliere bene le aspettative riposte nell'arrivo di Giuseppe Bonaparte e al tempo stesso l'appello a impegnare al servizio del nuovo Stato tutte le forze disponibili sulla base delle competenze più che dei trascorsi politici.

Non era una novità, nella storia del Regno, che in occasione di un cambio dinastico ci si affrettasse a sottoporre al sovrano di turno relazioni informative, proposte e progetti di riorganizzazione degli assetti locali, spesso su sollecitazione dei nuovi arrivati. Collocata fra i memoriali presentati a Giuseppe Bonaparte, la relazione suggeriva ampi piani di riordinamento in tutti i rami, dalle finanze alla giustizia all'istruzione. Poneva con lucidità il problema degli uomini da impiegare nella nuova amministrazione per realizzare le radicali riforme suggerite. E se chiedeva con fermezza la punizione di quei vescovi e ministri di stato che avevano guidato le insorgenze e diretto la reazione antirepubblicana, auspicando contro di loro una vendetta pubblica per mettere fine alle vendette private⁴⁸, non esigeva certo l'impiego indiscriminato dei repubblicani, ancorando il suo progetto a un'istanza rigorosamente meritocratica:

Si richiamino gli esuli, e avrete degl'ottimi uomini da riparare le perdite che le scienze, la milizia, l'artiglieria, la marina hanno fatte. Richiamateli, ma non li ricevete senza esame del loro merito e della loro condotta [...] I patrioti come i realisti furono buoni e cattivi, abili ed ignoranti. Un governo imparziale sceglierà da tutti i partiti i buoni e gli abili, e saprà servirsene impiegandoli secondo il proprio merito, e non secondo la loro ambizione.

Allegava un lungo elenco di «soggetti» che considerava tra i «più degni della confidenza del governo»: esponenti della grande nobiltà coinvolti nella vicenda

⁴⁸ *Relazione*, pp. 35-36: «sia ripressa la vendetta privata pronta a scoppiare da per tutto in un Regno insanguinato e grondante ancora dalle passate sventure. La fermezza del governo saprà contenere i privati colla forza, ma più della forza gioverà dare una vendetta pubblica a pro' dell'umanità, della giustizia, della virtù conculcata. Quei vescovi e quei preti indegni del loro sacro carattere, che o predicarono la crociata sotto Ruffo, o crearono le masse, o accompagnarono le medesime animandole alla stragge ed al saccheggio a nome d'Iddio, quei ministri della Giunta di Stato e militari che lordarono a nome della giustizia le loro mani nel sangue innocente [...] di tanti e tanti altri ingiustamente uccisi, e contro il dritto delle genti, quei cogniti fazziosi ed agitatori pagati dalla corte per tener pronte alla stragge i lazzaroni e i calabresi, quei in somma che hanno rovinato 200mila famiglie e coverto di sangue e di rovine il paese non debbano restarvi, e per evitare la vendetta privata, e per misura di sicurezza: perché torneranno a far lo stesso pagati dalla Sicilia e dagl'inglesi ad ogni aura di speranza».

repubblicana del 1799 e quindi condannati all'esilio o al carcere, costretti a emigrare o fatti oggetto di violenze e saccheggi, ufficiali dell'esercito o della marina che avevano servito la Repubblica o nelle truppe francesi; letterati, scienziati, avvocati e magistrati ugualmente vittime della reazione borbonica; ma anche ex ministri della Repubblica, vescovi e arcivescovi⁴⁹. Suggestiva le misure più immediate da prendere, particolarmente in materia di finanze, poiché «un nuovo Governo vuò, e deve dal primo momento minorare la pubblica miseria, ed acquistare il nome di clemente e di beneficenza». Bisognava diminuire subito di un decimo le ultime imposte introdotte, abolire le dogane interne, richiamare allo Stato l'amministrazione degli arrendamenti, tutto rifondare in materia di finanze, se si voleva «la felicità e la ricchezza della nazione e del trono». A queste misure bisognava preporre un nuovo Consiglio delle finanze, «allontanando da quello lo spirito forense» e chiamando a farne parte «i più intelligenti, pratici e onesti uomini del paese e di ogni ceto»: tra questi, ricordava in particolare Giuseppe Maria Galanti. Non bisognava dimenticare di inserirvi «qualche probo e illuminato mercante di Napoli» e gli ecclesiastici, «perché formano una potenza nel Regno [...] e perché a spese degli ecclesiastici beni si dovranno andar riparando le antiche piaghe della pubblica economia»⁵⁰.

Fu appunto questo “amalgama” di figure scelte in base ai meriti, non solo patrioti repubblicani ma anche fedeli servitori dello Stato borbonico, a formare il nerbo dei governi del Decennio. Fra questi, Nicola Vivenzio (1742-1816), rampollo di una benestante famiglia nolana, era stato fra i protagonisti del riformismo giuridico che negli anni Novanta si era confrontato con il più radicale riformismo economico sostenuto dagli scrittori di ispirazione illuministica⁵¹. Arrivato ai vertici della magistratura, grazie anche all'influenza a corte del fratello maggiore Giovanni, medico del re e della regina e Protomedico del Regno, aveva svolto delicati compiti di controllo sugli organismi creati per far fronte al terremoto calabro-messinese del 1783. In qualità di avvocato fiscale della Real Camera della Sommaria, aveva applicato una concezione rigorosa della sovranità regia, contro le tendenze a privatizzare diritti giurisdizionali, rendite fiscali, usi di stra-

⁴⁹ Ivi, pp. 36-43.

⁵⁰ Ivi, pp. 30-31.

⁵¹ Sui Vivenzio rinvio a A.M. Rao, *I fratelli Vivenzio*, in *Nola fuori di Nola. Itinerari italiani ed europei di alcuni nolani illustri*, a cura di Tobia R. Toscano, Castellammare di Stabia, Arti grafiche Somma, 2001, pp. 207-236 e alle voci di Ead., *Vivenzio Giovanni*, *Vivenzio Nicola Maria*, *Vivenzio Pietro*, in DBI, vol. 100, 2020, pp. 60-64, 64-68, 68-71.

de e terre appartenenti al patrimonio dello Stato o delle comunità, diventando un protagonista del riformismo borbonico. Era intervenuto a proposito della riforma del regime del Tavoliere di Foggia e in molte altre materie: riorganizzazione dell'amministrazione locale e del carico fiscale, censuazione dei terreni incolti dei luoghi pii, sviluppo dei porti del Regno. Nel 1793 aveva fatto limitare la giurisdizione feudale ecclesiastica, esigendo la presentazione dei titoli originali di possesso. Come scrisse un suo biografo, l'«intemerato Fiscale del Sacro Patrimonio di S.R.M.» già alla fine del 1788 era «ben noto al Re, ed al Pubblico per lo zelo imparziale, e per l'amore in ver de' poveri litiganti, o col Fisco, o co' Baroni»⁵².

Proprio per la sua concezione difensiva della tradizione giuridica meridionale, aveva contrastato con tenacia i progetti del duca di Cantalupo Domenico Di Gennaro, Intendente generale dei beni allodiali, di rivendere in piena proprietà privata i feudi devoluti, rientrati alla corona per mancanza di successori in linea feudale, come stabilito con risoluzione regia del 30 maggio 1791. Per questo fece scalpore la sua allegazione sul *Dritto del Fisco sul feudo di Arnone*, pubblicata nel 1794, volta a rivendicare al patrimonio regio i beni feudali del principe della Riccia, morto nel 1792, contro le pretese del principe di Bisignano Tommaso Sanseverino. Il caso singolo divenne occasione per ridiscutere alla radice la natura della politica antifeudale della monarchia borbonica. L'allegazione, ancorata a estese ricerche di documenti d'archivio, svolgeva le sue argomentazioni giuridiche sulla base di ampie ricognizioni storiche e della principale storiografia settecentesca sul Medio Evo, da Muratori a Robertson a Montesquieu. Fonti archivistiche e storiografia gli permettevano di difendere il ritorno a un diritto feudale depurato da letture e usi arbitrari, ma comunque intoccabile⁵³.

Fedeli sempre alla monarchia, Nicola Vivenzio e i suoi fratelli Giovanni e Pietro videro coinvolti nelle congiure scoperte e represses a Napoli nel 1794-1795 il loro stesso nipote, Vincenzo Russo, che proprio l'intervento di Nicola sottrasse alla dura reazione regia. Il dislocarsi dei membri degli stessi gruppi familiari su orientamenti politici diversi, del resto, fu una costante nelle vicende di quegli anni.

Nel 1796 Nicola Vivenzio pubblicò presso la stamperia simoniana un altro importante intervento in materia feudale, *Del servizio militare de' baroni in tempo*

⁵² A. Mazarella da Cerreto, voce Nicola Vivenzio, in *Biografia degli uomini illustri del Regno di Napoli Ornata de' loro rispettivi ritratti compilata da diversi letterati nazionali [...]*, tomo sesto, Napoli MDCCCXIX.

⁵³ Rao, *L'amaro della feudalità* (ed. 1997), pp. 275-384.

di guerra, in cui sostenne che i signori feudali oltre all'adoa, il tributo sostitutivo dell'antico servizio militare, in caso di guerra dovevano versare un contributo straordinario. L'opuscolo sollevò le vibrante proteste del principe di Canosa Antonio Capece Minutolo che, alla fine del 1796, nell'*Epistola ovvero riflessioni critiche sull'opera dell'Avvocato fiscale D. Nicola Vivenzio intorno il servizio militare dei baroni in tempo di guerra*, contrappose alle sue tesi una vera e propria apologia del baronaggio e del suo ruolo di difesa del trono e dei sudditi. Un nuovo attacco antibaronale Vivenzio sferrò in una memoria del 6 settembre 1796 sul *valimento*, l'imposta dovuta dai feudatari forestieri.

Nello stesso anno pubblicò le *Considerazioni sul Tavoliere di Puglia*, in cui proponeva una soluzione radicale alla questione plurisecolare delle terre del Foggiano gestite direttamente dall'erario regio per contemperare ragioni agricole e ragioni pastorali: darle a censo ai coloni. Di ispirazione genovesiana era la sua considerazione della proprietà come base principale dello sviluppo economico e della redditività agricola:

La ripartizione delle terre fra un più gran numero di possessori presso tutte le nazioni, ed in ogni tempo si è riputata sempre la cagion principale della loro potenza, e della ricchezza loro [...]; tutti quelli, che niente possiedono, siccome non hanno alcun interesse, né amore per la patria loro, così non possono più strettamente attaccarsi allo Stato, che per la proprietà delle terre, che loro si dia⁵⁴.

In nome della fedeltà alle istituzioni e non certo per adesione ai principi repubblicani, a differenza del fratello Giovanni che seguì i soprani in Sicilia, Nicola restò al suo posto dopo la proclamazione della Repubblica napoletana nel gennaio 1799. Non solo, ma scrisse una memoria sull'abolizione della feudalità e continuò a difendere le comunità contro gli abusi baronali. Rischiò per questo di cadere in disgrazia, come il 28 luglio osservò il diarista Carlo De Nicola: «Il marchese Vivenzio è stato anche per cadere a causa del discorso da lui stampato circa l'abolizione dei feudi, ma sento che siasi giustificato nell'animo del Re». Lo stesso De Nicola riferì del saccheggio subito da Vivenzio il 13 giugno nella sua casa nel palazzo del principe di Monteleone, con gravi danni per la sua «bellissima raccolta» di «carte e quadri»⁵⁵.

⁵⁴ *Considerazioni sul Tavoliere di Puglia*, p. XXXIV

⁵⁵ C. De Nicola, *Diario napoletano 1798-1825*, Napoli 1906, ristampa a cura di R. De Lorenzo, Napoli, Regina, 1999, I, pp. 261, 208, 421.

Restaurata la monarchia, conservò l'incarico di Presidente del Tribunale dell'Ammiragliato e del Supremo Magistrato del Commercio e il 5 agosto 1799 fu promosso alla carica suprema di Luogotenente della Camera della Sommaria. A riprova del suo lealismo monarchico, insieme al fratello Pietro partecipò attivamente alle celebrazioni organizzate a Nola per la caduta della Repubblica. Ma riprese anche a scrivere e a operare contro la giurisdizione baronale, come attestato dalla *Memoria sull'abolizione della giurisdizione baronale e dei diritti proibitivi e personali*, rimasta manoscritta, databile tra la fine del 1799 e i primi del 1800⁵⁶. Per il suo costante impegno antifeudale fu così celebrato da Vincenzo Cuoco nella prima edizione del suo *Saggio storico* (1801):

Vivenzio, sia che amasse la patria, perché era democratico, sia che meritasse di esser democratico, perché amava la patria, seppe valersi e dell'opinione pubblica e del favore, di cui godeva presso il re per scuotere dalle radici l'albero antico, che nato nelle selve della *Germania*, avea coi suoi rami ingombrata tutta la terra. In due altri anni di tempo, *Vivenzio* ne avrebbe lasciata appena la memoria⁵⁷.

Tornati i francesi nel 1806, a differenza di altri funzionari borbonici che si integrarono nell'amministrazione napoleonica, Nicola Vivenzio scelse di rimanere ai margini della vita politica, benché nominato nel 1807 nella sezione del comitato di legislazione che doveva discutere la formazione dei nuovi tribunali. Si dedicò pienamente agli interessi storici e antiquari che aveva sempre coltivato, della questione feudale continuando a occuparsi sul terreno della ricostruzione storica⁵⁸. Pur privilegiando i suoi studi, non rimase del tutto estraneo alla pubblica amministrazione, in particolare a compiti di verifica della conformità alle leggi del Regno delle norme su cui si erano basate le decisioni della Commissione feudale.

⁵⁶ M. Coppola, *Nicola Vivenzio: un intellettuale burocrate tra Borboni e Francesi*, in *Bollettino storico di Salerno e Principato Citra*, 1983, n. 1, pp. 117-123: il testo della memoria è alle pp. 121-123.

⁵⁷ Cuoco, *Saggio storico*, p. 274.

⁵⁸ Nel 1808 pubblicò presso la Stamperia simoniana *Delle antiche provincie del Regno di Napoli e loro governo. Dalla decadenza dell'Imperio romano infino al re Manfredi*, seguito presso la stessa stamperia da altri volumi: *Delle antiche provincie del Regno di Napoli e loro governo da Carlo I d'Angiò infino al re cattolico Carlo III* (1811); *Dell'istoria del Regno di Napoli e suo governo dalla decadenza dell'imperio romano infino al presente re* (1816).

Ugualmente cruciale nelle istituzioni borboniche e poi nelle riforme del Decennio francese fu il ruolo del molisano Giuseppe Zurlo (1757-1828)⁵⁹. Va sottolineato che la provenienza provinciale di tanti esponenti di questo personale amministrativo conferiva loro una particolare conoscenza della situazione dei diversi territori della monarchia e una consapevolezza acuta delle difficoltà da superare per poterne assicurare lo sviluppo economico e civile. Ugualmente importante – era il caso di Zurlo – l’inserimento di molti di loro nei ranghi della massoneria, che aggiungeva ulteriori legami di fratellanza a figure che spesso avevano anche rapporti di parentela. Anche per Zurlo – come per i Vivenzio e i Winspeare – fu decisiva l’esperienza della missione nella Calabria del terremoto, dove fu inviato come segretario del generale Francesco Pignatelli, vicario del re nella provincia, che poi lo volle nella Giunta di Calabria creata per sovrintendere alla ricostruzione dei paesi distrutti, presieduta dallo stesso Pignatelli. Membro dei principali tribunali della capitale, dalla Gran Corte della Vicaria al Sacro Regio Consiglio, fu anche lui – come Vivenzio – avvocato fiscale nella Reale Camera della Sommaria. Conobbe pertanto da vicino il cattivo funzionamento dell’amministrazione giudiziaria del Regno, con i suoi conflitti di competenze e la venalità dei suoi dipendenti, e si impegnò in progetti di radicale riforma delle strutture esistenti. Negli anni Novanta si occupò in maniera particolare dei problemi relativi alla liquidazione del demanio regio della Sila, inviando al ministro Acton relazioni accuratissime in cui descriveva le condizioni e la natura delle terre silane, le usurpazioni e i disboscamenti compiuti dal baronaggio, dalla Chiesa, dai privati e dava conto delle condizioni di miseria provocate dal baronaggio e dalle estorsioni degli esattori, che aveva potuto riscontrare direttamente al tempo della missione in Calabria: «fatto assessore del Generale Pignatelli, allora Vicario di quella Provincia», «io sentii le grida di quelle popolazioni», scriveva. In base all’insegnamento degli scrittori di economia del tempo e alla convinzione che la proprietà privata fosse requisito indispensabile per lo sviluppo economico, proponeva che i demani venissero divisi e assegnati a privati, assoggettandoli all’imposta catastale ordinaria⁶⁰.

⁵⁹ Fondamentale rimane P. Villani, *Giuseppe Zurlo e la crisi dell’antico regime nel Regno di Napoli*, in «Annuario dell’Istituto Storico Italiano per l’età moderna e contemporanea», VII, 1955, pp. 55-168. Rinvio anche alla voce di A.M. Rao, *Zurlo Giuseppe*, in DBI, vol. 100, 2020, pp. 847-852.

⁶⁰ *Relazione ufficiale di Giuseppe Zurlo al cavaliere Giovanni Acton ministro di sua maestà siciliana intorno allo stato in cui erano le regie Sile di Calabria nell’anno 1792 preceduta da una epitome*

Amico di Giuseppe Albanese e Mario Pagano, fu sospettato di connivenze con i congiurati del 1794-95, ma riuscì a sfuggire alle inquisizioni della Giunta di Stato. Nei giorni convulsi che precedettero la proclamazione della Repubblica, sospettandolo di tradimento per delle lettere trovate in mano a un suo servitore, il popolo invase e saccheggiò la sua casa in via San Giuseppe dei nudi e lo portò in arresto al castello del Carmine. Liberato il 22 gennaio 1799, si ritirò a vita privata in una villa al Vomero appartenente alla famiglia Winspeare. Caduta la Repubblica, fu confermato Direttore e poi Segretario delle Finanze, di Casa Reale e di Guerra e Marina, nonché membro della Giunta di governo nominata dal re durante la sua breve permanenza nella rada di Napoli tra luglio e agosto del 1799. Occupò una posizione cruciale ma delicatissima in una fase particolarmente difficile, quella della prima Restaurazione, in assenza dello stesso sovrano, che solo nel giugno 1802 da Palermo tornò definitivamente a Napoli. La guerra aveva aggravato le condizioni economiche, le tensioni sociali e la durezza della repressione contro i repubblicani resero difficile un dialogo tra il paese e il governo, l'ordine pubblico era lacerato dai residui delle bande realiste che esigevano ricompense per il loro operato⁶¹. Fin dal luglio 1799 Zurlo presentò un progetto di riforma dell'amministrazione provinciale incardinato sull'istituzione degli intendenti, che incontrò l'opposizione di molti esponenti delle magistrature, tra i quali anche Nicola Vivencio. Ottenne almeno che nelle province fossero inviati dei "visitatori economici" per esaminare i conti dei comuni⁶².

L'intensa attività amministrativa svolta durante la restaurazione per riformare le finanze e il sistema bancario, sviluppare il commercio, favorire la circolazione monetaria, provvedere all'istruzione pubblica, scolastica e universitaria, ebbe a scontrarsi con resistenze fortissime, che lo resero oggetto di malcontento e calunnie non solo, ma addirittura di tentativi di aggressione da parte del popolo in tumulto. Continuò a promuovere inchieste sulle condizioni delle province, in particolare sulle terre del Tavoliere, ma alla fine, accusato di malversazioni, fu arrestato per alcuni mesi, nel 1804. Tornati i francesi a Napoli, nel gennaio del 1808 ebbe la carica di Consigliere di Stato e divenne uno dei più stretti collabo-

per Girolamo Scalamandrè avvocato de' comuni delle provincie di Catanzaro e di Cosenza interessati nelle liti pendenti presso la Giunta de'gravami per gli affari della Sila, Napoli, 1852, p. 89.

⁶¹ Cfr. A.M. Rao, *Ordine e anarchia: Napoli nel 1799-1800*, in *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, a cura di L. Antonielli e C. Donati, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003, pp. 241-260.

⁶² Cfr. Villani, *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione* (1977), p. 280.

ratori di Gioacchino Murat, «uno dei principali costruttori dello Stato amministrativo»⁶³, quello Stato che aveva disegnato e tenacemente ma invano perseguito nei decenni precedenti con i Borbone.

Il 5 novembre 1809 divenne ministro dell'Interno, incarico che tenne fino al maggio del 1815. Soprattutto in questo ministero poté svolgere appieno la sua azione riformatrice. Nel *Rapporto sullo stato del Regno di Napoli dopo l'avvenimento al trono di S.M. il re Gioacchino Napoleone*, pubblicato nel 1811, tracciava il «quadro di un'amministrazione che sorge», costretta a confrontarsi con le resistenze degli interessi privati e con la forza delle abitudini, e in circostanze politiche difficili, rese ancora incerte dal contesto internazionale⁶⁴. Di qui la lentezza dell'avvio di nuove istituzioni e la necessità di segnalare non solo i successi ma anche i limiti delle riforme. Notevoli progressi si erano avuti nell'ambito dell'organizzazione militare e dell'ordine pubblico, del sistema giudiziario e dell'ordine ecclesiastico, con la soppressione dei regolari. Molto ampia era la parte dedicata all'applicazione della legge feudale, che gli offriva spunto per un inquadramento storico della questione. Dopo la legge del 2 agosto 1806, «la feudalità parve per molto tempo abolita di solo nome», e già solo per aver portato felicemente a termine l'operato della Commissione feudale Gioacchino Murat meritava il titolo di «Padre della Patria». Ancora incompiuta, invece, era l'opera di divisione dei demani: sorti «sulla distruzione delle proprietà private», dovevano cessare ora che «tutte le leggi spirano favore per la proprietà, e per l'industria». Illustrava la situazione dell'istruzione pubblica, degli scavi di Pompei, delle Accademie, del collegio di musica, le opere pubbliche realizzate in una capitale che conteneva la nona parte della popolazione del Regno, e quelle compiute nelle province, le strade, le bonifiche. Ricordava infine le arti e manifatture, il commercio, le opere di beneficenza, le prigioni⁶⁵.

L'anno successivo, un suo nuovo *Rapporto sullo stato del Regno di Napoli per gli anni 1810, e 1811*, datato 20 aprile 1812, ancora più ampio di quello precedente, aggiornava il bilancio delle riforme realizzate⁶⁶. Tornava ad attaccare

⁶³ Ivi, p. 274.

⁶⁴ *Rapporto sullo stato del Regno di Napoli dopo l'avvenimento al trono di S.M. il re Gioacchino Napoleone Per tutto l'anno 1809. Presentato al re nel suo consiglio di stato dal ministro dell'interno*, Napoli, tipografia di Angelo Trani, 1811, pp. 3-4.

⁶⁵ Ivi, pp. 24, 32, 42.

⁶⁶ *Rapporto sullo stato del Regno di Napoli per gli anni 1810, e 1811 presentato al Re nel suo Consiglio di Stato dal ministro dell'interno*, Napoli, nella tipografia di Angelo Trani, 1812.

la Sommaria, incapace di provvedere alla buona amministrazione dei comuni, mentre giudicava felicemente concluso l'operato della Commissione feudale, che era riuscita a porre fine alle liti provocate dalle leggi abolitive e a recuperare i beni usurpati. Nel campo dell'istruzione pubblica vi erano ora le scuole primarie, i collegi e i licei; nell'Università erano state introdotte nuove discipline, erano state istituite la scuola ingegneristica di ponti e strade e la scuola di arti e mestieri, nuove biblioteche e società letterarie. Nel settore dell'industria e commercio si erano realizzati molti progressi: una nuova legge sulla direzione forestaria, una fabbrica di panni nell'isola di Sora, una manifattura dei vetri, abolizione delle dogane interne. Ugualmente importanti i lavori pubblici realizzati nella capitale e nelle province. Significativa la sua posizione in materia di culto: «La religione è la sola che sostiene la forza delle leggi, dove esse combattono l'interesse privato, e che le supplisce dove esse non giungono ad arrestare il male»⁶⁷.

Ma fu di nuovo bersagliato da satire e denunce, anche per la sua amicizia con Marianna Winspeare, sorella di Davide e moglie di Luigi Savarese, famiglie che si disse fossero da lui favorite⁶⁸. Quando Murat nel gennaio 1814 prese accordi con l'Austria nel tentativo di evitare che il Regno di Napoli fosse travolto dalla fine dell'impero napoleonico e partì in guerra lanciando appelli per un'Italia unita, anche Zurlo partì per l'Abruzzo. In maggio era di nuovo a Napoli, e fu coinvolto nella preparazione di un progetto di costituzione. Fallito il piano di Murat di sollevare l'Italia intera, partì per Trieste con Carolina Murat e l'amico Davide Winspeare. Rientrato a Napoli, visse in disparte fino a quando nel breve periodo costituzionale del 1820 fu richiamato al ministero dell'Interno e fu stretto collaboratore del vicario Francesco di Borbone.

Ma fu di nuovo attaccato, questa volta dai carbonari e dai liberali, che lo considerarono come un uomo del passato, estraneo al nuovo costituzionalismo. Tra le memorie pubblicate contro di lui nel 1820, le *Notizie sulla condotta politica di Giuseppe Zurlo* addirittura addebitavano a intenti dispotici la battaglia antif feudale che aveva tenacemente sostenuta: «Cospirò con energia all'abolizione della feudalità, ma solamente nel disegno di sciogliere il Re dalla soggezione de' Baroni, e di togliere questo corpo intermedio per rendere più arbitraria e senza ostacoli la volontà del Despota»⁶⁹. Erano stati argomenti ricorrenti nella battaglia nobiliare

⁶⁷ Ivi, p. 81.

⁶⁸ De Nicola, *Diario napoletano*, II, pp. 651-653.

⁶⁹ Rao, *L'amaro della feudalità* (1997), p. 358n.

in difesa dei privilegi feudali, contro i quali Zurlo agì costantemente lungo tutta la sua vita, al di là del mutare dei governi e delle congiunture politiche. Morì a Napoli povero e malato il 10 novembre 1828.

Gli attirarono attacchi e malumori, come si è visto, i suoi rapporti di amicizia con la famiglia Winspeare, un altro nome di primo piano nelle vicende sia del riformismo borbonico settecentesco sia del Decennio francese⁷⁰. Antonio Winspeare (1739-1820), ingegnere militare e massone, ebbe un ruolo di primo piano nel popolamento delle isole di Ponza e Ventotene, negli anni Settanta. Fu poi inviato in Calabria Ultra nel marzo del 1783 per verificare le condizioni dei paesi distrutti dal terremoto e programmarne la ricostruzione. Preside a Catanzaro dal 1795 al 1802, tranne la breve parentesi del 1799, quando raggiunse i sovrani in Sicilia, e poi a Salerno fino al 1804, si occupò con scrupolo delle condizioni delle province affidate alla giurisdizione delle Udienze da lui presiedute. Il figlio primogenito Davide (1775-1847), avvocato e funzionario, arrestato nel 1799 per ritorsione contro la nomina del padre a capo di bande realiste, ebbe una tumultuosa carriera durante il Decennio francese: avvocato fiscale presso l'Udienza di Guerra e Casa Reale (1806), procuratore generale della Commissione istituita per l'applicazione della legge abolitiva della feudalità emanata da Giuseppe Bonaparte il 2 agosto 1806 (1808), sostituto procuratore presso la corte di appello di Napoli poi relatore al Consiglio di Stato (1810), membro della Commissione incaricata della traduzione del codice penale francese, pubblicato nel 1810, avvocato generale presso la Cassazione (1812).

Nel 1811 uscì l'opera sua più famosa, la *Storia degli abusi feudali*, considerata un momento chiave «nello sviluppo della tradizione storicistica napoletana»⁷¹. Fondata sulla ricca esperienza acquisita nell'ambito della Commissione feudale, l'opera non si limitava a dar conto dei principi che avevano ispirato il suo operato, ma era anche una sorta di *summa* della storia dei feudi in Europa dagli ultimi tempi dell'Impero romano alle invasioni barbariche e alle monarchie moderne, e al tempo stesso delle polemiche riformatrici del XVIII secolo. Dedicata a Gioacchino Murat, che gliela aveva commissionata, celebrato per aver portato a compimento l'abolizione dei feudi nel Regno di Napoli, la *Storia*

⁷⁰ Oltre a M.M. Rizzo, *Potere e «Grandi Carriere». I Winspeare (secc. XVIII-XX)*, Galatina, Congedo, 2004, si vedano le voci di A.M. Rao, *Winspeare Antonio* e *Winspeare Davide*, in DBI, vol. 100, 2020, pp. 247-249, 249-255.

⁷¹ G. Galasso, *David Winspeare: Il feudo come abuso e la storia come bipolarità*, in «Archivio di storia della cultura», I, 1988, pp. 179-217: 212.

intendeva dimostrare come per secoli si fossero fatti passare per diritti quelli che non erano altro che degli abusi. Presentata come una «storia generale della vita civile delle nazioni», non poteva al tempo stesso non considerare come sua «parte principale quella che illustra le particolari circostanze» del Regno di Napoli, che aveva dovuto fare «l'esperimento de' mali di tutte le nazioni»⁷². Densa ed efficace la storia che ne faceva, dal tempo dei Ducati all'invasione normanna, e via via dagli svevi agli angioini agli aragonesi e agli spagnoli e infine ai Borboni. La sua ricostruzione era tributaria di una lunga sedimentazione storiografica della quale dava conto in note fittissime: Muratori, Robertson, Giannone, Gibbon, Montesquieu, Mably e molti altri ancora. Seminascosta nelle note, non mancava la rivendicazione di una felice continuità tra la legislazione abolitiva francese e l'impegno settecentesco del ceto forense napoletano, dotato di una «coltura che non è certamente seconda a quella delle altre capitali di Europa»⁷³: in particolare ricordava Giacinto Dragonetti, Nicola Vivenzio, Giuseppe Zurlo⁷⁴. Ugualmente significativa era la polemica nei confronti dei pregiudizi che legavano la nobiltà ai soli feudi, laddove era sempre esistito un corpo nobiliare «cultore degli studj e d'ogni arte liberale»⁷⁵. Il minuzioso catalogo dei gravami baronali, preziosissimo oggi per gli studiosi, era la migliore testimonianza della molteplicità di abusi mascherati da diritti che impedivano qualunque libera attività economica.

Grazie al suo impegno nella Commissione feudale, nel 1814 conseguì il titolo nobiliare. Come l'amico Zurlo, anch'egli nel 1820 partecipò attivamente al movimento liberale e fu membro della Giunta provvisoria di Governo istituita il 9 luglio dal vicario del re Francesco di Borbone. Un esito politico quanto mai significativo della vita di tanti esponenti del riformismo borbonico, convinti sostenitori della sovranità dello Stato, che durante il Decennio francese furono tra i principali attori della elaborazione e dell'applicazione delle leggi abolitive della feudalità.

⁷² D. Winspeare, *Storia degli abusi feudali*, seconda edizione, Napoli, Regina, 1883, pp. XXI e 12.

⁷³ Ivi, p. 209, nota 122.

⁷⁴ Ivi, p. 221, nota 150.

⁷⁵ Ivi, p. 212, nota 129.

7.3. *L'abolizione della feudalità*

La legge eversiva della feudalità emanata da Giuseppe Bonaparte il 2 agosto 1806 fu salutata dai contemporanei come un vero e proprio atto fondatore: finiva un sistema plurisecolare di oppressione sociale e di disordine amministrativo, nasceva un nuovo Stato, i popoli, come scrisse Vincenzo Cuoco sul primo numero del suo giornale, il «Corriere di Napoli», ritrovavano la «pienezza del dominio e della libertà civile»⁷⁶.

Anche gli storici hanno visto in quella legge quasi il simbolo della vera e propria rottura con il passato segnata a Napoli dal Decennio 1806-1815, il perno della modernizzazione realizzata dal nuovo governo. Fin dal suo arrivo, Giuseppe Bonaparte dimostrava come fosse possibile passare immediatamente dai progetti e dalle teorie alla loro attuazione. L'abolizione della feudalità era stata lungamente discussa negli ultimi decenni del Settecento, ma il governo borbonico aveva emanato solo alcune misure molto parziali di limitazione della giurisdizione dei baroni. Vincenzo Cuoco si era formato in quel clima riformatore, conosceva bene le condizioni delle province, altrettanto bene conosceva i grandi testi che da Antonio Genovesi a Gaetano Filangieri avevano denunciato nel sistema feudale il principale ostacolo al rinnovamento del paese. Perciò nel suo articolo del 16 agosto e in quelli successivi sul «Corriere di Napoli» indicava con chiarezza estrema tutte le implicazioni generali derivanti dalla legge del 2 agosto: eliminazione delle giurisdizioni delegate esercitate in maniera particolaristica, e riforma generale dell'amministrazione giudiziaria; ridimensionamento del ruolo che la vita forense aveva sempre avuto nella società meridionale; riordinamento del sistema fiscale sulla base di un'unica imposta fondiaria; affermazione della piena proprietà privata; rilancio dell'economia attraverso la libera circolazione delle terre e dei loro prodotti. Non solo, ma l'abolizione della feudalità doveva svolgere un ruolo cruciale anche sul piano politico: spogliati dei titoli nobiliari appoggiati sui feudi, i signori non potevano più vantare il ruolo di corpi intermedi che avevano insistentemente rivendicato nel Settecento e dovevano fondare le loro aspirazioni a esercitare un ruolo attivo all'interno dello Stato sulla nuova rappresentanza politica ancorata alla proprietà fondiaria.

⁷⁶ V. Cuoco, *Osservazioni sulla legge dell'abolizione della feudalità*, in «Corriere di Napoli», n. 1, 16 agosto 1806, in Id., *Scritti giornalistici 1801-1815*, a cura di D. Conte e M. Martirano, 2, *Periodo napoletano*, Napoli, Fridericiana Editrice Universitaria, 1999, p. 9.

La legge non ebbe applicazione facile. Secondo gli storici del primo Novecento ebbe effetti limitati dal punto di vista dei contadini: non migliorò la loro condizione, non produsse una redistribuzione delle terre, non favorì la formazione di una piccola e media proprietà. I demani ex feudali rimasero saldamente nelle mani degli ex feudatari o dei grandi proprietari⁷⁷. Dagli anni Ottanta del Novecento nuovi studi hanno contestato questa visione negativa, sottolineando il ruolo generalmente propulsivo sul piano economico esercitato dalle grandi aziende⁷⁸. Soprattutto, si è affermata la necessità di guardare ai risultati della legge feudale in maniera differenziata sull'insieme del territorio del Regno. Il peso della feudalità non era lo stesso in tutte le province, la sua abolizione ebbe risultati diversi a seconda delle situazioni economiche, geografiche, sociali. Anche sui signori feudali le conseguenze furono diverse: alcuni si trasformarono in proprietari conservando larga parte dei loro beni, altri si trovarono impoveriti⁷⁹.

Il volume di John Davis sul Regno di Napoli nell'età napoleonica ha sollevato nuovi dubbi sulla effettiva rottura segnata dalla legge eversiva e dalle misure applicative che la seguirono. Collocandosi in una prospettiva di più lungo periodo, Davis ritiene infatti che la disgregazione del sistema feudale fosse già avvenuta alla fine del Settecento, sotto i colpi delle riforme e, soprattutto, della congiuntura economica. Davis contesta la categoria dell'arretratezza a lungo applicata al Regno di Napoli, e mette invece in rilievo la vivacità delle trasformazioni sociali e della lotta politica che caratterizzarono la fine del XVIII secolo; in questo modo attenua molto i caratteri di rottura modernizzatrice che generalmente vengono attribuiti al governo dei Napoleonidi. Anche Davis, comunque, sottolinea un dato innegabile, dal quale bisogna partire per cogliere l'importanza e la portata delle leggi eversive della feudalità del Decennio francese: «the law of August 1806 demonstrated that it was one thing to abolish feudalism where it no longer existed, but something quite different in Naples where it was a pervasive and deeply contentious reality»⁸⁰.

Per valutare il carattere dirompente esercitato dalle leggi eversive, bisogna ricordare che la maggior parte delle comunità del Regno (le *universitates*) erano

⁷⁷ Perrella, *L'eversione della feudalità*; Trifone, *Feudi e demani*; Lauria, *Demani e feudi*.

⁷⁸ In particolare Cerrito, *Strutture economiche e distribuzione del reddito*.

⁷⁹ Per un bilancio, cfr. A.M. Rao, *Mezzogiorno e rivoluzione: trent'anni di storiografia*, in «Studi storici», 37, 1996, pp. 981-1041: 1025-1030.

⁸⁰ Davis, *Naples and Napoleon*, p. 235.

soggette alla giurisdizione feudale: ai primi del Settecento, solo un centinaio su circa 2.000 dipendevano direttamente dalla giurisdizione regia. Questo numero era aumentato dagli anni Sessanta, grazie al fatto che l'estinzione di alcune famiglie feudali aveva riportato i loro feudi nell'erario regio, in virtù del diritto di devoluzione. Secondo i dati raccolti dallo storico ottocentesco Lodovico Bianchini, nel 1786 su circa 2.000 università 384 erano demaniali, con una popolazione di poco più di un milione di persone, mentre 1.616 erano feudali, con 3.376.504 abitanti⁸¹. L'esercizio della giurisdizione costituiva un potente strumento nelle mani dei baroni, che grazie ad essa potevano controllare la produzione, la circolazione delle derrate, le relazioni sociali all'interno del feudo. Dal punto di vista dell'organizzazione dello Stato, poi, il sistema feudale non comportava soltanto uno smembramento della sovranità, ma implicava un sistema fiscale fondato sull'ineguaglianza e su una concezione patrimoniale del territorio del Regno, considerato come proprietà del re.

Il movimento riformatore illuminista, soprattutto a partire da Antonio Genovesi, aveva sviluppato una polemica antifeudale sempre più aspra, attaccando non più solo gli abusi, già da tempo criticati dalla tradizione giuridica, la legittimità stessa della giustizia delegata ai signori. Come scrisse nel 1911 Jacques Rambaud, il maggiore storico del regno di Giuseppe Bonaparte a Napoli, «il genio nazionale aveva anticipato i francesi»⁸². *La scienza della legislazione* di Gaetano Filangieri, pubblicata nel 1780-1785, sferrò un attacco durissimo contro la feudalità, come smembramento di un'autorità sovrana che per sua natura avrebbe dovuto essere indivisibile, auspicando la formazione di un codice delle leggi. Filangieri, che era a sua volta il figlio cadetto di una famiglia feudale, attaccò anche l'istituto giuridico del fedecommesso, che impediva la divisione dei patrimoni familiari e la libera circolazione delle terre, immobilizzando il mercato fondiario.

La polemica antifeudale si sviluppò proprio negli anni in cui anche i cambiamenti economici e politici contribuivano a indebolire i poteri e le ricchezze dei baroni. La crescita economica e l'aumento dei prezzi, ad esempio, più che i baroni, generalmente assenti dalla gestione dei loro feudi, favorivano i loro agenti e i loro fittavoli. Quando la Calabria e Messina furono colpite dal terremoto

⁸¹ L. Bianchini, *Della storia delle finanze del Regno di Napoli*, seconda edizione accresciuta e riveduta dall'autore, Palermo, stamperia di Francesco Lao, 1839, p. 405.

⁸² J. Rambaud, *Naples sous Joseph Bonaparte 1806-1808*, Paris, Plon Nourrit & C.ie, 1911, cap. XII, p. 403.

del 1783, Ferdinando Galiani, allora segretario del Magistrato del Commercio, scrisse che questa catastrofe poteva essere colta come un'occasione per ridurre i poteri e gli abusi baronali. All'inizio degli anni Novanta si decise di vendere senza giurisdizione i feudi devoluti alla corona, in piena proprietà privata. Infine, l'intervento del Regno nella guerra antifrancese, nel 1793, aumentando drasticamente il fabbisogno finanziario dello Stato, aveva reso necessarie delle misure che limitavano almeno alcuni dei privilegi fiscali della feudalità⁸³.

Per tutte queste ragioni, molti storici considerano l'abolizione della feudalità come un lungo processo, piuttosto che l'atto di volontà individuale di Giuseppe Bonaparte. Un altro passo importante era stato compiuto nel 1799, quando il governo della Repubblica napoletana emanò, dopo un acceso dibattito, la prima legge abolitiva della feudalità: questa legge prevedeva la soppressione dei titoli nobiliari e della giurisdizione, l'abolizione senza indennizzo dei diritti signorili sulle persone, mentre i censi e i diritti sulle cose erano redimibili, potevano essere riscattati. Nella sua seconda e ultima versione, promulgata il 26 aprile, la legge del 1799 prevedeva anche che fossero assegnati interamente ai comuni i demani feudali, che invece la precedente legge del 7 marzo aveva riservato per un quarto ai baroni. Ma quelle disposizioni non ebbero attuazione a causa del precipitare degli eventi che di lì a poco, nel mese di giugno, portarono alla caduta del governo repubblicano⁸⁴.

Il dibattito e i precedenti legislativi che anticiparono i provvedimenti del 1806 nulla tolgono alla sua radicalità, ma aiutano a comprendere come mai il nuovo governo riuscisse a intervenire così tempestivamente su una questione plurisecolare. Bisogna anche aggiungere che Napoleone Bonaparte assegnava tutt'altro significato all'abolizione della feudalità e al riacquisto delle imposte alienate: per lui si trattava di misure che dovevano servire in primo luogo a drenare risorse finanziarie. Fin dal 6 marzo indirizzava al fratello istruzioni drastiche, volte a procurare una contribuzione di guerra di trenta milioni:

Trente millions ne sont rien pour le royaume de Naples [...] Vous avez de l'or partout, puisque partout vous avez des fiefs, des impositions aliénées. Gardez-vous de confirmer les abus de l'ancien régime; il faut que dans quinze ou vingt jours par un décret de vous

⁸³ Cfr. Rao, *L'amaro della feudalità* e *supra*, cap. 7.

⁸⁴ Cfr. *supra* il cap. 6.

7. L'eversione

ou de moi tout soit rapporté, et que toute aliénation de domaine et même d'imposition [...] soit auscultées, et qu'un système d'imposition égal et sévère soit établi⁸⁵.

Fu prontamente obbedito, non solo con la immediata emanazione della legge antifeudale, ma con l'altrettanto rapida realizzazione di una radicale riforma fiscale, basata sull'imposta fondiaria, e sulla ricompra delle imposte alienate⁸⁶.

Il nuovo governo non poteva che incominciare da questo punto il suo cammino legislativo: abolire la feudalità era preliminare a qualunque possibile riforma dello Stato, come con particolare chiarezza e decisione aveva indicato Filangieri. Come affermava il rapporto che accompagnava la legge del 2 agosto 1806, il sistema feudale era «uno degli ostacoli più potenti alla rigenerazione di uno Stato». Non si poteva altrimenti riformare l'amministrazione delle finanze e della giustizia: come osservava lo stesso rapporto, per «stabilire un sistema uniforme, giusto, e ben regolato per la percezione dei tributi», bisognava abolire la feudalità, eliminare le differenze tra beni di diversa natura, assicurando ai baroni la piena proprietà dei loro beni e risarcendoli per i diritti che venivano a perdere⁸⁷.

Le leggi eversive soppressero la feudalità e tutte le giurisdizioni feudali: tutte le terre ormai dovevano dipendere dalla legge comune del Regno. Diversamente da quanto era stato stabilito nel 1799, però, la nobiltà ereditaria fu conservata. Il diritto di devoluzione e le imposte feudali furono soppresse, le terre ex feudali furono assoggettate allo stesso regime fiscale delle altre terre. I diritti personali e i diritti proibitivi (i monopoli) furono aboliti senza indennizzo. Le acque furono dichiarate proprietà pubblica. I baroni conservavano in libera proprietà i mulini e altre eventuali attrezzature presenti negli ex feudi. Conservavano i diritti reali, a meno che le comunità non li contestassero in sede giudiziaria. Restava la decima sull'olio tradizionalmente riscossa nei trappeti feudali nella provincia di Lecce. I demani feudali (che la legge del 1799 aveva riservato ai comuni) restavano nelle mani degli ex baroni, ma le popolazioni conservavano i diritti d'uso,

⁸⁵ Napoléon à Joseph, Paris, le 6 mars 1806, in *Napoléon & Joseph. Correspondance intégrale 1784-1818*, édition établie par V. Haeghele, Paris, Tallandier, 2007, p. 165. Insisteva sulle stesse questioni nelle lettere successive.

⁸⁶ R. De Lorenzo, *Proprietà fondiaria e fisco nel Mezzogiorno: la riforma della tassazione nel decennio francese (1806-1815)*, Salerno, Centro studi per il Cilento e il Vallo di Diano, 1984.

⁸⁷ Trifone, *Feudi e demani*, cit., p. 175. Sulla riforma dello Stato, cfr. *Riforma e struttura. L'impatto della dominazione napoleonica nel Mezzogiorno fra breve e lungo periodo*, a cura di C. D'Elia e R. Salvemini, Napoli, CNR, 2008.

fino a quando una nuova legge non ne avesse determinato la ripartizione. Erano, naturalmente, aboliti i suffeudi. Queste le disposizioni contenute nella legge del 2 agosto 1806⁸⁸.

Gli uomini al governo conoscevano bene l'importanza del ruolo di mediazione tradizionalmente giocato dai tribunali nella vita politica e sociale del Regno di Napoli. I riformatori avevano più volte denunciato l'inefficacia dei giudici nel punire gli abusi signorili, o la loro complicità con i baroni. Si trattava di un sistema lento e farraginoso, se non corrotto. Secondo Cuoco, vi erano ben 30.000 processi in corso tra comunità e baroni: una vera e propria «guerra civile» nelle aule dei tribunali, «un vero flagello»⁸⁹. Già nel 1799 Mario Pagano aveva proposto di sottoporre la verifica dei titoli di proprietà dei baroni all'esame non dei tribunali ordinari, dei quali erano fin troppo note le lungaggini e le propensioni per i «potenti», ma a «una commissione di sette probi Cittadini», che avrebbe dovuto concludere i lavori entro un termine massimo di tre mesi, scaduto il quale i baroni dovevano intendersi «decaduti per sempre»⁹⁰. Una decisione analoga fu assunta dal governo di Giuseppe Bonaparte, nella consapevolezza che solo una magistratura straordinaria avrebbe potuto permettere l'applicazione delle leggi eversive. Il 9 novembre fu creata una Commissione feudale per la verifica dei titoli di possesso dei diritti di piazza e di dogana dei baroni. Questa Commissione, che avrebbe dovuto assolvere il suo compito entro due mesi, fu sciolta solo il 21 giugno 1810. L'11 novembre 1807 una nuova Commissione venne istituita per giudicare e dirimere entro il 1808 i numerosi processi ancora in corso tra le comunità e i baroni: anche questa fu sciolta soltanto il 20 agosto 1810⁹¹. Come scrisse Vincenzo Cuoco recensendo la *Storia degli abusi feudali* di Davide Winspeare, che della Commissione fu presidente, non bastava certo dichiarare che la feudalità era abolita, ma «era necessario un travaglio di esecuzione, che ne sbarcasse le radici»⁹².

⁸⁸ Si veda il testo in Trifone, *Feudi e demani*, cit., pp. 176-178. Per un esame delle disposizioni abolitive si veda anche G. Galasso, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico (1734-1815)*, Torino, Utet, 2007, pp. 1052-1057.

⁸⁹ Cuoco, *Osservazioni sulla legge dell'abolizione della feudalità*, cit., pp. 9-10.

⁹⁰ Cfr. Rao, *La Repubblica napoletana del 1799* (1997), p. 41.

⁹¹ Cfr. Trifone, *Feudi e demani*, cit., pp. 181-190.

⁹² V. Cuoco, *Storia degli abusi feudali, di Davide Winspeare, dedicata al Re, tomo I, Napoli 1811*, in «Monitore delle Due Sicilie», n. 197, 18 settembre 1811, in *Scritti giornalistici*, 2, p. 387.

Nonostante i giudizi entusiastici di Cuoco, non mancarono le critiche dei contemporanei a questi provvedimenti. Secondo alcuni, la legge favoriva i baroni, li trasformava in proprietari ma non sopprimeva la “tirannia” feudale. La sua applicazione veniva di fatto demandata al potere giudiziario. Ma sia i nobili sia i giudici dei tribunali ordinari protestarono contro la creazione di organi straordinari di giustizia. Anche un nobile di cultura e di orientamento liberale come il principe di Strongoli Francesco Pignatelli accusò la Commissione feudale e il ministro della Giustizia Giuseppe Zurlo di avere spogliato i baroni, sottoponendoli a una vera e propria persecuzione⁹³. Perfino Carolina Bonaparte, moglie di Gioacchino Murat, molto si intenerì su quelle che considerava le tristi sorti della nobiltà napoletana. Al marito che si trovava in Calabria per guidare il corpo di spedizione destinato in Sicilia, il 24 agosto 1810 la regina scriveva che i poveri nobili non potevano nemmeno più permettersi degli abiti adeguati per presentarsi a corte, perché la Commissione feudale – «cette maudite commission» – ogni giorno ne mandava in rovina qualcuno. Faceva notare inoltre tutti i pericoli, politici e economici, di una tale situazione. A Parigi si diceva «qu'à Naples il n'y avait point de roi, mais que la révolution était sur le trone». Proprio l'esperienza della passata rivoluzione insegnava quanto fosse pericoloso abbassare la nobiltà, poiché il popolo «après avoir détruit les nobles, n'a jamais manqué de renverser les trones». Particolarmente interessante era l'ultima argomentazione alla quale ricorreva per cercare di indurre a un orientamento meno radicale, quella cioè del ruolo trainante che la nobiltà e il suo stile di vita esercitavano nella società e nell'economia della capitale: sicché, scriveva, la rovina dei nobili era la rovina di tutta la città⁹⁴.

Nonostante queste e altre rimostranze, Murat continuò a dare tutto il suo sostegno al ministro Zurlo e alla Commissione. Non mancarono le resistenze dei baroni e le loro proteste contro le comunità. Queste, dal canto loro, apparvero invece incapaci di approfittare del momento. L'intendente di Calabria Ultra Giuseppe de Thomasis nel settembre del 1808 segnalava una sostanziale apatia delle comunità della provincia, che apparivano restie a ricorrere alla Commissione feudale per risolvere le loro vertenze, forse per paura di ritorsioni. Anche l'intendente del Principato Ultra (l'attuale provincia di Benevento), nello stesso anno, notava che le popolazioni subivano ancora l'influenza della vecchia ari-

⁹³ Cfr. Villani, *Il decennio francese*, p. 232.

⁹⁴ Lettera cit. *ivi*, p. 233.

stocrazia feudale⁹⁵. La Commissione svolse comunque un lavoro immane: al momento del suo scioglimento, quasi quattro anni dopo, aveva esaminato più di 5.000 processi e ne aveva deciso circa 1.700⁹⁶.

Osannata da alcuni contemporanei, mal vista da molti altri, la legislazione eversiva ha poi continuato a incontrare esaltazioni e critiche nella storiografia. Nel clima nazionalistico del primo Novecento, gli storici erano poco inclini a riconoscere i benefici del governo francese. Più tardi, pur riconoscendo alcuni limiti della legge e della sua applicazione, gli storici hanno messo in rilievo la funzione cruciale che essa ebbe nella riforma generale dello Stato, e non tanto sul piano della redistribuzione della proprietà, dove difficilmente avrebbe potuto agire. Come ha osservato Villani, l'eversione della feudalità

non si può considerare fallita solo perché non riuscì ad assicurare il successo delle quotizzazioni e la ripartizione della terra ai contadini poveri. Aspettarsi che della rovina del baronaggio approfittassero i contadini poveri è per lo meno ingenuo. Gli eredi più o meno legittimi dei baroni non potevano essere se non i galantuomini, cioè i vari strati della borghesia rurale e urbana del Regno⁹⁷.

Le modalità di applicazione delle leggi eversive e i loro effetti furono molto diversi da una zona all'altra del Regno e da famiglia a famiglia. Per le province di Terra di Lavoro, Principato Ultra, Principato Citra, corrispondenti all'attuale Campania, i dati raccolti dallo stesso Villani non sembrano lasciare dubbi sulla efficacia delle leggi eversive:

Effetti per un verso più immediati ma anche più gravidi di conseguenze a medio e lungo termine ebbero le leggi eversive della feudalità e l'applicazione del nuovo codice civile. Per le province campane un primo bilancio, ancora in età murattiana, riferiva che in Terra di Lavoro i baroni avevano perso 26.878 moggia per reintegre ai demani comunali e 75.884 per compenso di usi civici, inoltre un numero, che il relatore considera 'infinito', di *colonie* aveva avuto riconoscimento legale; in Principato Citra per reintegre e compensi di usi civici erano state sottratte ai baroni 87.000 moggia e su

⁹⁵ Lettere cit. ivi, pp. 225-226, attingendo a De Martino, *La nascita delle intendenze*, pp. 388, 391.

⁹⁶ Cfr. Palumbo, *I comuni meridionali prima e dopo le leggi eversive*, p. 36.

⁹⁷ Villani, *Il decennio francese*, p. 238; sull'impostazione di Trifone efficaci osservazioni ivi, pp. 226-228.

7. L'eversione

48.000 erano state legalmente riconosciute le *colonie*; in Principato Ultra per reintegre e compensi passarono ai comuni 58.000 moggia e 60.000 moggia furono liberate dal peso del terraggio. Si apriva allora la controversa procedura delle quotizzazioni demaniali che si sarebbe trascinata per oltre un secolo e che, contrariamente all'opinione generalmente diffusa, va considerata come uno degli strumenti che portò alla formazione della piccola proprietà contadina [...] le precarie coltivazioni contadine erano spesso condizione della sopravvivenza della stessa grande proprietà attraverso la pratica del *terraggio*. La trasformazione di questa tipica forma di coltivazione precaria in *colonie* più o meno perpetue e le quotizzazioni dei beni comunali furono il contributo più importante che le leggi eversive diedero alla formazione della piccola proprietà contadina⁹⁸.

Nelle stesse province, dal punto di vista delle attività economiche le leggi eversive ebbero effetti più radicali nel campo della manifattura, dove scomparvero vincoli secolari – in particolare nelle manifatture tessili di Arpino e Piedimonte d'Alife – e nel campo dei diritti proibitivi; effetti più lenti e controversi per quanto riguarda la divisione dei demani feudali e lo scioglimento degli usi promiscui delle terre⁹⁹.

Effetti diversi si ebbero anche nel Molise. In alcuni feudi, appartenenti ai Francone e poi ai Caracciolo di Torella, le sentenze emanate dalla Commissione feudale modificarono sensibilmente la situazione, riducendo i proventi derivanti da decime e terraggi e assegnando una parte dei demani feudali ai comuni per compensare la perdita degli usi civici sulle terre assegnate in piena proprietà ai Caracciolo¹⁰⁰.

I numerosi studi condotti sulle province pugliesi mettono in rilievo una situazione molto variegata:

⁹⁸ P. Villani, *L'eredità storica e la società rurale*, in *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità ad oggi, La Campania*, a cura di P. Macry e P. Villani, Torino, Einaudi, 1990, pp. 3-90: 30-31. Per un più ampio quadro d'insieme, fondamentale P. Villani, *La vendita dei beni dello stato nel Regno di Napoli (1806-1815)*, Milano, Banca Commerciale Italiana, 1964.

⁹⁹ Cfr. A. Lepre, *Terra di Lavoro*, in *Storia del Mezzogiorno*, vol. V, *Napoli capitale e le province*, Roma, Edizioni del Sole, 1986, pp. 95-234: 203-214.

¹⁰⁰ A. Massafra, *Orientamenti culturali, rapporti produttivi e consumi alimentari nelle campagne molisane tra la metà del Settecento e l'Unità* (già in *Problemi di storia delle campagne*, pp. 375-451), in Id., *Campagne e territorio nel Mezzogiorno*, in particolare pp. 68-72.

In Terra di Bari, nella zona costiera e in quella premurgiana centro-meridionale, il processo di privatizzazione della terra e la diffusione delle colture legnose avevano già modificato il regime agrario-comunitario che l'eversione intendeva dissolvere. La riforma si limitò quindi a riconoscere e a stabilizzare il possesso contadino, ma non estinse canoni e censi, ai quali attribuì legittima natura di prestazioni territoriali, anche se ne consentì in alcuni casi il riscatto.

Nella Murgia cerealicolo-pastorale gli effetti furono, invece, più radicali, «favorendo l'appropriazione della terra sia da parte dei “locati” della Dogana di Foggia, sia dei grandi proprietari borghesi, sia degli ex-feudatari. In questo caso si potevano aprire prospettive di intenso sfruttamento capitalistico delle aziende, come di fatto avvenne, ma assai più tardi, in Capitanata»¹⁰¹.

Per quanto riguarda gli equilibri proprietari nelle campagne, la legge sulla divisione dei demani richiese tempi molto più lunghi per la sua realizzazione, non solo a causa dei conflitti locali ma anche per i delicatissimi e controversi problemi di misura incontrati dagli agenti incaricati della ripartizione¹⁰².

Una situazione altrettanto diversificata delle conseguenze delle leggi eversive emerge dagli studi sulle singole famiglie nobili, per molte delle quali ebbero effetti radicali sulla consistenza e sulla composizione dei patrimoni, oltre che sulla ridefinizione dello statuto giuridico e degli stili di vita. Sul piano fiscale, la nuova imposta fondiaria, giudicata da Roederer come «le seul véritable échec à la féodalité»¹⁰³, colpì realmente gli ex feudatari, portando a una relativa parificazione dei soggetti giuridici dell'imposta, le terre e le persone. Sul piano economico, l'abolizione dei terraggi o la cessazione di fatto del loro pagamento apportarono in molti casi costituirono anch'esse un duro colpo alle risorse baronali. Altrettanto lesive delle loro finanze furono le azioni di reintegra dei demani comunali, i compensi per gli usi civici, il pagamento delle imposte arretrate di bonatenenza e soprattutto la svalutazione dei titoli di debito pubblico (arren-

¹⁰¹ P. Villani, *Introduzione*, in *Economia e classi sociali nella Puglia moderna*, p. 1-16: 11. Sulla Capitanata cfr. A. Massafra, *Note sulla geografia feudale della Capitanata in età moderna. Nobiltà e feudalità nel Mezzogiorno moderno: problemi e orientamenti di ricerca*, in *La Capitanata in età moderna. Ricerche*, a cura di S. Russo, Foggia, Claudio Grenzi, 2004, pp. 17-47. Cfr. più avanti il § 9.3.

¹⁰² F.M. Lo Faro, *Ingegneri, architetti, tavolari: periti «di misura» nel Regno di Napoli fra Settecento e Ottocento*, in *Storia e misura. Indicatori sociali ed economici nel Mezzogiorno d'Italia (secoli XVIII-XX)*, a cura di R. De Lorenzo, Milano, FrancoAngeli, 2007, pp. 305-361: 344-346.

¹⁰³ Cit. da Cerrito, *Strutture economiche e distribuzione del reddito*, p. 137.

damenti e fiscali), che costituivano spesso una parte notevole dei patrimoni feudali. Colpiti dall'imposta fondiaria e dalla perdita almeno parziale dei demani e dei proventi derivanti dalle banalità e dai diritti giurisdizionali, molti ex feudatari, pur conservando in larga parte i loro patrimoni, e a volte accrescendoli con l'acquisto di beni nazionali, vedono diminuire le loro rendite. Così, se per i Doria d'Angri «la capacità del patrimonio di offrire una cospicua rendita non viene minimamente intaccata» e anzi il patrimonio fondiario viene incrementato¹⁰⁴, i Caracciolo di Torchiarolo vedono invece ridursi di almeno un terzo gli introiti della corte baronale molisana di Salcito¹⁰⁵. Nelle aziende calabresi dei Serra di Gerace (Terranova, Gioia, Gerace) calano nettamente i terraggi e gli affitti, e l'intero demanio feudale di Terranova è diviso a metà tra l'ex-feudatario e i comuni¹⁰⁶. I Saluzzo di Corigliano ricevono un duro colpo dalla eversione della feudalità, ma ancora più grave per loro è la perdita di rendite mobiliari legate al debito pubblico: anche se poi la presenza a corte sul lungo periodo consentirà alla famiglia di riprendersi dalle perdite subite e di rinnovare le sue ricchezze¹⁰⁷. Nella Calabria meridionale i potenti Ruffo di Scilla e i Ruffo di Bagnara, già colpiti dalle trasformazioni economiche settecentesche e dal terremoto del 1783, vedono nettamente ridursi le loro rendite durante il Decennio francese, a causa non solo della perdita dei diritti signorili ma anche e soprattutto dell'imposta fondiaria, perdendo il ruolo di protagonisti che avevano esercitato per secoli nella società locale¹⁰⁸.

Tra le famiglie dotate di feudi in Capitanata, per alcune l'indebolimento del controllo sociale indotto dalla perdita della giurisdizione e dei diritti signorili si rivelò fatale: i Maresca di Serracapriola persero larga parte delle loro rendite e nelle terre che erano state loro feudi, nella Valle del Fortore, si fecero strada nuovi

¹⁰⁴ M.L. Storchi, *La questione del patrimonio fondiario di Marcantonio Doria, in Eboli, nel primo quarantennio del XIX secolo*, in *Studi sulla società meridionale*, Napoli, Guida, 1978, pp. 127-164.

¹⁰⁵ Massafra, *Orientamenti culturali*, cit., p. 72, nota 44.

¹⁰⁶ A. Sinisi, *Le aziende calabresi dei Principi Serra di Gerace nella prima metà del XIX secolo*, in *Problemi di storia delle campagne*, pp. 91-116; Id., *I contratti di affitto delle "gabelle" dei feudi di Gioia e di Terranova, nella Calabria Ulteriore, nell'età moderna*, in «ASPEN», XVII, 1978, pp. 359-384; J. Davis, *Società e imprenditori nel Regno borbonico. 1815-1860*, Roma-Bari, Laterza, 1979, pp. 95-107.

¹⁰⁷ Montroni, *Gli uomini del re*, pp. 29-31. Sui Saluzzo cfr. più ampiamente R. Merzario, *Signorini e contadini di Calabria. Corigliano Calabro dal XVI al XIX secolo*, Milano, Giuffrè, 1975.

¹⁰⁸ G. Caridi, *La spada, la seta, la croce. I Ruffo di Calabria dal XIII al XIX secolo*, Torino, Società editrice internazionale, 1995, pp. 222-233.

gruppi sociali. Altri, invece, come i Pignatelli di Bisaccia, conservarono una certa stabilità patrimoniale¹⁰⁹.

In Terra d'Otranto, la grande famiglia dei Caracciolo di Martina fra Sette e Ottocento fu colpita più da malattie e morti precoci che dalle leggi eversive, anche se queste contribuirono al loro stabile trasferimento a Napoli e alla loro definitiva trasformazione in grande nobiltà di corte¹¹⁰.

Le sentenze della Commissione feudale sulle numerosissime cause pendenti fra i d'Avalos e le comunità dei loro feudi abruzzesi furono decisive nel ridurre nettamente diritti, terre e rendite dell'antica famiglia, il cui ultimo esponente, Tommaso, nel 1806 seguì la corte borbonica a Palermo, per morirvi di lì a poco¹¹¹. La nobiltà filoborbonica in esilio, oltre che dalla legislazione eversiva, fu colpita dal sequestro dei beni: ma anche in questi casi molte famiglie ritrovarono beni e cariche di prestigio durante la Restaurazione.

Dal feudo alla corte alla pubblica amministrazione: questo il percorso di molte famiglie, come quella dei Tocco dei Montemiletto, dotata di feudi nel Principato Ultra, in una zona di forte commercializzazione dei grani, ciò che spiega anche le loro propensioni mercantili nel corso del Settecento¹¹². Ma proprio a proposito dei Tocco, un'altra studiosa, Michèle Benaiteau, al termine di una densissima ricerca sulle implicazioni territoriali e sociali del potere signorile nel Regno di Napoli sul lungo periodo, ha messo in rilievo come fosse una società fortemente in crisi quella che attraversò le dirompenti vicissitudini politiche e militari tra Sette e Ottocento. Nei feudi dei Tocco l'economia contadina era ormai al limite della sussistenza e l'eversione della feudalità non sarebbe certo riuscita a risollevarla. Le sue conclusioni sono abbastanza vicine a quelle di John Davis:

Il cosiddetto decennio napoleonico, il cui bilancio legislativo e operativo s'inserì abbastanza bene nelle aspirazioni generali del paese, per un altro verso diede un colpo deci-

¹⁰⁹ Cfr. S. Russo, *Agricoltura e pastorizia in Capitanata nella prima metà dell'Ottocento*, in *Produzione, mercato e classi sociali*, pp. 267-320: 297-308; Id., *Distribuzione della proprietà stratificazione e mobilità sociale a Cerignola nell'Ottocento*, in *Il Mezzogiorno preunitario. Economia, società e istituzioni*, pp. 883-899: 886; Id., *Storie di famiglie*, p. 30.

¹¹⁰ Papagna, *Sogni e bisogni di una famiglia aristocratica*, pp. 186-189.

¹¹¹ Luise, *I d'Avalos. Una grande famiglia aristocratica*, pp. 164-171 e 369.

¹¹² V. Del Vasto, *Baroni nel tempo. I Tocco di Montemiletto dal XVI al XVIII secolo*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1995.

7. L'eversione

sivo alla disgregazione della società contadina sottoponendo il Regno ad un'economia di guerra funzionale all'imperialismo napoleonico¹¹³.

Dalle vicende plurisecolari di un'altra grande famiglia feudale pugliese, i Muscettola di Leporano, il cui patrimonio ebbe un colpo definitivo dalla legislazione eversiva, Maria Antonietta Visceglia ricavava l'opportunità di «una prospettiva storiografica che non attribuisca alle riforme dell'età napoleonica una portata rivoluzionaria, tale da imporre un violento e radicale cambiamento alle strutture produttive, ma che piuttosto consideri l'eversione della feudalità un processo secolare che prende avvio a metà Settecento, con le trasformazioni profonde della vita economico-sociale che si registrano dopo il 1764, e che continua per tutta la prima metà dell'Ottocento»¹¹⁴. Con la stessa autrice si può ripetere ancora oggi che, nel complesso, «la storia della selezione che la legislazione eversiva operò nelle file della aristocrazia feudale è ancora tutta da scrivere»¹¹⁵.

Nonostante la colpisse in prerogative plurisecolari, e nonostante le sue lagnanze, l'aristocrazia feudale in genere oppose scarsa resistenza alla legislazione eversiva, alla quale invece si era fieramente opposta nel 1799. Nel 1806, l'abolizione della giurisdizione feudale appariva ormai inevitabile e già alla fine del Settecento molti grandi signori la consideravano piuttosto come un inutile peso. Perfino i ministri di re Ferdinando IV, nel loro esilio palermitano, consultati dal sovrano sulle misure da emanare una volta riconquistato il Regno, non manifestarono dubbi in proposito. In un rapporto redatto tra la fine del 1806 e il febbraio del 1807, essi scrissero che la legge francese del 2 agosto avrebbe dovuto essere soppressa come tutte le altre, ma solo per emanare una nuova legge abolitiva, non molto diversa da quella elaborata dal governo di Giuseppe Bonaparte, tranne che su un punto particolarmente delicato, significativo delle loro propensioni filobaronali: essi prevedevano che i demani feudali restassero interamente in libera proprietà dei baroni¹¹⁶.

Poco note sono le conseguenze che le leggi eversive ebbero per quanto riguarda la percezione dei territori, della loro natura giuridica, dei loro confini, per coloro che vi vivevano. La definitiva dissoluzione di grandi "stati" feudali, cioè di complessi

¹¹³ Benaiteau, *Vassalli e cittadini*, p. 368.

¹¹⁴ Visceglia, *Formazione e dissoluzione*, p. 253.

¹¹⁵ Ivi, p. 255. Sulle vicende delle famiglie nobiliari napoletane cfr. anche Ead., *Identità sociali. La nobiltà napoletana nella prima età moderna*, Milano, Unicopli, 1998, pp. 9-58.

¹¹⁶ Mele, *La legge sulla feudalità del 1806*, pp. 87-112.

territoriali appartenenti a una sola grande famiglia spesso travalicando i confini tra le province, fu uno degli effetti più importanti della trasformazione degli antichi signori da feudatari a redditieri¹¹⁷. Non solo, ma la feudalità comportava anche un intero sistema di patronato e di assistenza (doti per le fanciulle povere, ad esempio) che aveva a lungo assicurato, almeno in alcuni luoghi, la conservazione di rapporti paternalistici con le popolazioni locali. Implicava anche ampie reti di clientele: e bisognerebbe indagare se e fino a che punto queste reti si dissolsero, e quanto invece servirono da strumento di resistenza nobiliare e popolare alla modernizzazione napoleonica. L'abolizione della feudalità, insomma, va indagata su un piano molto più ampio di quello dei soli assetti fondiari o della sola riforma dello Stato.

Una nuova attenzione, negli studi recenti, è stata riservata alle ricadute culturali delle leggi eversive: il relativo impoverimento delle famiglie feudali comportò una diminuzione della loro presenza nel mondo del collezionismo artistico e librario, del mecenatismo, della sociabilità teatrale e cospicui passaggi di proprietà delle loro antiche librerie e quadrerie¹¹⁸. Questa loro presenza fu solo in parte rimpiazzata dalla sociabilità borghese. Ma nuovi impulsi vennero dalla vita di corte e dal collezionismo regio, particolarmente al tempo dei Murat¹¹⁹.

In conclusione, le leggi eversive della feudalità furono volute da Napoleone Bonaparte per ricavare quanto più possibile risorse finanziarie dal Regno di Napoli, più che per una volontà modernizzatrice. Anzi, Napoleone suggeriva al fratello di assegnare dei feudi ai francesi che erano al suo seguito, per garantirsi il loro pieno sostegno alla corona¹²⁰. Gli raccomandava anche, e ripetutamente, di fare fucilare senza pietà «les *lazzaronis* qui donnent des coups de stilet». Giuseppe doveva innanzitutto farsi temere: «Ce n'est que par une salutaire terreur que vous

¹¹⁷ Si veda il caso dei Doria e del loro “stato feudale” di Melfi, ricostruito da A. Sinisi, *Il “buon governo” degli uomini e delle risorse. Gestione di uno “Stato” feudale e governo del territorio nel Mezzogiorno fra Settecento e Ottocento*, Napoli, La Città del Sole, 1996.

¹¹⁸ Cfr. P. Fardella, *Riflessi della Repubblica sul collezionismo privato napoletano*, in *Novantanove in idea. Linguaggi miti memorie*, a cura di A. Placanica e M.R. Pelizzari, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2002, pp. 231-246: 240-241; F. Luise, *Aristocrazia e raccolte librerie*, in *Cultura e lavoro intellettuale*, pp. 235-261.

¹¹⁹ O. Scognamiglio, *I dipinti di Gioacchino e Carolina Murat. Storia di una collezione*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2008; Id., *La figura del collezionista tra affermazione sociale e nuovo gusto “borghese”*, in *Cultura e lavoro intellettuale*, pp. 263-275.

¹²⁰ Napoléon à Joseph, Paris, le 8 mars 1806, in *Correspondance intégrale*, p. 167.

en imposerez à la population italienne»¹²¹. Il ricordo dell'insorgenza sanfedista del 1799 era evidentemente vivissimo anche per lui¹²².

Il governo di Giuseppe poté comunque elaborare rapidamente le leggi abolitive perché esisteva già una lunga accumulazione di dibattiti e progetti in proposito. L'emanazione della legge del 2 agosto non incontrò resistenze da parte dell'aristocrazia feudale, anch'essa ormai pronta a rinunciare ai suoi diritti giurisdizionali e a trasformarsi in un ceto di proprietari. La sua realizzazione fu affidata a una delicata e complicata mediazione giudiziaria: il potere giudiziario continuò così a svolgere una funzione eminentemente politica e sociale. La mediazione giudiziaria era anch'essa consueta nella vita politica e non solo amministrativa del Regno di Napoli: il ricorso a una magistratura straordinaria la rese però questa volta più efficace e incisiva.

L'abolizione della feudalità non indusse – e non poteva indurre – mutamenti sostanziali nella condizione dei contadini. Ma fu il requisito preliminare e insieme la leva più potente per una radicale riorganizzazione dello Stato. L'abolizione della feudalità è una delle misure dei governi napoleonici che meglio mostra l'intreccio tra forza e consenso che caratterizzò i loro orientamenti e la loro azione. Come scrisse nel primo Ottocento il già citato storico delle finanze Lodovico Bianchini, non certo tenero nei suoi giudizi sulla rivoluzione e sull'età napoleonica, a Napoli «quel Governo riuscì nella sua intrapresa, non solo per forza delle armi, che delle opinioni»¹²³.

7.4. *Le conseguenze nelle province: la Capitanata*

Nella relazione presentata al Consiglio delle Finanze nel 1791 e stampata in appendice alla seconda edizione del secondo volume della sua *Descrizione geografica e politica delle Sicilie*, uscita nel 1794, Giuseppe Maria Galanti tracciava un quadro drammatico delle condizioni della Capitanata – come di altre province del Regno di Napoli – sulla base, soprattutto, delle preoccupazioni popolazionistiche che animavano le riflessioni e i progetti riformatori del suo tempo.

¹²¹ Lettera del 6 marzo, p. 165.

¹²² Cfr. *Folle controrivoluzionarie. Le insorgenze popolari nell'Italia giacobina e napoleonica*, a cura di A.M. Rao, Roma, Carocci, 1999.

¹²³ Bianchini, *Storia delle finanze*, p. 525.

Una «enormissima spopolazione» caratterizzava quella che era «una delle principali province» del Regno – la seconda dopo la Campania – in particolare nella pianura del Tavoliere, dove il rapporto popolazione-superficie, con 75.817 abitanti su 1.521 miglia quadrate, era di soli 49 abitanti per miglio quadrato; più popolate erano la zona del Gargano, con 115 abitanti per miglio, e la regione collinare confinante col Sannio irpino, con 184 abitanti per miglio. Nel complesso, in base alla numerazione del 1790, la Capitanata, con 293.979 abitanti su 2.839 miglia quadrate, pari a 103 abitanti per miglio quadrato, presentava il rapporto superficie-popolazione più basso di tutto il Regno¹²⁴.

Le cause principali di questa «spopolazione» risiedevano nella «desolazione della campagna», a sua volta provocata dallo «stabilimento del Tavoliere delle pecore» che accordava «una particolar protezione agli animali, quando che gli uomini più la dovevano meritare». Al regime del Tavoliere si dovevano la grande estensione dei demani e il «difetto di proprietà» che ne conseguiva: «Un paese consagrato alla pastorizia, non deve sorprendere che sopra tutti gli altri abbondasse di demani, così feudali che de' comuni». Il «difetto di proprietà» derivava a sua volta dal fatto che la Daunia era «compresa sotto vaste tenute e fattorie di utile dominio possedute da poche persone potenti»: i possessori erano il fisco, i baroni, le chiese¹²⁵.

Poche erano le città demaniali, quindi direttamente dipendenti dalla giurisdizione regia, come Foggia, Lucera, Manfredonia, nonostante il rientro al regio demanio dei feudi devoluti e dei feudi ex-gesuitici. Del resto, il fenomeno delle devoluzioni per estinzione della linea di successione feudale, moltiplicatesi in molte zone del Regno a partire dagli anni Sessanta, appariva poco rilevante in Capitanata, dove solo il feudo di Gildone tornò al regio demanio, contro, ad esempio, i 24 feudi devoluti in Abruzzo¹²⁶.

¹²⁴ G.M. Galanti, *Relazione intorno allo Stato della Capitanata*, in Id., *Della descrizione*, vol. II, p. 518. Sull'inserimento da parte di Galanti delle sue relazioni amministrative nelle edizioni della *Descrizione*, cfr. A.M. Rao, «In esecuzione de' sovrani incarichi»: le relazioni al re di Giuseppe Maria Galanti, in *Un illuminista ritrovato: Giuseppe Maria Galanti*, Atti del Convegno di Studi (Fisciano-Amalfi, 14-16 febbraio 2002), a cura di M. Mafrici e M.R. Pelizzari, Salerno, Laveglia, 2006, pp. 55-71.

¹²⁵ Galanti, *Relazione intorno allo Stato della Capitanata*, pp. 520-521, 523-524.

¹²⁶ Ivi, II, pp. 8, 15, 22. Sull'aggregazione del feudo di Gildone agli allodiali, stabilita con regio dispaccio del 2 aprile 1772, cfr. ASNa, *Allodiali*, terza serie, fascio 394, *Appuntamenti della Giunta Allodiale*, 7 aprile 1772. Sul mantenimento dei diritti proibitivi, cioè dei monopoli di origine feudale, anche all'interno dell'amministrazione allodiale, cfr. ivi, II serie, fascio 100, f.102.

7. L'eversione

Governo feudale e governo ecclesiastico, insieme al regime del Tavoliere e al privilegiamento della pastorizia, costituivano le ragioni principali della «picciola popolazione della Daunia»:

Io considero per quarta ragione della picciola popolazione della Daunia, il governo feudale ed il governo ecclesiastico. Lucera, Manfredonia e Foggia sono le sole città regie. Vi sono ricchi vescovati: essi non sono che nove con 50 mila ducati di rendita. Non mancano ricche e numerose badie, ricchi capitoli, numerose e ricche case religiose: moltissime confraternite con buone rendite. Tutto questo non sembra consono, né necessario al bene della religione, la quale richiede pochi e buoni ministri. Tenendosi tante facoltà impiegate a sostenere tanti monaci e tanti abati, debbono mancare i mezzi da bonificare le campagne e da popolarle [...] Il governo feudale più del governo ecclesiastico è distruttore della popolazione. In questa provincia non mancano ancora li dritti proibitivi delle osterie, de' molini, de' forni, delle miniere. Il principio che costantemente si sostiene è quello di convertire in feudo tutto il territorio di un paese, fino l'anima degli abitanti¹²⁷.

A San Severo, la seconda città della Daunia, solo due cittadini avevano «un poco di terra in pieno dominio [...] tutto il resto è in mano del barone e delle chiese». In condizioni disastrose era l'amministrazione giudiziaria:

A S. Severo trovai per carcere una stanza di circa 20 palmi quadrati con una picciola finestra sulla piazza. Vi erano venti carcerati, a' quali mancando la ventilazione, l'aria vi era morbosa e micidiale. Si era sulla fine di maggio, e vi regnava in fatti la febbre putrida di carcere, e nel mio trattenimento di tre giorni fui spettatore della morte di un giovane miliziotto di 34 anni, ed un altro giovane lasciai moribondo. Le carceri di questo paese sono a carico del feudatario, e sono così pel civile che pel criminale¹²⁸.

Anche questa era una delle cause dello spopolamento della provincia, la cattiva amministrazione della giustizia, derivante dai conflitti di competenza fra giurisdizione regia e giurisdizione baronale, dalla venalità tanto dei governatori feudali quanto dei subalterni della regia Udienza di Lucera:

¹²⁷ Galanti, *Relazione intorno allo Stato della Capitanata*, p. 524, note 4 e 1.

¹²⁸ Ivi, p. 538, nota 3.

La giustizia nelle corti locali per effetto di costituzione generalmente è male amministrata. I baroni nel generale la dirigono a loro volere, per mezzo di ministri deboli ignoranti o malvagi ch'essi eliggono tra i maggiori offerenti. Si esercita il mestiere di governatore unicamente per far denaro. Così si permette l'asportazione delle armi, ch'è l'occasione più immediata de' frequenti omicidj: non si puniscono li delinquenti ma si multano: molti baroni per lo più non curano che gli emolumenti della patente e della officina, e non vogliono spendere in custodia ed in esecutori. Nelle Udienze regie gli officj del Mastrodatti e del Segretario danno luogo a' medesimi effetti¹²⁹.

Non era migliore la situazione dell'altro tribunale, quello della Dogana di Foggia, nato in origine per tutelare pastori e possessori di pecore dagli abusi della giurisdizione feudale: «Si è creduto che fosse stato idoneo a frenare le oppressioni nelle corti feudali, ma a me pare che sembra destinato a confondere e distruggere ogni giustizia in tutte le provincie del regno». Avendo giurisdizione non solo in sede locale ma su tutto il territorio del Regno, le sue competenze da un lato erano eccessive, dall'altro erano insufficienti rispetto a quelle che aveva il tribunale di Lucera: questo aveva competenza sulle cause civili fino alla somma di 100 ducati, quello invece fino alla somma di 500 ducati e i conflitti che ne derivavano non avevano altro effetto che di lasciare i reati impuniti¹³⁰. Il privilegio del foro doganale, che in origine era stato «accordato a un ceto di buoni, industriosi, ed utili Cittadini, unicamente per non farli distrarre dal centro delle loro industrie», serviva ormai soltanto a salvaguardare l'impunità degli «scorridori, e ladroni locati di Foggia, quando, come ogni giorno avviene, si uniscono in comitive a scorrere la campagna»¹³¹.

La fosca descrizione di Galanti rappresentava soltanto l'esito finale della critica illuministica al sistema della Dogana, quale si era andata svolgendo ormai per decenni. Da Ferdinando Galiani a Nicola Fortunato a Filippo Briganti, per tutta la seconda metà del Settecento illuministi, riformatori, amministratori, si erano impegnati in una battaglia antipastorale sempre più aspra, nella quale tanto il regime feudale quanto il sistema del Tavoliere venivano denunciati come cause di arretratezza e di avvilitamento dell'agricoltura in nome di privilegi retrogradi: una

¹²⁹ Ivi, p. 525, nota 4.

¹³⁰ Ivi, pp. 526-527, nota 4.

¹³¹ Così denunciava il «Piano di riforma della giustizia nelle province», nella cui redazione ebbe parte lo stesso Galanti: lo si veda in Rao, *Galanti, Simonetti*, p. 332.

battaglia che fu soprattutto la carestia del 1764 a scatenare in maniera generalizzata, anche se non mancarono i difensori di quel sistema¹³².

A lungo riproposta in maniera acritica dagli storici, la polemica illuministica è stata poi oggetto di una progressiva presa di distanza, se non di un vero e proprio rovesciamento di giudizio su quelli che alla fine del Settecento apparivano come i principali ostacoli allo sviluppo agricolo della provincia, e del Regno in generale, in primo luogo lo scarso popolamento e la concentrazione della proprietà. In questo processo di revisione hanno agito ragioni storiografiche complessive: innanzitutto il bisogno di indagare lo svolgimento concreto di fenomeni e vicende della storia meridionale, al di fuori delle etichettature frettolose e spesso aprioristiche cui spingeva la ricerca, di ispirazione meridionalistica, delle ragioni storiche di una "arretratezza" data come presupposto ineludibile anziché come uno degli esiti possibili di quella storia. Anche il ricorso sempre più massiccio e sistematico a fonti d'archivio ha fortemente contribuito a far prendere le distanze dalle polemiche settecentesche, troppo a lungo acriticamente utilizzate come fonte di prima mano sulla effettiva realtà economica e sociale¹³³, anziché, come più correttamente vanno intese, come fonte sulla dinamica politica e culturale, sulle forme e i contenuti della progettazione politica propri dei gruppi intellettuali e amministrativi del tempo.

La questione della feudalità, ritenuta dai riformatori meridionali responsabile tanto dello scarso numero degli abitanti quanto della scarsa diffusione del possesso fondiario, è andata così assumendo un rilievo sempre più marginale negli studi sulle vicende della Capitanata tra fine Settecento e primo Ottocento. Eventi, politica, rivoluzione, sono apparsi come uno sfondo lontano, se non irrilevante, rispetto ai mutamenti di lungo periodo indotti dai condizionamenti del mercato internazionale e delle gerarchie economiche mondiali.

Il tema dell'eversione della feudalità, caro alla storiografia giuridica dei primi del Novecento, si è trovato ad essere progressivamente quasi abbandonato. L'attività della Commissione feudale e i suoi effetti sembravano aver perduto ogni interesse per gli storici dopo gli ormai lontani lavori di Trifone e Perrella¹³⁴. Lavori

¹³² Cfr. R. Colapietra, *La Dogana di Foggia. Storia di un problema economico*, Santo Spirito, Edizioni del Centro Librario, 1972; J.A. Marino, *Pastoral Economics in the Kingdom of Naples*, Baltimore and London, John Hopkins University Press, 1988, trad. it. *L'economia pastorale nel Regno di Napoli*, a cura di L. Piccioni, Napoli, Guida, 1992.

¹³³ In proposito, cfr. Massafra, *Equilibri territoriali, assetti produttivi*, pp. 22-25.

¹³⁴ Qui più volte citati. Da ricordare, per la Capitanata, L. Martucci, *La riforma del Tavoliere e l'eversione della feudalità in Capitanata, 1806-1815*, in «Quaderni storici», VII, 1972, pp. 253-283.

imponenti sul piano della documentazione e dell'informazione, ma fortemente datati sul piano metodologico e interpretativo, tesi com'erano, soprattutto nel caso di Trifone, a un giudizio moralistico e riduttivo sulle operazioni eversive, considerate molto più favorevoli ai baroni e lesive degli interessi contadini rispetto alla graduale ma costante e decisa azione di tutela dei diritti delle comunità condotta nei decenni precedenti da giuristi e riformatori¹³⁵.

Il rilievo minore rispetto ad altre province del Regno, come gli Abruzzi, le Calabrie, Terra d'Otranto, assunto dal tema feudale nella storiografia sulla Capitanata trova d'altra parte le sue ragioni anche nelle peculiarità storiche della provincia. Il grano e le pecore più che gli uomini sembrano qui dominare la scena. Non solo, ma la particolare «struttura compromissoria, ministeriale e feudale, del Regno»¹³⁶, fondata su una sostanziale spartizione di competenze e di sfere di influenza tra governo togato nella capitale e governo feudale delle province, sembra anch'essa trovare in Capitanata una smentita, una peculiare eccezione.

Il «rilievo politico – e non solo simbolico – del grano»¹³⁷ in un territorio che costituiva una delle principali fonti di approvvigionamento della capitale, aveva in effetti provocato il «plurisecolare interesse dello Stato a controllare, a regolamentare e, spesso, a gestire direttamente i processi di formazione e di appropriazione della ricchezza prodotta nella provincia, soprattutto nei settori strategici della cerealicoltura e della produzione e commercializzazione della lana». Interessi politici e fiscali avevano così prodotto una particolare presenza dello Stato non solo sul piano amministrativo, ma anche come centro di mediazione «fra interessi e gruppi sociali che entravano fra loro in conflitto per il possesso e l'uso della terra» in un'area «chiamata a soddisfare bisogni vitali di altre zone del Mezzogiorno»¹³⁸.

Legata da un lato all'Appennino abruzzese-molisano dalle greggi transumanti, dall'altro alla capitale come mercato di consumo della produzione cerealicola, la Capitanata fu oggetto di una minuziosa regolamentazione del suo patrimonio fondiario, direttamente controllato e amministrato dalla monarchia. Soprattutto per questo, a differenza di altre province, la sua storia settecentesca appare dominata più che da conflitti sociali, economici, giudiziari, tra comunità e baronaggio

¹³⁵ Cfr. Villani, *Il decennio francese* (1986), pp. 603-604.

¹³⁶ Ajello, *Il governo delle province*, p. XXII.

¹³⁷ S. Russo, *Grano, pascolo e bosco in Capitanata tra Sette e Ottocento*, Prefazione di A. Massafra, Bari, Edipuglia, 1990, p. XXII.

¹³⁸ A. Massafra, *Prefazione*, ivi, p. IX.

e fisco regio, tra chiesa, feudalità e “borghesie”, dal ruolo diretto dello Stato, che attraverso la Dogana della Mena delle Pecore affidava «alla regolazione ‘politica’ il governo del conflitto tra pastorizia transumante e cerealicoltura»¹³⁹.

Nel porre in rilievo i processi di differenziazione regionale realizzatisi nel corso del secolo, gli studi hanno finito quasi col rovesciare l’immagine che la polemica riformatrice tardo-settecentesca tracciava della provincia: «una vicenda storica che fino a tempi recentissimi è parsa segnata quasi esclusivamente da un’esperata polarizzazione sociale e da un dominio senza scampo delle forme più arretrate e parassitarie di rendita agraria e di usura mercantile» è apparsa sempre più segnata, al contrario, da notevoli e molteplici «elementi di novità». Novità che solo di scorcio vengono ricondotte alle convulse vicende politiche del periodo: è soprattutto il mercato ad apparire «come principale agente di trasformazione degli assetti produttivi e dei rapporti sociali nella Capitanata moderna e contemporanea»¹⁴⁰.

Difficile, nell’attuale direzione delle ricerche, trarre un bilancio delle leggi eversive della feudalità in una provincia che appare stranamente immune dal regime feudale, segnata in maniera peculiare dalla presenza dello Stato, e i cui mutamenti appaiono quasi del tutto indipendenti dalle vicende politiche. Ma la feudalità era davvero del tutto assente dalla vita della provincia? E politica e società, eventi e lungo periodo, si svolgono davvero su piani del tutto autonomi e paralleli, senza possibilità di incontro?

Il problema dell’eversione non può essere correttamente affrontato se non si ricorda il carattere complessivo che assumeva alla fine del Settecento la questione feudale. Certo, il “regime feudale” della polemica riformatrice si connotava in primo luogo come regime agrario fondato sul privilegio giuridico, caratterizzato da un lato dalla concentrazione della proprietà e dalla sua scarsa circolazione, dall’altro dalla sopravvivenza di diritti signorili – censi, terraggi, monopoli (i diritti proibitivi) – che gravavano sull’insieme delle terre soggette alla giurisdizione feudale. Ma esso si caratterizzava anche come sistema fiscale affidato al contenzioso e alla transazione giudiziaria tra re-proprietario e possessori, e come sistema amministrativo basato sulla delega particolaristica da parte di uno Stato cronicamente incapace di assumersi direttamente l’onere finanziario e la cura del reclutamento dei quadri amministrativi periferici. Grazie a tale delega il possesso

¹³⁹ Russo, *Grano, pascolo e bosco*, p. XXI.

¹⁴⁰ Massafra, *Prefazione*, ivi, p. XVII.

di feudi attribuiva anche un importante ruolo di mediazione sociale, e l'esercizio di diritti regali era strumento di creazione di reti più o meno ampie di patronato e di clientele, attraverso le nomine alle cariche amministrative interne al feudo. A ciò si aggiungevano forme di controllo dirette o indirette della fiscalità locale, attraverso l'intromissione, lecita o abusiva che essa fosse, nelle nomine degli amministratori delle università.

Malgrado la centralità dello Stato dovuta al regime del Tavoliere, la Capitanata non sfuggiva del tutto a questa tipologia. Il reddito feudale costituiva il 22-25% dell'intero reddito della provincia, un valore vicino a quello delle Calabrie, e superiore alla media del 17-19% del Regno nel suo insieme. Calcolando però il reddito feudale in rapporto al numero degli abitanti dei feudi, la Capitanata «quasi deserta» si veniva a trovare al primo posto. Elevata era anche la diffusione della giurisdizione feudale, cui si trovava soggetto il 74% della popolazione¹⁴¹. La concorrenza del foro doganale e dell'Udienza di Lucera costituiva solo un parziale correttivo: «Il sistema giudiziario doganale non era antibaronale, solo extrabaronale» e i conflitti di interesse tra dogana e baroni avevano motivazioni economiche più che di concorrenza di foro¹⁴².

Il caso della Capitanata riveste da questo punto di vista un valore esemplare nel mostrare come l'esercizio della giurisdizione, alla fine del Settecento, non avesse più tanto un valore finanziario, per i proventi che se ne potevano ricavare, ma conservasse immutato il suo valore di strumento di controllo sociale ed economico del territorio. Il possesso dei diritti giurisdizionali aveva un ruolo determinante, ad esempio, nei mutamenti di destinazione dei demani feudali e comunali a seconda della congiuntura economica. Pienamente integrata nei conflitti fra ragioni pastorali e ragioni agricole, la feudalità mostrava in effetti di sapere adeguare a seconda delle opportunità e delle necessità la destinazione pastorale o cerealicola delle terre demaniali, feudali e comunali, in conflitto con i diritti d'uso comunitari. Fu il caso, ad esempio, del duca di Bovino, che nel 1790 e nel 1805 fu citato in giudizio presso la Real Camera della Sommaria dall'Università di Greci per il mancato pagamento della tassa catastale di bonatendenza per i beni burgensatici, e per avere usato per il pascolo dei propri animali – «4 o 5 mila pecore, e molti animali grandi» – le terre del demanio universale che i cittadini volevano destinare a semina: ma queste citazioni rima-

¹⁴¹ Villani, *Feudalità, riforme, capitalismo agrario*, pp. 91 e 98.

¹⁴² Marino, *Pastoral Economics*, p. 163.

sero prive d'effetto e furono riprese durante il Decennio francese in applicazione delle norme eversive¹⁴³.

Fu il caso, ancora, dei duchi di Casacalenda, contro i quali l'università di Campomarino riprese nel 1768 un antico giudizio relativo all'ammontare dei terraggi, all'esercizio di diritti proibitivi e agli usi civici sul demanio. Nella congiuntura seguita alla grande carestia, era questa volta l'interesse baronale all'espansione della cerealicoltura a urtarsi con l'interesse dei cittadini «all'uso civico di legnare e pascere»: «il Barone – spiegava il procuratore dell'università – non nega questa facoltà a' cittadini; però ha sboscato, e continova a sboscare li territorj arborati, ed ha fatto ridurre a coltura quasi tutto il territorio addetto al pascolo, per esigerne il terraggio». Venti anni dopo, un nuovo ricorso dell'università, invece, sosteneva l'interesse dei cittadini a mettere a coltura un territorio comunale, in opposizione a quello del barone che lo aveva destinato al pascolo dei propri animali¹⁴⁴.

Anche in Capitanata, dunque, il feudo fruttava laddove il feudatario fosse fortemente integrato nell'*establishment*¹⁴⁵. Anzi, proprio la centralità della provincia nel mercato granario rendeva essenziali i rapporti con la struttura di governo della capitale, tanto con la Giunta degli Eletti preposta al rifornimento annonario quanto con la Camera della Sommaria preposta alla concessione delle “tratte”, le licenze per l'esportazione dei grani. La feudalità di Capitanata contava tra le sue file famiglie come quella dei Di Sangro, principi di San Severo, membri della grande nobiltà di seggio napoletana: fra i maggiori proprietari di pecore, il controllo diretto o indiretto di uffici nodali come quello di Doganiero aveva assolto tradizionalmente un ruolo centrale per la tutela dei loro interessi economici¹⁴⁶.

Altrettanto significativa era la presenza della nobiltà feudale di Capitanata nella compravendita dei cereali, insieme con i mercanti, con gli esponenti maggiori del patriziato cittadino foggiano, e con i monopolisti napoletani: presenza «comprensibile se si considera che normalmente i feudatari disponevano di grosse

¹⁴³ I. Tancredi e V. Canofilo, *Per l'Università de' Greci coll'illustre Duca di Bovino*, Napoli 14 marzo 1807.

¹⁴⁴ G. Pigliacelli, *A pro dell'Università di Campomarino*, s.d. ma Napoli 1799, p. 30. Sulla più generale opposizione tra ragione pastorale e ragione agricola alla fine del Settecento, cfr. Russo, *Grano, pascolo*, pp. 31-39.

¹⁴⁵ Ajello, *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone*, p. 550.

¹⁴⁶ Marino, *Pastoral economics*, p. 168 e sgg.; R. Colapietra, *Tra potere feudale e clero ricettizio*, in *Studi per una storia di San Severo*, a cura di B. Mundi, San Severo, Tip. Sales, 1989, pp. 341-385.

quantità di derrate provenienti dalle aziende gestite in economia o dalle prestazioni in natura dovute da fittavoli e coloni (terraggi, decime, ecc.): fra questi, il principe di San Severo, il principe di Casalmaggiore, i Brancia duchi di Roseto, il barone Fabrizio Meluccio, tutti impegnati in “partiti” (contratti) con l’Annona napoletana¹⁴⁷.

Esempio importante di un processo inverso di penetrazione mercantile nella feudalità, finalizzata non semplicemente all’acquisizione di uno *status* ma allo sfruttamento economico del feudo, grazie all’occupazione di cariche di rilievo nella capitale, era quello dei Maresca di Serracapriola. Membro di una famiglia di origini mercantili di Piano di Sorrento, era stato Nicola Maresca, Eletto del Popolo e presidente della Real Camera della Sommara, ad acquistare nel 1742 i feudi di Serracapriola e Chieuti, nel Tavoliere settentrionale. Dopo il 1764, e soprattutto dagli anni Ottanta, anche i Maresca si erano impegnati in un’opera di dissodamento e disboscamento delle difese dei propri feudi a fini di espansione delle semine, ignorando i diritti di legnatico delle comunità. Occupazioni abusive di parte baronale per l’espansione della cerealicoltura colpiscono negli anni Novanta anche terre fiscali: fu il caso dei Pignatelli di Bisaccia nel territorio di Cerignola¹⁴⁸.

Con la legge di censuazione del Tavoliere del 21 maggio 1806 e la legge abolitiva della feudalità del 2 agosto 1806 i due poli principali della polemica settecentesca, “ragione pastorale” e “governo feudale”, venivano entrambi abbattuti. Non solo, ma l’insieme delle disposizioni legislative di quell’anno, sulla ripartizione e amministrazione delle province (8 agosto) e sulla divisione dei demani (1° settembre), sulla riforma tributaria e la liquidazione del debito pubblico (8 agosto e 8 novembre), spezzava alla radice la commistione tra economia e amministrazione che aveva caratterizzato tanto l’azione della feudalità quanto l’intervento dello Stato di antico regime¹⁴⁹.

In Capitanata come altrove, non tutti rimasero ugualmente colpiti dalle nuove misure; alcune famiglie riuscirono a reggere, altre no. Per i Maresca di Serra-

¹⁴⁷ M.C. Nardella, *Attività creditizie e commerciali a Foggia nella prima metà del XVII secolo*, in *Produzione, mercato e classi sociali*, pp. 111-114.

¹⁴⁸ Russo, *Grano, pascolo*, pp. 36 e 39. Si vedano anche Id., *Agricoltura e pastorizia in Capitanata nella prima metà dell’Ottocento*, in *Produzione, mercato e classi sociali*, pp. 295-296; A. Sinisi, *Una famiglia mercantile napoletana del XVIII secolo: i Maresca di Serracapriola*, in «Economia e storia», n. 2, 1982, pp. 139-201.

¹⁴⁹ Villani, *Feudalità, riforme*, pp. 101-110; P. Di Cicco, *Censuazione ed affrancazione del Tavoliere di Puglia (1789-1865)*, Roma, s.n., 1964.

capriola le vicende del Decennio e la perdita della giurisdizione come strumento di controllo sociale ed economico si rivelarono fatali: «L'abolizione della feudalità nel 1806, la sentenza della Commissione feudale del 1807 e, in seguito, la crisi agricola del 1809-11, sconvolge ovviamente la struttura e la quantità delle rendite del complesso feudale». La mortalità del bestiame, il brigantaggio e l'interruzione del commercio, l'abolizione dei diritti feudali e fiscali, l'esenzione dal pagamento dei terraggi dei cittadini di Serra e di Chieuti decisa dalla Commissione feudale l'8 novembre 1809, la proibizione del pascolo su terreni e difese rivendicate dai comuni, l'aumento delle spese, infersero un duro colpo al patrimonio della famiglia, sequestrato nel gennaio del 1809. I beni vennero poi restituiti, nel 1816. Ma ormai era in crisi il «potere di controllo dei Maresca sulla società dei due centri della Valle del Fortore»: nonostante la parziale restaurazione del potere economico dell'ex feudatario, l'abolizione dei terraggi, la perdita della giurisdizione, il distacco totale tra proprietà e amministrazione, tutto ciò favoriva ormai la «dinamica di nuovi gruppi sociali»¹⁵⁰.

Diversi, invece, furono gli effetti dell'eversione sulla famiglia dei Pignatelli di Bisaccia, nonostante le vertenze ereditarie apertesesi nel 1809. A Cerignola, infatti, «l'aristocrazia feudale [...] paleserà nel corso del secolo una notevole solidità patrimoniale e avrà funzioni guida nei processi di innovazione»; l'emergere di nuovi gruppi passerà in questo caso attraverso «un processo di selezione all'interno del ceto medio delle campagne, intrecciandosi all'ampio fenomeno di sostituzione di imprenditoria cerignolana e granaria ai censuari abruzzesi legati all'allevamento ovino»¹⁵¹.

I mutamenti degli equilibri territoriali interni fra Abruzzi, Molise, Puglie, del resto, furono fenomeno di primo piano nel Decennio: l'allentarsi dei legami tradizionali della pianura con le aree collinari e montuose contigue che gravitavano su di essa per i bisogni della pastorizia transumante portò a una crescita decisiva dei poli cerealicoli di Foggia e Cerignola. Alla nuova dislocazione degli equilibri interni della provincia contribuirono tanto la legge sul Tavoliere quanto la riforma amministrativa del 1806, che staccando il Contado di Molise dalla Capitanata trasferì il centro politico e amministrativo della seconda da Lucera a Foggia¹⁵².

¹⁵⁰ Russo, *Agricoltura e pastorizia*, pp. 297, 299, 307-308.

¹⁵¹ S. Russo, *Distribuzione della proprietà stratificazione e mobilità sociale a Cerignola nell'Ottocento*, ne *Il Mezzogiorno preunitario*, p. 886.

¹⁵² Massafra, *Equilibri territoriali*, pp. 20, 45-56.

Né mancarono del tutto processi di almeno relativa redistribuzione della proprietà, grazie non solo alla vendita dei beni nazionali ma anche, in alcuni casi, ai sequestri di beni feudali, come quelli dei San Nicandro, che portarono a San Severo una notevole «ristrutturazione dell'assetto fondiario»: «Tra il 1807 ed il 1815, per esempio, il marchese la Greca acquista oltre 100 versure e si forma dal nulla l'ingente patrimonio fondiario del Cavignac, che con l'acquisto di 2.299 versure (di fondi confiscati al principe di Sannicandro) diventa, dopo il principe di Sangro, il secondo proprietario di Sansevero»¹⁵³. I maggiori esponenti della feudalità della Capitanata riuscirono d'altra parte a profittare in maniera consistente delle censuazioni delle terre fiscali del Tavoliere avviate dalla legge del 21 maggio 1806, quando non tentarono, ricorrendo anche alla violenza, «di estromettere i piccoli censuari dalle terre censite»¹⁵⁴.

Quale bilancio, dunque, trarre dalle leggi eversive della feudalità per la Capitanata? La storiografia giuridica, come si è visto, dava scarso rilievo a quelle leggi, in quanto non realizzarono una redistribuzione della proprietà. A quella anacronistica impostazione, gli studi hanno poi contrapposto una ben diversa valutazione del ruolo propulsivo della grande proprietà, soprattutto in una provincia come la Capitanata, dove tanto i condizionamenti ambientali quanto le convenienze del mercato richiedevano «ingenti capitali per la gestione delle aziende»¹⁵⁵. Lungi dal comportare necessariamente fenomeni di pauperizzazione, la concentrazione della proprietà si accompagnò a un processo di «moltiplicazione delle possibilità di passaggio dei contribuenti alle classi di reddito superiori, operando una perequazione nella distribuzione del reddito di cui ha beneficiato sicuramente una borghesia in fase di consolidamento, ma che non ha lasciato da parte gli strati più bassi della società»¹⁵⁶.

Meno ottimistico il giudizio di John Marino, secondo il quale la riforma della Dogana, con il passaggio della proprietà dallo Stato ai privati, non determinò cambiamenti agricoli rilevanti né ebbe effetti immediati sul sistema di vita pastorale. Le riforme napoleoniche «riordinarono ma non cambiarono l'economia o la società», né avrebbero potuto, proprio in quanto riforme calate dall'alto: «Change from above, therefore, is not change at all. It is only a shifting of advantage

¹⁵³ Cerrito, *Strutture economiche e distribuzione del reddito*, pp. 213-214.

¹⁵⁴ Martucci, *La riforma del Tavoliere*, p. 274 e cfr. pp. 277-278.

¹⁵⁵ Massafra, *Prefazione a Russo, Grano, pascolo e bosco*, p. XVII; Id., *Equilibri territoriali*, pp. 55-56.

¹⁵⁶ Cerrito, *Strutture economiche e distribuzione del reddito*, p. 156.

from one group to another [...] Reform from above is not change, but imposition of external will and alien categories upon the many foreign cultures below»¹⁵⁷.

Solo una ripresa e un ampliamento degli studi sull'eversione della feudalità potranno consentire una valutazione concreta dei suoi effetti caso per caso e su un più lungo periodo. L'applicazione delle leggi eversive e l'abolizione del regime del Tavoliere, tuttavia, posero certamente fine alla promiscuità d'uso delle terre e alla precarietà giuridica del possesso fondiario: elementi, questi, tipici del regime agrario di tutto il Regno, ma che in Capitanata erano accentuati dalla pluralità di soggetti interessati alla gestione della sua vocazione tanto pastorale quanto cerealicola, dallo Stato alla feudalità ai massari. Presenza dello Stato e centralità del mercato granario avevano però comportato, per la provincia, anche particolari caratteri di dinamicità e articolazione della scena sociale, nella quale i baroni e i loro agenti erano soltanto alcuni dei protagonisti, ai quali si affiancavano massari e allevatori, incettatori e mercanti monopolisti, non solo, ma anche ufficiali regi e titolari di uffici, che tutti poterono avvantaggiarsi dei processi di privatizzazione realizzati dalle leggi francesi. Sulla proprietà privata, giuridicamente unificata, avrebbe ora fatto leva la nuova fiscalità dello Stato, in passato articolata sulla moltiplicazione delle forme di possesso fondiario e dei soggetti giuridici: dai feudatari ai comuni ai locati, reali o fittizi che essi fossero. E a un sistema giudiziario e amministrativo fondato sulla delega feudale e particolaristica l'amministrazione napoleonica avrebbe sostituito un nuovo sistema, gerarchicamente ordinato, e fondato sulla funzione pubblica.

Sempre equilibrate le conclusioni di Pasquale Villani:

Pensare a leggi più radicali di quelle promulgate nel Decennio, pensare a spogliare interamente i baroni del demanio del feudo e a far loro pagare e riscattare quella parte che si lasciava, significa muoversi fuori della realtà storicamente determinata. Significa ignorare non soltanto i reali rapporti di forza, ma anche gli obiettivi che la maggior parte dei riformatori e della stessa "borghesia" rivoluzionaria si erano posti: non la distruzione della grande proprietà, ma anzi l'affermazione del concetto di proprietà, il riconoscimento e il consolidamento dei suoi diritti preminenti e assoluti contro i vincoli feudali che l'involavano, la legavano al regime comunitario, ne ostacolavano la libera circolazione. In questo senso furono orientate le leggi, che operarono abbastanza efficacemente¹⁵⁸.

¹⁵⁷ Marino, *Pastoral Economics*, pp. 259 e 264.

¹⁵⁸ Villani, *Il decennio francese*, pp. 603-604.

Nel complesso, «i baroni subirono un colpo dal quale non avrebbero potuto riaversi. Il vecchio baronaggio era distrutto», anche se galantuomini e grande borghesia agraria che ne presero il posto ne ereditarono «una parte dello spirito feudale»¹⁵⁹. Grazie anche alle leggi eversive – e non solo alle sollecitazioni del mercato – è possibile cogliere tanti segnali di novità nella vita economica e nei processi di mobilità sociale della Capitanata – e del Regno nel suo insieme – nei primi decenni dell'Ottocento.

¹⁵⁹ Villani, *Feudalità, riforme*, p. 109.

Indice dei nomi

- Abbamonte, Orazio 59n, 75n, 78n
Abrial, Joseph 196 e n, 197
Acquaviva, conti di Conversano, famiglia 40, 154
Acquaviva, duchi d'Atri, famiglia 39 e n, 40, 56n, 121, 153 e n, 154, 160
Acquaviva, principe di, colonnello 104n, 117
Acquaviva d'Aragona, Carlo, principe di Avelino 161 e n
Acton, John 174, 225
Addeo, Girolamo 181n, 194n
Addison, Joseph 41 e n
Ago, Renata 18n
Ajello, Raffaele 14n, 16n, 18n, 26 e n, 29 e n, 30 e n, 32 e n, 39n, 51 e n, 52n-54n, 55 e n, 56n-59n, 61n, 66n-68n, 73 e n, 74 e n, 80n-83n, 88n, 90n, 94n, 109n, 132n, 136n, 137n, 141n, 142n, 171n, 250n, 253n
Albanese, Giuseppe 182, 184, 187, 226
Alethy, Pietro Natale 194
Alfonso I d'Aragona, re di Napoli 122
Allum, Percy 32n
Althann, Michael Friedrich von 58
Alvarez de Toledo, Antonio, duca di Montalto 133n
Ambron, Daniela 60n
Ammirati, Filippo 64n, 70n, 72n, 130n, 131n, 133n, 153n, 166n
Ammirato, Scipione 108
Ansalone, famiglia 107n
Antonacci, Nicola 209 e n
Antonelli, Attilio 62n
Antonielli, Livio 226n
Arcq, chevalier d', vedi Sainte Foi, Philippe Auguste de
Arena, Girolamo 79n, 80n
Argento, Gaetano 78
Arnolfini, Giovanni Attilio 48
Arru, Angiolina 210n
Ascione, Imma 16n, 53n
Assante, Franca 42n, 140n
Assereto, Giovanni 208
Atri, duchessa di, v. Salviati, Laura
Atri, duchi di, v. Acquaviva
Autrand, Françoise 94n, 97n
Avalos, famiglia d' 209, 210, 242
Avalos, Cesare d', duca di Celenza 130n
Avalos, Diego d', marchese del Vasto, principe di Montesarchio 48
Avalos, Tommaso d', marchese del Vasto, ambasciatore 242
Aymard, Maurice 11 e n, 20n, 25n, 37 e n
Azzariti, Michele 192, 193
Baccher, famiglia 196
Baeza y Vicentelo, José de, marchese di Castro-
monte 66n
Bagnara, duchi di, v. Ruffo
Bagnulo, Nicola 117n
Balzerano, Baldassarre 116
Barberis, Walter 65n
Barra, Francesco 48n
Barracco, famiglia 213n
Barrio, Maximiliano 74n
Battaglia, Felice 184n
Battaglini, Marco, monsignore, vescovo di Nocera 107
Battaglini, Mario 179 e n, 180n, 181 e n, 183n, 187
Belli, Donato 116
Belli, Sabino 104n, 116
Belmonte, principessa di, v. Pinelli, Anna Francesca

Mezzogiorno feudale

- Belmonte, principessa di, v. Spinelli, Chiara
 Benaiteau, Michèle 37n, 38n, 43n, 47n, 131n, 242, 243n
 Benavides y Aragon, Manuel Domingo de, conte di Santiesteban 62
 Benigno, Francesco 33n, 39n
 Bérenger, Jean 149n, 164n
 Berengo, Marino 15n, 141n
 Berrino, Annunziata 210n
 Biagianti, Ivo 208
 Bianchini, Lodovico 233 e n, 245 e n
 Bien, David D. 94n, 127n
 Billacois, François 64n
 Biscardi, Serafino 54 e n, 55 e n, 88
 Blaufarb, Rafe 8n, 18n, 219n
 Bloch, Marc 17n
 Boeri, Giancarlo 216n
 Bonaparte, Carolina 228, 237
 Bonaparte, Giuseppe 199, 213, 216, 219, 220, 229, 231, 233, 234, 235n, 236, 243, 244n
 Bonaparte, Napoleone 205, 234, 235n, 244 e n
 Bonazzi, Pompeo 168
 Boncerf, Pierre-François 17 e n
 Boncompagni, duchi di Sora, famiglia 63
 Boncompagni (Buoncompagni) Ludovisi, Gaetano, duca di Sora e principe di Piombino 66, 133n, 156 e n, 161 e n
 Borbone, famiglia reale 14n, 182, 219, 227, 230
 Borghese, famiglia 39n, 46n
 Borghese, Marco Antonio, principe 39n
 Borgia, Giuseppe, di Valmezzana 57, 67, 172
 Borioli, Daniele 82n
 Borrelli, Nicolò Maria 148 e n
 Boshier, John Francis 38n
 Botti, Gabriella 206n
 Boulainvilliers, Henri de 17
 Bourdieu, Pierre 95n, 127n
 Boutruche, Robert 17n
 Bovino, duca di, v. Guevara, Innico de
 Brambilla, Elena 21n
 Brancaccio, Giovanni, segretario di Azienda 69
 Brancati, famiglia 110
 Brancati, Domenico 111
 Brancati, Domenico jr. 110, 111
 Brancati, Giuseppe 110, 111
 Brancati, Paolo 110, 111 e n
 Brancia, duchi di Roseto, famiglia 254
 Brancia, principe di Casalmaggiore 254
 Bressan, Thierry 18n
 Bréteuil, baron de, v. Le Tonnelier, Louis-Auguste
 Briareo 202
 Briganti, Filippo 248
 Briganti, Tommaso 70 e n, 87 e n, 130n
 Briot, Pierre-Joseph 217
 Broers, Michael 9
 Broggia, Carlantonio 142
 Bruno, Domenico 78
 Bruno, Francesco Saverio 148n
 Bruto, Lucio Giunio 203
 Buglio, Carlo Onofrio 79n, 80n
 Bulferetti, Luigi 22n, 49
 Cacciatore, Giuseppe 14n
 Caffio, Maria 212 e n
 Cagiano de Azevedo, Michele 116n
 Caglioti, Daniela Luigia 217n
 Caiazzo, conte di, v. De Rossi, Giuseppe
 Caldora, famiglia 112
 Caldora, Roderico, barone di Cannavina 112
 Caldora e Malandrino, Tomaso 112
 Cammerota, Ferdinando 116
 Cammerota, Vincenzo 116
 Cammisa, Francesco 111n
 Campanile, Carlo 120
 Campitelli, famiglia 115n
 Campomanes, Pedro Rodríguez de 160n
 Canali, Tullio 116n
 Cancila, Orazio 46n, 167n
 Cancila, Rossella 176n
 Candeloro, Giorgio 205n
 Canestri, Duccio 207n
 Cannavina, barone di, v. Caldora, Roderico
 Cannon, John 98n
 Canofilo, Vincenzo 253n
 Canosa, principi di, v. Capece Minutolo
 Capaccio, Giulio Cesare 106n
 Caparelli, Domenico 130n
 Capasino, famiglia 112
 Capasino, Cesare 107n, 112, 123
 Capasino, Francesco 109n
 Capasino, Geronimo 109n
 Capasso, Nicola 54
 Capece Minutolo, principi di Canosa, famiglia, 44, 134n
 Capece Minutolo, Antonino 101, 114n

Indice dei nomi

- Capece Minutolo, Antonio, principe di Canosa 174, 186, 188 e n, 198, 217, 223
 Capecelatro, Saverio, barone di Morrone 133
 Capone, Giulio 184
 Capone, Scipione 184
 Cappa, Giovan Battista 105n
 Capra, Carlo 18n, 167n, 206 e n, 210n
 Capua, Bartolomeo di, principe della Riccia 63, 106n, 157 e n, 173n, 222
 Caracciolo, duchi di Martina, famiglia 209, 242
 Caracciolo, marchesi di Torrecuso, famiglia 39n, 153
 Caracciolo, principi di Santobono, famiglia 63
 Caracciolo, principi di Torchiarolo, famiglia 241
 Caracciolo, principi di Torella, famiglia 63, 239
 Caracciolo, Alberto 16n, 141n
 Caracciolo, Antonio Carmine, principe di Torella 63
 Caracciolo, Domenico, diplomatico, viceré di Sicilia 56n, 137, 169 e n, 174, 175
 Caracciolo, Francesco, duca di Martina 147n
 Caracciolo, Giovanni, principe di Avellino 43 e n
 Caracciolo, Giuseppe, principe di Torella 39n, 147n, 148n
 Caracciolo, Gregorio, principe di Santobono 56n
 Caracciolo, Litterio, marchese di Brienza, principe di Atena 148
 Caracciolo, Luigia, dei principi di Santobono, principessa di Stigliano 66
 Caracciolo, Maria Rosa, dei duchi di Martina, principessa di Cariati 147n
 Caracciolo, Marino, duca di Atripalda 43 e n
 Caracciolo, Porzia, marchesa di Torrecuso 121
 Carafa, famiglia 39n, 153
 Carafa, duchi di Maddaloni, famiglia 63, 88
 Carafa, principi di Castel San Lorenzo, famiglia 41n
 Carafa, principi di Colubrano, famiglia 63
 Carafa, Caterina 153n, 168
 Carafa, Giulio Cesare 108
 Carafa, Mario 108
 Carafa, Muzio, duca di Montenegro e di Tratto 164
 Carafa, Tiberio 53n, 78n, 83
 Carafa, Vincenzo, principe di Roccella 80n
 Caravita, Giuseppe, duca di Turitto 160n
 Caravita, priore gerosolimitano di Capua 115n
 Carducci, famiglia 115
 Carducci, Ludovico 111n
 Cariati, principe di, v. Spinelli, Gennaro
 Cariati, principessa di, v. Caracciolo, Maria Rosa
 Caridi, Giuseppe 241n
 Carlo di Borbone, re di Napoli, III come re di Spagna 13, 14n, 49, 51, 52n, 58, 65 e n, 69, 73, 76, 78, 81, 83, 85, 93, 94, 103n-105n, 108, 121n, 129, 136 e n, 138n, 139n, 149n, 153n, 154, 165n, 174n, 215
 Carlo II d'Angiò 115n
 Carlo V d'Asburgo, imperatore 30, 112, 130
 Carlo VI d'Asburgo, imperatore 72, 117
 Carpanetto, Dino 83n, 98n, 139n
 Carpio, viceré, marchese del, v. Haro y Guzmán, Gaspar de
 Caruso, Salvatore, consigliere 118n, 133n, 156n, 157n, 158, 159n, 160n, 162-164 e n
 Carvelli, Domenico 163n
 Cary, John 141n
 Casalmaggiore, principe di, v. Brancia
 Cassano, duchessa di, v. Serra, Laura
 Cassina, Cristina 205n
 Castellaneta, principe di, v. Miroballo d'Aragona, Pasquale
 Castiglione, Antonio 162 e n
 Castromonte, marchese di, v. Baeza y Vicente-lo, José de
 Castropignano, duca di, v. Eboli, Francesco
 Cattaneo, principi di San Nicandro, famiglia 256
 Cattaneo, Domenico, principe di San Nicandro 150n
 Cattini, Marco 62n
 Cavalcante (Cavalcanti), Angelo, luogotenente della Sommaria 161n
 Cavalieri, Marcello 107
 Cavalieri, Saverio 112
 Cavallier, console 42n
 Cavaignac, Jean-Baptiste 256
 Cazzaniga, Gian Mario 89n
 Cecere, Domenico 58n, 145n, 176n
 Cellamare (Cellammare), principessa di, v. del Giudice, Costanza Eleonora

Mezzogiorno feudale

- Cenni, Enrico 12 e n, 13n
 Ceppulli, Pompeo 117n
 Cernigliaro, Aurelio 30, 31n, 32, 34n, 130n, 166n
 Cerrito, Elio 19n, 218n, 232n, 240n, 256n
 Cervelli, Innocenzo 16n
 Cestari, Giuseppe 183-185, 189
 Cestaro, Antonio 14n
 Championnet, Jean-Étienne 182, 192
 Chiosi, Elvira 52n, 63n, 75 e n, 76n, 84n, 86n, 89n, 94n, 151n
 Chittolini, Giorgio 172n
 Ciampella, famiglia 107, 116n
 Ciampella, Lorenzo 107n
 Ciampella, suor Maria Teresa 107
 Ciaraldi, Domenico 105n
 Cimino, Giuseppe 109
 Cioffi, Lucio 19n
 Cioffi, Rosanna 84n, 205n
 Cioni, Enrico 157n
 Circello, marchese di, v. Di Somma, Tommaso
 Cito, Baldassarre 153n
 Cito, Carlo, marchese di Torrecuso 168
 Civile, Giuseppe 209
 Clemente, Giuseppe 9
 Clemente, Vincenzo 173 n
 Cochrane, Eric 141n
 Colapietra, Raffaele 9, 55n, 159n, 249n, 253n
 Colbert, Jean-Baptiste 97
 Colesanti, Massimo 41n
 Collepietro, duca di 56n
 Colonna, principi di Stigliano, famiglia 63
 Colonna, Ferdinando, principe di Stigliano 64 e n
 Comparato, Vittor Ivo 95n
 Conte, Domenico 231n
 Contegna, Pietro 78, 88
 Conti, Vittorio 95n
 Coppini, Romano Paolo 63n, 74n
 Coppola, Cesare, presidente della Sommaria 160n
 Coppola, Maurizio 224n
 Corciulo, Maria Sofia 208
 Cordua de, famiglia 115n
 Corigliano, duchi di, v. Saluzzo
 Corimbi, Luigi 78n
 Corona, Gabriella 218n
 Corradini, Ferdinando, segretario della Real camera 105n
 Corrado, Raffaele 120n
 Coscinà de Luna, Gian Battista, dei baroni di Palma 120n
 Covino, Luca 48n
 Coyer, Gabriel-François 89 e n, 142
 Criscuolo, Vittorio 207n
 Croce, Benedetto 13 e n, 180n, 182-184n, 194n, 198n, 209 e n
 Crociani, Piero 216n
 Cuoco, Vincenzo, 149, 150n, 176, 199, 213, 224 e n, 231 e n, 236 e n, 237
 Cybo, marchesi di Aiello, famiglia 47n
 D'Addio, Mario 63n
 D'Amato, Luigi 39n
 D'Amelio, Giuliana 185n
 Damiano, Gaetano 216, 217n
 D'Amico, Nicola 181, 188-190, 201, 202
 D'Andrea, Francesco 53 e n, 103n, 106n
 D'Andrea, Giulio Cesare 64n
 Da Passano, Mario 72n
 D'Atri, Stefano 213 e n
 Dattero, Alessandra 22n
 Davis, John A. 207 e n, 232 e n, 241n, 242
 De Angelis, famiglia 107n
 De Clementi, Andreina 210n
 De Cosmi, Giovanni Agostino 121 e n, 174 e n
 De Cunzo, Mario 65n
 De Divitiis, Maria Rosaria 219 e n
 De Francesco, Antonino 218n
 Del Bagno, Ileana 68n, 69n, 75n, 96n, 97n
 Del Bianco, Lamberto 63n, 74n, 151n
 De Leon, Ferdinando, avvocato fiscale della Sommaria 161n, 167
 De Leone, famiglia 115n
 De Leone, Giuseppe 115n
 Delfico, Melchiorre 156 e n, 170
 Del Giudice, Costanza Eleonora, principessa di Cellamare 122, 163
 D'Elia, Costanza 235n
 Delille, Gérard 16n, 27 e n, 28 e n, 36 e n, 37n, 39n, 40n, 47n, 48 e n, 63n, 72n, 153n, 169n, 210n
 Della Peruta, Franco 40n
 De Lorenzo, Renata 183n, 205n, 206n, 208, 209 e n, 214n-217n, 223n, 235n, 240n
 Del Pozzo, Pompeo 113, 117
 Del Vasto, Valeria 242n

Indice dei nomi

- Del Vecchio, Fabrizio 24n
 De Madariaga, Isabel 98n
 De Maddalena, Aldo 21n, 23n
 Demarco, Domenico 42n
 De Martino, Armando 32n, 208, 238n
 De Nicola, Carlo 183 e n, 187n, 192, 194, 196n, 197 e n, 223 e n, 228n
 Dent, Julian 149n
 Dentice, principi di Frasso, famiglia 194n
 Dentice, Placido, principe di Frasso 39n
 De Rosa, Carlo Antonio 149n
 De Rosa, Gabriele 14 e n, 218n
 De Rosa, Luigi 15n, 205n
 De Rossi, Giuseppe, conte di Caiazzo 43
 De Sanctis, Giuseppe 137n
 De Sariis, Alessio 70n, 96n, 97n, 100n, 106n, 119n
 De Seta, Cesare 68n, 73n
 De Thomasis, Giuseppe 237
 Di Biasio, Aldo 205n
 Di Cicco, Pasquale 254n
 Di Ciommo, Enrica 168n, 208
 Di Costanzo, duca di Campasano 163n
 Di Donato, Francesco 29n
 Di Gennaro, Domenico, duca di Cantalupo 173n, 175, 177n, 222
 Di Mauro, Diana, sposata Russo 187n
 Di Mauro, Teresa, sposata Vivencio 187n
 Di Napoli, Carlo 77
 Di Pinto, Mario 51n
 D'Ippolito, Vincenzo 54
 Di Simplicio, Oscar 49n
 Di Somma, Tommaso, marchese di Circello 217
 Dominguez Ortiz, Antonio 39n, 71n, 100n
 Donati, Claudio 39n, 60n, 75n, 82n, 85n, 98n, 100n, 226n
 Doria, Giorgio 65n
 Doria, Paolo Mattia 95n, 140, 141n
 Doria Carafa Livia, principessa di Roccella 39n
 Doria d'Angri, famiglia 241, 244n
 Dragonetti, Giacinto 8, 230
 Dumontet, Maria Teresa 44n
 Dupaty, Charles 42 e n

 Eboli, Francesco, duca di Castropignano 63
 Elia, Giovan Battista, governatore di Reggio 111
 Elias, Norbert 62n

 Fanelli, mercanti 168
 Fardella, Paola 244n
 Faypoult de Maisoncelle, Guillaume-Charles 181, 196
 Federico II di Svevia, imperatore 121, 174
 Fénelon, François de Salignac de la Mothe 89
 Ferdinando IV di Borbone, re di Napoli, I del Regno delle Due Sicilie 13, 14, 65, 169, 243
 Fernandez Miranda Ponce de Leon, José, duca di Losada 78n
 Ferraris, Magda 82n
 Ferrone, Vincenzo 52n
 Fiani, Onofrio 215 e n
 Figliola, Domenico, presidente della Sommaria 168
 Filangieri, Angerio 121n, 174n
 Filangieri, Gaetano 8, 138 e n, 170, 174, 231, 233, 235
 Filippo IV d'Asburgo, re di Spagna 69, 108
 Filippo V di Borbone, re di Spagna 72, 73, 76
 Finocchietti Faulon, Giuseppe 155n
 Firpo, Luigi 181n
 Fogliani d'Aragona, Giovanni, viceré di Sicilia 146n
 Fohlen, Claude 16n
 Fondi, principe di, v. Sangro, Oderisio di
 Fonseca Pimentel, Eleonora de 180n, 182, 183, 193, 200
 Fontana, Giovanni Andrea, residente veneto 155n
 Fontanesi, Giovan Giuseppe 142n
 Forges Davanzati, Domenico 182, 184
 Fortunato, Nicola 248
 Fraggianni, Niccolò 78
 Francesco di Borbone, vicario, poi re delle Due Sicilie 228, 230
 Franci, Aniello de 114n
 Francischelli, Giuseppe 159n
 Franco, Gregorio 119, 124, 125n
 Francone, famiglia 239
 Furet, François 17 e n

 Gaetani, duchi di Laurenzana, famiglia 48-49, 49n, 63, 88
 Galanti, Giuseppe Maria 8, 16n, 38n, 42 e n, 44 e n, 46n, 58, 61 e n, 71n, 76n, 80 e n, 88 e n, 90 e n, 121n, 150, 158 e n, 161, 165, 168n, 170, 173 e n, 176, 187 e n, 188, 219, 221, 245, 246n, 247n, 248 e n

Mezzogiorno feudale

- Galasso, Giuseppe 13n, 14n, 15, 16n, 25n, 26n, 32n, 33n, 38 e n, 40 e n, 45, 52n, 59n-62n, 68n, 72n-74n, 95n, 147n, 157n, 167n, 172n, 179 e n, 181 e n, 182n, 184 e n, 196n, 205n, 215n, 229n, 236n
- Galiani, Celestino 52
- Galiani, Ferdinando 142, 160 e n, 234, 248
- Gambacorta, Gaetano, principe di Macchia 53, 60, 61
- Garzya, Antonio 151n
- Gascon, Giuseppe, marchese di Acerno 165n
- Gattini, famiglia 115n
- Gaudioso, Francesco 218n
- Gennari, Filippo 114n
- Genovesi, Antonio 8, 89 e n, 137 e n, 140, 141-143, 159, 173, 199, 231, 233
- Gentile, Salvatore 160n
- Giannone, Pietro 230
- Giarrizzo, Giuseppe 15, 34n, 56n, 62n, 70n, 71n, 77n, 121n, 138n, 144n, 145n, 165n, 169n, 174n, 212n
- Gibbon, Edward 230
- Giordano, Mariano, dei duchi di Montecorice 119
- Giuntella, Vittorio Emanuele 206n
- Giustiniani, Lorenzo 148n
- Goyzueta, Giovanni Assenzio de 147n
- Grassi, Giuseppe 107n
- Gravina, duchi di, v. Orsini
- Grillo, Domenico, dei duchi di Mondragone 43
- Grillo, Filippo Agapito, duca di Mondragone 43
- Grimaldi, Domenico 49 e n
- Grimaldi, Girolamo 150n
- Grimaldi, Gregorio 88 e n, 142n
- Grimaldi, Maria Teresa, principessa di Gerace 48
- Guastamacchia, Luigi 179n
- Guasti, Niccolò 176n
- Guerci, Luciano 17n, 18n, 26 e n, 46n, 71n, 82n, 89n, 98n, 153n, 207n
- Guerreau, Alain 17n
- Guevara, Carlo Suardo, duca di Bovino 252
- Guevara, Innico de, duca di Bovino e conte di Savignano 66
- Guevara, Vittoria, dei duchi di Bovino, duchessa di Maddaloni 66
- Guidi, Laura 206n
- Guimerá, Agustín 9
- Gullino, Giuseppe 91n, 155n
- Haegle, Vincent 235n
- Haro y Guzmán, Gaspar de, marchese del Carpio, viceré 60
- Hicks, Peter 9
- Hobsbawm, Eric J. 127n
- Hufton, Olwen H. 38n, 134n
- Iachello, Enrico 199n, 212n
- Iaci (Jaci), principe di, v. Reggio e Gravina, Stefano
- Iacuzio, Linda 214n
- Iamundo, Angelo 114
- Iamundo, Giuseppe 114
- Iannaco, Antonio 184n
- Ilari, Virgilio 216n
- Imbruglia, Girolamo 9
- Imperiale, principi di Francavilla, famiglia 38n, 39n, 153 e n
- Incarnato, Gennaro 36n, 38n-40n, 56n, 147n, 153n
- Intieri, Bartolomeo 52
- Intorcia, Gaetana 113n, 116n
- Jannucci, Giovan Battista Maria 140 e n, 141-143, 144 e n
- Jullien, Marc-Antoine 179 e n
- Kettering, Sharon 127n
- Krierer, Hannes 18n
- Labatut, Jean-Pierre 39n, 82n, 98n
- Laborrea, Saverio 116n, 122
- La Greca, Pasquale, barone di Polignano 168, 256
- La Meilleraie, duchi di, famiglia 46n
- Landolina, Domenico, duca di San Donato 80n
- Latilla, Benedetto 140, 141n
- Lauberg (Laubert), Carlo 183
- Laurenzana, duchi di, v. Gaetani
- Lauria, Francesco 13n, 211, 232n
- Laurino, duca di, v. Spinelli, Troiano
- Lavieufeuille (Laviefville), Eustachio, duca di, viceré di Sicilia 77, 78n

Indice dei nomi

- Lebrun, Pierre-Henri-Hélène Lebrun-Tondu 45n
 Le Goff, Jacques 127n
 Lemarchand, Guy 18n
 Leonardi, Mario 17n
 Leonessa (Lionessa), Fabio Maria della, duca di Ceppaluni 164
 Lepre, Aurelio 37n, 45, 46n, 47n, 239n
 Leso, Erasmo 141n
 Le Tonnelier, Louis-Auguste, baron de Bréteuil 155n, 163
 Ligresti, Domenico 33n, 36n
 Liguoro, Giovambatista de 93n, 129n
 Liguoro, Luigi de 102n
 Lobstein, Franz von 126n
 Lo Faro, Francesca Maria 240n
 Logoteta, Giuseppe 184
 Lollini, Sergio 74n
 Lombardini, Sandro 31n
 López de Haro, Alonso 107
 Losada, duca di, v. Fernandez Miranda Ponce de Leon, José
 Luigi XIV, re di Francia 61, 88, 142n
 Luise, Flavia 41n, 209 e n, 210 e n, 213, 214n, 242n, 244n
 Luongo, Dario 54n

 Mably, Gabriel Bonnot de 17 e n, 230
 Macchia, principe di, v. Gambacorta, Gaetano
 Macchia, Giovanni 41n
 Macdonald, Jacques-Étienne-Joseph-Alexandre 192-196
 Mackau, Armand de 44, 45n
 Mackrell, John Quentin Colborne 17n, 38n, 78n, 134n, 156n
 Macry, Paolo 14n, 56n, 145n, 239n
 Mączak, Antoni 149n
 Maddaloni, duchessa di, v. Guevara, Vittoria
 Mafri, Mirella 80n, 246n
 Magni, Cesare 171n
 Maiorini, Maria Grazia 74n, 84n, 135n-137n, 172n
 Manconi, Francesco 60n
 Marascotti, Giorgio 108
 Maravall, José Antonio 131n
 Marchisio, Silvia 40n, 71n
 Maresca, duchi di Serracapriola, famiglia 241, 254, 255
 Maresca, Filippo 106n
 Maresca, Nicola, duca di Serracapriola 254
 Maria Amalia di Sassonia, regina di Napoli 66
 Maria Carolina d'Asburgo, regina di Napoli 217
 Maria Teresa d'Asburgo, imperatrice 83
 Marinelli, Diomede 187
 Marini, Lino 53n, 72n
 Marino, John 249n, 252n, 253n, 256, 257n
 Marongiu, Antonio 71n
 Marsiconovo, principe di, v. Pignatelli, Giovan Battista
 Martin, Jean-Clément 215n
 Martirano, Maurizio 231n
 Martucci, Lucrezia 249n, 256n
 Masaniello, Tommaso Aniello detto 193
 Mascardi, Francesco Antonio 107
 Masci, Angelo 133, 186
 Mascilli Migliorini, Luigi 205n
 Masi, Giovanni 14n
 Massafra, Angelo 9, 14n-16n, 19n, 25n, 35 e n, 36n-38n, 40n, 45 e n, 47n, 49n, 63n, 95n, 134n, 145n, 146n, 182n, 194n, 199 e n, 206n, 209, 212n, 213 e n, 218n, 239n-241n, 249n-251n, 255n, 256n
 Mastellone, Salvo 53n
 Mastrilli, duchi di Marigliano 40
 Mastroberti, Francesco 217n
 Mattei, Gregorio 8, 9, 181 e n, 188, 190, 191, 194, 197, 200, 203
 Mattei, Saverio 8, 181, 190
 Maturi, Walter 184n, 186n, 188n
 Mauri, Carlo, avvocato del Real patrimonio 146n
 Mauri, Giuseppe, marchese 44n
 Mauri, Teofilo, soprintendente agli Stati farnesiani 160n, 162 e n, 167n
 Mayer, Arno Joseph 16n
 Mazzarella da Cerreto, Andrea 222n
 Mecatti, Giuseppe Maria 85 e n
 Medici, principi di Ottajano, famiglia 126
 Medici, Luigi de, dei principi di Ottajano 175, 217
 Mele, Antonio 217 e n, 243n
 Meluccio, Fabrizio 254
 Membrini, Lidia 215n
 Meriggi, Marco 82n
 Merlin de Douai, Philippe-Antoine 17 e n

Mezzogiorno feudale

- Merzario, Raul 241n
 Messina Pallotta, Lodovico 120-121n
 Mexia y Pedraxa, Antonio 120
 Meyer, Jean 94n, 97n, 98n
 Migliorini, Anna Vittoria 74n
 Milano, Andrea 210n
 Milzi, rationale della Sommaria 160n
 Mincuzzi, Rosa 103n, 137n, 158n, 172n
 Mineccia, Francesco 208
 Miroballo d'Aragona, Pasquale, principe di Castellaneta 153
 Monarca, Gaetano 123, 124 e n
 Mondragone, duca di, v. Grillo
 Montalto, duca di, v. Alvarez de Toledo, Antonio
 Montealegre, José Joaquín, duca di Salas 66, 73, 76
 Montemiletto, principi di, v. Tocco
 Montesarchio, principe di, v. Avalos, Diego d'
 Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di 17, 41 e n, 140, 146, 170, 222, 230
 Montroni, Giovanni 211n, 241n
 Morano, Michelangelo 218n
 Morcaldi, famiglia 107n
 Morcaldi, Giovan Battista 120 e n
 Mormile, Raffaele 94n
 Moro, Domenico 135 e n
 Moro, Roberto 127n
 Mortier, Roland 89n
 Mosca, Felice 107
 Mousnier, Roland 22, 26n
 Mozzarelli, Cesare 31n
 Mozzillo, Atanasio 41n, 42n
 Mugnos, Filadelfo 107
 Mundi, Benito 253n
 Murat, Gioacchino
 Muratori, Ludovico Antonio 222
 Murena, famiglia 43n
 Murena, Domenico Antonio 43 e n
 Muscettola, principi di Leporano, famiglia 38n, 46, 56n, 158n, 168, 243
 Musci, Mauro 216
 Musi, Aurelio 9, 18n, 19n, 32n, 147n, 176n, 218n
 Muto, Giovanni 21n, 25n, 68n, 95n, 146n
 Narciso, Enrico 159n
 Nardella, Maria Carolina 19n, 213 e n, 254n
 Natoli, Vincenzo 80n
 Nieri, Rolando 63n, 74n
 Noto, Maria Anna 218n
 Novi Chavarría, Elisa 63n, 218n
 Odazi, Troiano 8, 121, 173
 Orsini, duchi di Gravina, famiglia 63
 Orsini, Domenico, duca di Gravina 103
 Orsini, Domenico, già duca di Gravina, cardinale 63, 66
 Ossola, Carlo 62n
 Ostuni, Nicola 80n
 Ottero, Antonio de, segretario di Guerra 105n, 114
 Ozouf, Mona 17n
 Paci, Renzo 141n
 Paciaudi, Paolo Maria 141n
 Pagano, famiglia 115n
 Pagano, Francesco Mario 8, 182-186, 187 e n, 188, 189, 192, 226, 236
 Palazzolo, principessa di, v. Reggio e Gravina, Lucrezia
 Pallante, Giovanni 16 e n
 Palmieri, famiglia 115n
 Palmieri, Giuseppe 16 e n, 89 e n
 Palmieri, Pasquale 76n, 139n, 207n
 Palmieri, Saverio 119
 Palumbo, Manfredi 13n, 211, 238n
 Pansini, Giuseppe 157n
 Paoletti, Carlo 116
 Papagna, Elena 62n, 209 e n, 216 e n, 242n
 Papagno, Giuseppe 20n, 65n, 72n
 Paradisi, Bruno 138n
 Parisi, Raffaele 183n
 Parisio, Luigi 116n
 Parrilli, Michelangelo 69n, 86n, 100n, 173n
 Parrino, Domenico Antonio 108
 Pascale, Pietro Maria 102n
 Pasta, Renato 9
 Paternò, Giovanni Andrea 174
 Patrizi, Stefano 44n, 151n
 Pavone, Daunia 212n
 Peccheneda, Francesco 44n
 Pelizzari, Maria Rosaria 244n, 246n
 Pellicano, famiglia 115n
 Pepe, Gabriele 8

Indice dei nomi

- Peret, Jacques 18n, 40n, 46n, 49n, 64n, 148n, 167n
- Perna, Maria Luisa 142n
- Perrella, Alfonso 12n, 232n, 249
- Perrotti, Gentile 119n
- Perrotti, Pasquale 119n
- Pescosolido, Guido 38n, 39n, 46n
- Petitfrère, Claude 42n
- Petrarca, Francesco 87n
- Petrusewicz, Marta 213n
- Pianchetelle, barone di, v. Ripa
- Piccioni, Luigi 249n
- Pieri, Piero 89n
- Pietro I Aleksevič Romanov, imperatore di Russia, detto il Grande 98
- Pigliacelli, Giorgio 253n
- Pignalver, Pasquale 115n
- Pignatelli Giovan Battista, principe di Marsiconovo 56n, 148n
- Pignatelli, Diego, marchese del Vaglio 130n
- Pignatelli, duchi di Bisaccia, famiglia 242, 254, 255
- Pignatelli, duchi di Monteleone, famiglia 40, 44, 49, 134n, 223
- Pignatelli, principi di Strongoli, famiglia 39, 40, 44, 47
- Pignatelli, Ettore Maria, duca di Monteleone 130n
- Pignatelli, Francesco senior, generale 225
- Pignatelli, Francesco, dei principi di Strongoli 126, 175, 237
- Pignatelli, Salvatore, principe di Strongoli 49, 90 e n, 174
- Pignatelli della Leonessa, duchi di San Martino 48
- Pii, Eluggero 141n
- Pilati, Renata 84n
- Pinelli, Anna Francesca, principessa di Belmonte 66
- Pironti, Antonio 113
- Pironti, Lorenzo 114n
- Pironti, Michele 113
- Pironti, Raffaele 114
- Pironti, Scipione 114
- Pizzoli, Francesco Paolo 168
- Placanica, Augusto 44n, 58n, 180n, 187n, 208, 244n
- Poerio, famiglia 115n
- Politi, Giorgio 21n, 32n, 40n
- Pontieri, Ernesto 14n, 175n, 184 e n
- Popoli, duca di 43*, 47n vedi Benaiteau
- Porcaro Massafra, Domenica 194n
- Porcelli, libraio 148n
- Premoli, Antonio 82n
- Pucci, Giuseppe 44n
- Pulce, Giovan Battista 120n
- Quazza, Guido 14n, 15n, 23n, 49n
- Quintieri, Pietro 117
- Raffaele, Giuseppe 184, 186-188
- Raggio, Osvaldo 31n
- Rambaud, Jacques 233 e n
- Ramsay, Andrew 89
- Ranger, Terence 127n
- Rao, Anna Maria 7, 15n, 32n, 38n, 43n, 48n, 49n, 52n, 55n, 58n, 62n, 65n, 66n, 73, 77n, 80n, 81n, 84n, 86n-91n, 95n, 98n, 101n, 104n, 105n, 121 n, 127n, 134n-136, 144n, 147n, 151n, 152n, 154n, 156n-158n, 160n, 161n, 163n, 164n, 166n-170n, 173n, 175n, 176n, 182n, 185n-187n, 192n, 196n, 205n-210n, 212n, 214n-217n, 219n, 221n, 222n, 225n, 226n, 228n, 229n, 232n, 234n, 236n, 245n, 246n, 248n
- Rapolla, Francesco 58
- Rapone, Leonardo 15n
- Reggio e Gravina, Lucrezia, dei principi di Aci e Campofiorito, principessa di Palazzolo 103n
- Reggio e Gravina, Stefano, principe di Iaci e di Campofiorito 103 e n, 154n
- Renda, Francesco 152n
- Revertera, duchi di Salandra, famiglia 38n, 45, 47
- Riccardi, Alessandro 68
- Ricchioni, Vincenzo 211 e n
- Riccia, principe della, v. Capua, Bartolomeo di Ricuperati, Giuseppe 53n, 54n, 67n, 68n, 78n, 82n, 83n, 98n, 141n, 207n
- Ripa, barone delle Pianchetelle 115n
- Ripa, Gaetano 115n
- Rizzo, Maria Marcella 229n
- Roberti Vittory, Fulvio Diego 113n
- Roberto d'Angiò 119n
- Robertson, William 222
- Robin, Régine 17n

Mezzogiorno feudale

- Rocca, principe della 125 e n
 Rocca, Orazio 78
 Roccella, principe di, v. Carafa, Vincenzo
 Roccella, principessa di, v. Doria Carafa, Livia
 Roche, Daniel 64n
 Rodolico, Niccolò 13n, 14 e n, 23, 181 e n, 187 e n, 199, 200 e n
 Roederer, Pierre-Louis 35, 240
 Rogadeo, Giovan Donato 148
 Roggero, Marina 132n
 Romagnano, barone di 119
 Romanelli, Raffaele 16n
 Romani, Marzio Achille 62n
 Romano, Rosa Lucia 23n
 Romano, Damiano 78
 Romeo, Rosario 52n, 182n
 Rosa, Mario 40n, 62 e n, 63n, 76n, 131n, 132n, 145n, 146n, 151n, 159n, 160n
 Rotelli, Ettore 31n
 Rotta, Salvatore 141n
 Rovito, Pier Luigi 22-24 e n, 30n, 56n, 68n, 69n, 135n, 174n
 Ruffo, duchi di Bagnara, famiglia 241
 Ruffo, principi di Scilla, famiglia 134n
 Ruffo, Fabrizio, cardinale 220n
 Ruffo, Nicola, duca di Bagnara 43
 Ruffo, Tommaso, preside di Cosenza 145n
 Russo, Saverio 9, 19n, 176n, 205n, 206n, 209 e n, 212 e n, 240n, 242n, 250n, 251n, 253n-256n
 Russo, Vincenzo 8, 9, 184 e n, 185 e n, 186, 187 e n, 188, 189, 197, 198, 200, 222
 Sacco, Francesco
 Sainte Foi, Philippe Auguste de, chevalier d'Arcq 89
 Salandra, duchi di, v. Revertera
 Salazar y Castro, Luís de 107
 Salmon, Thomas 41 e n
 Salomone, Vincenzo 109
 Saluzzo, duchi di Corigliano, famiglia 40, 56n, 241
 Salvemini, Biagio 9, 15n, 20n, 26n, 145n, 207 e n, 209n
 Salvemini, Raffaella 235n
 Salviati, Laura, duchessa d'Atri 161n
 Sanchez de Luna, Alonso, duca di S. Arpino 89, 90n, 101
 Sangro di, duchi di Casacalenda, famiglia 253
 Sangro di, principe di Sansevero 256
 Sangro di, principi di Sansevero, famiglia 84n, 103n, 253
 Sangro, Francesco di, duca di Telesse 154
 Sangro, Oderisio di, principe di Fondi 43 e n, 44n
 Sangro, Raimondo di, principe di Sansevero 84 e n
 San Lorenzo, principe di 43
 San Lorenzo, principessa di 43
 San Martino, duchi di, v. Pignatelli della Leonesa
 San Nicandro, v. Cattaneo
 San Pietro, duca di, v. Spinola
 San Severino della Porta e Capasino, signori di 112
 San Severino della Porta e Capasino, Roberto 112
 Sant'Arpino, duca di, v. Sanchez de Luna, Alonso
 Santobono (S. Buono), principe di, v. Caracciolo, Gregorio
 Saponara, famiglia 122
 Saponara, Camillo 107, 121, 122
 Saponara, Gaetano 122
 Saponara, Giovanni 121
 Savarese, Luigi 228
 Scalfati, Nicola 123
 Schettini, Dionigi 115n
 Schiera, Pierangelo 31n
 Schipa, Michelangelo 13 e n, 14 e n, 41, 62, 63n, 73, 76n, 158n, 167n
 Scirocco, Alfonso 205n
 Sciuti Russi, Vittorio 53n, 57n, 78n, 137n
 Scognamiglio, Ornella 244n
 Scotti, Michele 120
 Sella, Domenico 21 e n, 22n, 33n, 167n, 171n
 Serra, principi di Gerace, famiglia 241
 Serra, Laura, duchessa di Cassano 56n
 Serracapriola, duchi di, v. Maresca
 Siciliani, Marco Antonio 119
 Signoretta, Nicola 168
 Simioni, Attilio 13, 14n, 103n
 Simonetti, Saverio 134n
 Siniscalco, famiglia 110, 115n
 Siniscalco, Giuseppe 109, 110
 Siniscalco, Mattia 110 e n

Indice dei nomi

- Siniscalco, Paolo 110n
 Sinisi, Agnese 241n, 244n, 254n
 Soboul, Albert 17n
 Sofia, Francesca
 Solari, Gioele 181n, 187
 Sora, duchi di, v. Boncompagni
 Sorrentino, Luigi 185n
 Spadaro, Carmela M. 24n
 Spagnoletti, Angelantonio 9, 53n, 86n, 100n, 125n, 146n, 166n, 173n, 208, 209n, 212n, 215 e n, 216
 Spina (Espina), Francesco 102n
 Spinelli, principi di Tarsia, famiglia 67, 122
 Spinelli, Chiara, principessa di Belmonte 183
 Spinelli, Fabrizio, principe di Tarsia 64
 Spinelli, Francesco, duca della Castelluccia 61, 62,
 Spinelli, Giuseppe, arcivescovo di Napoli 76, 129
 Spinelli, Troiano, duca di Laurino 133
 Spinelli, Vincenzo, marchese di Cirò 130n
 Spinelli, Vincenzo, principe di Tarsia, 64
 Spinola, Gianfilippo, principe di Molfetta, duca di S. Pietro in Galatina 43
 Stella, Maria 210n
 Sterlich, Luigi de 113
 Sterlich, Romualdo de 90
 Stigliano, principi di, v. Colonna
 Stigliano, principessa di, v. Caracciolo, Luigia
 Storchi, Maria Luisa
 Strazzullo, Franco 52n
 Strongoli, principe di, v. Pignatelli
 Stumpo, Enrico 38n
 Symcox, Geoffrey 82n, 98n

 Tackett, Timothy 207n
 Tancredi, Ignazio 253n
 Tanucci, Bernardo 57 e n, 63n, 64n, 66 e n, 67 e n, 69, 74 e n, 76n, 77, 78n, 85 e n, 87, 103 e n, 104 e n, 105n, 112n, 118n, 121 e n, 129, 131, 133n, 134, 135 e n-139 e n, 144, 145, 148, 149 e n-151 e n, 152, 153 e n, 154 e n, 155, 156 e n, 157n, 158, 159 e n, 160 e n, 161n, 162 e n-165 e n, 166, 167n, 172, 173, 174n, 176
 Tarcisio (Targisio), signore di S. Severino 112
 Tarsia, principi di, v. Spinelli
 Tatasciore, Giulio 219n

 Telese, duca di, v. Sangro, Francesco di
 Tenenti, Alberto 20n
 Terzi, Lorenzo 214n
 Tessitore, Fulvio 13n
 Texier, Alain 100n
 Tipaldi, Agostino 113n
 Tipaldi Carafa, Mariano, marchese di Castro S. Giovanni 113
 Tocci, Giovanni 16n, 40n
 Tocco, principi di Montemiletto, famiglia, 47n, 242
 Tontulo, Andrea 134n
 Torcellan, Gianfranco 56n
 Torella, principi di, v. Caracciolo
 Torre, Angelo 31n
 Torrisi, Claudio 33n
 Tortora, famiglia 115n
 Tortora, Domenico 125
 Tortora, Nicola 125
 Toscano, Tobia R., 221n
 Trenca, Paolo 101
 Tresca, Francesco Giuseppe 115
 Tresca, Giovan Berardino 115
 Trifone, Romualdo 12n, 196n, 211, 232n, 235n, 236n, 238n, 249, 250
 Troubridge, Thomas 196
 Truini, Alessandro 166n

 Ungaro, Fabio 125, 126
 Ungaro, famiglia 115n, 125, 126
 Ungaro, Nicola 125

 Valenzi, Lucia 206n
 Valignano di Cepagatti, Federico 88
 Vargas Macciucca, Francesco 141 e n, 151n
 Vasquez de Acuna, Ignazio 107n
 Vázquez Gestal, Pablo 62n
 Venezia, Antonella 185n
 Ventura, Francesco 88
 Venturi, Franco 49n, 56n, 82n, 84n, 85n, 89n, 139n-143n, 145n, 146n, 156n, 159n
 Verga, Marcello 33n, 36n, 46n, 85n, 98n, 151n, 159n, 169n
 Vico, Giambattista 172 e n
 Villani, Pasquale 14n, 15 e n, 16n, 17n, 19n, 20 e n, 29 e n, 34 e n, 35 e n, 39n, 41n, 46 e n, 80n, 134n, 139n, 146n, 150n, 158n, 168n, 170n, 182n, 188n, 205n, 206n, 208, 209 e

Mezzogiorno feudale

- n, 216n, 225n, 226n, 237n, 238 e n, 239n,
240n, 250n, 252n, 254n, 257 e n, 258n
- Villari, Rosario 15, 25n, 39n, 49n
- Vinciguerra, Mario 14 e n, 150n, 156n
- Visceglia, Maria Antonietta 9, 15n, 19n, 20n,
25n, 27n, 32n, 35n-40n, 43n, 45n-48n, 55n,
56n, 72n, 86n, 107n, 146n, 147n, 149n,
154n, 158n, 167n, 168n, 172n, 181n, 182n,
185n, 196n, 243 e n
- Vittorio Amedeo II di Savoia, re di Sardegna
97
- Vitulli, Antonio 214n, 217-218 e n
- Vivanti, Corrado 65n
- Vivenzio, Giovanni 8, 185n, 221n, 222
- Vivenzio, Nicola Maria 8, 185n, 187 e n, 188,
219, 221 e n, 222 e n, 223-226
- Vivenzio, Pietro 8, 185n, 221n, 222
- Viviani, Luigi 74n, 76n
- Viviani Della Robbia, Enrica 74n, 76n, 85n
- Voltaire, François-Marie Arouet detto 17
- Vovelle, Michel 207n
- Winspeare, famiglia 226, 229
- Winspeare, Antonio 8, 229
- Winspeare, Davide 8, 11 e n, 133n, 153 e n,
169n, 219, 225, 228, 230 e n, 236
- Winspeare, Marianna 228
- Woolf, Stuart J. 16n
- Zaghi, Carlo 205 e n, 206n, 208
- Zambelli, Paola 141n
- Zambra, Giuseppe 113
- Zangheri, Renato 208
- Zotta, Silvio 14n
- Zurlo, Giuseppe 8, 219, 225, 226, 228-230,
237

Università degli Studi di Napoli Federico II
Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche

- 1 *La costruzione della verità giudiziaria*, a cura di Marcella Marmo, Luigi Musella
- 2 *Scritture femminili e Storia*, a cura di Laura Guidi
- 3 Roberto P. Violi, *La formazione della Democrazia Cristiana a Napoli (agosto 1943 – gennaio 1944)*
- 4 Andrea D’Onofrio, *Razza, sangue e suolo. Utopie della razza e progetti eugenetici nel ruralismo nazista*
- 5 *Vivere la guerra. Percorsi biografici e ruoli di genere tra Risorgimento e primo conflitto mondiale*, a cura di Laura Guidi
- 6 Maria Rosaria Rescigno, *All’origine di una burocrazia moderna. Il personale del Ministero delle Finanze nel Mezzogiorno di primo Ottocento*
- 7 *Gli uomini e le cose*, I, *Figure di restauratori e casi di restauro in Italia tra XVIII e XX secolo*, atti del Convegno nazionale di studi (Napoli, 18-20 aprile 2007), a cura di Paola D’Alconzo
- 8 *Poteri, relazioni, guerra nel regno di Ferrante d’Aragona*, a cura di Francesco Senatore, Francesco Storti
- 9 Flavia Luise, *L’Archivio privato D’Avalos*
- 10 *Nuovi studi su Kyme eolica: produzioni e rotte trasmarine*, a cura di Lucia A. Scatozza Hörich
- 11 Pierluigi Totaro, *Modernizzazione e potere locale: l’azione politica di Fiorentino Sullo in Irpinia. 1943-1958*
- 12 Alessandro Tuccillo, *Il commercio infame. Antischiavismo e diritti dell’uomo nel Settecento italiano*
- 13 *Alethia: Precatio e primo libro*, introduzione, testo latino, traduzione e commento, a cura di Claudio Mario Vittorio, Alessia D’Auria
- 14 *Prima e dopo Cavour. La musica tra Stato Sabaudo e Italia Unita (1848-1870)*, atti del Convegno internazionale (Napoli, 11-12 novembre 2011), a cura di Enrico Careri, Enrica Donisi
- 15 *Tra insegnamento e ricerca. Entre enseignement et recherche: La storia della Rivoluzione francese. L’histoire de la Révolution française*, a cura di Anna Maria Rao

Tutti i testi sono sottoposti a peer review secondo la modalità del doppio cieco (*double blind*)

- 16 Marco Maria Aterrano, *Mediterranean-First? La pianificazione strategica anglo-americana e le origini dell'occupazione alleata in Italia (1939-1943)*
- 17 *Parlamenti di guerra (1914-1945). Caso italiano e contesto europeo*, a cura di Marco Meriggi
- 18 Italo Iasiello, *Napoli da capitale a periferia. Archeologia e mercato antiquario in Campania nella seconda metà dell'Ottocento*
- 19 Piero Ventura, *La capitale dei privilegi. Governo spagnolo, burocrazia e cittadinanza a Napoli nel Cinquecento*
- 20 Dario Nappo, *I porti romani nel Mar Rosso da Augusto al Tardoantico*
- 21 Laura Di Fiore, *Gli Invisibili. Polizia politica e agenti segreti nell'Ottocento borbonico*
- 22 Giovanna Cigliano, *Guerra, impero, rivoluzione: Russia, 1914-1917*
- 23 Giorgio Volpe, *We, the Elite. Storia dell'elitismo negli Stati Uniti dal 1920 al 1956*
- 24 *From the History of the Empire to World History. The Historiographical Itinerary of Christopher A. Bayly*, edited by M. Griffo and T. Tagliaferri
- 25 Antonio Fiore, *Camorra e polizia nella Napoli borbonica (1840-1860)*
- 26 Antonio Borrelli, *Tra comunità e società. La Casa del popolo e l'associazionismo nella Ponticelli del Novecento*
- 27 *Corte e cerimoniale di Carlo di Borbone a Napoli*, a cura di Anna Maria Rao
- 28 Ida Mauro, *Spazio urbano e rappresentazione del potere. Le cerimonie della città di Napoli dopo la rivolta di Masaniello (1648-1672)*
- 29 *Stranieri. Controllo, accoglienza e integrazione negli Stati italiani (XVI-XIX secolo)*, a cura di Marco Meriggi e Anna Maria Rao
- 30 *Ancora su poteri, relazioni, guerra nel regno di Ferrante d'Aragona. Studi sulle corrispondenze diplomatiche II*, a cura di Alessio Russo, Francesco Senatore, Francesco Storti
- 31 *Territorio, popolazione e risorse: strutture produttive nell'economia del mondo romano*, a cura di Giovanna Daniela Merola e Alfredina Storchi Marino
- 32 Giovanni Savino, *Il nazionalismo russo, 1900-1914. Identità, politica, società*
- 33 *Classi dirigenti nell'Italia unita: tra gruppi e territori*, a cura di Mario De Prospro
- 34 Massimo Cattaneo, *Convertire e disciplinare. Chiesa romana e religiosità popolare in età moderna*
- 35 Anna Maria Rao, *Mezzogiorno feudale. Feudi e nobiltà da Carlo di Borbone al Decennio francese*

Il volume affronta il tema della questione feudale, cruciale per la storia del Mezzogiorno, in un lungo Settecento, dal vicerego austriaco all'Ottocento preunitario. Dibattito storiografico, trattati giuridici, scritti filosofici ed economici, documenti amministrativi, norme e contestazioni: intorno alla feudalità e al ruolo del feudo nei processi di nobilitazione e di mobilità sociale è tutto un intreccio di interventi governativi, riflessioni, proteste, talora ribellioni. La questione feudale si conferma come nodo problematico delle politiche e dei dibattiti riformatori, dei progetti di sviluppo civile ed economico delle Sicilie nel quadro delle trasformazioni e dei condizionamenti europei, e della stessa tradizione storiografica sul e del Mezzogiorno. Non solo ma, tutt'altro che mera invenzione polemica degli scrittori illuministi, riemerge come dimensione costitutiva dell'organizzazione sociale, politica e giuridica, anche se lontana, certo, dal rappresentare nel suo insieme la storia meridionale. Tentativi di riforma e resistenze si snodano lungo l'arco del secolo, da Carlo di Borbone e dal suo ministro Bernardo Tanucci via via fino alla legge antif feudale del 1799 e alle leggi eversive di Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat.

Professore emerito di Storia moderna presso l'Università di Napoli Federico II, Anna Maria Rao è stata presidente della Commissione internazionale di storia della rivoluzione francese e della Società italiana di studi sul secolo XVIII. Si occupa di storia politica e culturale del Mezzogiorno settecentesco e dell'età rivoluzionaria e napoleonica. Tra le sue pubblicazioni: *Esuli. L'emigrazione politica italiana in Francia (1792-1802)*, Napoli, Guida, 1992; *L'amaro della feudalità. La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700*, 2ª ed., Napoli, Luciano, 1997; *Lumi riforme rivoluzione. Percorsi storiografici*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2011; *Tra insegnamento e ricerca. La storia della rivoluzione francese* (a cura), Napoli, ClioPress, 2015; *Corte e cerimoniale di Carlo di Borbone a Napoli* (a cura), Napoli, FedOA Press, 2020; *La Repubblica napoletana del 1799*, Napoli, FedOA Press, 2021.

ISBN 978-88-6887-144-4
DOI 10.6093/978-88-6887-144-4

